

N. 169

ATTO DEL GOVERNO

SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/851, che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti, e della direttiva (UE) 2018/852, che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio

(Parere ai sensi dell'articolo 16 della legge 4 ottobre 2019, n. 117)

(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 5 marzo 2020)



*Al Ministro
per i rapporti con il Parlamento*
DRP/II/XVIII/D82/20

Roma, 5 marzo 2020

Gra Presidenti

trasmetto, al fine dell'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, lo schema di decreto legislativo, approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri il 5 marzo 2020, recante attuazione della direttiva (UE) 2018/851, che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti, e della direttiva (UE) 2018/852, che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio.

In considerazione dell'imminente scadenza della delega, Le segnalo, a nome del Governo, l'urgenza dell'esame del provvedimento da parte delle competenti Commissioni parlamentari pur se privo del parere della Conferenza unificata, nonché dell'intesa della Conferenza medesima, limitatamente alle disposizioni di attuazione del criterio direttivo di cui all'articolo 16, comma 1, lettera *m*), della legge 4 ottobre 2019, n. 117, che mi riservo di trasmettere non appena saranno acquisiti.

Grazie

Federico D'Incà

Sen. Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI
Presidente del Senato della Repubblica
ROMA



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

Dipartimento per gli Affari giuridici e legislativi

*Ufficio studi, documentazione giuridica
e qualità della regolazione*

Servizio studi, documentazione giuridica e parlamentare

Presidenza del Consiglio dei Ministri

DAGL 0002913 P-

del 05/03/2020



26921061

52137/10.3.2020

DIPARTIMENTO PER I RAPPORTI
CON IL PARLAMENTO

Alla c.a. del Capo Dipartimento

e, p.c.

Ufficio Legislativo

DEL MINISTRO PER GLI AFFARI
EUROPEI

MINISTERO DELL'AMBIENTE E
DELLA TUTELA DEL
TERRITORIO E DEL MARE

Ufficio Legislativo

OGGETTO: schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/851, che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti, e della direttiva (UE) 2018/852, che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio.

Si trasmette, per il successivo inoltro al Parlamento ai fini dell'acquisizione del parere delle Commissioni parlamentari competenti, il provvedimento indicato in oggetto, approvato, in esame preliminare, nella riunione del Consiglio dei Ministri del 5 marzo 2020.

Si fa riserva di inviare il parere della Conferenza Unificata, nonché dell'intesa della Conferenza medesima, limitatamente alle disposizioni di attuazione del criterio direttivo di cui al comma 1, lettera m), dell'articolo 16 della legge n. 117 del 2019, non appena perverranno a questo Dipartimento.

Si segnala l'urgenza, attesa l'imminente scadenza del termine di delega (5 marzo 2020).

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
(Pres. ~~Ermanno de Francisco~~)

D.LGS RECANTE ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA (UE) 2018/851, CHE MODIFICA LA DIRETTIVA 2008/98/CE RELATIVA AI RIFIUTI, E DELLA DIRETTIVA (UE) 2018/852, CHE MODIFICA LA DIRETTIVA 1994/62/CE SUGLI IMBALLAGGI E I RIFIUTI DI IMBALLAGGIO

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76, 87 e 117 della Costituzione;

Vista la legge 15 dicembre 2004, n. 308, recante delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione;

Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Vista la direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;

Vista la direttiva (UE) 2018/851, che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti;

Vista la direttiva (UE) 2018/852, che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni;

Vista la legge 4 ottobre 2019, n. 117, recante “Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2018 e, in particolare, l'articolo 16;”;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del ...;

Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nonché l'intesa della Conferenza medesima, ai sensi dell'articolo 9 del citato decreto legislativo n. 281 del 1997, limitatamente alle disposizioni di attuazione del criterio direttivo di cui al comma 1, lettera m), dell'articolo 16 della legge n. 117 del 2019.

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del ...;

Su proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia, dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico e, per quanto riguarda il recepimento della direttiva in materia di imballaggi, della salute.

E m a n a
il seguente decreto legislativo:



ARTICOLO 1

(Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 Parte IV Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati - Titolo I Gestione dei rifiuti - Capo I Disposizioni generali)

1. L'articolo 177 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 è così modificato:

Al comma 1, le parole *“delle direttive comunitarie, in particolare”* sono sostituite dalle seguenti: *“della direttiva 2008/98/CE, così come modificata dalla Direttiva UE/2018/851”*; le parole da *“prevenendo o riducendo gli impatti negativi”* sono sostituite dalle seguenti: *“evitando o riducendo la produzione di rifiuti, gli impatti negativi”*; dopo le parole *“migliorandone l'efficacia”* sono aggiunte le seguenti: *“e l'efficienza che costituiscono elementi fondamentali per il passaggio a un'economia circolare e per assicurare la competitività a lungo termine dell'Unione.”*.

2. L'articolo 178-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 è sostituito dal seguente:

“Articolo 178-bis (Responsabilità estesa del produttore)

1. *Al fine di rafforzare il riutilizzo, la prevenzione, il riciclaggio e il recupero dei rifiuti, con uno o più decreti adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata, sono istituiti, anche su istanza di parte, regimi di responsabilità estesa del produttore. Con il medesimo decreto sono definiti, per singolo regime di responsabilità estesa del produttore, i requisiti, nel rispetto dei requisiti di cui all'articolo 178-ter, e sono altresì determinate le misure che includono l'accettazione dei prodotti restituiti e dei rifiuti che restano dopo l'utilizzo di tali prodotti e la successiva gestione dei rifiuti, nonché misure volte ad assicurare che qualsiasi persona fisica o giuridica che professionalmente sviluppi, fabbrichi, trasformi, tratti, venda o importi prodotti (produttore del prodotto) sia soggetto ad una responsabilità estesa del produttore. Sono fatte salve le discipline di responsabilità estesa del produttore di cui agli articoli 217 e seguenti del presente decreto.*

2. *La responsabilità estesa del produttore del prodotto è applicabile fatta salva la responsabilità della gestione dei rifiuti di cui all'articolo 188, comma 1, e fatta salva la legislazione esistente concernente flussi di rifiuti e prodotti specifici.*

3. *I regimi di responsabilità estesa del produttore istituiti con i decreti di cui al comma 1 adottano misure appropriate per incoraggiare una progettazione dei prodotti e dei loro componenti volta a ridurre gli impatti ambientali e la produzione di rifiuti durante la produzione e il successivo utilizzo dei prodotti e tesa ad assicurare che il recupero e lo smaltimento dei prodotti che sono diventati rifiuti avvengano secondo i criteri di priorità di cui all'articolo 179 e nel rispetto del comma 4 dell'articolo 177. Tali misure incoraggiano, tra l'altro, lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti e componenti dei prodotti adatti all'uso multiplo, contenenti materiali riciclati, tecnicamente durevoli e facilmente riparabili e che, dopo essere diventati rifiuti, sono adatti a essere preparati per il riutilizzo e riciclati per favorire la corretta attuazione della gerarchia dei rifiuti. Le misure tengono conto dell'impatto dell'intero ciclo di vita dei prodotti, della gerarchia dei rifiuti e, se del caso, della potenzialità di riciclaggio multiplo.*

3-bis. I decreti di cui al comma 1:

a) tengono conto della fattibilità tecnica e della praticabilità economica nonché degli impatti complessivi sanitari, ambientali e sociali, rispettando l'esigenza di assicurare il corretto funzionamento del mercato interno;

b) disciplinano le eventuali modalità di riutilizzo dei prodotti nonché di gestione dei rifiuti che ne derivano ed includono l'obbligo di mettere a disposizione del pubblico le informazioni relative alla modalità di riutilizzo e riciclo;



A

c) prevedono specifici obblighi per gli aderenti al sistema”.

4. Nelle materie di competenza del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, i regimi di responsabilità estesa del produttore sono istituiti e disciplinati, ai sensi del comma 1, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata.

5. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

3. Dopo l'articolo 178-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è inserito il seguente:

“Articolo 178-ter (Requisiti generali minimi in materia di responsabilità estesa del produttore).

1. I regimi di responsabilità estesa del produttore rispettano i seguenti requisiti:

a) definizione dei ruoli e delle responsabilità di tutti i pertinenti attori coinvolti nelle diverse filiere di riferimento, compresi i produttori che immettono prodotti sul mercato nazionale, le organizzazioni che attuano, per conto dei produttori di prodotti, gli obblighi derivanti dalla responsabilità estesa di questi ultimi, i gestori pubblici o privati di rifiuti, le autorità locali e, ove applicabile, gli operatori per il riutilizzo e la preparazione per il riutilizzo e le imprese dell'economia sociale.

b) definizione in linea con la gerarchia dei rifiuti degli obiettivi di gestione dei rifiuti, volti a conseguire almeno gli obiettivi quantitativi rilevanti per il regime di responsabilità estesa del produttore e per il raggiungimento degli obiettivi di cui al presente decreto ed alle direttive 94/62/CE, 2000/53/CE, 2006/66/CE e 2012/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, e definiscono, ove opportuno, altri obiettivi quantitativi e/o qualitativi considerati rilevanti per il regime di responsabilità estesa del produttore;

c) adozione di un sistema di comunicazione delle informazioni relative ai prodotti immessi sul mercato e dei dati sulla raccolta e sul trattamento di rifiuti risultanti da tali prodotti, specificando i flussi dei materiali di rifiuto e di altri dati pertinenti ai fini della lettera b), da parte dei produttori, tramite il Registro di cui al comma 6;

d) adempimento degli oneri amministrativi a carico dei produttori e importatori di prodotti, nel rispetto del principio di equità e proporzionalità in relazione alla quota di mercato e indipendentemente dalla loro provenienza;

e) assicurazione che i produttori del prodotto garantiscano la corretta informazione ai detentori di rifiuti interessati circa le misure di prevenzione dei rifiuti, i centri per il riutilizzo e la preparazione per il riutilizzo, i sistemi di ritiro e di raccolta dei rifiuti e la prevenzione della dispersione dei rifiuti nonché le misure per incentivare i detentori di rifiuti a conferire i rifiuti ai sistemi esistenti di raccolta differenziata, in particolare, se del caso, mediante incentivi economici.

2. I regimi di responsabilità estesa assicurano:

a) una copertura geografica della rete di raccolta dei rifiuti corrispondente alla copertura geografica della distribuzione dei prodotti, senza limitare la raccolta alle aree in cui la raccolta stessa e gestione dei rifiuti sono più proficue e fornendo un'adeguata disponibilità dei sistemi di raccolta dei rifiuti anche nelle zone più svantaggiate;

b) idonei mezzi finanziari o mezzi finanziari e organizzativi per soddisfare gli obblighi derivanti dalla responsabilità estesa del produttore;

c) meccanismi adeguati di autosorveglianza supportati da regolari verifiche indipendenti, e inviate al soggetto di cui al comma 4, per valutare:

1) la loro gestione finanziaria, compreso il rispetto degli obblighi di cui al comma 3, lettere a) e b);



2) la qualità dei dati raccolti e comunicati in conformità del comma 1, lettera c) e delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1013/2006;

d) pubblicità delle informazioni sul conseguimento degli obiettivi di gestione dei rifiuti di cui al comma 1, lettera b), e, nel caso di adempimento collettivo degli obblighi in materia di responsabilità estesa del produttore, informazioni altresì su:

1) proprietà e membri;

2) contributi finanziari versati da produttori di prodotti per unità venduta o per tonnellata di prodotto immessa sul mercato;

3) procedura di selezione dei gestori di rifiuti.

3. I produttori, in adempimento ai propri obblighi derivanti dalla responsabilità estesa del produttore, versano un contributo finanziario affinché lo stesso:

a) copra i seguenti costi per i prodotti che il produttore immette sul mercato nazionale:

1) costi della raccolta differenziata di rifiuti e del loro successivo trasporto;

2) costi della cernita e del trattamento necessario per raggiungere gli obiettivi dell'Unione in materia di gestione dei rifiuti tenendo conto degli introiti ricavati dal riutilizzo, dalla vendita dei rifiuti derivanti dai propri prodotti, dalla vendita delle materie prime secondarie ottenute dai propri prodotti e da cauzioni di deposito non reclamate;

3) costi necessari a raggiungere altri traguardi e obiettivi di cui al comma 1, lettera b);

4) costi di una congrua informazione ai detentori di rifiuti a norma del comma 1, lettera e);

5) costi della raccolta e della comunicazione dei dati a norma del comma 1, lettera c).

La lettera a) non si applica ai regimi di responsabilità estesa del produttore di cui alle direttive 2000/53/CE, 2006/66/CE e 2012/19/UE.

b) nel caso di adempimento collettivo degli obblighi in materia di responsabilità estesa del produttore, sia modulato, ove possibile, per singoli prodotti o gruppi di prodotti simili, in particolare tenendo conto della loro durevolezza, riparabilità, riutilizzabilità e riciclabilità e della presenza di sostanze pericolose, adottando in tal modo un approccio basato sul ciclo di vita e in linea con gli obblighi fissati dalla pertinente normativa dell'Unione e, se del caso, sulla base di criteri armonizzati al fine di garantire il buon funzionamento del mercato interno;

c) non superi i costi che sono necessari per fornire servizi di gestione dei rifiuti in modo efficiente in termini di costi. Tali costi sono stabiliti in modo trasparente tra i soggetti interessati.

Il principio della copertura finanziaria dei costi, così come declinato alla lettera a) può essere derogato, previa autorizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ove ricorra la necessità di garantire la corretta gestione dei rifiuti e la sostenibilità economica, a condizione che:

a) nel caso di regimi di responsabilità estesa del produttore istituiti con direttive europee, per raggiungere gli obiettivi in materia di gestione dei rifiuti, i produttori di prodotti sostengano almeno l'80 % dei costi necessari;

b) nel caso di regimi di responsabilità estesa del produttore istituiti dopo il 4 luglio 2018 per raggiungere gli obiettivi in materia di gestione dei rifiuti, i produttori di prodotti sostengano almeno l'80 % dei costi necessari;

c) nel caso di regimi di responsabilità estesa del produttore istituiti prima del 4 luglio 2018 per raggiungere gli obiettivi in materia di gestione dei rifiuti, i produttori sostengano almeno il 50% dei costi necessari;

d) e a condizione che i rimanenti costi siano sostenuti da produttori originali di rifiuti o distributori.

La deroga non può essere utilizzata per ridurre la quota dei costi sostenuti dai produttori di prodotti nell'ambito dei regimi di responsabilità estesa del produttore istituiti prima del 4 luglio 2018.



4. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare esercita, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, la funzione di vigilanza e controllo sul rispetto degli obblighi derivanti dalla responsabilità estesa del produttore e, in particolare:

1) raccoglie in formato elettronico i dati di cui al comma 7 nel Registro nazionale di cui al comma 6 e ne verifica la correttezza e la provenienza;

2) analizza i bilanci di esercizio ed effettua analisi comparative tra i diversi sistemi collettivi evidenziando eventuali anomalie;

3) analizza la determinazione del contributo ambientale di cui al comma 3;

4) controlla che vengano raggiunti gli obiettivi previsti negli accordi di programma stipulati dai sistemi di gestione volti a favorire la prevenzione, il riciclaggio e il recupero dei rifiuti e ne monitora l'attuazione;

5) verifica la corretta attuazione delle previsioni del presente articolo per ciascun sistema istituito e per tutti i soggetti responsabili;

5. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sono definite le modalità di vigilanza e controllo di cui al comma 4.

6. Al fine dello svolgimento della funzione di vigilanza e controllo di cui al comma 4, presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è istituito, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, il Registro nazionale dei produttori al quale i soggetti sottoposti ad un regime di responsabilità estesa del produttore sono tenuti ad iscriversi secondo le modalità definite con il decreto di cui al comma 5; in caso di produttori con sede legale in altro Stato Membro dell'Unione che immettono prodotti sul territorio nazionale, ai fini di adempiere agli obblighi derivanti dall'istituzione di un regime di responsabilità estesa, questi designano una persona giuridica o fisica stabilita sul territorio nazionale quale rappresentante autorizzato per l'adempimento degli obblighi e l'iscrizione al Registro.

7. I soggetti di cui al comma 6 trasmettono al Registro, secondo le modalità stabilite con il decreto di cui al comma 5: i dati relativi all'immissione sul mercato nazionale dei propri prodotti e le modalità con cui intendono adempiere ai propri obblighi; i sistemi attraverso i quali i produttori adempiono ai propri obblighi, in forma individuale e associata, con statuto e annessa documentazione relativa al proprio progetto; entro il 31 ottobre di ogni anno il bilancio in caso di sistemi collettivi, il rendiconto dell'attività di gestione in caso di sistemi individuali; entro il 31 ottobre di ogni anno una relazione sulla gestione relativa all'anno precedente contenente gli obiettivi raggiunti ovvero le ragioni che, eventualmente, impediscono il raggiungimento degli obiettivi di recupero e riciclo previsti e le relative soluzioni, le modalità di raccolta e di trattamento implementate, le voci di costo relative alle diverse operazioni di gestione, inclusa la prevenzione, i ricavi dalla commercializzazione dei materiali e dal riutilizzo e le entrate da contributo ambientale; entro il 31 ottobre di ogni anno un piano specifico di prevenzione e gestione relativo all'anno successivo; entro il 31 ottobre di ogni anno l'entità del contributo ambientale per l'anno successivo dettagliando le voci di costo che lo compongono.”.

4. L'articolo 179 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è così modificato:

a) Al comma 3, nel primo periodo, le parole “a singoli flussi di rifiuti” sono sostituite dalle seguenti “a flussi di rifiuti specifici” e le parole “qualora ciò sia giustificato” sono sostituite dalle seguenti “qualora ciò sia espressamente consentito dall'autorità che rilascia l'autorizzazione ai sensi del Titolo III-bis della Parte II o del Titolo I, Capo IV, della Parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ovvero dall'autorità destinataria della comunicazione di cui all'articolo 216 del medesimo decreto”;

5. L'articolo 180 del decreto legislativo 3 aprile 2006 è sostituito dal seguente:

“Articolo 180 (Prevenzione della produzione di rifiuti)



1. Al fine di promuovere in via prioritaria la prevenzione dei rifiuti, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, adotta il Programma nazionale di prevenzione dei rifiuti. Il Programma nazionale di prevenzione dei rifiuti fissa idonei indicatori e obiettivi qualitativi e/o quantitativi per la valutazione dell'attuazione delle misure di prevenzione dei rifiuti in esso stabilite.

2. Fatte salve le misure già in essere, il Programma nazionale di prevenzione dei rifiuti comprende misure che quanto meno:

a) promuovono e sostengono modelli di produzione e consumo sostenibili;

b) incoraggiano la progettazione, la fabbricazione e l'uso di prodotti efficienti sotto il profilo delle risorse, durevoli (anche in termini di durata di vita e di assenza di obsolescenza programmata), riparabili, riutilizzabili e aggiornabili;

c) riguardano prodotti che contengono materie prime critiche onde evitare che tali materie diventino rifiuti;

d) incoraggiano il riutilizzo di prodotti e la creazione di sistemi che promuovano attività di riparazione e di riutilizzo, in particolare per le apparecchiature elettriche ed elettroniche, i tessuti e i mobili, nonché imballaggi e materiali e prodotti da costruzione;

e) incoraggiano, se del caso e fatti salvi i diritti di proprietà intellettuale, la disponibilità di pezzi di ricambio, i manuali di istruzioni, le informazioni tecniche o altri strumenti, attrezzature o software che consentano la riparazione e il riutilizzo dei prodotti senza comprometterne la qualità e la sicurezza;

f) riducono la produzione di rifiuti nei processi inerenti alla produzione industriale, all'estrazione di minerali, all'industria manifatturiera, alla costruzione e alla demolizione, tenendo in considerazione le migliori tecniche disponibili;

g) riducono la produzione di rifiuti alimentari nella produzione primaria, nella trasformazione e nella fabbricazione, nella vendita e in altre forme di distribuzione degli alimenti, nei ristoranti e nei servizi di ristorazione, nonché nei nuclei domestici come contributo all'obiettivo di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite di ridurre del 50% i rifiuti alimentari globali pro capite a livello di vendita al dettaglio e di consumatori e di ridurre le perdite alimentari lungo le catene di produzione e di approvvigionamento entro il 2030. Il Programma nazionale di prevenzione dei rifiuti comprende una specifica sezione dedicata al Programma di prevenzione dei rifiuti alimentari che favorisce l'impiego degli strumenti e delle misure finalizzate alla riduzione degli sprechi secondo le disposizioni di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166;

h) incoraggiano la donazione di alimenti e altre forme di redistribuzione per il consumo umano, dando priorità all'utilizzo umano rispetto ai mangimi e al ritrattamento per ottenere prodotti non alimentari;

i) promuovono la riduzione del contenuto di sostanze pericolose in materiali e prodotti, fatti salvi i requisiti giuridici armonizzati relativi a tali materiali e prodotti stabiliti a livello dell'Unione;

j) riducono la produzione di rifiuti, in particolare dei rifiuti che non sono adatti alla preparazione per il riutilizzo o al riciclaggio;

k) identificano i prodotti che sono le principali fonti della dispersione di rifiuti, in particolare negli ambienti naturali e marini, e adottano le misure adeguate per prevenire e ridurre la dispersione di rifiuti da tali prodotti;

l) mirano a porre fine alla dispersione di rifiuti in ambiente marino come contributo all'obiettivo di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite per prevenire e ridurre in modo significativo l'inquinamento marino di ogni tipo;

m) sviluppano e supportano campagne di informazione per sensibilizzare alla prevenzione dei rifiuti e alla dispersione dei rifiuti.



3. A decorrere dal 5 gennaio 2021, il fornitore di un articolo, quale definito al punto 33 dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio trasmette le informazioni di cui all'articolo 33, paragrafo 1, del suddetto regolamento all'Agenzia europea per le sostanze chimiche tramite la banca dati stabilita dalla medesima Agenzia ai sensi dell'art. 9 comma 2 della Direttiva 2008/98/CE. ISPRA monitora l'attuazione della presente disposizione e fornisce al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare i relativi dati ed informazioni.

4. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare valuta l'attuazione delle misure di prevenzione di cui al comma 2.

5. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sulla base della metodologia stabilita ai sensi dell'art. 9, paragrafo 7, della direttiva 2008/98/CE, valuta l'attuazione delle misure sul riutilizzo.

6. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali controllano e valutano l'attuazione delle misure di prevenzione dei rifiuti alimentari, misurando i livelli di rifiuti alimentari sulla base della metodologia stabilita ai sensi dell'art. 9 paragrafi 5 e 8 della direttiva 2008/98/CE.

7. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.”.

6. L'articolo 181 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 è sostituito dal seguente:

“Articolo 181 (Preparazione per il riutilizzo, riciclaggio e recupero dei rifiuti)

1. Nell'ambito delle rispettive competenze, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, le regioni, gli Enti di governo d'ambito territoriale ottimale, o, laddove queste non siano state costituite, i comuni, adottano le misure necessarie per promuovere la preparazione per il riutilizzo dei rifiuti, il riciclaggio o altre operazioni di recupero, in particolare incoraggiando lo sviluppo di reti di operatori per facilitare le operazioni di preparazione per il riutilizzo e riparazione, agevolando, ove compatibile con la corretta gestione dei rifiuti, il loro accesso ai rifiuti adatti allo scopo, detenuti dai sistemi o dalle infrastrutture di raccolta, sempre che tali operazioni non siano svolte da parte degli stessi sistemi o infrastrutture.

2. I regimi di responsabilità estesa del produttore adottano le misure necessarie per garantire la preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio e il recupero dei rifiuti di rispettiva competenza.

3. Ove necessario per ottemperare al comma 1 e per facilitare o migliorare il recupero, gli operatori e gli enti competenti adottano le misure necessarie, prima o durante il recupero, laddove tecnicamente possibile, per eliminare le sostanze pericolose, le miscele e i componenti dai rifiuti pericolosi in vista della loro gestione conformemente alla gerarchia dei rifiuti ed alla tutela della salute umana e dell'ambiente.

4. Al fine di rispettare le finalità del presente decreto e avanzare verso un'economia circolare con un alto livello di efficienza delle risorse, le autorità competenti adottano le misure necessarie per conseguire i seguenti obiettivi:

a) entro il 2020, la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio di rifiuti quali, come minimo, carta, metalli, plastica e vetro provenienti dai nuclei domestici, e possibilmente di altra origine, nella misura in cui tali flussi di rifiuti sono simili a quelli domestici, sarà aumentata complessivamente almeno al 50 % in termini di peso;

b) entro il 2020 la preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio e altri tipi di recupero di materiale, incluse operazioni di colmatazione che utilizzano i rifiuti in sostituzione di altri materiali, di rifiuti da costruzione e demolizione non pericolosi, escluso il materiale allo stato



naturale definito alla voce 17 05 04 dell'elenco dei rifiuti, sarà aumentata almeno al 70 % in termini di peso;

c) entro il 2025, la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio dei rifiuti urbani saranno aumentati almeno al 55 % in peso;

d) entro il 2030, la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio dei rifiuti urbani saranno aumentati almeno al 60 % in peso;

e) entro il 2035, la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio dei rifiuti urbani saranno aumentati almeno al 65 % in peso.

7. L'articolo 182-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è sostituito dal seguente:

"Articolo 182-ter (Rifiuti organici)

1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, le regioni e province autonome favoriscono, nell'ambito delle risorse previste a legislazione vigente, il riciclaggio ivi compresi il compostaggio e la digestione dei rifiuti organici in modo da rispettare un elevato livello di protezione dell'ambiente e che dia luogo ad un output che soddisfi pertinenti standard di elevata qualità.

2. Al fine di incrementarne il riciclaggio, entro il 31 dicembre 2023, i rifiuti organici sono differenziati e riciclati alla fonte, a titolo esemplificativo mediante attività di compostaggio sul luogo di produzione, oppure raccolti in modo differenziato, con contenitori a svuotamento riutilizzabili o con sacchetti compostabili certificati a norma UNI EN 13432-2002, senza miscelarli con altri tipi di rifiuti e inviati agli impianti di riciclaggio

3. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, le regioni e le province autonome, gli enti di governo dell'ambito ed i comuni, secondo le rispettive competenze, promuovono le attività di compostaggio sul luogo di produzione, anche attraverso gli strumenti di pianificazione di cui all'articolo 199 e la pianificazione urbanistica.

4. Le regioni e le province autonome promuovono la produzione e l'utilizzo di materiali ottenuti dai rifiuti".

8. L'articolo 183 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è così modificato:

a) Al comma 1 dopo la lettera b) sono inserite le seguenti: "b-bis) "rifiuto non pericoloso": rifiuto non contemplato dalla lettera b); b-ter) "rifiuti urbani": a) i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili; b) i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies; c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti; d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua; e) i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati; f) i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere c), d) ed e); g) i rifiuti urbani non includono i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, delle reti fognarie e degli impianti di trattamento delle acque reflue, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione ; b-quater) "rifiuti da costruzione e demolizione" i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione;"

b) Al comma 1 la lettera d) è sostituita dalla seguente: "d) "rifiuti organici": rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici,



ristoranti, uffici, attività all'ingrosso, mense, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio e rifiuti equiparabili prodotti dagli impianti dell'industria alimentare;”

c) Al comma 1 dopo la lettera d) è inserita la seguente: *“d-bis) “rifiuti alimentari”: tutti gli alimenti di cui all’articolo 2 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio che sono diventati rifiuti;”*

d) Al comma 1 dopo la lettera g) è inserita la seguente: *“g-bis) “regime di responsabilità estesa del produttore”: le misure volte ad assicurare che ai produttori di prodotti spetti la responsabilità finanziaria o la responsabilità finanziaria e organizzativa della gestione della fase del ciclo di vita in cui il prodotto diventa un rifiuto;”*

e) Al comma 1 la lettera n) è sostituita dalla seguente: *“n) “gestione dei rifiuti”: la raccolta, il trasporto, il recupero, compresa la cernita, e lo smaltimento dei rifiuti, compresi la supervisione di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediari. Non costituiscono attività di gestione dei rifiuti le operazioni di prelievo, raggruppamento, selezione e deposito preliminari alla raccolta di materiali o sostanze naturali derivanti da eventi atmosferici o meteorici, ivi incluse mareggiate e piene, anche ove frammisti ad altri materiali di origine antropica effettuate, nel tempo tecnico strettamente necessario, presso il medesimo sito nel quale detti eventi li hanno depositati;”*

f) Al comma 1 dopo la lettera t) è introdotta la seguente: *“t-bis) “recupero di materia”: qualsiasi operazione di recupero diversa dal recupero di energia e dal ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o altri mezzi per produrre energia. Esso comprende, tra l’altro la preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio e il riempimento;”*

g) Al comma 1 dopo la lettera u) è introdotta la seguente: *“u-bis) “riempimento”: qualsiasi operazione di recupero in cui rifiuti non pericolosi idonei ai sensi della normativa UNI sono utilizzati a fini di ripristino in aree escavate o per scopi ingegneristici nei rimodellamenti morfologici. I rifiuti usati per il riempimento devono sostituire i materiali che non sono rifiuti, essere idonei ai fini summenzionati ed essere limitati alla quantità strettamente necessaria a perseguire tali fini;”*

h) Al comma 1 la lettera bb) è sostituita dalla seguente: *bb) “deposito temporaneo prima della raccolta”: il raggruppamento dei rifiuti ai fini del trasporto degli stessi in un impianto di recupero e/o smaltimento trattamento, effettuato, prima della raccolta;*

i) All’articolo 183, comma 1, lettere ee) ed ff), le parole *“di qualità”* sono sostituite con le parole *“da rifiuti”*.

9. L’articolo 184 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è così modificato:

a) Il comma 2 è sostituito dal seguente: *“2. Sono rifiuti urbani i rifiuti di cui all’articolo 183, comma 1, lettera b-ter)”*.

b) Il comma 3 è sostituito dal seguente: *“3. Sono rifiuti speciali: a) i rifiuti prodotti nell’ambito delle attività agricole, agro-industriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2135 c.c., e della pesca;” b) i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall’articolo 184-bis; c) i rifiuti prodotti nell’ambito delle lavorazioni industriali se diversi da quelli di cui al comma 2, lettera b; d) i rifiuti prodotti nell’ambito delle lavorazioni artigianali se diversi da quelli di cui al comma 2, lettera b; e) i rifiuti prodotti nell’ambito delle attività commerciali se diversi da quelli di cui al comma 2, lettera b; f) i rifiuti prodotti nell’ambito delle attività di servizio se diversi da quelli di cui al comma 2, lettera b; g) i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie.”*

c) Al comma 5 è aggiunto il seguente periodo: *“La corretta attribuzione dei Codici dei Rifiuti e delle caratteristiche di pericolo dei rifiuti è effettuata dal produttore sulla base delle Linee*



Guida redatte, entro il 31 dicembre 2020, dal Sistema nazionale per la protezione e la ricerca ambientale ed approvate con decreto del Ministero dell'ambiente. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, notifica immediatamente alla Commissione europea i casi di cui all'articolo 7 della direttiva 2008/98 e fornisce alla stessa tutte le informazioni pertinenti".

10. L'articolo 184-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è così modificato:
 1. Al comma 2, nel primo periodo dopo le parole *"sottoprodotti e non rifiuti"* sono aggiunte le seguenti parole *"garantendo un elevato livello di protezione dell'ambiente e della salute umana agevolando, altresì, l'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali dando priorità alle pratiche replicabili di simbiosi industriale."*
11. L'articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è così modificato:
 - a) Al comma 1 sono eliminate le seguenti parole *"e la preparazione per il riutilizzo"*;
 - b) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente comma: *"5-bis. La persona fisica o giuridica che:
a) utilizza, per la prima volta, un materiale che ha cessato di essere considerato rifiuto e che non è stato immesso sul mercato o che utilizza o immette un materiale sul mercato per la prima volta dopo che cessa di essere considerato rifiuto, provvede affinché il materiale soddisfi i pertinenti requisiti ai sensi della normativa applicabile in materia di sostanze chimiche e prodotti collegati. Le condizioni di cui al comma 1, devono essere soddisfatte prima che la normativa sulle sostanze chimiche e sui prodotti si applichi al materiale che ha cessato di essere considerato un rifiuto"*.
12. L'articolo 185 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è così modificato:
 - a) al comma 2, dopo la lettera d) è inserita la lettera *"d-bis sostanze destinate a essere utilizzate come materie prime per mangimi di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera g), del regolamento (CE) n. 767/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio e che non sono costituite da né contengono sottoprodotti di origine animale"*
13. Dopo l'articolo 185 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è inserito il seguente:

"Articolo 185-bis (Deposito temporaneo prima della raccolta)

 1. Il raggruppamento dei rifiuti ai fini del trasporto degli stessi in un impianto di recupero e/o smaltimento o trattamento, è effettuato come deposito temporaneo, prima della raccolta, nel rispetto delle seguenti condizioni:
 - a) nel luogo in cui i rifiuti sono prodotti, da intendersi quale l'intera area in cui si svolge l'attività che ha determinato la produzione dei rifiuti o, per gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, presso il sito che sia nella disponibilità giuridica della cooperativa agricola, ivi compresi i consorzi agrari, di cui gli stessi sono soci;
 2. Il deposito temporaneo prima della raccolta è effettuato alle seguenti condizioni:
 - a. i rifiuti contenenti gli inquinanti organici persistenti di cui al regolamento (CE) 850/2004, e successive modificazioni, sono depositati nel rispetto delle norme tecniche che regolano lo stoccaggio e l'imballaggio dei rifiuti contenenti sostanze pericolose e gestiti conformemente al suddetto regolamento;
 - b. i rifiuti sono raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo una delle seguenti modalità alternative, a scelta del produttore dei rifiuti: con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito; quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 30 metri cubi di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi. In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti non superi il predetto limite all'anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno;



- c. i rifiuti sono raggruppati per categorie omogenee identificate dal codice EER, nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute;*
- d. nel rispetto delle norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura delle sostanze pericolose.*
- 3. Il deposito temporaneo prima della raccolta è effettuato alle condizioni di cui ai commi 1 e 2 e non necessita di autorizzazione da parte dell'autorità competente.*
- 4. Dal presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.”.*

14. L'articolo 188-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è sostituito dal seguente:

“Articolo 188-bis (Sistema di tracciabilità dei rifiuti)

- 1. Il sistema di tracciabilità dei rifiuti si compone delle procedure e degli strumenti di tracciabilità dei rifiuti integrati nel “Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti” istituito ai sensi dell'articolo 6 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135 e gestito con il supporto tecnico operativo dell'Albo nazionale dei gestori di cui all'articolo 212. Per consentire la lettura integrata dei dati, gli adempimenti relativi alle modalità di compilazione e tenuta del registro di carico e scarico e del formulario identificativo di trasporto dei rifiuti, di cui agli articoli 190 e 193, sono effettuati secondo le modalità dettate con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro della Pubblica amministrazione, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti nonché, per gli aspetti di competenza, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.*
- 2. In relazione alle esigenze organizzative e operative delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, connesse rispettivamente alla difesa e alla sicurezza militare dello Stato, alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, al soccorso pubblico e alla difesa civile, le procedure e le modalità con le quali il sistema di tracciabilità dei rifiuti si applica alle corrispondenti Amministrazioni centrali sono individuate con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro dell'economia e delle finanze e, per quanto di competenza, del Ministro della difesa e del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.*
- 3. Il Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti, collocato presso la competente struttura organizzativa del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, è articolato in: a) una sezione Anagrafica, comprensiva dei dati dei soggetti iscritti e delle informazioni relative alle specifiche autorizzazioni rilasciate agli stessi per l'esercizio di attività inerenti alla gestione dei rifiuti; b) una sezione Tracciabilità, comprensiva dei dati ambientali relativi agli adempimenti di cui agli articoli 190 e 193 e dei dati afferenti ai percorsi dei mezzi di trasporto nei casi stabiliti dal decreto di cui al comma 1.*
- 4. I decreti di cui ai commi 1 e 2 disciplinano anche l'organizzazione ed il funzionamento del sistema di tracciabilità di cui al presente articolo, consentendo l'interoperabilità dei dati con i sistemi gestionali delle imprese, favorendone la semplificazione amministrativa, garantendo un periodo preliminare di sperimentazione e la sostenibilità dei costi a carico degli aderenti al sistema, disponendo in particolare:*
- a) i modelli ed i formati relativi al registro di carico e scarico dei rifiuti ed al formulario di identificazione di cui agli articoli 190 e 193 con l'indicazione altresì delle modalità di compilazione, vidimazione e tenuta in formato digitale degli stessi;*
- b) le modalità di iscrizione al Registro elettronico nazionale, e relativi adempimenti, da parte dei soggetti obbligati ovvero di coloro che intendano volontariamente aderirvi, ai sensi del*



comma 3, dell'articolo 6 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, con la previsione di criteri di gradualità per la progressiva partecipazione degli operatori;

c) il funzionamento del Registro elettronico nazionale, ivi incluse le modalità di trasmissione dei dati relativi ai documenti di cui alla lettera a), nonché dei dati relativi ai percorsi dei mezzi di trasporto;

d) le modalità per la condivisione dei dati del Registro elettronico con l'Istituto Superiore per la Ricerca Ambientale (ISPRA) al fine del loro inserimento nel Catasto di cui all'articolo 189;

e) le modalità di interoperabilità per l'acquisizione della documentazione di cui al regolamento 1013/2006/CE, nonché le modalità di coordinamento tra le comunicazioni di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 70 e gli adempimenti trasmessi al Registro elettronico nazionale;

f) le modalità di svolgimento delle funzioni da parte dell'Albo nazionale indicate al comma 1;

g) le modalità di accesso ai dati del Registro elettronico nazionale da parte degli organi di controllo.

5. Gli adempimenti relativi agli articoli 190 e 193 sono effettuati digitalmente da parte dei soggetti obbligati ovvero di coloro che intendano volontariamente aderirvi ai sensi del comma 3, dell'articolo 6 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135; negli altri casi i suddetti adempimenti possono essere assolti mediante il formato cartaceo. In entrambi i casi la modulistica è scaricabile direttamente dal Registro elettronico nazionale.

6. Al fine di garantire tempestivi adeguamenti dei modelli di cui alla lettera a) del comma 2, in caso di intervenute novità tecniche o operative, gli aggiornamenti sono adottati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di natura non regolamentare, sentiti i Ministri indicati al comma 1.

7. Fino all'entrata in vigore del decreto previsto al comma 1 continuano ad applicarsi i decreti del Ministro dell'ambiente numeri 145 e 148, adottati in data 1 aprile 1998, recanti i modelli di registro di carico e scarico e di formulario di identificazione del rifiuto."

15. L'articolo 190 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è così modificato:

a) Il comma 1 è sostituito dal seguente "1. Gli enti e le imprese che effettuano trattamento dei rifiuti, i produttori di rifiuti pericolosi e gli enti e le imprese che trasportano rifiuti pericolosi e titolo professionale, o che operano in qualità di commercianti e intermediari di rifiuti pericolosi, hanno l'obbligo di tenere un registro cronologico di carico e scarico su cui sono indicati: la data del carico e dello scarico dei rifiuti, la quantità, la natura e l'origine dei rifiuti e la quantità dei prodotti e dei materiali ottenuti dalle operazioni di preparazione per il riutilizzo e di riciclaggio e da altre operazioni di recupero, da utilizzare ai fini della comunicazione annuale al Catasto. I soggetti che producono rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g), hanno l'obbligo di tenere un registro di carico e scarico in cui sono indicati: la data del carico e dello scarico dei rifiuti, la quantità, la natura e l'origine dei rifiuti e la quantità dei prodotti e dei materiali ottenuti dalle operazioni di preparazione per il riutilizzo e di riciclaggio e da altre operazioni di recupero. Le annotazioni devono essere effettuate:

a) per i produttori, almeno entro dieci giorni lavorativi dalla produzione del rifiuto e dallo scarico del medesimo;

b) per i soggetti che effettuano la raccolta e il trasporto, almeno entro dieci giorni lavorativi dalla effettuazione del trasporto;

c) per i commercianti, gli intermediari e i consorzi, almeno entro dieci giorni lavorativi dalla effettuazione della transazione relativa;

d) per i soggetti che effettuano le operazioni di recupero e di smaltimento, entro due giorni lavorativi dalla presa in carico dei rifiuti."

ARTICOLO 2



(Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 Parte IV Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati - Titolo I Gestione dei rifiuti - Capo III Servizio di gestione integrata dei rifiuti)

1. Dopo l'articolo 198 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è inserito il seguente:

“Articolo 198-bis (Programma nazionale per la gestione dei rifiuti)

1. Il Ministero dell'Ambiente della tutela del territorio e del mare predispone, con il supporto di ISPRA, il Programma nazionale per la gestione dei rifiuti. Il Programma nazionale è sottoposto a verifica di assoggettabilità a VAS, ai sensi dell'articolo 12 del presente decreto, ed è approvato, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, con decreto del Ministro dell'Ambiente della tutela del territorio e del mare.

2. Il Programma nazionale definisce i criteri e le linee strategiche cui le Regioni e Province autonome si attengono nella elaborazione dei Piani regionali di gestione dei rifiuti di cui all'art. 199 del presente decreto.

3. Il Programma nazionale contiene almeno:

a) i dati inerenti alla produzione, su scala nazionale, dei rifiuti per tipo, quantità, e fonte;
b) la ricognizione impiantistica nazionale, per tipologia di impianti e per regione;
c) l'adozione di criteri generali per la redazione di piani di settore concernenti specifiche tipologie di rifiuti, finalizzati alla riduzione, il riciclaggio, il recupero e l'ottimizzazione dei flussi stessi;

d) l'indicazione dei criteri generali per l'individuazione di distretti interregionali, definiti tramite accordi tra Regioni ai sensi dell'articolo 117, ottavo comma, della Costituzione, che consentano la razionalizzazione degli impianti dal punto di vista localizzativo, ambientale ed economico, sulla base del principio di prossimità;

e) la descrizione del grado di soddisfacimento degli obiettivi derivanti dal diritto dell'Unione europea in relazione alla gestione dei rifiuti e l'individuazione delle politiche e degli obiettivi intermedi cui le Regioni devono tendere ai fini del pieno raggiungimento dei medesimi;

f) l'individuazione dei flussi omogenei di produzione dei rifiuti, che presentano le maggiori difficoltà di smaltimento o particolari possibilità di recupero sia per le sostanze impiegate nei prodotti base sia per la quantità complessiva dei rifiuti medesimi, i relativi fabbisogni impiantistici da soddisfare, anche per macro-aree, tenendo conto della pianificazione regionale, e con finalità di progressivo riequilibrio socio-economico fra le aree del territorio nazionale;

g) la definizione di un Piano nazionale di comunicazione e conoscenza ambientale in tema di rifiuti e di economia circolare;

h) il piano di gestione delle macerie e dei materiali derivanti dal crollo e dalla demolizione di edifici ed infrastrutture a seguito di un evento sismico, definito d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sulla base dell'istruttoria presentata da ciascuna Regione e Provincia Autonoma.

4. Il Programma nazionale può, inoltre, contenere:

a) l'indicazione delle misure atte ad incoraggiare la razionalizzazione della raccolta, della cernita e del riciclaggio dei rifiuti;

b) la definizione di meccanismi vincolanti di solidarietà tra Regioni finalizzata alla gestione di eventuali emergenze.

5. In sede di prima applicazione, il Programma nazionale per la gestione dei rifiuti è approvato entro 18 mesi dalla entrata in vigore della presente disposizione. Il Ministero dell'Ambiente della tutela del territorio e del mare aggiorna il Programma almeno ogni 6 anni, tenendo conto, tra l'altro, delle modifiche normative, organizzative e tecnologiche intervenute nello scenario nazionale e sovranazionale.”



2. L'articolo 199 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è così modificato:
- a) al comma 1, le parole *“Per l'approvazione dei piani regionali”* sono sostituite dalle seguenti: *“L'approvazione dei piani regionali avviene tramite atto amministrativo e”*; le parole *“i medesimi uffici”* sono sostituite dalle seguenti *“gli uffici competenti”*;
 - b) Il comma 3 è così modificato:
 - 1. alla lettera a), prima della parola *“tipo”* sono inserite le seguenti: *“l'indicazione del”*;
 - 2. la lettera b) è sostituita dalla seguente: *“b) la ricognizione degli impianti di trattamento, smaltimento e recupero esistenti, inclusi eventuali sistemi speciali per oli usati, rifiuti pericolosi, rifiuti contenenti quantità importanti di materie prime critiche o flussi di rifiuti disciplinati da una normativa unionale specifica;”*;
 - 3. alla lettera e) prima della parola *“politiche”* sono inserite le seguenti *“l'indicazione delle”*;
 - 4. alla lettera f), le parole *“delle linee guida di cui all'articolo 195, comma 1, lettera m)”*; sono sostituite dalle seguenti *“del Programma Nazionale di cui all'art. 198 bis”*;
 - 5. la lettera h) è sostituita dalla seguente: *“h) prevedono, per gli ambiti territoriali ottimali più meritevoli, un sistema di premialità tenuto conto delle risorse disponibili a legislazione vigente;”*;
 - 6. la lettera l) è sostituita dalla seguente: *“l) i criteri per l'individuazione delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti nonché per l'individuazione dei luoghi o impianti adatti allo smaltimento dei rifiuti, nel rispetto dei criteri generali di cui all'articolo 198-bis;”*;
 - 7. alla lettera r), alla fine del primo periodo dopo le parole *“ulteriori misure adeguate”* sono aggiunte le seguenti: *“anche per la riduzione dei rifiuti alimentari nella produzione primaria, nella trasformazione e nella fabbricazione”*;
 - 8. dopo la lettera r) sono aggiunte le seguenti:
“r-bis) informazioni sulle misure volte a conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 5, paragrafo 3 bis) della direttiva 1999/31/CE o in altri documenti strategici che coprano l'intero territorio dello Stato membro interessato;”
r-ter) misure per contrastare e prevenire tutte le forme di dispersione di rifiuti e per rimuovere tutti i tipi di rifiuti dispersi;”;
 - c) al comma 8, le parole *“il 12 dicembre 2013.”* sono sostituite dalle seguenti: *“18 mesi dalla pubblicazione del Programma Nazionale di cui all'articolo 198-bis.”*;
 - d) al comma 10, le parole *“, sentite le province interessate, d'intesa tra loro o singolarmente,”* e le parole *“nonché alla programmazione degli interventi attuativi occorrenti in conformità alle procedure e nei limiti delle risorse previste dalla normativa vigente”* sono soppresse;
 - e) al comma 11:
 - 1. dopo la parola *“mare”* sono aggiunte le seguenti: *“esclusivamente tramite la piattaforma telematica MonitorPiani,”*;
 - 2. le parole *“dei programmi di prevenzione dei rifiuti di cui al presente articolo”* sono sostituite dalle seguenti: *“di altri piani regionali di gestione di specifiche tipologie di rifiuti,”*;
 - 3. dopo le parole *“Commissione europea”* sono aggiunte le seguenti: *“e comunicano periodicamente idonei indicatori e obiettivi qualitativi o quantitativi che diano evidenza dell'attuazione delle misure previste dai piani.”*;
 - f) al comma 12, dopo le parole *“e dei”* sono aggiunte le seguenti *“piani e”*;
 - g) il comma 12-bis è così modificato:
 - 1. dopo la parola *“informazioni”* sono aggiunte le seguenti: *“da comunicare esclusivamente tramite la piattaforma telematica di cui al comma 11, alla quale ISPRA avrà accesso per i dati di competenza;”*;
 - 2. dopo la lettera f) è aggiunta la seguente: *“(g-f-bis) per ogni impianto di recupero di materia autorizzato con i criteri di cui all'articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152,*



ubicazione, proprietà, capacità nominale autorizzata, quantità di rifiuti in ingresso e quantitativi di materia recuperata suddivisa per codice CER.”.

3. L'articolo 205 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è così modificato:

1. Dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti:

“6-bis. I rifiuti raccolti in modo differenziato non sono miscelati con altri rifiuti o altri materiali che ne possano compromettere le operazioni di preparazione per il riutilizzo, di riciclaggio e di altre operazioni di recupero.

6-ter. Alla disposizione di cui al comma 6-bis si può derogare nel caso di raccolta congiunta di più materiali purché ciò sia economicamente sostenibile e non pregiudichi la possibilità che siano preparati per il riutilizzo, il riciclaggio e altre operazioni di recupero e offra, al termine di tali operazioni, un risultato di qualità comparabile a quello ottenuto mediante la raccolta differenziata delle singole frazioni.

6-quater. La raccolta differenziata è effettuata almeno per la carta, i metalli, la plastica, il vetro, ove possibile per il legno, nonché per i tessili entro il primo gennaio 2022; per i rifiuti organici ove, raccolti separatamente per la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio a norma del comma 2 non sono inceneriti, a eccezione dei rifiuti derivanti da successive operazioni di trattamento dei rifiuti raccolti separatamente per i quali l'incenerimento produca il miglior risultato ambientale conformemente a quanto previsto all'articolo 179 comma 3; per imballaggi, rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori, rifiuti ingombranti ivi compresi materassi e mobili.

6-quinquies. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare promuove, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, previa consultazione con le associazioni di categoria, la demolizione selettiva, onde consentire la rimozione e il trattamento sicuro delle sostanze pericolose e facilitare il riutilizzo e il riciclaggio di alta qualità, di quanto residua dalle attività di costruzione e demolizione tramite la rimozione selettiva dei materiali, nonché garantire l'istituzione di sistemi di selezione dei rifiuti da costruzione e demolizione almeno per legno, frazioni minerali (cemento, mattoni, piastrelle e ceramica, pietre), metalli, vetro, plastica e gesso.”

4. Dopo l'articolo 205 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è inserito il seguente:

“Articolo 205-bis (Regole per il calcolo degli obiettivi)

1. Gli obiettivi di cui all'articolo 181 sono calcolati tramite:

a) il peso dei rifiuti urbani prodotti e preparati per il riutilizzo o riciclati in un determinato anno civile;

b) il peso dei rifiuti urbani preparati per il riutilizzo calcolato come il peso dei prodotti e dei componenti di prodotti che sono divenuti rifiuti urbani e sono stati sottoposti a tutte le necessarie operazioni di controllo, pulizia o riparazione per consentirne il riutilizzo senza ulteriore cernita o pretrattamento;

c) il peso dei rifiuti urbani riciclati calcolato come il peso dei rifiuti che, dopo essere stati sottoposti a tutte le necessarie operazioni di controllo, cernita e altre operazioni preliminari, per eliminare i materiali di scarto che non sono interessati dal successivo ritrattamento e per garantire un riciclaggio di alta qualità, sono immessi nell'operazione di riciclaggio con la quale i materiali di scarto sono effettivamente ritrattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze.

2. Ai fini del comma 1, lettera c), il peso dei rifiuti urbani riciclati è misurato all'atto dell'immissione nell'operazione di riciclaggio. In deroga al primo periodo, il peso dei rifiuti urbani riciclati può essere misurato in uscita dopo qualsiasi operazione di selezione a condizione che:

a) tali rifiuti in uscita siano successivamente riciclati;



b) il peso dei materiali o delle sostanze che sono rimossi con ulteriori operazioni, precedenti l'operazione di riciclaggio e che non sono successivamente riciclati, non sia incluso nel peso dei rifiuti comunicati come riciclati.

3. Per calcolare se gli obiettivi di cui all'articolo 181, comma 4, lettere c), d) ed e), siano stati conseguiti, l'Ispra tiene conto delle seguenti disposizioni:

a) la quantità di rifiuti urbani biodegradabili in ingresso agli impianti di trattamento aerobico o anaerobico è computata come riciclata se il trattamento produce compost, digestato o altro prodotto in uscita con analoga resa di contenuto riciclato rispetto all'apporto, destinato a essere utilizzato come prodotto, materiale o sostanza riciclati. Qualora il prodotto in uscita sia utilizzato sul terreno, lo stesso è computato come riciclato solo se il suo utilizzo comporta benefici per l'agricoltura o un miglioramento dell'ambiente. A partire dal 1 gennaio 2027 sono computati come riciclati i rifiuti urbani organici immessi nel trattamento aerobico o anaerobico solo se sono stati raccolti in modo differenziato o differenziati alla fonte;

b) le quantità di materiali di rifiuto che hanno cessato di essere rifiuti prima di essere sottoposti ad ulteriore trattamento possono essere computati come riciclati a condizione che tali materiali siano destinati all'ottenimento di prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. I materiali di cui è cessata la qualifica di rifiuti da utilizzare come combustibili o altri mezzi per produrre energia, o da incenerire, da utilizzare in riempimenti o smaltiti in discarica, non sono computati ai fini del conseguimento degli obiettivi di riciclaggio.

c) è possibile tener conto del riciclaggio dei metalli separati dopo l'incenerimento di rifiuti urbani, a condizione che i metalli riciclati soddisfino i criteri di qualità stabiliti con la Decisione 2019/1004.

d) è possibile computare, ai fini degli obiettivi di cui all'articolo 181, comma 4 lettere a), b), c), d) ed e) i rifiuti raccolti ed inviati in un altro Stato membro per essere preparati per il riutilizzo, per essere riciclati o per operazioni di riempimento.

e) è possibile computare i rifiuti esportati fuori dell'Unione per la preparazione per il riutilizzo o il riciclaggio soltanto se gli obblighi di cui all'articolo 188 bis sono soddisfatti e se, in conformità del regolamento (CE) n. 1013/2006, l'esportatore può provare che la spedizione di rifiuti è conforme agli obblighi di tale regolamento e il trattamento dei rifiuti al di fuori dell'Unione ha avuto luogo in condizioni che siano ampiamente equivalenti agli obblighi previsti dal pertinente diritto ambientale dell'Unione."

ARTICOLO 3

(Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 Parte IV Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati - Titolo II - Gestione degli imballaggi)

1. Alla rubrica dell'articolo 217 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 dopo le parole: "Ambito di applicazione" sono aggiunte le seguenti: "e finalità";
2. All'articolo 217 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al comma 1, dopo le parole: "borse di plastica," sono aggiunte le seguenti: "nonché misure intese, in via prioritaria, a prevenire la produzione di rifiuti di imballaggio, ad incentivare il riutilizzo degli imballaggi, il riciclaggio e altre forme di recupero dei rifiuti di imballaggio e, quindi, la riduzione dello smaltimento finale di tali rifiuti," e dopo le parole: "dalla direttiva (UE) 2015/720 del Parlamento europeo e del Consiglio," sono aggiunte le seguenti: "nonché dalla direttiva (UE) 2018/852 del Parlamento europeo e del Consiglio".

3. L'articolo 218, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è così modificato:



a) al comma 1, lettera e) le parole: *“concepito e progettato”* sono sostituite dalle parole *“concepito, progettato e immesso sul mercato”*, le parole *“un numero minimo di viaggi e rotazioni”* sono sostituite dalle parole *“molteplici spostamenti o rotazioni”*, e alla fine del periodo sono aggiunte le seguenti parole *“, con le stesse finalità per le quali è stato concepito.”*

b) dopo la lettera e) è aggiunta la seguente: *“e-bis) imballaggio composito: un imballaggio costituito da due o più strati di materiali diversi che non possono essere separati manualmente e formano una singola unità, composto da un recipiente interno e da un involucro esterno, e che è riempito, immagazzinato, trasportato e svuotato in quanto tale;”*

c) al comma 1, le lettere da g) a p) sono soppresse;

d) dopo il comma 1 è inserito il seguente *“l-bis. Ai fini del presente titolo si applicano le definizioni di «rifiuto», «gestione dei rifiuti», «raccolta», «raccolta differenziata», «prevenzione», «riutilizzo», «trattamento», «recupero», «riciclaggio» e «smaltimento» di cui all'articolo 183, comma 1, lett. a), g-bis), m), n), o), p), r), s), t), u) e z).”*

4. L'articolo 219 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è così modificato:

a) al comma 1, dopo la lettera d) è aggiunta la seguente: *“d-bis) utilizzo di strumenti economici o altre misure volte ad incentivare l'applicazione della gerarchia dei rifiuti, come quelle elencate nell'allegato L ter o altri strumenti e misure appropriate.”*

b) i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti: *“2. Al fine di favorire la transizione verso un'economia circolare conformemente al principio “chi inquina paga”, gli operatori economici cooperano secondo il principio di cui all'articolo 3 bis del presente decreto legislativo, promuovendo misure atte a garantire la prevenzione, il riutilizzo, il riciclaggio e il recupero dei rifiuti di imballaggio. 3. L'attività di gestione integrata dei rifiuti di imballaggio rispetta i seguenti principi: a) individuazione degli obblighi di ciascun operatore economico, garantendo che i costi di cui all'articolo 221, comma 3, del presente decreto legislativo siano sostenuti dai produttori e dagli utilizzatori in proporzione alle quantità di imballaggi immessi sul mercato nazionale e che le Autorità d'Ambito, ove costituite ed operanti, ovvero i Comuni organizzino la raccolta differenziata; b) promozione di strumenti di cooperazione tra i soggetti pubblici e privati; c) informazione agli utenti finali degli imballaggi ed in particolare ai consumatori. Dette informazioni riguardano: 1) i sistemi di restituzione, di raccolta e di recupero disponibili; 2) il ruolo degli utenti finali di imballaggi e dei consumatori nel processo di riutilizzazione, di recupero e di riciclaggio degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio; 3) il significato dei marchi apposti sugli imballaggi quali si presentano sul mercato; d) gli elementi significativi dei programmi di gestione per gli imballaggi ed i rifiuti di imballaggio, di cui all'articolo 225, comma 1, e gli elementi significativi delle specifiche previste nei piani regionali ai sensi dell'articolo 225, comma 6. e) gli impatti delle borse di plastica sull'ambiente e le misure necessarie al raggiungimento dell'obiettivo di riduzione dell'utilizzo di borse di plastica; f) la sostenibilità dell'utilizzo di borse di plastica biodegradabili e compostabili; g) l'impatto delle borse oxo-degradabili, come definito dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 20-bis, paragrafo 2, della direttiva 94/62/CE. Le informazioni di cui alla lettera c) sono rese secondo le disposizioni del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, di attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale.”*

c) al comma 5 le parole: *“con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il ministro delle attività produttive”* sono sostituite dalle seguenti: *“dalle norme tecniche UNI applicabili e”* e l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: *“I produttori hanno, altresì, l'obbligo di indicare, ai fini della identificazione e classificazione dell'imballaggio, la natura dei materiali di imballaggio utilizzati, sulla base della decisione 97/129/CE della Commissione.”*



d) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente: *“5-bis Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro dello sviluppo economico può stabilire un livello rettificato degli obiettivi di cui all'Allegato E, per un determinato anno, tenendo conto della quota media, nei tre anni precedenti, di imballaggi per la vendita riutilizzabili immessi per la prima volta sul mercato e riutilizzati nell'ambito di un sistema di riutilizzo degli imballaggi, nel rispetto dei criteri ivi definiti.”*

5. L'articolo 219-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è sostituito con il seguente:

“Articolo 219-bis. Sistema di riutilizzo di specifiche tipologie di imballaggi

1. Conformemente alla gerarchia dei rifiuti di cui all'articolo 179, gli operatori economici adottano misure volte ad assicurare l'aumento della percentuale di imballaggi riutilizzabili immessi sul mercato anche attraverso l'utilizzo di sistemi di restituzione con cauzione, nonché dei sistemi per il riutilizzo degli imballaggi senza causare pregiudizio alla salute umana e nel rispetto della normativa europea, senza compromettere l'igiene degli alimenti né la sicurezza dei consumatori, nel rispetto della normativa nazionale in materia. Al fine di perseguire le predette finalità, gli operatori economici possono stipulare appositi accordi e contratti di programma ai sensi dell'articolo 206 del presente decreto.

2. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono adottate misure atte ad incentivare forme di riutilizzo attraverso, tra l'altro:

1) la fissazione di obiettivi qualitativi e/o quantitativi;

2) l'impiego di premialità e di incentivi economici;

3) la fissazione di una percentuale minima di imballaggi riutilizzabili immessi sul mercato ogni anno per ciascun flusso di imballaggi.”

6. L'articolo 220, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è così modificato:

a) il comma 6 è sostituito dal seguente:

“6. Il calcolo degli obiettivi di cui al comma 1 è effettuato con le seguenti modalità: a) il peso dei rifiuti di imballaggio prodotti e riciclati in un determinato anno civile. La quantità di rifiuti di imballaggio prodotti può essere considerata equivalente alla quantità di imballaggi immessi sul mercato nel corso dello stesso anno; b) il peso dei rifiuti di imballaggio riciclati è calcolato come il peso degli imballaggi diventati rifiuti che, dopo essere stati sottoposti a tutte le necessarie operazioni di controllo, cernita e altre operazioni preliminari, per eliminare i materiali di scarto che non sono interessati dal successivo ritrattamento e per garantire un riciclaggio di elevata qualità, sono immessi nell'operazione di riciclaggio con la quale i materiali di scarto sono effettivamente ritrattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze; c) ai fini della lettera a), il peso dei rifiuti di imballaggio riciclati è misurato all'atto dell'immissione dei rifiuti nell'operazione di riciclaggio. In deroga il peso dei rifiuti di imballaggio riciclati può essere misurato in uscita dopo qualsiasi operazione di cernita, a condizione che: 1) tali rifiuti in uscita siano successivamente riciclati; 2) il peso dei materiali o delle sostanze che sono rimossi con ulteriori operazioni precedenti l'operazione di riciclaggio e che non sono successivamente riciclati non sia incluso nel peso dei rifiuti comunicati come riciclati. Il controllo della qualità e di tracciabilità dei rifiuti di imballaggio è assicurata dal sistema previsto dall'articolo 188-bis”.

b) dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti:

“6-bis. Per il raggiungimento degli obiettivi di cui a presente articolo la quantità di rifiuti di imballaggio biodegradabili in ingresso al trattamento aerobico o anaerobico può essere considerata come riciclata se il trattamento produce compost, digestato o altro prodotto in uscita con analoga quantità di contenuto riciclato rispetto ai rifiuti immessi, destinato a essere utilizzato



come prodotto, materiale o sostanza riciclati. Quando il prodotto in uscita è utilizzato sul terreno, può essere considerato come riciclato solo se il suo utilizzo comporta benefici per l'agricoltura o un miglioramento sul piano ecologico.

6-ter. La quantità di materiali dei rifiuti di imballaggio che hanno cessato di essere rifiuti a seguito di un'operazione preparatoria prima di essere ritrattati può essere considerata riciclata, purché tali materiali siano destinati al successivo ritrattamento al fine di ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Tuttavia, i materiali che hanno cessato di essere rifiuti e che devono essere utilizzati come combustibili o altri mezzi per produrre energia o devono essere inceneriti, usati per operazioni di riempimento o smaltiti in discarica non possono essere considerati ai fini del conseguimento degli obiettivi di riciclaggio.

6-quater. Per il calcolo degli obiettivi di cui al comma 1, il riciclaggio dei metalli separati dopo l'incenerimento dei rifiuti, proporzionalmente alla quota di rifiuti di imballaggio inceneriti, può essere computato ai fini del raggiungimento a condizione che i metalli riciclati soddisfino determinati criteri di qualità stabiliti dalla decisione di esecuzione (UE) 2019/665 della Commissione del 17 aprile 2019.

6-quinquies. I rifiuti di imballaggio inviati in un altro Stato membro per essere riciclati in quello stesso Stato possono essere considerati ai fini del conseguimento degli obiettivi di cui al comma 1 esclusivamente dallo Stato membro in cui sono stati raccolti tali rifiuti di imballaggio.

6-sexies. I rifiuti di imballaggio esportati fuori dell'Unione europea sono considerati ai fini del conseguimento degli obiettivi di cui al comma 1 da parte dello Stato membro nel quale sono stati raccolti soltanto se i requisiti di cui all'articolo 188-bis sono soddisfatti e se, in conformità del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, l'esportatore può provare che la spedizione di rifiuti è conforme agli obblighi di tale regolamento e il trattamento dei rifiuti di imballaggio al di fuori dell'Unione europea ha avuto luogo in condizioni sostanzialmente equivalenti agli obblighi previsti dal pertinente diritto ambientale dell'Unione.

c) Al comma 7 le parole "12, 16 e 17" sono sostituite dalle seguenti "12 e 16".

7. All'articolo 222 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i commi 1, 2, 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti: "1. Gli Enti di governo d'ambito territoriale ottimale, ove costituiti ed operanti, ovvero i Comuni, organizzano sistemi adeguati di raccolta differenziata in modo da permettere il raggiungimento dei nuovi obiettivi di recupero e di riciclaggio riportati nell'allegato E, e da consentire al consumatore di conferire al servizio pubblico i rifiuti di imballaggio e le altre particolari categorie di rifiuti selezionati dai rifiuti domestici e da altri tipi di rifiuti di imballaggio. In particolare:

a) garantiscono la copertura della raccolta differenziata in maniera omogenea in ciascun ambito territoriale ottimale su tutto il suo territorio;

b) garantiscono la gestione della raccolta differenziata, del trasporto nonché delle operazioni di cernita o di altre operazioni preliminari di cui all'Allegato C del presente decreto legislativo, nonché il coordinamento con la gestione di altri rifiuti prodotti all'interno dell'Ente di governo d'ambito territoriale ottimale, ove costituito ed operante, ovvero i Comuni.

2. I servizi di cui alla lett. b) sono prestati secondo i criteri di efficacia, efficienza ed economicità nonché dell'effettiva riciclabilità, sulla base delle determinazioni in merito ai costi efficienti dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA). I costi necessari per fornire tali servizi di gestione di rifiuti sono posti a carico dei produttori e degli utilizzatori nella misura almeno dell'80 per cento. Tali somme sono versate nei bilanci dei Comuni ed iscritte nel Titolo III delle entrate e non soggette alle previsioni di cui all'allegato n. 4/2 punto 3.3, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.



3. Gli Enti di governo d'ambito territoriale ottimale, ove costituiti e operanti, ovvero i Comuni, trasmettono annualmente entro il 31 ottobre alla Regione competente e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare un resoconto delle voci di costo sostenute per ciascun materiale, di cui all'allegato E, nonché per ciascuna tipologia di rifiuto, dimostrando l'effettivo riciclo, nonché l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dei servizi resi.
4. Gli Enti di governo d'ambito territoriale ottimale, ove costituiti ed operanti, ovvero i Comuni, garantiscono la gestione completa della raccolta differenziata relativa a tutte le categorie di rifiuti indicate nella direttiva 2018/851/UE all'art.1, comma 3, lettera a).2 ter, tramite specifici accordi di programma, da sottoscrivere con i sistemi collettivi.”
8. L'articolo 227, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è sostituito dal seguente:
- “Articolo 227 (Rifiuti elettrici ed elettronici, rifiuti di pile e accumulatori, rifiuti sanitari, veicoli fuori uso e prodotti contenenti amianto)*
1. Fatte salve le disposizioni degli articoli 178-bis e 178-ter, ove applicabili, restano in vigore le disposizioni nazionali relative alle altre tipologie di rifiuti, ed in particolare quelle riguardanti:
- a) rifiuti elettrici ed elettronici: direttiva 200/53/CE, 2012/19/UE e direttiva 2011/65/UE e relativi decreti legislativi di attuazione 14 marzo 2014 n. 49 e 4 marzo 2014 n.27, e direttiva 2018/849/UE;
- b) rifiuti sanitari: decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254;
- c) veicoli fuori uso: direttiva 2000/53/CE e relativo decreto legislativo di attuazione 24 giugno 2003, n. 209 e direttiva 2018/849/UE;
- d) recupero dei rifiuti dei beni e prodotti contenenti amianto: decreto ministeriale 29 luglio 2004, n. 248.
- e) rifiuti di pile e accumulatori: direttiva 2006/66/CE e relativo decreto legislativo di attuazione 15 febbraio 2016, n. 27 e direttiva 2018/849/UE.”

ARTICOLO 4

(Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 Parte IV Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati – Titolo VI Sistema sanzionatorio e disposizioni finali – Capo I Sanzioni)

1. All'articolo 258 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 5-*quater* è aggiunto il seguente: “5-*quinquies*. Salvo che il fatto costituisca reato e fermo restando l'obbligo di corrispondere i contributi pregressi eventualmente non versati, la mancata o irregolare iscrizione al Registro di cui all'articolo 188-bis, nelle tempistiche e con le modalità definite nel decreto di cui al comma 1 del medesimo articolo, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da cinquecento euro a duemila euro, per i rifiuti non pericolosi, e da mille euro a tremila euro per i rifiuti pericolosi. La mancata o incompleta trasmissione dei dati informativi con le tempistiche e le modalità ivi definite, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da cinquecento euro a duemila euro per i rifiuti non pericolosi e da mille euro a tremila euro per i rifiuti pericolosi. Le sanzioni di cui al presente comma sono ridotte ad un terzo nel caso in cui si proceda all'iscrizione al Registro entro 60 giorni dalla scadenza dei termini previsti dal decreto di cui al comma 1 dell'articolo 188-bis e dalle procedure operative. Non è soggetta alle sanzioni di cui al presente comma la mera correzione di dati, comunicata con le modalità previste dal decreto citato.
2. All'articolo 263 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 2-*bis* è aggiunto il seguente: “2-*ter*. Gli importi delle sanzioni sono versati ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela



del territorio e del mare, destinati agli interventi di bonifica dei siti di cui all'articolo 252, comma 5, ove ricorrano le condizioni di cui all'articolo 253, comma 5, secondo criteri e modalità di ripartizione fissati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.”

ARTICOLO 5 **(Disposizioni finali)**

1. I soggetti sottoposti a regimi di responsabilità estesa del produttore istituiti prima dell'entrata in vigore del presente decreto legislativo si conformano alle disposizioni da esso dettate in materia di responsabilità estesa del produttore entro il 5 gennaio 2023.
2. I soggetti di cui al comma 1 comunicano al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare le modifiche statutarie apportate entro il 1 giugno 2022. Nei sessanta giorni successivi alla predetta comunicazione, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare può indicare le modifiche che devono essere apportate dai predetti soggetti nei trenta giorni successivi alla comunicazione
3. In difetto di adeguamento alle modifiche indicate ai sensi del comma 2, ovvero nel caso in cui le modifiche apportate non siano ritenute adeguate, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare apporta d'ufficio le modifiche necessarie nei trenta giorni successivi alla comunicazione di cui al comma 2, in caso di mancato adeguamento, ovvero alla trasmissione delle modifiche, in caso di nuove proposte non ritenute adeguate.
4. Gli statuti si intendono approvati in caso di mancata comunicazione da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare delle modifiche da apportare entro il termine di cui al comma 2 ovvero, in caso di mancata modifica di ufficio, nel termine di cui al comma 3.

ARTICOLO 6 **(Abrogazioni)**

1. Sono abrogati:
 - a) gli articoli 179, commi 5, 6, 7 e 8, 180-*bis*, 194-*bis*, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
 - b) l'articolo 9 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123;
 - c) l'articolo 6, commi 3-*bis* e 3-*quiquies*, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12.

ARTICOLO 7 **(Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 Parte IV Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati - Allegati)**

1. L'allegato C della Parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è così modificato:
 - a. le operazioni di recupero “R3 - Riciclaggio/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi (comprese le operazioni di compostaggio e altre trasformazioni biologiche; R4 -



*Riciclaggio /recupero dei metalli e dei composti metallici; R5 - Riciclaggio/recupero di altre sostanze inorganiche;” sono sostituite dalle seguenti “R3 - Riciclaggio/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi (comprese le operazioni di compostaggio e altre trasformazioni biologiche (**); R4 - Riciclaggio /recupero dei metalli e dei composti metallici (**); R5 - Riciclaggio/recupero di altre sostanze inorganiche (****)”*

b. dopo l’operazione R13 sono inseriti i seguenti:

*(**) Sono compresi la preparazione per il riutilizzo, la gassificazione e la pirolisi che utilizzano i componenti come sostanze chimiche e il recupero di materia organica sotto forma di riempimento.*

*(***) È compresa la preparazione per il riutilizzo.*

*(****) Sono compresi la preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio di materiali da costruzione inorganici, il recupero di sostanze inorganiche sotto forma di riempimento e la pulizia del suolo risultante in un recupero del suolo. “*

2. L’allegato D della Parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è sostituito dal seguente:

ALLEGATO D - Elenco dei rifiuti

Classificazione dei rifiuti

DEFINIZIONI

Ai fini del presente allegato, si intende per:

1. «sostanza pericolosa», una sostanza classificata come pericolosa in quanto conforme ai criteri di cui alle parti da 2 a 5 dell'allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008;

2. «metallo pesante», qualunque composto di antimonio, arsenico, cadmio, cromo (VI), rame, piombo, mercurio, nichel, selenio, tellurio, tallio e stagno, anche quando tali metalli appaiono in forme metalliche nella misura in cui questi sono classificate come pericolose;

3. «policlorodifenili e policlorotrifenili» (PCB), i PCB, conformemente alla definizione di cui all'articolo 2, lettera a), della direttiva 96/59/CE del Consiglio;

4. «metalli di transizione», uno dei metalli seguenti: qualsiasi composto di scandio vanadio, manganese, cobalto, rame, ittrio, niobio, afnio, tungsteno, titanio, cromo, ferro, nichel, zinco, zirconio, molibdeno e tantalio, anche quando tali metalli appaiono in forme metalliche, nella misura in cui questi sono classificati come pericolosi;

5. «stabilizzazione», i processi che modificano la pericolosità dei componenti dei rifiuti e trasformano i rifiuti pericolosi in rifiuti non pericolosi;

6. «solidificazione», processi che influiscono esclusivamente sullo stato fisico dei rifiuti per mezzo di appositi additivi, senza modificare le proprietà chimiche dei rifiuti stessi;

7. «rifiuto parzialmente stabilizzato», un rifiuto che contiene, dopo il processo di stabilizzazione, componenti pericolosi, che non sono stati completamente trasformati in componenti non pericolosi e che potrebbero essere rilasciati nell'ambiente nel breve, medio o lungo periodo.

VALUTAZIONE E CLASSIFICAZIONE

1. Valutazione delle caratteristiche di pericolo dei rifiuti.

Nel valutare le caratteristiche di pericolo dei rifiuti, si applicano i criteri di cui all'Allegato I alla Parte IV del Decreto Legislativo 152/2006. Per le caratteristiche di pericolo HP 4, HP 6 e HP 8, ai fini della valutazione si applicano i valori soglia per le singole sostanze come indicato nell'Allegato I alla Parte IV del Decreto Legislativo 152/2006. Quando una sostanza è presente nei rifiuti in quantità inferiori al suo valore soglia, non viene presa in considerazione per il calcolo del valore limite di concentrazione. Laddove una caratteristica di pericolo di un rifiuto è stata valutata sia mediante una prova che utilizzando le concentrazioni di sostanze pericolose come indicato nell'Allegato I alla Parte IV del Decreto Legislativo 152/2006, prevalgono i risultati della prova.

2. Classificazione di un rifiuto come pericoloso.

I rifiuti contrassegnati da un asterisco () nell'elenco di rifiuti sono considerati rifiuti pericolosi a meno che non si applichino le esclusioni di cui all'articolo 20 della direttiva 2008/98/CE.*



Ai rifiuti cui potrebbero essere assegnati codici di rifiuti pericolosi e non pericolosi, si applicano le seguenti disposizioni:

– *L'iscrizione di una voce nell'elenco armonizzato di rifiuti contrassegnata come pericolosa, con un riferimento specifico o generico a «sostanze pericolose», è opportuna solo quando questo rifiuto contiene sostanze pericolose pertinenti che determinano nel rifiuto una o più delle caratteristiche di pericolo da HP 1 a HP 8 e/o da HP 10 a HP 15 di cui all'Allegato I alla Parte IV del Decreto Legislativo 152/2006. La valutazione della caratteristica di pericolo HP 9 «infettivo» è effettuata conformemente al D.P.R. 254/2003.*

– *Una caratteristica di pericolo può essere valutata utilizzando la concentrazione di sostanze nei rifiuti, come specificato nell'Allegato I alla Parte IV del Decreto Legislativo 152/2006 o, se non diversamente specificato nel regolamento (CE) n. 1272/2008, eseguendo una prova conformemente al regolamento (CE) n. 440/2008 o altri metodi di prova e linee guida riconosciuti a livello internazionale, tenendo conto dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1272/2008 per quanto riguarda la sperimentazione animale e umana.*

– *I rifiuti contenenti dibenzo-p-diossine e i dibenzofurani policlorurati (PCDD/PCDF), DDT (1,1,1-tricloro-2,2-bis (4-clorofenil) etano), clordano, esaclorocicloesani (compreso il lindano), dieldrin, endrin, eptacloro, esaclorobenzene, clordecone, aldrin, pentaclorobenzene, mirex, toxafene esabromobifenile e/o PCB in quantità superiori ai limiti di concentrazione di cui all'allegato IV del regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (1) devono essere classificati come pericolosi.*

– *I limiti di concentrazione di cui all'Allegato I alla Parte IV del Decreto Legislativo 152/2006 non sono applicabili alle leghe di metalli puri in forma massiva (non contaminati da sostanze pericolose). I residui di leghe che sono considerati rifiuti pericolosi sono specificamente menzionati nel presente elenco e contrassegnati con un asterisco (*).*

– *Se del caso, al momento di stabilire le caratteristiche di pericolo dei rifiuti si possono prendere in considerazione le seguenti note contenute nell'allegato VI del regolamento (CE) n. 1272/2008:*

– *1.1.3.1. Note relative all'identificazione, alla classificazione e all'etichettatura delle sostanze: note B, D, F, J, L, M, P, Q, R, e U.*

– *1.1.3.2. Note relative alla classificazione e all'etichettatura delle miscele: note 1, 2, 3 e 5.*

– *Dopo la valutazione delle caratteristiche di pericolo di un tipo di rifiuti in base a questo metodo, si assegnerà l'adeguata voce di pericolosità o non pericolosità dall'elenco dei rifiuti. Tutte le altre voci dell'elenco armonizzato di rifiuti sono considerate rifiuti non pericolosi.*

ELENCO DEI RIFIUTI

I diversi tipi di rifiuti inclusi nell'elenco sono definiti specificatamente mediante il codice a sei cifre per ogni singolo rifiuto e i corrispondenti codici a quattro e a due cifre per i rispettivi capitoli. Di conseguenza, per identificare un rifiuto nell'elenco occorre procedere come segue:

– *Identificare la fonte che genera il rifiuto consultando i capitoli da 01 a 12 o da 17 a 20 per risalire al codice a sei cifre riferito al rifiuto in questione, ad eccezione dei codici dei suddetti capitoli che terminano con le cifre 99. Occorre rilevare che è possibile che un determinato impianto o stabilimento debba classificare le proprie attività in capitoli diversi. Per esempio un costruttore di automobili può reperire i rifiuti che produce sia nel capitolo 12 (rifiuti dalla lavorazione e dal trattamento superficiale di metalli), che nel capitolo 11 (rifiuti inorganici contenenti metalli provenienti da trattamento e rivestimento di metalli) o ancora nel capitolo 08 (rifiuti da uso di rivestimenti), in funzione delle varie fasi della produzione.*

– *Se nessuno dei codici dei capitoli da 01 a 12 o da 17 a 20 si presta per la classificazione di un determinato rifiuto, occorre esaminare i capitoli 13, 14 e 15 per identificare il codice corretto.*

– *Se nessuno di questi codici risulta adeguato, occorre definire il rifiuto utilizzando i codici di cui al capitolo 16.*



– Se un determinato rifiuto non è classificabile neppure mediante i codici del capitolo 16, occorre utilizzare il codice 99 (rifiuti non specificati altrimenti) preceduto dalle cifre del capitolo che corrisponde all'attività identificata nella prima fase.

INDICE

Capitoli dell'elenco

01 Rifiuti derivanti da prospezione, estrazione da miniera o cava, nonché dal trattamento fisico o chimico di minerali

02 Rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura, acquacoltura, selvicoltura, caccia e pesca, trattamento e preparazione di alimenti

03 Rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di pannelli, mobili, polpa, carta e cartone

04 Rifiuti della lavorazione di pelli e pellicce e dell'industria tessile

05 Rifiuti della raffinazione del petrolio, purificazione del gas naturale e trattamento pirolitico del carbone

06 Rifiuti dei processi chimici inorganici

07 Rifiuti dei processi chimici organici

08 Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di rivestimenti (pitture, vernici e smalti vetrati), adesivi, sigillanti, e inchiostri per stampa

09 Rifiuti dell'industria fotografica

10 Rifiuti provenienti da processi termici

11 Rifiuti prodotti dal trattamento chimico superficiale e dal rivestimento di metalli ed altri materiali; idrometallurgia non ferrosa

12 Rifiuti prodotti dalla lavorazione e dal trattamento fisico e meccanico superficiale di metalli e plastica

13 Oli esauriti e residui di combustibili liquidi (tranne oli commestibili, 05 e 12)

14 Solventi organici, refrigeranti e propellenti di scarto (tranne le voci 07 e 08)

15 Rifiuti di imballaggio, assorbenti, stracci, materiali filtranti e indumenti protettivi (non specificati altrimenti)

16 Rifiuti non specificati altrimenti nell'elenco

17 Rifiuti delle operazioni di costruzione e demolizione (compreso il terreno proveniente da siti contaminati)

18 Rifiuti prodotti dal settore sanitario e veterinario o da attività di ricerca collegate (tranne i rifiuti di cucina e di ristorazione che non derivino direttamente da trattamento terapeutico)

19 Rifiuti prodotti da impianti di trattamento dei rifiuti, impianti di trattamento delle acque reflue fuori sito, nonché dalla potabilizzazione dell'acqua e dalla sua preparazione per uso industriale

20 Rifiuti urbani (rifiuti domestici e assimilabili prodotti da attività commerciali e industriali nonché dalle istituzioni) inclusi i rifiuti della raccolta differenziata

01 Rifiuti derivanti da prospezione, estrazione da miniera o cava, nonché dal trattamento fisico o chimico di minerali

01 01 01 rifiuti da estrazione di minerali metalliferi

01 01 02 rifiuti da estrazione di minerali non metalliferi

01 03 rifiuti prodotti da trattamenti chimici e fisici di minerali metalliferi

01 03 rifiuti prodotti da trattamenti chimici e fisici di minerali metalliferi

01 03 04 * sterili che possono generare acido prodotti dalla lavorazione di minerale solforoso

01 03 05 * altri sterili contenenti sostanze pericolose

01 03 06 sterili diversi da quelli di cui alle voci 01 03 04 e 01 03 05

01 03 07 * altri rifiuti contenenti sostanze pericolose prodotti da trattamenti chimici e fisici di minerali metalliferi

01 03 08 polveri e residui affini diversi da quelli di cui alla voce 01 03 07



01 03 09 fanghi rossi derivanti dalla produzione di allumina, diversi da quelli di cui alla voce 01 03 07

01 03 10* fanghi rossi derivanti dalla produzione di allumina contenenti sostanze pericolose, diversi da quelli di cui alla voce 01 03 07

01 03 99 rifiuti non specificati altrimenti

01 04 rifiuti prodotti da trattamenti chimici e fisici di minerali non metalliferi

01 04 rifiuti prodotti da trattamenti chimici e fisici di minerali non metalliferi

*01 04 07 * rifiuti contenenti sostanze pericolose, prodotti da trattamenti chimici e fisici di minerali non metalliferi*

01 04 08 scarti di ghiaia e pietrisco, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07

01 04 09 scarti di sabbia e argilla

01 04 10 polveri e residui affini, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07

01 04 11 rifiuti della lavorazione di potassa e salgemma, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07

01 04 12 sterili ed altri residui del lavaggio e della pulitura di minerali, diversi da quelli di cui alle voci 01 04 07 e 01 04 11

01 04 13 rifiuti prodotti dalla lavorazione della pietra, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07

01 04 99 rifiuti non specificati altrimenti

01 05 fanghi di perforazione ed altri rifiuti di perforazione

01 05 04 fanghi e rifiuti di perforazione di pozzi per acque dolci

*01 05 05 * fanghi e rifiuti di perforazione contenenti oli*

*01 05 06 * fanghi di perforazione ed altri rifiuti di perforazione contenenti sostanze pericolose*

01 05 07 fanghi e rifiuti di perforazione contenenti barite, diversi da quelli delle voci 01 05 05 e 01 05 06

01 05 08 fanghi e rifiuti di perforazione contenenti cloruri, diversi da quelli delle voci 01 05 05 e 01 05 06

01 05 99 rifiuti non specificati altrimenti

02 Rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura, acquacoltura, selvicoltura, caccia e pesca, trattamento e preparazione di alimenti

02 01 rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura, acquacoltura, selvicoltura, caccia e pesca

02 01 01 fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia

02 01 02 scarti di tessuti animali

02 01 03 scarti di tessuti vegetali

02 01 04 rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)

02 01 06 feci animali, urine e letame (comprese le lettiere usate), effluenti, raccolti separatamente e trattati fuori sito

02 01 07 rifiuti della selvicoltura

*02 01 08 * rifiuti agrochimici contenenti sostanze pericolose*

02 01 09 rifiuti agrochimici diversi da quelli della voce 02 01 08

02 01 10 rifiuti metallici

02 01 99 rifiuti non specificati altrimenti

02 02 rifiuti della preparazione e del trattamento di carne, pesce ed altri alimenti di origine animale

02 02 01 fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia

02 02 02 scarti di tessuti animali

02 02 03 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione

02 02 04 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti

02 02 99 rifiuti non specificati altrimenti



02 03 rifiuti della preparazione e del trattamento di frutta, verdura, cereali, oli alimentari, cacao, caffè, te' e tabacco; della produzione di conserve alimentari; della produzione di lievito ed estratto di lievito; della preparazione e fermentazione di melassa

02 03 01 fanghi prodotti da operazioni di lavaggio, pulizia, sbucciatura, centrifugazione e separazione di componenti

02 03 02 rifiuti legati all'impiego di conservanti

02 03 03 rifiuti prodotti dall'estrazione tramite solvente

02 03 04 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione

02 03 05 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti

02 03 99 rifiuti non specificati altrimenti

02 04 rifiuti prodotti dalla raffinazione dello zucchero

02 04 01 terriccio residuo delle operazioni di pulizia e lavaggio delle barbabietole

02 04 02 carbonato di calcio fuori specifica

02 04 03 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti

02 04 99 rifiuti non specificati altrimenti

02 05 rifiuti dell'industria lattiero-casearia

02 05 01 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione

02 05 02 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti

02 05 99 rifiuti non specificati altrimenti

02 06 rifiuti dell'industria dolciaria e della panificazione

02 06 01 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione

02 06 02 rifiuti legati all'impiego di conservanti

02 06 03 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti

02 06 99 rifiuti non specificati altrimenti

02 07 rifiuti della produzione di bevande alcoliche ed analcoliche (tranne caffè, te' e cacao)

02 07 01 rifiuti prodotti dalle operazioni di lavaggio, pulizia e macinazione della materia prima

02 07 02 rifiuti prodotti dalla distillazione di bevande alcoliche

02 07 03 rifiuti prodotti dai trattamenti chimici

02 07 04 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione

02 07 05 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti

02 07 99 rifiuti non specificati altrimenti

03 Rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di pannelli, mobili, polpa, carta e cartone

03 01 rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di pannelli e mobili

03 01 01 scarti di corteccia e sughero

03 01 04 * segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci contenenti sostanze pericolose

03 01 05 segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 03 01 04

03 01 99 rifiuti non specificati altrimenti

03 02 rifiuti dei trattamenti conservativi del legno

03 02 01 * prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti organici non Alogenati

03 02 02 * prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti organici clorurati

03 02 03 * prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti organometallici



03 02 04 * prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti inorganici
03 02 05 * altri prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti sostanze pericolose
03 02 99 prodotti per i trattamenti conservativi del legno non specificati altrimenti

03 03 rifiuti della produzione e della lavorazione di polpa, carta e cartone

03 03 01 scarti di corteccia e legno
03 03 02 fanghi di recupero dei bagni di macerazione (green liquor)
03 03 05 fanghi prodotti dai processi di disinchiostrazione nel riciclaggio della carta
03 03 07 scarti della separazione meccanica nella produzione di polpa da rifiuti di carta e cartone
03 03 08 scarti della selezione di carta e cartone destinati ad essere riciclati
03 03 09 fanghi di scarto contenenti carbonato di calcio
03 03 10 scarti di fibre e fanghi contenenti fibre, riempitivi e prodotti di rivestimento generati dai processi di separazione meccanica
03 03 11 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 03 03 10
03 03 99 rifiuti non specificati altrimenti

04 Rifiuti della lavorazione di pelli e pellicce, nonché dell'industria tessile

04 01 rifiuti della lavorazione di pelli e pellicce
04 01 01 carniccio e frammenti di calce
04 01 02 rifiuti di calcinazione
04 01 03 * bagni di sgrassatura esauriti contenenti solventi senza fase liquida
04 01 04 liquido di concia contenente cromo
04 01 05 liquido di concia non contenente cromo
04 01 06 fanghi, prodotti in particolare dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti cromo
04 01 07 fanghi, prodotti in particolare dal trattamento in loco degli effluenti, non contenenti cromo
04 01 08 cuoio conciato (scarti, cascami, ritagli, polveri di lucidatura) contenenti cromo
04 01 09 rifiuti delle operazioni di confezionamento e finitura
04 01 99 rifiuti non specificati altrimenti

04 02 rifiuti dell'industria tessile

04 02 09 rifiuti da materiali compositi (fibre impregnate, elastomeri, plastomeri)
04 02 10 materiale organico proveniente da prodotti naturali (ad es. grasso, cera)
04 02 14 * rifiuti provenienti da operazioni di finitura, contenenti solventi organici
04 02 15 rifiuti da operazioni di finitura, diversi da quelli di cui alla voce 04 02 14
04 02 16 * tinture e pigmenti, contenenti sostanze pericolose
04 02 17 tinture e pigmenti, diversi da quelli di cui alla voce 04 02 16
04 02 19 * fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
04 02 20 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 04 02 19
04 02 21 rifiuti da fibre tessili grezze
04 02 22 rifiuti da fibre tessili lavorate
04 02 99 rifiuti non specificati altrimenti

05 Rifiuti della raffinazione del petrolio, purificazione del gas naturale e trattamento pirolitico del carbone

05 01 rifiuti della raffinazione del petrolio
05 01 02 * fanghi da processi di dissalazione
05 01 03 * morchie depositate sul fondo dei serbatoi
05 01 04 * fanghi acidi prodotti da processi di alchilazione



05 01 05 * perdite di olio
05 01 06 * fanghi oleosi prodotti dalla manutenzione di impianti e apparecchiature
05 01 07 * catrami acidi
05 01 08 * altri catrami
05 01 09 * fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
05 01 10 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 05 01 09
05 01 11 * rifiuti prodotti dalla purificazione di carburanti tramite basi
05 01 12 * acidi contenenti oli
05 01 13 fanghi residui dell'acqua di alimentazione delle caldaie
05 01 14 rifiuti prodotti dalle torri di raffreddamento
05 01 15 * filtri di argilla esauriti
05 01 16 rifiuti contenenti zolfo prodotti dalla desolforizzazione del petrolio
05 01 17 bitumi
05 01 99 rifiuti non specificati altrimenti

05 06 rifiuti prodotti dal trattamento pirolitico del carbone

05 06 01 * catrami acidi
05 06 03 * altri catrami
05 06 04 rifiuti prodotti dalle torri di raffreddamento
05 06 99 rifiuti non specificati altrimenti

05 07 rifiuti prodotti dalla purificazione e dal trasporto di gas naturale

05 07 01 * rifiuti contenenti mercurio
05 07 02 rifiuti contenenti zolfo
05 07 99 rifiuti non specificati altrimenti

06 Rifiuti dei processi chimici inorganici

06 01 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di acidi

06 01 01 * acido solforico ed acido solforoso
06 01 02 * acido cloridrico
06 01 03 * acido fluoridrico
06 01 04 * acido fosforico e fosforoso
06 01 05 * acido nitrico e acido nitroso
06 01 06 * altri acidi
06 01 99 rifiuti non specificati altrimenti

06 02 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di basi

06 02 01 * idrossido di calcio
06 02 03 * idrossido di ammonio
06 02 04 * idrossido di sodio e di potassio
06 02 05 * altre basi
06 02 99 rifiuti non specificati altrimenti

06 03 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di sali, loro soluzioni e ossidi metallici

06 03 11 * sali e loro soluzioni, contenenti cianuri
06 03 13 * sali e loro soluzioni, contenenti metalli pesanti
06 03 14 sali e loro soluzioni, diversi da quelli di cui alle voci 06 03 11 e 06 03 13
06 03 15 * ossidi metallici contenenti metalli pesanti
06 03 16 ossidi metallici, diversi da quelli di cui alla voce 06 03 15



06 03 99 rifiuti non specificati altrimenti

06 04 rifiuti contenenti metalli, diversi da quelli di cui alla voce 06 03

*06 04 03 * rifiuti contenenti arsenico*

*06 04 04 * rifiuti contenenti mercurio*

*06 04 05 * rifiuti contenenti altri metalli pesanti*

06 04 99 rifiuti non specificati altrimenti

06 05 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti

*06 05 02 * fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose*

06 05 03 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 06 05 02

06 06 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti chimici contenenti zolfo, dei processi chimici dello zolfo e dei processi di desolforazione

*06 06 02 * rifiuti contenenti solfuri pericolosi*

06 06 03 rifiuti contenenti solfuri, diversi da quelli di cui alla voce 06 06 02

06 06 99 rifiuti non specificati altrimenti

06 07 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti alogeni e dei processi chimici degli alogeni

*06 07 01 * rifiuti dei processi elettrolitici, contenenti amianto*

*06 07 02 * carbone attivato dalla produzione di cloro*

*06 07 03 * fanghi di solfati di bario, contenenti mercurio*

*06 07 04 * soluzioni ed acidi, ad es. acido di contatto*

06 07 99 rifiuti non specificati altrimenti

06 08 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso del silicio e dei suoi derivati

*06 08 02 * rifiuti contenenti clorosilano pericoloso*

06 08 99 rifiuti non specificati altrimenti

06 09 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti fosforosi e dei processi chimici del fosforo

06 09 02 scorie fosforose

*06 09 03 * rifiuti prodotti da reazioni a base di calcio contenenti o contaminati da sostanze pericolose*

06 09 04 rifiuti prodotti da reazioni a base di calcio, diversi da quelli di cui alla voce 06 09 03

06 09 99 rifiuti non specificati altrimenti

06 10 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti chimici contenenti azoto, dei processi chimici dell'azoto e della produzione di fertilizzanti

*06 10 02 * rifiuti contenenti sostanze pericolose*

06 10 99 rifiuti non specificati altrimenti

06 11 rifiuti dalla produzione di pigmenti inorganici ed opacificanti

06 11 01 rifiuti prodotti da reazioni a base di calcio nella produzione di diossido di titanio

06 11 99 rifiuti non specificati altrimenti

06 13 rifiuti di processi chimici inorganici non specificati altrimenti

*06 13 01 * prodotti fitosanitari, agenti conservativi del legno ed altri biocidi inorganici*

*06 13 02 * carbone attivato esaurito (tranne 06 07 02)*



06 13 03 *nerofumo*
06 13 04 * *refiuti della lavorazione dell'amianto*
06 13 05 * *fuliggine*
06 13 99 *refiuti non specificati altrimenti*

07 Rifiuti dei processi chimici organici

07 01 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti chimici organici di base

07 01 01 * *soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri*
07 01 03 * *solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri*
07 01 04 * *altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri*
07 01 07 * *fondi e residui di reazione, alogenati*
07 01 08 * *altri fondi e residui di reazione*
07 01 09 * *residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati*
07 01 10 * *altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti*
07 01 11 * *fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose*
07 01 12 *fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 01 11*
07 01 99 *refiuti non specificati altrimenti*

07 02 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso (PFFU) di plastiche, gomme sintetiche e fibre artificiali

07 02 01 * *soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri*
07 02 03 * *solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri*
07 02 04 * *altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri*
07 02 07 * *fondi e residui di reazione, alogenati*
07 02 08 * *altri fondi e residui di reazione*
07 02 09 * *residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati*
07 02 10 * *altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti*
07 02 11 * *fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose*
07 02 12 *fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 02 11*
07 02 13 *refiuti plastici*
07 02 14 * *refiuti prodotti da additivi, contenenti sostanze pericolose*
07 02 15 *refiuti prodotti da additivi, diversi da quelli di cui alla voce 07 02 14*
07 02 16 * *refiuti contenenti silicone pericoloso*
07 02 17 *refiuti contenenti silicone diversi da quelli di cui alla voce 07 02 16*
07 02 18 *scarti di gomma*
07 02 99 *refiuti non specificati altrimenti*

07 03 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di coloranti e pigmenti organici (tranne 06 11)

07 03 01 * *soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri*
07 03 03 * *solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri*
07 03 04 * *altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri*
07 03 07 * *fondi e residui di reazione alogenati*
07 03 08 * *altri fondi e residui di reazione*
07 03 09 * *residui di filtrazione e assorbenti esauriti alogenati*
07 03 10 * *altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti*
07 03 11 * *fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose*
07 03 12 *fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 03 11*
07 03 99 *refiuti non specificati altrimenti*



07 04 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti fitosanitari (tranne 02 01 08 e 02 01 09), agenti conservativi del legno (tranne 03 02) ed altri biocidi organici

07 04 01 * soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri

07 04 03 * solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri

07 04 04 * altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri

07 04 07 * fondi e residui di reazione alogenati

07 04 08 * altri fondi e residui di reazione

07 04 09 * residui di filtrazione e assorbenti esauriti alogenati

07 04 10 * altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti

07 04 11 * fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose

07 04 12 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 04 11

07 04 13 * rifiuti solidi contenenti sostanze pericolose

07 04 99 rifiuti non specificati altrimenti

07 05 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti farmaceutici

07 05 01 * soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri

07 05 03 * solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri

07 05 04 * altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri

07 05 07 * fondi e residui di reazione, alogenati

07 05 08 * altri fondi e residui di reazione

07 05 09 * residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati

07 05 10 * altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti

07 05 11 * fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose

07 05 12 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 05 11

07 05 13 * rifiuti solidi contenenti sostanze pericolose

07 05 14 rifiuti solidi, diversi da quelli di cui alla voce 07 05 13

07 05 99 rifiuti non specificati altrimenti

07 06 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di grassi, lubrificanti, saponi, detergenti, disinfettanti e cosmetici

07 06 01 * soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri

07 06 03 * solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri

07 06 04 * altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri

07 06 07 * fondi e residui di reazione, alogenati

07 06 08 * altri fondi e residui di reazione

07 06 09 * residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati

07 06 10 * altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti

07 06 11 * fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose

07 06 12 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 06 11

07 06 99 rifiuti non specificati altrimenti

07 07 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti della chimica fine e di prodotti chimici non specificati altrimenti

07 07 01 * soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri

07 07 03 * solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri

07 07 04 * altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri

07 07 07 * fondi e residui di reazione, alogenati



07 07 08 * altri fondi e residui di reazione
07 07 09 * residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati
07 07 10 * altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti
07 07 11 * fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
07 07 12 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 07 11
07 07 99 rifiuti non specificati altrimenti

08 Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di rivestimenti (pitture, vernici e smalti vetrati), adesivi, sigillanti e inchiostri per stampa

08 01 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso e della rimozione di pitture e vernici

08 01 11 * pitture e vernici di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
08 01 12 pitture e vernici di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 08 01 11
08 01 13 * fanghi prodotti da pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
08 01 14 fanghi prodotti da pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 08 01 13
08 01 15 * fanghi acquosi contenenti pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
08 01 16 fanghi acquosi contenenti pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 08 01 15
08 01 17 * fanghi prodotti dalla rimozione di pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
08 01 18 fanghi prodotti dalla rimozione di pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 08 01 17
08 01 19 * sospensioni acquose contenenti pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
08 01 20 sospensioni acquose contenenti pitture e vernici, diverse da quelle di cui alla voce 08 01 19
08 01 21 * residui di vernici o di sverniciatori
08 01 99 rifiuti non specificati altrimenti

08 02 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di altri rivestimenti (inclusi materiali ceramici)

08 02 01 polveri di scarto di rivestimenti
08 02 02 fanghi acquosi contenenti materiali ceramici
08 02 03 sospensioni acquose contenenti materiali ceramici
08 02 99 rifiuti non specificati altrimenti

08 03 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di inchiostri per stampa

08 03 07 fanghi acquosi contenenti inchiostro
08 03 08 rifiuti liquidi acquosi contenenti inchiostro
08 03 12 * scarti di inchiostro, contenenti sostanze pericolose
08 03 13 scarti di inchiostro, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 12
08 03 14 * fanghi di inchiostro, contenenti sostanze pericolose
08 03 15 fanghi di inchiostro, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 14
08 03 16 * residui di soluzioni chimiche per incisione
08 03 17 * toner per stampa esauriti, contenenti sostanze pericolose
08 03 18 toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 17
08 03 19 * oli dispersi
08 03 99 rifiuti non specificati altrimenti



08 04 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di adesivi e sigillanti (inclusi i prodotti impermeabilizzanti)

08 04 09 * adesivi e sigillanti di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose

08 04 10 adesivi e sigillanti di scarto, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 09

08 04 11 * fanghi di adesivi e sigillanti, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose

08 04 12 fanghi di adesivi e sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 11

08 04 13 * fanghi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose

08 04 14 fanghi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 13

08 04 15 * rifiuti liquidi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose

08 04 16 rifiuti liquidi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 15

08 04 17 * olio di resina

08 04 99 rifiuti non specificati altrimenti

08 05 rifiuti non specificati altrimenti alla voce 08

08 05 01 * isocianati di scarto

09 Rifiuti dell'industria fotografica

09 01 rifiuti dell'industria fotografica

09 01 01 * soluzioni di sviluppo e attivanti a base acquosa

09 01 02 * soluzioni di sviluppo per lastre offset a base acquosa

09 01 03 * soluzioni di sviluppo a base di solventi

09 01 04 * soluzioni fissative

09 01 05 * soluzioni di sbianca e soluzioni di sbianca-fissaggio

09 01 06 * rifiuti contenenti argento prodotti dal trattamento in loco di rifiuti fotografici

09 01 07 carta e pellicole per fotografia, contenenti argento o composti dell'argento

09 01 08 carta e pellicole per fotografia, non contenenti argento o composti dell'argento

09 01 10 macchine fotografiche monouso senza batterie

09 01 11 * macchine fotografiche monouso contenenti batterie incluse nelle voci 16 06 01, 16 06 02 o 16 06 03

09 01 12 macchine fotografiche monouso diverse da quelle di cui alla voce 09 01 11

09 01 13 * rifiuti liquidi acquosi prodotti dal recupero in loco dell'argento, diversi da quelli di cui alla voce 09 01 06

09 01 99 rifiuti non specificati altrimenti

10 Rifiuti prodotti da processi termici

10 01 rifiuti prodotti da centrali termiche ed altri impianti termici (tranne 19)

10 01 01 ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia (tranne le polveri di caldaia di cui alla voce 10 01 04)

10 01 02 ceneri leggere di carbone

10 01 03 ceneri leggere di torba e di legno non trattato

10 01 04 * ceneri leggere di olio combustibile e polveri di caldaia

10 01 05 rifiuti solidi prodotti da reazioni a base di calcio nei processi di desolfurazione dei fumi

10 01 07 rifiuti fangosi prodotti da reazioni a base di calcio nei processi di desolfurazione dei fumi

10 01 09 * acido solforico

10 01 13 * ceneri leggere prodotte da idrocarburi emulsionati usati come carburante

10 01 14 * ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia prodotte dal coincenerimento, contenenti sostanze pericolose



10 01 15 ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia prodotte dal coincenerimento, diverse da quelli di cui alla voce 10 01 14
 10 01 16 * ceneri leggere prodotte dal coincenerimento, contenenti sostanze pericolose
 10 01 17 ceneri leggere prodotte dal coincenerimento, diverse da quelle di cui alla voce 10 01 16
 10 01 18 * rifiuti prodotti dalla depurazione dei fumi, contenenti sostanze pericolose
 10 01 19 rifiuti prodotti dalla depurazione dei fumi, diversi da quelli di cui alle voci 10 01 05, 10 01 07 e 10 01 18
 10 01 20 * fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
 10 01 21 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 10 01 20
 10 01 22 * fanghi acquosi da operazioni di pulizia caldaie, contenenti sostanze pericolose
 10 01 23 fanghi acquosi da operazioni di pulizia caldaie, diversi da quelli di cui alla voce 10 01 22
 10 01 24 sabbie dei reattori a letto fluidizzato
 10 01 25 rifiuti dell'immagazzinamento e della preparazione del combustibile delle centrali termoelettriche a carbone
 10 01 26 rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento
 10 01 99 rifiuti non specificati altrimenti

10 02 rifiuti dell'industria del ferro e dell'acciaio

10 02 01 rifiuti del trattamento delle scorie
 10 02 02 scorie non trattate
 10 02 07 * rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose
 10 02 08 rifiuti prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 02 07
 10 02 10 scaglie di laminazione
 10 02 11 * rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenuti oli
 10 02 12 rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 02 11
 10 02 13 * fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose
 10 02 14 fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 02 13
 10 02 15 altri fanghi e residui di filtrazione
 10 02 99 rifiuti non specificati altrimenti

10 03 rifiuti della metallurgia termica dell'alluminio

10 03 02 frammenti di anodi
 10 03 04 * scorie della produzione primaria
 10 03 05 rifiuti di allumina
 10 03 08 * scorie saline della produzione secondaria
 10 03 09 * scorie nere della produzione secondaria
 10 03 15 * schiumature infiammabili o che rilasciano, al contatto con l'acqua, gas infiammabili in quantità pericolose
 10 03 16 schiumature diverse da quelle di cui alla voce 10 03 15
 10 03 17 * rifiuti contenenti catrame della produzione degli anodi
 10 03 18 rifiuti contenenti carbone della produzione degli anodi, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 17
 10 03 19 * polveri dei gas di combustione, contenenti sostanze pericolose
 10 03 20 polveri dei gas di combustione, diverse da quelle di cui alla voce 10 03 19
 10 03 21 * altre polveri e particolati (comprese quelle prodotte da mulini a palle), contenenti sostanze pericolose



10 03 22 *altre polveri e particolati (comprese quelle prodotte da mulini a palle), diverse da quelle di cui alla voce 10 03 21*
10 03 23 ** rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose*
10 03 24 *rifiuti prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 23*
10 03 25 ** fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose*
10 03 26 *fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 25*
10 03 27 ** rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli*
10 03 28 *rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 27*
10 03 29 ** rifiuti prodotti dal trattamento di scorie saline e scorie nere, contenenti sostanze pericolose*
10 03 30 *rifiuti prodotti dal trattamento di scorie saline e scorie nere, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 29*
10 03 99 *rifiuti non specificati altrimenti*

10 04 rifiuti della metallurgia termica del piombo

10 04 01 ** scorie della produzione primaria e secondaria*
10 04 02 ** impurità e schiumature della produzione primaria e secondaria*
10 04 03 ** arsenato di calcio*
10 04 04 ** polveri dei gas di combustione*
10 04 05 ** altre polveri e particolato*
10 04 06 ** rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi*
10 04 07 ** fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi*
10 04 09 ** rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli*
10 04 10 *rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 04 09*
10 04 99 *rifiuti non specificati altrimenti*

10 05 rifiuti della metallurgia termica dello zinco

10 05 01 *scorie della produzione primaria e secondaria*
10 05 03 ** polveri dei gas di combustione*
10 05 04 *altre polveri e particolato*
10 05 05 ** rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi*
10 05 06 ** fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi*
10 05 08 ** rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli*
10 05 09 *rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 05 08*
10 05 10 ** scorie e schiumature infiammabili o che rilasciano, al contatto con l'acqua, gas infiammabili in quantità pericolose*
10 05 11 *scorie e schiumature diverse da quelle di cui alla voce 10 05 10*
10 05 99 *rifiuti non specificati altrimenti*

10 06 rifiuti della metallurgia termica del rame

10 06 01 *scorie della produzione primaria e secondaria*
10 06 02 *impurità e schiumature della produzione primaria e secondaria*
10 06 03 ** polveri dei gas di combustione*
10 06 04 *altre polveri e particolato*
10 06 06 ** rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi*
10 06 07 ** fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi*



10 06 09 * rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli
10 06 10 rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 06 09
10 06 99 rifiuti non specificati altrimenti

10 07 rifiuti della metallurgia termica di argento, oro e platino

10 07 01 scorie della produzione primaria e secondaria
10 07 02 impurità e schiumature della produzione primaria e secondaria
10 07 03 rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi
10 07 04 altre polveri e particolato
10 07 05 fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi
10 07 07 * rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli
10 07 08 rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 07 07
10 07 99 rifiuti non specificati altrimenti

10 08 rifiuti della metallurgia termica di altri minerali non ferrosi

10 08 04 polveri e particolato
10 08 08 * scorie salate della produzione primaria e secondaria
10 08 09 altre scorie
10 08 10 * impurità e schiumature infiammabili o che rilasciano, al contatto con l'acqua, gas infiammabili in quantità pericolose
10 08 11 impurità e schiumature diverse da quelle di cui alla voce 10 08 10
10 08 12 * rifiuti contenenti catrame derivante dalla produzione degli anodi
10 08 13 rifiuti contenenti carbone della produzione degli anodi, diversi da quelli di cui alla voce 10 08 12
10 08 14 frammenti di anodi
10 08 15 * polveri dei gas di combustione, contenenti sostanze pericolose
10 08 16 polveri dei gas di combustione, diverse da quelle di cui alla voce 10 08 15
10 08 17 * fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose
10 08 18 fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 08 17
10 08 19 * rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli
10 08 20 rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 08 19
10 08 99 rifiuti non specificati altrimenti

10 09 rifiuti della fusione di materiali ferrosi

10 09 03 scorie di fusione
10 09 05 * forme e anime da fonderia non utilizzate, contenenti sostanze pericolose
10 09 06 forme e anime da fonderia non utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 09 05
10 09 07 * forme e anime da fonderia utilizzate, contenenti sostanze pericolose
10 09 08 forme e anime da fonderia utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 09 07
10 09 09 * polveri dei gas di combustione contenenti sostanze pericolose
10 09 10 polveri dei gas di combustione diverse da quelle di cui alla voce 10 09 09
10 09 11 * altri particolati contenenti sostanze pericolose
10 09 12 altri particolati diversi da quelli di cui alla voce 10 09 11
10 09 13 * leganti per rifiuti contenenti sostanze pericolose
10 09 14 leganti per rifiuti diversi da quelli di cui alla voce 10 09 13
10 09 15 * scarti di prodotti rilevatori di crepe, contenenti sostanze pericolose



10 09 16 scarti di prodotti rilevatori di crepe, diversi da quelli di cui alla voce 10 09 15
10 09 99 rifiuti non specificati altrimenti

10 10 rifiuti della fusione di materiali non ferrosi

10 10 03 scorie di fusione
*10 10 05 * forme e anime da fonderia non utilizzate, contenenti sostanze pericolose*
10 10 06 forme e anime da fonderia non utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 10 05
*10 10 07 * forme e anime da fonderia utilizzate, contenenti sostanze pericolose*
10 10 08 forme e anime da fonderia utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 10 07
*10 10 09 * polveri dei gas di combustione, contenenti sostanze pericolose*
10 10 10 polveri dei gas di combustione, diverse da quelle di cui alla voce 10 10 09
*10 10 11 * altri particolati contenenti sostanze pericolose*
10 10 12 altri particolati diversi da quelli di cui alla voce 10 10 11
*10 10 13 * leganti per rifiuti contenenti sostanze pericolose*
10 10 14 leganti per rifiuti diversi da quelli di cui alla voce 10 10 13
*10 10 15 * scarti di prodotti rilevatori di crepe, contenenti sostanze pericolose*
10 10 16 scarti di prodotti rilevatori di crepe, diversi da quelli di cui alla voce 10 10 15
10 10 99 rifiuti non specificati altrimenti

10 11 rifiuti della fabbricazione del vetro e di prodotti di vetro

10 11 03 scarti di materiali in fibra a base di vetro
10 11 05 polveri e particolato
*10 11 09 * scarti di mescole non sottoposte a trattamento termico, contenenti sostanze pericolose*
10 11 10 scarti di mescole non sottoposte a trattamento termico, diverse da quelle di cui alla voce 10 11 09
*10 11 11 * rifiuti di vetro in forma di particolato e polveri di vetro contenenti metalli pesanti (provenienti ad es. da tubi a raggi catodici)*
10 11 12 rifiuti di vetro diversi da quelli di cui alla voce 10 11 11
*10 11 13 * lucidature di vetro e fanghi di macinazione, contenenti sostanze pericolose*
10 11 14 lucidature di vetro e fanghi di macinazione, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 13
*10 11 15 * rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose*
10 11 16 rifiuti prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 15
*10 11 17 * fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose*
10 11 18 fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 17
*10 11 19 * rifiuti solidi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose*
10 11 20 rifiuti solidi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 19
10 11 99 rifiuti non specificati altrimenti

10 12 rifiuti della fabbricazione di prodotti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione

10 12 01 scarti di mescole non sottoposte a trattamento termico
10 12 03 polveri e particolato
10 12 05 fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi
10 12 06 stampi di scarto
10 12 08 scarti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione (sottoposti a trattamento termico)
*10 12 09 * rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose*



10 12 10 rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 12 09
10 12 11 * rifiuti delle operazioni di smaltatura, contenenti metalli pesanti
10 12 12 rifiuti delle operazioni di smaltatura diversi da quelli di cui alla voce 10 12 11
10 12 13 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti
10 12 99 rifiuti non specificati altrimenti

10 13 rifiuti della fabbricazione di cemento, calce e gesso e manufatti di tali materiali

10 13 01 scarti di mescole non sottoposte a trattamento termico
10 13 04 rifiuti di calcinazione e di idratazione della calce
10 13 06 polveri e particolato (eccetto quelli delle voci 10 13 12 e 10 13 13)
10 13 07 fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi
10 13 09 * rifiuti della fabbricazione di amianto cemento, contenenti amianto
10 13 10 rifiuti della fabbricazione di amianto cemento, diversi da quelli di cui alla voce 10 13 09
10 13 11 rifiuti della produzione di materiali compositi a base di cemento, diversi da quelli di cui alle voci 10 13 09 e 10 13 10
10 13 12 * rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose
10 13 13 rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 13 12
10 13 14 rifiuti e fanghi di cemento
10 13 99 rifiuti non specificati altrimenti

10 14 rifiuti prodotti dai forni crematori

10 14 01 * rifiuti prodotti dalla depurazione dei fumi, contenenti mercurio

11 Rifiuti prodotti dal trattamento chimico superficiale e dal rivestimento di metalli ed altri materiali; idrometallurgia non ferrosa

11 01 rifiuti prodotti dal trattamento e ricopertura di metalli (ad esempio, processi galvanici, zincatura, decapaggio, pulitura elettrolitica, fosfatazione, sgrassaggio con alcali, anodizzazione)

11 01 05 * acidi di decapaggio
11 01 06 * acidi non specificati altrimenti
11 01 07 * basi di decapaggio
11 01 08 * fanghi di fosfatazione
11 01 09 * fanghi e residui di filtrazione, contenenti sostanze pericolose
11 01 10 fanghi e residui di filtrazione, diversi da quelli di cui alla voce 11 01 09
11 01 11 * soluzioni acquose di lavaggio, contenenti sostanze pericolose
11 01 12 soluzioni acquose di lavaggio, diverse da quelle di cui alla voce 11 01 11
11 01 13 * rifiuti di sgrassaggio contenenti sostanze pericolose
11 01 14 rifiuti di sgrassaggio diversi da quelli di cui alla voce 11 01 13
11 01 15 * eluati e fanghi di sistemi a membrana e sistemi a scambio ionico, contenenti sostanze pericolose
11 01 16 * resine a scambio ionico saturate o esaurite
11 01 98 * altri rifiuti contenenti sostanze pericolose
11 01 99 rifiuti non specificati altrimenti

11 02 rifiuti prodotti dalla lavorazione idrometallurgica di metalli non ferrosi

11 02 02 * rifiuti della lavorazione idrometallurgica dello zinco (compresi jarosite, goethite)
11 02 03 rifiuti della produzione di anodi per processi elettrolitici acquosi
11 02 05 * rifiuti della lavorazione idrometallurgica del rame, contenenti sostanze pericolose
11 02 06 rifiuti della lavorazione idrometallurgica del rame, diversi da quelli della voce 11 02 05
11 02 07 * altri rifiuti contenenti sostanze pericolose
11 02 99 rifiuti non specificati altrimenti



11 03 rifiuti solidi e fanghi prodotti da processi di rinvenimento

11 03 01 * rifiuti contenenti cianuro

11 03 02 * altri rifiuti

11 05 rifiuti prodotti da processi di galvanizzazione a caldo

11 05 01 zinco solido

11 05 02 ceneri di zinco

11 05 03 * rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi

11 05 04 * fondente esaurito

11 05 99 rifiuti non specificati altrimenti

12 Rifiuti prodotti dalla lavorazione e dal trattamento fisico e meccanico superficiale di metalli e plastica

12 01 rifiuti prodotti dalla lavorazione e dal trattamento fisico e meccanico superficiale di metalli e plastiche

12 01 01 limatura e trucioli di materiali ferrosi

12 01 02 polveri e particolato di materiali ferrosi

12 01 03 limatura e trucioli di materiali non ferrosi

12 01 04 polveri e particolato di materiali non ferrosi

12 01 05 limatura e trucioli di materiali plastici (5)

12 01 06 * oli minerali per macchinari, contenenti alogeni (eccetto emulsioni e soluzioni)

12 01 07 * oli minerali per macchinari, non contenenti alogeni (eccetto emulsioni e soluzioni)

12 01 08 * emulsioni e soluzioni per macchinari, contenenti alogeni

12 01 09 * emulsioni e soluzioni per macchinari, non contenenti alogeni

12 01 10 * oli sintetici per macchinari

12 01 12 * cere e grassi esauriti

12 01 13 rifiuti di saldatura

12 01 14 * fanghi di lavorazione, contenenti sostanze pericolose

12 01 15 fanghi di lavorazione, diversi da quelli di cui alla voce 12 01 14

12 01 16 * materiale abrasivo di scarto, contenente sostanze pericolose

12 01 17 materiale abrasivo di scarto, diverso da quello di cui alla voce 12 01 16

12 01 18 * fanghi metallici (fanghi di rettifica, affilatura e lappatura) contenenti olio

12 01 19 * oli per macchinari, facilmente biodegradabili

12 01 20 * corpi d'utensile e materiali di rettifica esauriti, contenenti sostanze pericolose

12 01 21 corpi d'utensile e materiali di rettifica esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 12 01 20

12 01 99 rifiuti non specificati altrimenti

12 03 rifiuti prodotti da processi di sgrassatura ad acqua e vapore (tranne 11)

12 03 01 * soluzioni acquose di lavaggio

12 03 02 * rifiuti prodotti da processi di sgrassatura a vapore

13 Oli esauriti e residui di combustibili liquidi (tranne oli commestibili ed oli di cui ai capitoli 05, 12 e 19)

13 01 scarti di oli per circuiti idraulici

13 01 01 * oli per circuiti idraulici contenenti PCB (1)

13 01 04 * emulsioni clorurate

13 01 05 * emulsioni non clorurate

13 01 09 * oli minerali per circuiti idraulici, clorurati

13 01 10 * oli minerali per circuiti idraulici, non clorurati

13 01 11 * oli sintetici per circuiti idraulici

13 01 12 * oli per circuiti idraulici, facilmente biodegradabili

13 01 13 * altri oli per circuiti idraulici



13 02 scarti di olio motore, olio per ingranaggi e oli lubrificanti
 13 02 04 * scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione, clorurati
 13 02 05 * scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione, non clorurati
 13 02 06 * scarti di olio sintetico per motori, ingranaggi e lubrificazione
 13 02 07 * olio per motori, ingranaggi e lubrificazione, facilmente biodegradabile
 13 02 08 * altri oli per motori, ingranaggi e lubrificazione
 13 03 oli isolanti e termoconduttori di scarto
 13 03 01 * oli isolanti e termoconduttori, contenenti PCB
 13 03 06 * oli minerali isolanti e termoconduttori clorurati, diversi da quelli di cui alla voce 13 03 01
 13 03 07 * oli minerali isolanti e termoconduttori non clorurati
 13 03 08 * oli sintetici isolanti e termoconduttori
 13 03 09 * oli isolanti e termoconduttori, facilmente biodegradabili
 13 03 10 * altri oli isolanti e termoconduttori 13 04 oli di sentina
 13 04 01 * oli di sentina della navigazione interna
 13 04 02 * oli di sentina delle fognature dei moli
 13 04 03 * altri oli di sentina della navigazione

13 05 prodotti di separazione olio/acqua

13 05 01 * rifiuti solidi delle camere a sabbia e di prodotti di separazione olio/acqua
 13 05 02 * fanghi di prodotti di separazione olio/acqua
 13 05 03 * fanghi da collettori
 13 05 06 * oli prodotti dalla separazione olio/acqua
 13 05 07 * acque oleose prodotte dalla separazione olio/acqua
 13 05 08 * miscugli di rifiuti delle camere a sabbia e dei prodotti di separazione olio/acqua

13 07 rifiuti di carburanti liquidi

13 07 01 * olio combustibile e carburante diesel
 13 07 02 * petrolio
 13 07 03 * altri carburanti (comprese le miscele)

13 08 rifiuti di oli non specificati altrimenti

13 08 01 * fanghi ed emulsioni prodotti dai processi di dissalazione
 13 08 02 * altre emulsioni
 13 08 99 * rifiuti non specificati altrimenti

14 Solventi organici, refrigeranti e propellenti di scarto (tranne 07 e 08)

14 06 solventi organici, refrigeranti e propellenti di schiuma/aerosol di scarto
 14 06 01 * clorofluorocarburi, HCFC, HFC
 14 06 02 * altri solventi e miscele di solventi, alogenati
 14 06 03 * altri solventi e miscele di solventi
 14 06 04 * fanghi o rifiuti solidi, contenenti solventi alogenati
 14 06 05 * fanghi o rifiuti solidi, contenenti altri solventi

15 Rifiuti di imballaggio, assorbenti, stracci, materiali filtranti e indumenti protettivi (non specificati altrimenti)

15 01 imballaggi (compresi i rifiuti urbani di imballaggio oggetto di raccolta differenziata)

15 01 01 imballaggi in carta e cartone
 15 01 02 imballaggi in plastica
 15 01 03 imballaggi in legno
 15 01 04 imballaggi metallici



15 01 05 imballaggi in materiali compositi
15 01 06 imballaggi in materiali misti
15 01 07 imballaggi in vetro
15 01 09 imballaggi in materia tessile
15 01 10 * imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze
15 01 11 * imballaggi metallici contenenti matrici solide porose pericolose (ad esempio amianto), compresi i contenitori a pressione vuoti

15 02 assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi

15 02 02 * assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio non specificati altrimenti), stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose
15 02 03 assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 15 02 02

16 Rifiuti non specificati altrimenti nell'elenco

16 01 veicoli fuori uso appartenenti a diversi modi di trasporto (comprese le macchine mobili non stradali) e rifiuti prodotti dallo smantellamento di veicoli fuori uso e dalla manutenzione di veicoli (tranne 13, 14, 16 06 e 16 08)

16 01 03 pneumatici fuori uso
16 01 04 * veicoli fuori uso
16 01 06 veicoli fuori uso, non contenenti liquidi né altre componenti pericolose
16 01 07 * filtri dell'olio 16 01 08 * componenti contenenti mercurio
16 01 09 * componenti contenenti PCB
16 01 10 * componenti esplosivi (ad esempio "air bag")
16 01 11 * pastiglie per freni, contenenti amianto
16 01 12 pastiglie per freni, diverse da quelle di cui alla voce 16 01 11
16 01 13 * liquidi per freni
16 01 14 * liquidi antigelo contenenti sostanze pericolose
16 01 15 liquidi antigelo diversi da quelli di cui alla voce 16 01 14
16 01 16 serbatoi per gas liquido
16 01 17 metalli ferrosi
16 01 18 metalli non ferrosi
16 01 19 plastica
16 01 20 vetro
16 01 21 * componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci da 16 01 07 a 16 01 11, 16 01 13 e 16 01 14
16 01 22 componenti non specificati altrimenti
16 01 99 rifiuti non specificati altrimenti

16 02 scarti provenienti da apparecchiature elettriche ed elettroniche

16 02 09 * trasformatori e condensatori contenenti PCB
16 02 10 * apparecchiature fuori uso contenenti PCB o da essi contaminate, diverse da quelle di cui alla voce 16 02 09
16 02 11 * apparecchiature fuori uso, contenenti clorofluorocarburi, HCFC, HFC 16 02 12 * apparecchiature fuori uso, contenenti amianto in fibre libere
16 02 13 * apparecchiature fuori uso, contenenti componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci 16 02 09 e 16 02 12
16 02 14 apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 16 02 09 a 16 02 13
16 02 15 * componenti pericolosi rimossi da apparecchiature fuori uso
16 02 16 componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15



16 03 prodotti fuori specifica e prodotti inutilizzati

- 16 03 03 * rifiuti inorganici, contenenti sostanze pericolose
- 16 03 04 rifiuti inorganici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 03
- 16 03 05 * rifiuti organici, contenenti sostanze pericolose
- 16 03 06 rifiuti organici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 05
- 16 03 07 oli e grassi commestibili

16 04 esplosivi di scarto

- 16 04 01 * munizioni di scarto
- 16 04 02 * fuochi artificiali di scarto
- 16 04 03 * altri esplosivi di scarto

16 05 gas e polveri in contenitori a pressione e prodotti chimici di scarto

- 16 05 04 * gas in contenitori a pressione (compresi gli halon), contenenti sostanze pericolose
- 16 05 05 gas in contenitori a pressione, diversi da quelli di cui alla voce 16 05 04
- 16 05 06 * sostanze chimiche di laboratorio contenenti o costituite da sostanze pericolose, comprese le miscele di sostanze chimiche di laboratorio
- 16 05 07 * sostanze chimiche inorganiche di scarto contenenti o costituite da sostanze pericolose
- 16 05 08 * sostanze chimiche organiche di scarto contenenti o costituite da sostanze pericolose
- 16 05 09 sostanze chimiche di scarto diverse da quelle di cui alle voci 16 05 06, 16 05 07 e 16 05 08

16 06 batterie ed accumulatori

- 16 06 01 * batterie al piombo
- 16 06 02 * batterie al nichel-cadmio
- 16 06 03 * batterie contenenti mercurio
- 16 06 04 batterie alcaline (tranne 16 06 03)
- 16 06 05 altre batterie ed accumulatori
- 16 06 06 * elettroliti di batterie ed accumulatori, oggetto di raccolta differenziata

16 07 rifiuti della pulizia di serbatoi per trasporto e stoccaggio e di fusti (tranne 05 e 13)

- 16 07 08 * rifiuti contenenti olio
- 16 07 09 * rifiuti contenenti altre sostanze pericolose
- 16 07 99 rifiuti non specificati altrimenti

16 08 catalizzatori esauriti

- 16 08 01 catalizzatori esauriti contenenti oro, argento, renio, rodio, palladio, iridio o platino (tranne 16 08 07)
- 16 08 02 * catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione pericolosi o composti di metalli di transizione pericolosi
- 16 08 03 catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione o composti di metalli di transizione, non specificati altrimenti
- 16 08 04 catalizzatori esauriti da cracking catalitico fluido (tranne 16 08 07)
- 16 08 05 * catalizzatori esauriti contenenti acido fosforico
- 16 08 06 * liquidi esauriti usati come catalizzatori
- 16 08 07 * catalizzatori esauriti contaminati da sostanze pericolose

16 09 sostanze ossidanti

- 16 09 01 * permanganati, ad esempio permanganato di potassio
- 16 09 02 * cromati, ad esempio cromato di potassio, dicromato di potassio o di sodio



16 09 03 * perossidi, ad esempio perossido d'idrogeno
16 09 04 * sostanze ossidanti non specificate altrimenti

16 10 rifiuti liquidi acquosi destinati ad essere trattati fuori sito

16 10 01 * soluzioni acquose di scarto, contenenti sostanze pericolose
16 10 02 soluzioni acquose di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 16 10 01
16 10 03 * concentrati acquosi, contenenti sostanze pericolose
16 10 04 concentrati acquosi, diversi da quelli di cui alla voce 16 10 03

16 11 scarti di rivestimenti e materiali refrattari

16 11 01 * rivestimenti e materiali refrattari a base di carbone provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, contenenti sostanze pericolose
16 11 02 rivestimenti e materiali refrattari a base di carbone provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 01
16 11 03 * altri rivestimenti e materiali refrattari provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, contenenti sostanze pericolose
16 11 04 altri rivestimenti e materiali refrattari provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 03
16 11 05 * rivestimenti e materiali refrattari provenienti da lavorazioni non metallurgiche, contenenti sostanze pericolose
16 11 06 rivestimenti e materiali refrattari provenienti da lavorazioni non metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 05

17 Rifiuti delle operazioni di costruzione e demolizione (compreso il terreno proveniente da siti contaminati)

17 01 cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche
17 01 01 cemento
17 01 02 mattoni
17 01 03 mattonelle e ceramiche
17 01 06 * miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, contenenti sostanze pericolose
17 01 07 miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06

17 02 legno, vetro e plastica

17 02 01 legno
17 02 02 vetro
17 02 03 plastica
17 02 04 * vetro, plastica e legno contenenti sostanze pericolose o da esse contaminati

17 03 miscele bituminose, catrame di carbone e prodotti contenenti catrame

17 03 01 * miscele bituminose contenenti catrame di carbone
17 03 02 miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01
17 03 03 * catrame di carbone e prodotti contenenti catrame

17 04 metalli (incluse le loro leghe)

17 04 01 rame, bronzo, ottone
17 04 02 alluminio
17 04 03 piombo



17 04 04 zinco
17 04 05 ferro e acciaio
17 04 06 stagno
17 04 07 metalli misti
17 04 09 * rifiuti metallici contaminati da sostanze pericolose
17 04 10 * cavi, impregnati di olio, di catrame di carbone o di altre sostanze pericolose
17 04 11 cavi, diversi da quelli di cui alla voce 17 04 10

17 05 terra, rocce e fanghi di dragaggio

17 05 03 * terra e rocce, contenenti sostanze pericolose
17 05 04 terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03
17 05 05 * fanghi di dragaggio, contenente sostanze pericolose
17 05 06 fanghi di dragaggio, diversa da quella di cui alla voce 17 05 05
17 05 07 * pietrisco per massicciate ferroviarie, contenente sostanze pericolose
17 05 08 pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da quello di cui alla voce 17 05 07

17 06 materiali isolanti e materiali da costruzione contenenti amianto

17 06 01 * materiali isolanti contenenti amianto
17 06 03 * altri materiali isolanti contenenti o costituiti da sostanze pericolose
17 06 04 materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci 17 06 01 e 17 06 03
17 06 05 * materiali da costruzione contenenti amianto

17 08 materiali da costruzione a base di gesso

17 08 01 * materiali da costruzione a base di gesso contaminati da sostanze pericolose
17 08 02 materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 17 08 01

17 09 altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione

17 09 01 * rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione, contenenti mercurio
17 09 02 * rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione, contenenti PCB (ad esempio sigillanti contenenti PCB, pavimentazioni a base di resina contenenti PCB, elementi stagni in vetro contenenti PCB, condensatori contenenti PCB)
17 09 03 * altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione (compresi rifiuti misti) contenenti sostanze pericolose
17 09 04 rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03

18 Rifiuti prodotti dal settore sanitario e veterinario o da attività' di ricerca collegate (tranne i rifiuti di cucina e di ristorazione non direttamente provenienti da trattamento terapeutico)

18 01 rifiuti dei reparti di maternità e rifiuti legati a diagnosi, trattamento e prevenzione delle malattie negli esseri umani
18 01 01 oggetti da taglio (eccetto 18 01 03)
18 01 02 parti anatomiche ed organi incluse le sacche per il plasma e le riserve di sangue (tranne 18 01 03)
18 01 03 * rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni
18 01 04 rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni (es. bende, ingessature, lenzuola, indumenti monouso, assorbenti igienici)
18 01 06 * sostanze chimiche pericolose o contenenti sostanze pericolose
18 01 07 sostanze chimiche diverse da quelle di cui alla voce 18 01 06
18 01 08 * medicinali citotossici e citostatici
18 01 09 medicinali diversi da quelli di cui alla voce 18 01 08



*18 01 10 * rifiuti di amalgama prodotti da interventi odontoiatrici 18 02 rifiuti legati alle attività di ricerca e diagnosi, trattamento e prevenzione delle malattie negli animali*

18 02 Rifiuti legati alle attività di ricerca e diagnosi, trattamento e prevenzione delle malattie negli animali

18 02 01 oggetti da taglio (eccetto 18 02 02)

*18 02 02 * rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni*

18 02 03 rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni

*18 02 05 * sostanze chimiche pericolose o contenenti sostanze pericolose*

18 02 06 sostanze chimiche diverse da quelle di cui alla voce 18 02 05

*18 02 07 * medicinali citotossici e citostatici*

18 02 08 medicinali diversi da quelli di cui alla voce 18 02 07

19 Rifiuti prodotti da impianti di trattamento dei rifiuti, impianti di trattamento delle acque reflue fuori sito, nonché dalla potabilizzazione dell'acqua e dalla sua preparazione per uso industriale

19 01 rifiuti da incenerimento o pirolisi di rifiuti

19 01 02 materiali ferrosi estratti da ceneri pesanti

*19 01 05 * residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi*

*19 01 06 * rifiuti liquidi acquosi prodotti dal trattamento dei fumi e di altri rifiuti liquidi acquosi*

*19 01 07 * rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi*

*19 01 10 * carbone attivo esaurito, impiegato per il trattamento dei fumi*

*19 01 11 * ceneri pesanti e scorie, contenenti sostanze pericolose*

19 01 12 ceneri pesanti e scorie, diverse da quelle di cui alla voce 19 01 11

*19 01 13 * ceneri leggere, contenenti sostanze pericolose*

19 01 14 ceneri leggere, diverse da quelle di cui alla voce 19 01 13

*19 01 15 * ceneri di caldaia, contenenti sostanze pericolose*

19 01 16 polveri di caldaia, diverse da quelle di cui alla voce 19 01 15

*19 01 17 * rifiuti della pirolisi, contenenti sostanze pericolose*

19 01 18 rifiuti della pirolisi, diversi da quelli di cui alla voce 19 01 17

19 01 19 sabbie dei reattori a letto fluidizzato

19 01 99 rifiuti non specificati altrimenti

19 02 Rifiuti prodotti da specifici trattamenti chimico-fisici di rifiuti industriali (comprese decromatazione, decianizzazione, neutralizzazione)

19 02 03 miscugli di rifiuti composti esclusivamente da rifiuti non pericolosi

*19 02 04 * miscugli di rifiuti contenenti almeno un rifiuto pericoloso*

*19 02 05 * fanghi prodotti da trattamenti chimico-fisici, contenenti sostanze pericolose*

19 02 06 fanghi prodotti da trattamenti chimico-fisici, diversi da quelli di cui alla voce 19 02 05

*19 02 07 * oli e concentrati prodotti da processi di separazione*

*19 02 08 * rifiuti combustibili liquidi, contenenti sostanze pericolose*

*19 02 09 * rifiuti combustibili solidi, contenenti sostanze pericolose*

19 02 10 rifiuti combustibili, diversi da quelli di cui alle voci 19 02 08 e 19 02 09

*19 02 11 * altri rifiuti contenenti sostanze pericolose*

19 02 99 rifiuti non specificati altrimenti

19 03 Rifiuti stabilizzati/solidificati

*19 03 04 * rifiuti contrassegnati come pericolosi, parzialmente stabilizzati*

19 03 05 rifiuti stabilizzati diversi da quelli di cui alla voce 19 03 04



19 03 06 * rifiuti contrassegnati come pericolosi, solidificati
19 03 07 rifiuti solidificati diversi da quelli di cui alla voce 19 03 06

19 04 Rifiuti vetrificati e rifiuti di vetrificazione

19 04 01 rifiuti vetrificati
19 04 02 * ceneri leggere ed altri rifiuti dal trattamento dei fumi
19 04 03 * fase solida non vetrificata
19 04 04 rifiuti liquidi acquosi prodotti dalla tempra di rifiuti vetrificati

19 05 rifiuti prodotti dal trattamento aerobico di rifiuti solidi

19 05 01 parte di rifiuti urbani e simili non stabilizzata
19 05 02 parte di rifiuti animali e vegetali non stabilizzata
19 05 03 compost fuori specifica
19 05 99 rifiuti non specificati altrimenti

19 06 Rifiuti prodotti dal trattamento anaerobico dei rifiuti

19 06 03 liquidi prodotti dal trattamento anaerobico di rifiuti urbani
19 06 04 digestato prodotto dal trattamento anaerobico di rifiuti urbani
19 06 05 liquidi prodotti dal trattamento anaerobico di rifiuti di origine animale o vegetale
19 06 06 digestato prodotto dal trattamento anaerobico di rifiuti di origine animale o vegetale
19 06 99 rifiuti non specificati altrimenti

19 07 Percolato di discarica

19 07 02 * percolato di discarica, contenente sostanze pericolose
19 07 03 percolato di discarica, diverso da quello di cui alla voce 19 07 02

19 08 Rifiuti prodotti dagli impianti per il trattamento delle acque reflue, non specificati altrimenti

19 08 01 vaglio
19 08 02 rifiuti dell'eliminazione della sabbia
19 08 05 fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane
19 08 06 * resine a scambio ionico saturate o esaurite
19 08 07 * soluzioni e fanghi di rigenerazione delle resine a scambio ionico
19 08 08 * rifiuti prodotti da sistemi a membrana, contenenti sostanze pericolose
19 08 09 miscele di oli e grassi prodotte dalla separazione olio/acqua, contenenti esclusivamente oli e grassi commestibili
19 08 10 * miscele di oli e grassi prodotte dalla separazione olio/acqua, diverse da quelle di cui alla voce 19 08 09
19 08 11 * fanghi prodotti dal trattamento biologico delle acque reflue industriali, contenenti sostanze pericolose
19 08 12 fanghi prodotti dal trattamento biologico delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 11
19 08 13 * fanghi contenenti sostanze pericolose prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali
19 08 14 fanghi prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 13
19 08 99 rifiuti non specificati altrimenti

19 09 Rifiuti prodotti dalla potabilizzazione dell'acqua o dalla sua preparazione per uso industriale

19 09 01 rifiuti solidi prodotti dai processi di filtrazione e vaglio primari



19 09 02 fanghi prodotti dai processi di chiarificazione dell'acqua
19 09 03 fanghi prodotti dai processi di decarbonatazione
19 09 04 carbone attivo esaurito
19 09 05 resine a scambio ionico saturate o esaurite
19 09 06 soluzioni e fanghi di rigenerazione delle resine a scambio ionico
19 09 99 rifiuti non specificati altrimenti

19 10 Rifiuti prodotti da operazioni di frantumazione di rifiuti contenenti metallo

19 10 01 rifiuti di ferro e acciaio
19 10 02 rifiuti di metalli non ferrosi
19 10 03 * fluff - frazione leggera e polveri, contenenti sostanze pericolose
19 10 04 fluff - frazione leggera e polveri, diversi da quelli di cui alla voce 19 10 03
19 10 05 * altre frazioni, contenenti sostanze pericolose
19 10 06 altre frazioni, diverse da quelle di cui alla voce 19 10 05

19 11 Rifiuti prodotti dalla rigenerazione dell'olio

19 11 01 * filtri di argilla esauriti
19 11 02 * catrami acidi
19 11 03 * rifiuti liquidi acquosi
19 11 04 * rifiuti prodotti dalla purificazione di carburanti tramite basi
19 11 05 * fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
19 11 06 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 19 11 05
19 11 07 * rifiuti prodotti dalla purificazione dei fumi
19 11 99 rifiuti non specificati altrimenti

19 12 Rifiuti prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti (ad esempio selezione, triturazione, compattazione, riduzione in pellet) non specificati altrimenti

19 12 01 carta e cartone
19 12 02 metalli ferrosi
19 12 03 metalli non ferrosi
19 12 04 plastica e gomma
19 12 05 vetro
19 12 06 * legno contenente sostanze pericolose
19 12 07 legno diverso da quello di cui alla voce 19 12 06
19 12 08 prodotti tessili
19 12 09 minerali (ad esempio sabbia, rocce)
19 12 10 rifiuti combustibili (CDR: combustibile derivato da rifiuti)
19 12 11 * altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, contenenti sostanze pericolose
19 12 12 altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11

19 13 Rifiuti prodotti dalle operazioni di bonifica di terreni e risanamento delle acque di falda

19 13 01 * rifiuti solidi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, contenenti sostanze pericolose
19 13 02 rifiuti solidi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 01
19 13 03 * fanghi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, contenenti sostanze pericolose
19 13 04 fanghi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 03



19 13 05 *fanghi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, contenenti sostanze pericolose

19 13 06 fanghi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 05

19 13 07 * rifiuti liquidi acquosi e concentrati acquosi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, contenenti sostanze pericolose

19 13 08 rifiuti liquidi acquosi e concentrati acquosi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 07

20 Rifiuti urbani (rifiuti domestici e assimilabili prodotti da attività commerciali e industriali nonché dalle istituzioni) inclusi i rifiuti della raccolta differenziata

20 01 frazioni oggetto di raccolta differenziata (tranne 15 01)

20 01 01 carta e cartone

20 01 02 vetro

20 01 08 rifiuti biodegradabili di cucine e mense

20 01 10 abbigliamento

20 01 11 prodotti tessili

20 01 13 * solventi

20 01 14 * acidi

20 01 15 * sostanze alcaline

20 01 17 * prodotti fotochimici

20 01 19 * pesticidi

20 01 21 * tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio

20 01 23 * apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi

20 01 25 oli e grassi commestibili

20 01 26 * oli e grassi diversi da quelli di cui alla voce 20 01 25

20 01 27 * vernici, inchiostri, adesivi e resine contenenti sostanze pericolose

20 01 28 vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce 20 01 27

20 01 29 * detergenti contenenti sostanze pericolose

20 01 30 detergenti diversi da quelli di cui alla voce 20 01 29

20 01 31 * medicinali citotossici e citostatici

20 01 32 medicinali diversi da quelli di cui alla voce 20 01 31

20 01 33 * batterie e accumulatori di cui alle voci 16 06 01, 16 06 02 e 16 06 03 nonché batterie e accumulatori non suddivisi contenenti tali batterie

20 01 34 batterie e accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 20 01 33

20 01 35 * apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alla voce 20 01 21 e 20 01 23, contenenti componenti pericolosi

20 01 36 apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 20 01 21, 20 01 23 e 20 01 35

20 01 37 * legno, contenente sostanze pericolose

20 01 38 legno, diverso da quello di cui alla voce 20 01 37

20 01 39 plastica

20 01 40 metallo

20 01 41 rifiuti prodotti dalla pulizia di camini e ciminiera

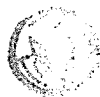
20 01 99 altre frazioni non specificate altrimenti

20 02 Rifiuti prodotti da giardini e parchi (inclusi i rifiuti provenienti da cimiteri)

20 02 01 rifiuti biodegradabili

20 02 02 terra e roccia

20 02 03 altri rifiuti non biodegradabili



20 03 Altri rifiuti urbani

20 03 01 rifiuti urbani non differenziati

20 03 02 rifiuti dei mercati

20 03 03 residui della pulizia stradale

20 03 04 fanghi delle fosse settiche

20 03 06 rifiuti della pulizia delle fognature

20 03 07 rifiuti ingombranti

20 03 99 rifiuti urbani non specificati altrimenti

3. L'allegato E, della parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è modificato come segue: dopo le parole "35% in peso per il legno" sono inserite le seguenti: "Entro il 31 dicembre 2025 almeno il 65 % in peso di tutti i rifiuti di imballaggio sarà riciclato entro il 31 dicembre 2025, saranno conseguiti i seguenti obiettivi minimi di riciclaggio, in termini di peso, per quanto concerne i seguenti materiali specifici contenuti nei rifiuti di imballaggio:

50 % per la plastica;

25 % per il legno;

70 % per i metalli ferrosi;

50 % per l'alluminio;

70 % per il vetro;

75 % per la carta e il cartone;

entro il 31 dicembre 2030 almeno il 70 % in peso di tutti i rifiuti di imballaggio sarà riciclato;

entro il 31 dicembre 2030, saranno conseguiti i seguenti obiettivi minimi di riciclaggio, in termini di peso, per quanto concerne i seguenti materiali specifici contenuti nei rifiuti di imballaggio:

55 % per la plastica;

30 % per il legno;

80 % per i metalli ferrosi;

60 % per l'alluminio;

75 % per il vetro;

85 % per la carta e il cartone";

4. L'allegato F della Parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è sostituito dal seguente:

"Allegato F – Criteri da applicarsi sino all'entrata in vigore del decreto interministeriale di cui all'articolo 226, comma 3.

Requisiti essenziali concernenti la composizione e la riutilizzabilità e la recuperabilità (in particolare la riciclabilità) degli imballaggi.

Gli imballaggi sono fabbricati in modo da limitare il volume e il peso al minimo necessario per garantire il necessario livello di sicurezza, igiene e accettabilità tanto per il prodotto imballato quanto per il consumatore.

Gli imballaggi sono concepiti, prodotti e commercializzati in modo da permetterne il reimpiego riutilizzo o il recupero, compreso il riciclaggio, in linea con la gerarchia dei rifiuti, e da ridurre al minimo l'impatto sull'ambiente derivante dallo smaltimento dei rifiuti di imballaggio o dei residui delle operazioni di gestione dei rifiuti di imballaggio.

Gli imballaggi sono fabbricati in modo che la presenza di metalli nocivi e di altre sostanze e materiali pericolosi come costituenti del materiale di imballaggio o di qualsiasi componente dell'imballaggio sia limitata al minimo con riferimento alla loro presenza nelle emissioni, nelle ceneri o nei residui di lisciviazione se gli imballaggi o i residui delle operazioni di gestione dei rifiuti di imballaggio sono inceneriti o interrati.

Requisiti per la riutilizzabilità di un imballaggio. I seguenti requisiti devono essere soddisfatti simultaneamente:

1) le proprietà fisiche e le caratteristiche dell'imballaggio devono consentire una serie di spostamenti o rotazioni in condizioni di impiego normalmente prevedibili;



- 2) possibilità di trattare gli imballaggi usati per ottemperare ai requisiti in materia di salute e di sicurezza dei lavoratori;
- 3) osservanza dei requisiti specifici per gli imballaggi recuperabili se l'imballaggio non è più utilizzato e diventa quindi un rifiuto;

Requisiti per la recuperabilità di un imballaggio.

a) Imballaggi recuperabili sotto forma di riciclaggio del materiale.

L'imballaggio deve essere prodotto in modo tale da consentire il riciclaggio di una determinata percentuale in peso dei materiali usati, nella fabbricazione di prodotti commerciabili, rispettando le norme in vigore nella Comunità europea. La determinazione di tale percentuale può variare a seconda del tipo di materiale che costituisce l'imballaggio.

b) Imballaggi recuperabili sotto forma di recupero energetico. I rifiuti di imballaggio trattati a scopi di recupero energetico devono avere un valore calorifico minimo inferiore per permettere di ottimizzare il recupero energetico.

c) Imballaggi recuperabili sotto forma di compost

I rifiuti di imballaggio trattati per produrre compost devono essere sufficientemente biodegradabili in modo da non ostacolare la raccolta separata differenziata e il processo o l'attività di compostaggio in cui sono introdotti.

d) Imballaggi biodegradabili

I rifiuti di imballaggio biodegradabili devono essere di natura tale da poter subire una decomposizione fisica, chimica, termica o biologica grazie alla quale la maggior parte del compost risultante finisca per decomporsi in biossido di carbonio, biomassa e acqua. Gli imballaggi oxodegradabili in plastica non sono considerati biodegradabili."

5. L'allegato I della Parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, è sostituito dall'Allegato III della Direttiva 2008/98 come modificato dal Regolamento 1357/2014 e dal Regolamento 2017/997.

** Sotto la voce HP6 "Tossicità acuta" al secondo capoverso la frase "i seguenti valori limite sono da prendere in considerazione" è sostituita dalla seguente "i seguenti valori soglia sono da prendere in considerazione ..."*

6. Dopo l'Allegato L bis della Parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 è inserito il seguente:

"Allegato L ter (esempi di strumenti economici e altre misure per incentivare l'applicazione della gerarchia dei rifiuti di cui all'articolo 179)

1. Tasse e restrizioni per il collocamento in discarica e l'incenerimento dei rifiuti che incentivano la prevenzione e il riciclaggio, lasciando il collocamento in discarica come opzione di gestione dei rifiuti meno preferibile;

2. regimi di tariffe puntuali (pay-as-you-throw) che gravano sui produttori di rifiuti sulla base della quantità effettiva di rifiuti prodotti e forniscono incentivi alla separazione alla fonte dei rifiuti riciclabili e alla riduzione dei rifiuti indifferenziati;

3. incentivi fiscali per la donazione di prodotti, in particolare quelli alimentari;

4. regimi di responsabilità estesa del produttore per vari tipi di rifiuti e misure per incrementarne l'efficacia, l'efficienza sotto il profilo dei costi e la governance;

5. sistemi di cauzione-rimborso e altre misure per incoraggiare la raccolta efficiente di prodotti e materiali usati;

6. solida pianificazione degli investimenti nelle infrastrutture per la gestione dei rifiuti, anche per mezzo dei fondi dell'Unione;

7. appalti pubblici sostenibili per incoraggiare una migliore gestione dei rifiuti e l'uso di prodotti e materiali riciclati;

8. eliminazione graduale delle sovvenzioni in contrasto con la gerarchia dei rifiuti;



9. ricorso a misure fiscali o altri mezzi per promuovere la diffusione di prodotti e materiali che sono preparati per il riutilizzo o riciclati;
10. sostegno alla ricerca e all'innovazione nelle tecnologie avanzate di riciclaggio e nella ricostruzione;
11. utilizzo delle migliori tecniche disponibili per il trattamento dei rifiuti;
12. incentivi economici per le autorità locali e regionali, volti in particolare a promuovere la prevenzione dei rifiuti e intensificare i regimi di raccolta differenziata, evitando nel contempo di sostenere il collocamento in discarica e l'incenerimento;
13. campagne di sensibilizzazione pubblica, in particolare sulla raccolta differenziata, sulla prevenzione della produzione dei rifiuti e sulla riduzione della dispersione dei rifiuti, e integrazione di tali questioni nell'educazione e nella formazione;
14. sistemi di coordinamento, anche per via digitale, tra tutte le autorità pubbliche competenti che intervengono nella gestione dei rifiuti;
15. promozione di un dialogo e una cooperazione continui tra tutte le parti interessate alla gestione dei rifiuti, incoraggiamento di accordi volontari e della trasmissione delle informazioni sui rifiuti da parte delle aziende."

7. Dopo l'Allegato L ter della Parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, è inserito il seguente:

"ALLEGATO L quater - Elenco dei rifiuti assimilabili ex articolo 184, comma 2, lettera b).

Frazione	Descrizione	EER
FRAZIONE ORGANICA UMIDA	Rifiuti biodegradabili di cucine e mense	200108
	Rifiuti biodegradabili	200201
	Rifiuti dei mercati	200302
CARTA E CARTONE	Imballaggi in carta e cartone	150101
	Carta e cartone	200101
PLASTICA	Imballaggi in plastica	150102
	Plastica	200139
LEGNO	Imballaggi in legno	150103
	Legno, diverso da quello di cui alla voce 200137*	200138
METALLO	Imballaggi metallici	150104
	Metallo	200140
IMBALLAGGI COMPOSITI	Imballaggi materiali compositi	150105
MULTIMATERIALE	Imballaggi in materiali misti	150106
VETRO	Imballaggi in vetro	150107
	Vetro	200102
TESSILE	Imballaggi in materia tessile	150109
	Abbigliamento	200110
	Prodotti tessili	200111
TONER	Toner per stampa esauriti diversi da quelli di cui alla voce 080317*	080318
INGOMBRANTI	Rifiuti ingombranti	200307
VERNICI, INCHIOSTRI, ADESIVI E RESINE	Vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce 200127	200128
DETERGENTI	Detergenti diversi da quelli di cui alla voce 200129*	200130
ALTRI RIFIUTI	Altri rifiuti non biodegradabili	200203



<i>RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI</i>	<i>Rifiuti urbani indifferenziati</i>	<i>200301</i>
---	---------------------------------------	---------------

Rimangono esclusi i rifiuti derivanti da attività agricole e connesse di cui all'articolo 2135 del codice civile

8. Dopo l'allegato L quater della Parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, è inserito il seguente:

“ALLEGATO L quinquies - Elenco attività che producono rifiuti assimilabili ex Articolo 184, comma 2, lett. b.

- 1. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto.*
- 2. Cinematografi e teatri.*
- 3. Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta.*
- 4. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi.*
- 5. Stabilimenti balneari.*
- 6. Esposizioni, autosaloni.*
- 7. Alberghi con ristorante.*
- 8. Alberghi senza ristorante.*
- 9. Case di cura e riposo.*
- 10. Ospedali.*
- 11. Uffici, agenzie, studi professionali.*
- 12. Banche ed istituti di credito.*
- 13. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli.*
- 14. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze.*
- 15. Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato.*
- 16. Banchi di mercato beni durevoli.*
- 17. Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista.*
- 18. Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista.*
- 19. Carrozzeria, autofficina, elettrauto.*
- 20. Attività industriali con capannoni di produzione.*
- 21. Attività artigianali di produzione beni specifici.*
- 22. Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub.*
- 23. Mense, birrerie, hamburgerie.*
- 24. Bar, caffè, pasticceria.*
- 25. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari.*
- 26. Plurilicenze alimentari e/o miste.*
- 27. Ortofrutta, pescherie fiori e piante, pizza al taglio.*
- 28. Ipermercati di generi misti.*
- 29. Banchi di mercato generi alimentari.*
- 30. Discoteche, night club.*

Rimangono escluse le attività agricole e connesse di cui all'articolo 2135 del codice civile.

ARTICOLO 8

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dalle disposizioni del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le Amministrazioni e le autorità interessate provvedono agli adempimenti previsti dalla presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.



RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Con legge del 4 ottobre 2019, n. 117, il Governo è delegato al recepimento delle direttive europee e all'attuazione di altri atti dell'unione europea con l'adozione dei necessari decreti legislativi.

In particolare, nell'esercizio della delega, per l'attuazione della direttiva (UE) 2018/851 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e della direttiva (UE) 2018/ 852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio), ai sensi dell'articolo 16 il Governo è delegato alla emanazione di decreti che avranno un significativo impatto sulla normativa italiana vigente, con particolare riferimento al codice dell'ambiente (d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152). La disposizione infatti è assai corposa e reca una molteplicità di principi e criteri direttivi specifici.

Al fine di armonizzare il testo normativo con le disposizioni di cui alle suddette direttive si è proceduto alla riformulazione della Parte IV del decreto legislativo del 3 aprile 2006, n. 152.

ARTICOLO 1 (modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 Parte IV Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati - Titolo I Gestione dei rifiuti - Capo I Disposizioni generali)

Comma 1. In attuazione dell'articolo 1, paragrafo 1 è stato modificato il campo di applicazione dell'articolo 177 del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 152, nel senso di enfatizzare l'indirizzo complessivo della direttiva verso lo sviluppo dell'economia circolare.

Comma 2. In attuazione dell'articolo 1, paragrafi 8 e 8 bis, della c.d. direttiva rifiuti (dir. 2018/851/UE) e dell'articolo 1, paragrafi 8 e 8 bis, della direttiva 2018/852/UE, è stato riformato il sistema di responsabilità estesa del produttore, mediante novella dell'articolo 178 bis e introduzione dell'articolo 178-ter Tali modifiche rispondono anche al criterio di delega di cui all'articolo 16 comma 1 lett. a).

La direttiva 851/2018 contiene specifiche disposizioni oggetto del recepimento che hanno l'obiettivo di supportare la transizione verso l'economia circolare attraverso un diretto coinvolgimento del sistema industriale e produttivo. Infatti tra le misure più significative della direttiva vi sono quelle che dettano i requisiti minimi per la responsabilità estesa del produttore, che individuano e circoscrivono specificamente responsabilità, compiti e ruoli dei produttori. In Italia, dove già sono presenti sistemi di responsabilità estesa attivi che contribuiscono al sistema di raccolta e recupero dei rifiuti, attraverso il recepimento delle nuove disposizioni, i requisiti di tali sistemi sono resi omogenei a livello europeo ed in particolare prevedono la responsabilità finanziaria o finanziaria-organizzativa dei produttori nella gestione del fine vita dei rifiuti derivanti dai propri prodotti, la definizione chiara dei costi posti a carico dei produttori nonché la copertura nazionale della raccolta evitando il cd. "cherry picking".

Complessivamente con la riscrittura dell'articolo 178-bis e l'introduzione del nuovo articolo 178-ter si è provveduto a riorganizzare la materia, semplificando le procedure per l'istituzione di nuovi sistemi di EPR e lasciando spazio alla concorrenza tra i diversi operatori. Il recepimento dell'articolo 8 della direttiva, è formulato con l'articolo 178-bis che, al fine di rafforzare il riutilizzo, la prevenzione, il riciclaggio e il recupero dei rifiuti, si pone l'obiettivo di assoggettare al regime di responsabilità estesa del produttore qualsiasi persona fisica o giuridica che professionalmente sviluppi, fabbrichi, trasformi, tratti, venda o importi prodotti (produttore del prodotto) adottando misure volte a incoraggiare la progettazione di prodotti volta a ridurre la produzione di rifiuti e l'impatto ambientale. Il regime di responsabilità estesa pertanto è il principio secondo cui il produttore di un qualsiasi manufatto deve occuparsi del fine vita dello stesso. In particolare, i sistemi che operano in modo trasparente, efficace ed efficiente, assumono anche la responsabilità finanziaria o finanziaria/organizzativa dei produttori e la copertura integrale dei costi gestione dei rifiuti da parte degli stessi.



Tali misure, tenendo conto dell'impatto dell'intero ciclo di vita dei prodotti, della gerarchia dei rifiuti e, se del caso, della potenzialità di riciclaggio multiplo, nonché dell'esigenza di assicurare il corretto funzionamento del mercato interno, devono opportunamente valutare la fattibilità tecnica e la praticabilità economica nonché gli impatti complessivi sanitari, ambientali e sociali anche, dopo essere diventati rifiuti, ai fini della preparazione per il riutilizzo.

L'articolo inoltre prevede, tra le misure, l'obbligo in capo ai soggetti sottoposti al regime EPR di mettere a disposizione del pubblico tutte le informazioni relative alla modalità di riutilizzo e riciclo. I dati relativi alle quantità di rifiuti raccolte devono essere comunicate ad ISPRA annualmente.

Comma 3. Nel recepimento del paragrafo 8 bis della direttiva, la cui finalità principale risulta essere quella di prevedere e disciplinare l'applicazione di requisiti minimi generali in materia di EPR, la maggiore novità è l'introduzione dell'articolo 178-ter. Tale introduzione risponde anche al criterio di delega di cui all'articolo 16 comma 1 lett. a).

L'articolo si pone l'obiettivo di individuare in modo inequivocabile quali siano i requisiti in materia di EPR atti a definire i ruoli e le responsabilità di tutti i soggetti coinvolti nella filiera, a determinare gli obiettivi di gestione dei rifiuti necessari per il raggiungimento degli obiettivi quantitativi indicati anche dalle direttive di settore, garantire l'alimentazione di un sistema di comunicazione efficiente relativo ai prodotti immessi sul mercato e alle quantità di rifiuti raccolti e trattati, assicurare un trattamento equo ai produttori di prodotti relativamente alla loro quota di mercato, assicurare una corretta informazione ai detentori dei rifiuti in merito alle misure di prevenzione, ai centri per il riutilizzo e per la preparazione al riutilizzo e ai sistemi di raccolta.

È altresì onere dei sistemi EPR garantire che la raccolta dei rifiuti derivanti dai prodotti immessi sul mercato nazionale abbia una copertura geografica corrispondente a quella della distribuzione e dispongano dei mezzi finanziari e finanziari/organizzativi tale da soddisfare gli obblighi derivanti dalla EPR. Per tale fine i produttori corrispondono un contributo finanziario che consenta di coprire i costi della raccolta differenziata, della selezione, del trasporto e del trattamento necessario per raggiungere gli obiettivi dell'Unione, tenendo anche conto tra l'altro degli introiti derivanti dal riutilizzo e dalla vendita dei rifiuti. Il contributo è utilizzato inoltre per garantire la copertura dei costi della informazione, della raccolta e comunicazione dei dati e dei costi amministrativi del sistema istituito.

Il comma 4 dell'articolo 178-ter attribuisce al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, funzioni di vigilanza e controllo, che vengono analiticamente individuati, sul rispetto degli obblighi derivanti dall'istituzione di regimi di responsabilità estesa del produttore. La definizione specifica delle modalità attraverso le quali vengono svolte le predette funzioni di vigilanza e controllo è rimessa, dal comma 5 dell'art. 178-ter, ad un apposito decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Al fine dello svolgimento delle attività di vigilanza e controllo di cui sopra, viene istituito, al comma 6 della disposizione in esame, un "Registro nazionale dei produttori", a cui i produttori dei prodotti e le organizzazioni che attuano, per conto dei produttori di prodotti, gli obblighi derivanti dalla responsabilità estesa di questi ultimi, sono tenuti a iscriversi consente il controllo del rispetto degli obblighi in materia di responsabilità estesa del produttore, anche in caso di vendite a distanza, e dell'utilizzo corretto degli strumenti finanziari e della comunicazione affidabile dei dati da parte dei soggetti coinvolti nell'attuazione dei regimi di responsabilità estesa del produttore. L'iscrizione al Registro comporta l'obbligo di dei dati e delle informazioni previste dal comma 7 del medesimo articolo 178-ter, trasmissione funzionale a garantire l'effettività del controllo ministeriale.

Comma 4. Il comma in oggetto novella il comma 3 dell'articolo 179 del d.lgs n. 152/2006, volta a chiarire in quali casi e ipotesi sia possibile discostarsi dall'ordine di priorità delineato della gerarchia dei rifiuti di cui al comma 1 del medesimo articolo 179. Deve, all'uopo, essere adottata una specifica previsione da parte delle Autorità competenti al rilascio delle autorizzazioni allo smaltimento o al recupero dei rifiuti (ai sensi dell'articolo 208 del d.lgs n. 152/2006) ovvero destinatarie delle comunicazioni di cui all'articolo 216 del medesimo d.lgs n. 152/2006.



Comma 5. In tema di prevenzione dei rifiuti, la revisione della Direttiva quadro sui rifiuti ha introdotto, al paragrafo 10 e al paragrafo 22, importanti modifiche volte a rafforzare la gerarchia di rifiuti che vede la prevenzione come l'opzione da anteporre a tutte le forme di gestione dei rifiuti. Tali modifiche rispondono anche al criterio di delega di cui all'articolo 16 comma 1 lett. i). Coerentemente a questo approccio, nel recepimento è stato rafforzato il Programma nazionale di prevenzione dei rifiuti, principale strumento per l'implementazione di misure in questo campo. In particolare, vista l'assoluta trasversalità della materia, al comma 1 dell'articolo 180 il Programma nazionale diventa un decreto interministeriale adottato dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare concertato con gli altri Ministeri interessati (in particolare il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali).

Tale cambiamento è stato scelto alla luce dell'esperienza dell'attuale Programma Nazionale di prevenzione. Come noto, nel 2013, sulla base della disposizione normativa che poneva in capo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare l'adozione del Programma, lo stesso venne adottato con decreto direttoriale del Direttore generale competente in materia di rifiuti.

Se ciò ha consentito da un lato di procedere in tempi relativamente rapidi alla definizione e adozione del Programma adempiendo in tal modo all'obbligo comunitario e alla norma nazionale che prevedeva un doppio livello di pianificazione nazionale e regionale, dall'altro ha limitato la portata strategica dello stesso. Per sua natura, la prevenzione della produzione dei rifiuti riguarda tutti i processi produttivi e consumi, articolandosi in misure, che per essere rilevanti, devono essere condivise con tutti gli attori istituzionali ed economici coinvolti.

Il risultato è stato che per garantire l'autonomia pianificatoria regionale, il Programma Nazionale ha dovuto mantenere un carattere molto generico, più simile di fatto ad una sorta di linee guida. Le Regioni dal canto loro, hanno, con tempi diversi e in modo disomogeneo, integrato i propri piani di gestione rifiuti con un capitolo dedicato alla prevenzione che richiama formalmente il Programma nazionale. Il collegamento con il raggiungimento degli obiettivi nazionali di prevenzione attraverso le misure attuate a livello locale, tuttavia, non è stato garantito. Tale adempimento seppur corretto da un punto di vista formale, ha fortemente limitato l'efficacia della programmazione in tema di prevenzione dei rifiuti, mettendo in discussione non consentendo di garantire pienamente il rispetto della priorità gerarchica della prevenzione rispetto alle forme di gestione dei rifiuti prevista dalla direttiva rifiuti. Pertanto secondo l'impostazione adottata in tema di prevenzione con il recepimento del pacchetto economia circolare è previsto un unico piano nazionale di prevenzione senza obbligatoria pianificazione a livello regionale, come del resto consentito dalla disciplina comunitaria (articolo 28 della Direttiva 2008/98 così come modificata dalla Direttiva 2018/851). Tale soluzione avrà anche il vantaggio di superare disomogeneità territoriali e migliorare l'efficacia della programmazione in tema di prevenzione dei rifiuti rafforzando e rendendo più incisive le misure di carattere "centrale" del Programma già delineate nel vigente Programma, che le regioni saranno tenute a garantirne la realizzazione sul loro territorio.

Pertanto, si prevede di lasciare alle regioni la possibilità di dotarsi di strumenti programmatori specifici in materia di prevenzione ma senza rendere tale adempimento obbligatorio. Nel nuovo quadro normativo, le Regioni manterrebbero, inoltre, un ruolo fondamentale sia in fase di adozione del programma attraverso necessarie consultazioni e l'esame del provvedimento in conferenza unificata Stato Regioni, sia per le competenze attribuite, ai sensi dell'articolo 196, comma 1, lettera l), nell'implementazione a livello locale delle misure contenute nel programma nazionale.

Per quanto riguarda i contenuti del nuovo Programma nazionale di prevenzione, il comma 2 prevede che il Programma nazionale di prevenzione, fatte salve le misure previste nell'articolo 9 della Direttiva 2008/98 già adottate nella vigente normativa nazionale, conterrà ulteriori misure tra cui quelle relative alla prevenzione della dispersione dei rifiuti in ambiente naturale e della riduzione dello spreco alimentare al fine di recepire l'articolo 29 comma 2-bis della Direttiva 2008/98 così come modificata dalla Direttiva 2018/851 che prevede



l'adozione di programmi specifici di prevenzione dei rifiuti alimentari nell'ambito dei programmi di prevenzione dei rifiuti.

Il comma 3 riguarda il recepimento dell'obbligo di comunicazione all'Agenzia europea per le sostanze chimiche da parte dei fornitori ai sensi del regolamento REACH delle sostanze pericolose contenute nei loro prodotti. Sul punto, è prevista una trasmissione diretta dei dati da parte dei fornitori senza attribuire una funzione di raccordo ad un'agenzia nazionale. È previsto che ISPRA monitori l'attuazione della disposizione. Si rimanda, infine, all'articolo 261-ter la definizione della sanzione prevista per la mancata comunicazione.

I commi 4 e 5 dell'articolo 180 prevedono che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare monitori l'attuazione delle misure di prevenzione contenute nel programma nazionale, le misure sul riutilizzo. Al comma 6 si prevede che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali controllano e valutano le misure di prevenzione dei rifiuti alimentari.

Comma 6. L'articolo 181 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, viene adeguato alle disposizioni comunitarie, ed in particolare a quelle di cui al paragrafo 11, punto 1, della direttiva 2008/98, mediante individuazione degli obiettivi da conseguire in ordine alle operazioni di preparazione per il riutilizzo e riciclaggio, nonché delle modalità per raggiungerli prevedendo che anche i centri di raccolta comunale possano organizzare punti dedicati.

Comma 7. Mediante la sostituzione dell'articolo 182-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 si prevede che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e, il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, e le Regioni sono tenuti ad incentivare il riciclaggio dei rifiuti organici e a dare priorità a questo rispetto ad altre modalità di gestione dei rifiuti organici. Riguardo al riciclaggio il comma 2 specifica che vi sono due modalità per ottemperare all'obbligo di riciclo dei rifiuti organici, la differenziazione alla fonte ed il trattamento sul luogo di produzione mediante attività di compostaggio sul luogo di produzione e la raccolta differenziata e l'invio agli impianti centralizzati di riciclaggio quali il compostaggio e la digestione anaerobica. La prima attività corrisponde a quella che viene comunemente chiamata "compostaggio di prossimità" ovvero quelle attività nelle quali il produttore del rifiuto effettua in proprio il compostaggio senza quindi che vi sia raccolta, trasporto dei rifiuti organici agli impianti industriali di compostaggio o digestione anaerobica. La seconda alternativa è quella classica nella quale il sistema di gestione dei rifiuti raccoglie i rifiuti organici e li invia agli impianti industriali. Al comma 3 si individua un obbligo per il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, le Regioni, gli enti di governo dell'Ambito e i comuni di promuovere le attività di compostaggio sul luogo di produzione anche attraverso gli strumenti di pianificazione della gestione dei rifiuti nonché quella urbanistica. Le attività di compostaggio di prossimità oltre a consentire un risparmio di emissioni legate ai trasporti dei rifiuti organici presso gli impianti centralizzati, consentono di svolgere un ruolo formativo ed educativo utile all'accettabilità degli impianti di più grande dimensione. Al comma 4 si prevede che le regioni promuovano la produzione e l'utilizzo di materiali ottenuti da rifiuti.

Comma 8. In attuazione all'articolo 1 paragrafo 3, della direttiva viene modificato l'articolo 183 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono state introdotte le seguenti definizioni: "rifiuto non pericoloso", "rifiuti urbani", "rifiuti da costruzione e demolizione", "rifiuti organici", "rifiuti alimentari", "recupero di materia", "riempimento", "deposito temporaneo prima della raccolta". Tali modifiche rispondono anche al criterio di delega di cui all'articolo 16 comma 1 lett.c).

Comma 9. In attuazione all'articolo 1 paragrafo 3, della direttiva, mediante modifica dell'articolo 184 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 prevedendo che ai fini della classificazione siano classificati come urbani quelli di cui all'articolo 183, comma 1, lettera b ter). Alla lettera b) del comma in oggetto si prevede la riformulazione dell'elenco dei rifiuti da qualificarsi come speciali nell'ambito dell'attività di classificazione. Al comma 5 è inserito uno specifico periodo nel quale, è prevista l'adozione da parte del SNPA di linee guida volte ad aiutare i produttori nel processo di classificazione, al fine di una corretta



attribuzione dei codici rifiuti. Nel secondo periodo, in ossequio alle previsioni di cui all'articolo 7 della direttiva 2008/98/CE, si individua nel Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare il soggetto competente tenuto ad effettuare la notifica prevista dall'articolo 7 medesimo. Tali modifiche rispondono anche al criterio di delega di cui all'articolo 16, comma 1, lett. c).

Comma 10. L'articolo 5 della direttiva 2008/98/CE, come modificato dall'articolo 1, paragrafo 5), della direttiva (UE) 2018/851, interviene sull'articolo 184-bis.

La disposizione europea è stata recepita nell'ordinamento interno con le modifiche ed integrazioni apportate all'articolo 184-bis, agevolando l'utilizzo accorto e razionale delle risorse naturali e facilitando gli accordi produttivi fra industrie.

Comma 11. L'articolo 6 della direttiva 2008/98/CE, come modificato dall'articolo 1, paragrafo 6), della direttiva (UE) 2018/851, reca la disciplina sulla cessazione della qualifica di rifiuto (End of Waste) introducendo il comma 5-bis all'articolo 184-ter ed escludendo tra le attività di recupero funzionali all'effettuazione di processi end of waste quelle che costituiscono preparazione per il riutilizzo. Tali modifiche rispondono anche al criterio di delega di cui all'articolo 16, comma 1, lett. e). Il tema della cessazione della qualifica di rifiuto afferisce al trattamento di rifiuti per recuperare materia e reimmettere un nuovo "prodotto" o "sostanza" nel ciclo produttivo. Infatti, l'obiettivo principale dell'istituto disciplinato dall'articolo 6 Direttiva 2008/98/Ce è quello di consentire ai materiali risultanti da processi di riciclaggio o di recupero di essere nuovamente introdotti sul mercato ed essere in grado di competere con le materie prime vergini. Conseguentemente, l'EoW genera percorsi virtuosi di transizione verso l'economia circolare la quale ha, tra i suoi principi cardine, l'incentivazione alla sostituzione di materie prime vergini con materie provenienti da filiere di recupero.

Il predetto articolo 6 della direttiva 2008/98/CE, modificato dalla direttiva (UE) 2018/851, chiarisce la portata dell'istituto della cessazione della qualifica di rifiuto disponendo che gli Stati membri adottino misure appropriate per garantire che i rifiuti sottoposti a un'operazione di riciclaggio o di recupero di altro tipo cessino di essere considerati tali se soddisfano le condizioni elencate al paragrafo 1.

Inoltre, il paragrafo 2 dell'articolo 6 attribuisce alla Commissione il potere di adottare atti per stabilire criteri dettagliati per garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e della salute umana e agevolare l'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali. Nello specifico i criteri includono:

- a) materiali di rifiuto in entrata ammissibili ai fini dell'operazione di recupero;
- b) processi e tecniche di trattamento consentiti;
- c) qualità per i materiali di cui è cessata la qualifica di rifiuto ottenuti dall'operazione di recupero;
- d) requisiti affinché i sistemi di gestione dimostrino il rispetto dei criteri relativi alla cessazione della qualifica di rifiuto, compresi il controllo della qualità, l'automonitoraggio e l'accreditamento, se del caso;
- e) un requisito relativo alla dichiarazione di conformità.

La direttiva indica, quindi, cosa deve essere accertato per riconoscere che dal trattamento del rifiuto è stato generato un nuovo materiale.

Laddove non siano rinvenibili criteri dettati a livello europeo, è riconosciuta la facoltà agli Stati membri di stabilire ulteriori criteri dettagliati, relativi all'attestazione delle condizioni di cui sopra, per determinate tipologie di rifiuti. Tali criteri dettagliati tengono conto di tutti i possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute umana della sostanza o dell'oggetto e soddisfano i requisiti sopra elencati. Naturalmente gli Stati membri notificano alla Commissione tali criteri in applicazione della direttiva (UE) 2015/1535 ove quest'ultima lo imponga.

Laddove non siano stati stabiliti criteri a livello di europeo o a livello nazionale ai sensi, rispettivamente, del paragrafo 2 o del paragrafo 3, della predetta Direttiva, gli Stati membri possono decidere caso per caso o adottare misure appropriate al fine di verificare che determinati rifiuti abbiano cessato di essere tali in base alle condizioni di cui al paragrafo 1, rispecchiando, ove necessario, i requisiti di cui al paragrafo 2, lettere da a) a e), e tenendo conto dei valori limite per le sostanze inquinanti e di tutti i possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute umana. Tale ultima previsione rappresenta una clausola significativa per non



arrestare processi produttivi in assenza totale di norme. Tali decisioni adottate caso per caso non devono essere notificate alla Commissione in conformità della direttiva (UE) 2015/1535.

Comma 12. L'articolo 185 è stato integrato con l'introduzione di una sola lettera al comma 2 nel rispetto dell'articolo 1 paragrafo 1 della direttiva 2018/851.

Comma 13. Il comma in esame introduce il nuovo articolo 185 bis, dettando una disciplina del deposito temporaneo prima della raccolta.

Comma 14. La previsione normativa di recepimento della direttiva 2018/851 per la parte relativa alla tracciabilità dei rifiuti, trae origine dalla necessità di impostare un nuovo paradigma ponendo le basi ad un sistema che dovrà garantire fruibilità e semplificazione, nonché essere funzionale all'adozione di politiche di sviluppo.

Tra le novità introdotte dalla direttiva, sotto il profilo della di tracciabilità, rientra la previsione, a livello nazionale di un Registro elettronico nazionale o di registri coordinati.

Tale intervento comporta, come indicato nella legge di delegazione europea in corso di recepimento, la necessità di realizzare un sistema di tracciabilità informatica dei rifiuti al fine di ottenere un flusso di dati riguardanti i rifiuti per l'intero territorio geografico dello Stato. La legge di delegazione ha previsto che l'intervento normativo risponda ai seguenti principi e criteri direttivi specifici:

1) consentire, anche attraverso l'istituzione di un Registro elettronico nazionale, la trasmissione, da parte degli enti e delle imprese che producono, trasportano e gestiscono rifiuti a titolo professionale, dei dati ambientali inerenti alle quantità, alla natura e all'origine dei rifiuti prodotti e gestiti e dei materiali ottenuti dalle operazioni di preparazione per il riutilizzo, dalle operazioni di riciclaggio e da altre operazioni di recupero. I costi del Registro sono posti a carico degli operatori;

2) garantire l'omogeneità e la fruibilità dei dati, mediante specifiche procedure per la tenuta in formato digitale dei registri di carico e scarico, dei formulari di trasporto e del catasto dei rifiuti, per la trasmissione dei relativi dati al Registro elettronico nazionale, anche al fine di conseguire una maggior efficacia delle attività di controllo;

3) agevolare l'adozione di politiche di sviluppo e di analisi di sostenibilità ambientale ed economica per migliorare le strategie di economia circolare e l'individuazione dei fabbisogni di impianti collegati alla gestione dei rifiuti;

4) perseguire l'obiettivo della riduzione degli oneri amministrativi a carico delle imprese in una prospettiva di semplificazione e di proporzionalità;

5) garantire l'acquisizione dei dati relativi alle autorizzazioni in materia di gestione dei rifiuti nel Registro elettronico nazionale;

6) procedere alla revisione del sistema sanzionatorio relativo agli adempimenti di tracciabilità, secondo criteri di adeguatezza e di proporzionalità in funzione dell'attività svolta, della pericolosità dei rifiuti e delle dimensioni dell'impresa;

7) garantire l'accesso al Registro elettronico in tempo reale da parte di tutte le autorità preposte ai controlli;

La previsione dell'istituzione di un Registro elettronico nazionale si accompagna alla contestuale soppressione della disciplina in materia di SISTRI avvenuta con l'articolo 6, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135.

Sulla base dell'articolo 35 della direttiva 2018/851 /UE, è stata impostata l'istituzione del Registro elettronico nazionale sulla tracciabilità.

Il comma 1 definisce il sistema di tracciabilità dei rifiuti quale insieme delle procedure e degli strumenti che garantiscono la tracciabilità dei rifiuti, integrati nel "Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti" istituito dall'articolo 6 del decreto legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito con legge 11 febbraio 2019, n. 12 e demandando ad un atto regolamentare la definizione e la modalità di organizzazione e funzionamento dello stesso. In particolare, il decreto di natura regolamentare dovrà stabilire i modelli ed i formati relativi ai registri di carico e scarico ed al formulario di identificazione del rifiuto di cui agli articoli 190 e 193 con l'indicazione altresì delle modalità di compilazione, vidimazione e tenuta in formato digitale



degli stessi, le modalità di iscrizione al Registro da parte dei soggetti obbligati ovvero di coloro che intendano aderirvi in maniera volontaria, consentendo l'interoperabilità dei dati con i sistemi gestionali delle imprese, favorendone la semplificazione amministrativa, garantendo un periodo preliminare di sperimentazione e la sostenibilità dei costi.

Il comma 2 prevede che con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro dell'economia e delle finanze e, per quanto di competenza, del Ministro della difesa e del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, siano individuate, in relazione alle esigenze organizzative e operative delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, connesse rispettivamente alla difesa e alla sicurezza militare dello Stato, alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, al soccorso pubblico e alla difesa civile, le procedure e le modalità con le quali il sistema di tracciabilità dei rifiuti si applica alle corrispondenti Amministrazioni centrali.

Il comma 3 delinea la struttura del Registro quale piattaforma digitale realizzata e gestita con il supporto tecnico operativo dell'Albo nazionale dei gestori di cui all'articolo 212. La piattaforma digitale è articolata in una sezione anagrafica che contiene le informazioni anagrafiche dei soggetti iscritti, con riferimento alle autorizzazioni all'esercizio delle specifiche attività di gestione dei rifiuti ed una sezione tracciabilità ove confluiscono i dati ambientali relativi agli adempimenti di cui agli articoli 190 e 193, da inviare in forma telematica.

L'articolo 188-bis recepisce l'articolo 35 della direttiva (UE) 2018/851 laddove consente allo Stato membro di istituire registri elettronici. In particolare si tratta di istituire il Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti, in sostituzione dell'abrogato SISTRI, quale piattaforma digitale su cui far confluire i dati ambientali connessi agli adempimenti relativi alla gestione dei rifiuti. In questo caso si integra nel testo unico ambientale la disposizione già introdotta con l'articolo 6 del decreto-legge n. 135/2018 convertito in legge n. 12/2019.

Comma 15. L'articolo 190 Registro di carico e scarico, è stato modificato limitatamente al comma 1, introducendo il contenuto dell'articolo 35 della Direttiva relativamente alle indicazioni che devono essere riportate nel Registro di carico e scarico, quale strumento gestionale in capo agli operatori, con particolare riferimento alle quantità dei prodotti e dei materiali ottenuti dalle operazioni di preparazione per il riutilizzo e di riciclaggio e da altre operazioni di recupero, anche al fine di poter interagire con il Registro Elettronico Nazionale.

ARTICOLO 2 (Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 Parte IV Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati - Capo III Servizio di gestione integrata dei rifiuti)

Comma 1. In particolare, nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2018/851 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti, il Governo è chiamato a riformare la legislazione relativa alla Pianificazione in materia di rifiuti ed in particolare quanto previsto ai punti 5.2, 5.4, 5.5, 6.1, e 6.3.

Per assolvere a tale compito, è stato previsto di inserire, dopo l'articolo 198, l'articolo 198-bis "Programma nazionale per la gestione dei rifiuti" e di modificare l'articolo 199 "Piani regionali".

Nello specifico, l'attuazione del punto 5.4 (istituire una funzione di pianificazione nazionale della gestione dei rifiuti, anche con efficacia conformativa della pianificazione regionale...), è stata assolta inserendo, dopo l'articolo 198, l'articolo 198-bis "Programma nazionale per la gestione dei rifiuti" che, attraverso la sua istituzione, definisce i criteri e le linee strategiche ai quali le Regioni e le Province autonome si dovranno attenere nell'elaborazione dei Piani di gestione dei rifiuti.

Tra questi, è stata indicata una distinzione tra i contenuti obbligatori del Programma e quelli facoltativi; tra i primi sono elencati, ad esempio, la ricognizione impiantistica nazionale, che dovrà essere ripartita sia per tipologia di impianti che per localizzazione, nonché l'adozione di criteri generali per la redazione di piani di



settore concernenti specifiche tipologie di rifiuti, finalizzati alla riduzione, il riciclaggio, il recupero e l'ottimizzazione dei flussi stessi.

I contenuti facoltativi del Programma comprendono, invece, le indicazioni delle misure atte ad incoraggiare la razionalizzazione della raccolta, della cernita e del riciclaggio dei rifiuti nonché la definizione di meccanismi vincolanti di solidarietà tra Regioni finalizzata alla gestione di eventuali emergenze che, negli ultimi anni, si sono manifestate in alcune regioni italiane e le cui cause, a volte, non sono state risolte anche per la mancanza di una gestione condivisa tra le diverse Amministrazioni.

Comma 2. L'articolo 199 (Piani regionali) è stato modificato in maniera significativa. In particolare, è stata ampliata la platea dei contenuti di ogni singolo piano regionale, anche in considerazione di alcune nuove competenze assegnate alle Amministrazioni regionali, tra cui si segnalano la riforma relativa all'individuazione delle aree idonee o meno allo smaltimento, la valutazione dei sistemi di raccolta dei rifiuti esistenti, le misure per contrastare e prevenire le forme di dispersione dei rifiuti e quelle per garantire che, entro il 2030, tutti i rifiuti idonei al riciclaggio o al recupero – con particolare riferimento ai rifiuti urbani – non siano ammessi in discarica.

Un aspetto innovativo della normativa sulla pianificazione regionale, è rappresentato dall'utilizzo della piattaforma telematica "MonitorPiani". La comunicazione dei Piani attraverso la piattaforma telematica "MonitorPiani" è stata prevista in ossequio alla premessa n. 60 della direttiva (UE) 2018/851 che prevede: I dati comunicati dagli Stati membri sono indispensabili affinché la Commissione valuti il rispetto del diritto dell'Unione in materia di rifiuti da parte degli Stati membri. È opportuno migliorare la qualità, l'affidabilità e la comparabilità dei dati, introducendo un punto di ingresso unico per tutti i dati relativi ai rifiuti, sopprimendo obblighi obsoleti in materia di comunicazione, mettendo a confronto i metodi nazionali di comunicazione e introducendo una relazione di controllo della qualità dei dati. Sulla base di tale premessa, la direttiva (UE) 851/2018 ha modificato in tal senso l'articolo 35 della Direttiva 2008/98/CE: «4. Gli Stati membri istituiscono un registro elettronico o registri coordinati su cui riportare i dati riguardanti i rifiuti pericolosi di cui al paragrafo 1 per l'intero territorio geografico dello Stato membro interessato. Gli Stati membri possono istituire tali registri per altri flussi di rifiuti, in particolare quelli per i quali sono stati fissati obiettivi negli atti legislativi dell'Unione. Gli Stati membri utilizzano i dati sui rifiuti comunicati dai gestori industriali in linea con il registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti istituito a norma del regolamento (CE) n. 166/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (*)».

A riguardo della piattaforma informatica "MonitorPiani", l'articolo 199, comma 11 prevede che tutti i piani di gestione dei rifiuti siano comunicati esclusivamente attraverso tale piattaforma telematica, che dovrà anche ricevere, da parte delle Regioni, tutti gli indicatori idonei e gli obiettivi che diano evidenza dell'attuazione delle misure comunicate. Inoltre, al fine di garantire l'attività di vigilanza sulla gestione dei rifiuti, le Regioni, ai sensi dell'articolo 199, comma 13, dovranno trasmettere, sempre attraverso MonitorPiani, tutte una serie di informazioni quali, tra le altre, la produzione di rifiuti, la percentuale di raccolta differenziata e dati sugli impianti di gestione dei rifiuti.

Comma 3. Al fine di incentivare la raccolta di rifiuti che ad oggi non sono gestiti virtuosamente, è stato inserito, nel nuovo comma 6-bis dell'articolo 205, l'obbligo di raccolta differenziata per i rifiuti tessili, gli organici, anche se l'ordinamento italiano già lo prevedeva, nonché modalità di trattamento che privilegino la salvaguardia della salute umana e ambientale tramite il divieto di miscelazione dei rifiuti raccolti separatamente, e l'incentivazione, con finalità di recupero, della demolizione selettiva.

Comma 4. Viene introdotto il nuovo articolo 205-bis, contenente regole in ordine alle modalità di calcolo degli obiettivi; la novella traspone il paragrafo 11 bis della direttiva (UE) 2018/851.

ARTICOLO 3 (Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 Parte IV Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati - Titolo II - Gestione degli imballaggi)

Comma 1. E' stata modificata la rubrica dell'articolo 217 con l'aggiunta del riferimento alle finalità del provvedimento.



Comma 2. Sono state recepite all'articolo 217 le specifiche disposizioni di cui all'articolo 1, paragrafo 1 della direttiva (UE) 2018/852, al fine di allineare il campo di applicazione e gli obiettivi del decreto a quelli della direttiva, nell'ottica della piena implementazione dell'economia circolare.

Comma 3. Vengono aggiornate le definizioni di cui all'articolo 218 afferenti la gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio, secondo le nuove definizioni previste dalla direttiva (UE) 2018/852.

Comma 4. Nell'articolo 219 recante i criteri informativi su cui si fonda l'attività di gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio, è stato introdotto il riferimento agli strumenti economici e finanziari previsti nell'allegato IV-bis della direttiva (UE) 2018/851, recepiti nell'allegato L-ter del presente decreto legislativo, consentendo al Governo di poter attivare specifiche politiche, le cui risorse dovranno necessariamente essere contemplate in apposita legge di bilancio. Tra questi, in particolare, vi rientrano i nuovi mercati per incoraggiare l'utilizzo dei materiali ottenuti da imballaggi riciclati e recuperati, la cooperazione tra i soggetti pubblici e privati, i sistemi di restituzione disponibili e l'utilizzo di borse di plastica biodegradabili e compostabili, tenendo conto delle disposizioni della direttiva (UE) 2018/852. Inoltre, è stato posto in capo ai produttori e utilizzatori l'obbligo di informazione ai consumatori.

Comma 5. Si introduce un nuovo articolo 219-bis, con il quale vengono riconosciuti i sistemi di restituzione anche con cauzione al fine di assicurare l'aumento della percentuale di imballaggi riutilizzabili immessi sul mercato. Rispetto alla vigente disposizione, che individua il sistema esclusivamente di carattere sperimentale e solo per imballaggi destinati all'uso alimentare, la nuova disposizione prevede che detti sistemi possano applicarsi a tutti gli imballaggi, introducendo, inoltre, la possibilità per tutti gli operatori economici, di stipulare appositi accordi di programma. Si è tenuto conto delle previsioni di cui all'articolo 5 della direttiva (UE) 2018/852. Si conferma che l'impiego di premialità e di incentivi economici di cui al comma 2, punto 2), rappresenta un ampliamento degli strumenti che il Governo può mettere in campo per le predette finalità di promozione e sviluppo dell'economia circolare, con risorse da reperire nell'ambito dei pertinenti stanziamenti recati dalle leggi di bilancio.

Comma 6. Si apportano modifiche all'articolo 220, che recepisce l'articolo 6-bis della direttiva (UE) 2018/852, attuando le nuove disposizioni europee dettate in merito al calcolo degli obiettivi di recupero e riciclaggio, come recepiti all'allegato E.

Comma 7. L'articolo 222, come riformulato, aggiorna gli obblighi della Pubblica Amministrazione afferenti le operazioni di raccolta differenziata. In tale ambito è stato previsto di porre i costi per tale servizio a carico dei produttori e degli utilizzatori, in una misura non inferiore all'80%. Tale parametro è stato determinato affinché la pubblica amministrazione incrementi l'efficienza del sistema di gestione e raggiunga livelli più elevati di raccolta differenziata. Tali somme dovranno essere versate ai bilanci comunali con destinazione vincolata, in modo da coprire parte dei costi del servizio e quindi della TARI a carico dei cittadini. Si è dunque applicata la deroga prevista dall'articolo 8-bis, paragrafo 4, lett. i) della direttiva così che la quota rimanente del 20% per la copertura integrale dei costi possa essere riconosciuta nel tempo a disposizione, in funzione di un miglioramento quali-quantitativo della raccolta differenziata. Infine, è stato previsto che gli enti di governo dell'ambito territoriale ottimale (ovvero i Comuni) garantiscano la raccolta differenziata di ulteriori tipologie di rifiuti.

Comma 8. Con l'articolo 227 si fa salva la disciplina di cui agli articoli 178-bis e 178-ter e si fa rinvio alla disciplina vigente per alcune tipologie di rifiuto, come ad esempio i RAEE e le pile, i rifiuti sanitari e veicoli fuori uso, ove non siano applicabili le disposizioni contenute nel presente Titolo.



ARTICOLO 4 (Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 Parte IV Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati – Titolo VI Sistema sanzionatorio e disposizioni finali – Capo I Sanzioni)

Comma 1. Stabilisce le sanzioni amministrative pecuniarie applicabili per la mancata o irregolare iscrizione al Registro di cui all'articolo 188-bis, nonché per la mancata o incompleta trasmissione dei dati informativi.

Comma 2. Disciplina la destinazione dei proventi delle sanzioni, previa riassegnazione al Ministero dell'ambiente, agli interventi di bonifica dei siti di cui all'articolo 252, comma 5, ove ricorrano le condizioni previste, secondo criteri e modalità di ripartizione fissati con apposito decreto.

ARTICOLO 5 (Disposizioni finali)

Comma 1. In attuazione del nuovo articolo 8-bis, paragrafo 7 introdotto dalla direttiva (UE) 2018/851, si prevede che i soggetti sottoposti a regimi di responsabilità estesa del produttore, istituiti prima dell'entrata in vigore del presente decreto legislativo, si conformino alle disposizioni da esso dettate in materia di responsabilità estesa del produttore entro il 5 gennaio 2023.

Comma 2. Si prevede che i soggetti di cui al comma 1 devono comunicare al Ministero dell'ambiente le modifiche statutarie apportate entro il 1° giugno 2022. Nei sessanta giorni successivi alla predetta comunicazione, il Ministero può indicare le modifiche che devono essere apportate dai predetti soggetti nei successivi trenta giorni successivi alla comunicazione.

Comma 3. Stabilisce che in difetto di adeguamento alle modifiche indicate ai sensi del comma 2, ovvero nel caso in cui le modifiche apportate non siano ritenute adeguate, il Ministero apporta d'ufficio le modifiche necessarie nei trenta giorni successivi alla comunicazione, in caso di mancato adeguamento, ovvero alla trasmissione delle modifiche, in caso di nuove proposte non ritenute adeguate.

Comma 4. Si stabilisce che gli statuti si intendono approvati in caso di mancata comunicazione da parte del Ministero delle modifiche da apportare entro il termine di cui al comma 2 ovvero, in caso di mancata modifica di ufficio, nel termine di cui al comma 3.

ARTICOLO 6 (ABROGAZIONI E SOSTITUZIONI)

Comma 1. Dispone l'abrogazione di alcune disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, del d.l. 20 giugno 2017, n. 91 e del d.l. 14 dicembre 2018, n. 135.

ARTICOLO 7 (Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 Parte IV Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati - Allegati)

Comma 1. Allegato C - Sono riportate esclusivamente le modifiche apportate dalla direttiva all'elenco delle operazioni di recupero dei rifiuti.

Comma 2. ALLEGATO D - Elenco dei rifiuti. È stato sostituito con il nuovo elenco di cui alla Decisione 955/2014. Inoltre l'elenco è stato aggiornato con le recenti modifiche apportate dalla Commissione europea alla versione italiana della traduzione della predetta Decisione.

Comma 3. Apporta modifiche all'allegato E, della parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Comma 4. Sostituisce l'allegato F, della parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Comma 5. L'allegato I alla parte IV è sostituito al fine di adeguarlo alle disposizioni di cui al Regolamento 1357/2014 e al Regolamento 2017/997. Inoltre al fine di correggere un errore nella traduzione del predetto regolamento sono state modificate alcune parole sotto la voce HP6 "Tossicità acuta.

Comma 6. Introduce l'allegato L ter che recepisce l'allegato IV bis della direttiva (UE) 2018/851.

Comma 7. Introduce l'allegato L quater che contiene l'elenco dei rifiuti assimilabili ex articolo 184, comma 2, lettera b) del decreto legislativo n. 152 del 2006.



Comma 8. Introduce l'allegato L quinquies che contiene l'elenco delle attività che producono rifiuti assimilabili ex articolo 184, comma 2, lettera b) del decreto legislativo n. 152 del 2006.



BOZZA DI TESTO COORDINATO – RECEPIMENTO DIRETTIVA (UE) 2018/851 e (UE) 2018/852

DIRETTIVA 2008/98/CE relativa ai rifiuti come modificata dalla direttiva (UE) 2018/851 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 30 maggio 2018 In grassetto: modifiche apportate dalla direttiva UE/2018/851	Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 Norme in materia ambientale O altri decreti da modificare Testo vigente	schema di recepimento della direttiva attraverso modifiche del decreto legislativo 152/2006 o di altri decreti In grassetto sottolineato le modifiche di inserimento proposte In barrato le modifiche di cancellazione proposte	NOTE E COMMENTI
Articolo 1 Oggetto e ambito di applicazione La presente direttiva stabilisce misure volte a proteggere l'ambiente e la salute umana <u>evitando o riducendo la produzione di rifiuti</u>, gli effetti negativi della produzione e della gestione dei rifiuti, riducendo gli effetti generali dell'uso delle risorse e migliorandone l'efficienza, <u>che costituiscono elementi fondamentali per il passaggio a un'economia circolare e per assicurare la competitività a lungo termine dell'Unione</u>	Articolo 177 Campo di Applicazione e finalità 1. La parte quarta del presente decreto disciplina la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati, anche in attuazione delle direttive comunitarie, in particolare della direttiva 2008/98/CE, prevedendo misure volte a proteggere l'ambiente e la salute umana, prevenendo o riducendo gli impatti negativi della produzione e della gestione dei rifiuti, riducendo gli impatti complessivi dell'uso delle risorse e migliorandone l'efficacia. 2. La gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse. 3. Sono fatte salve disposizioni specifiche, particolari o complementari, conformi ai principi di cui alla parte quarta del presente decreto adottate in attuazione di direttive comunitarie che disciplinano la gestione di determinate categorie di rifiuti. 4. I rifiuti sono gestiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o	Campo di Applicazione e finalità 1. La parte quarta del presente decreto disciplina la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati, anche in attuazione delle direttive comunitarie, in particolare <u>della direttiva 2008/98/CE</u> così come <u>modificata dalla direttiva 2018/581/CE</u>, prevedendo misure volte a proteggere l'ambiente e la salute umana, <u>prevenendo o riducendo gli impatti negativi evitando o riducendo la produzione di rifiuti, gli impatti negativi della produzione e della gestione dei rifiuti</u>, riducendo gli impatti complessivi dell'uso delle risorse e migliorandone l'efficacia e l'efficienza che <u>costituiscono elementi fondamentali per il passaggio a un'economia circolare e per assicurare la competitività a lungo termine dell'Unione</u>. 2. La gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse. 3. Sono fatte salve disposizioni specifiche, particolari o complementari, conformi ai principi di cui alla parte quarta del presente decreto adottate in attuazione di direttive comunitarie che disciplinano la gestione di determinate categorie di rifiuti. 4. I rifiuti sono gestiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o	

BOZZA DI TESTO COORDINATO – RECEPIMENTO DIRETTIVA (UE) 2018/851 e (UE) 2018/852

	metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente e, in particolare: a) senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, nonché per la fauna e la flora; b) senza causare inconvenienti da rumori o odori; c) senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente. 5. Per conseguire le finalità e gli obiettivi di cui ai commi da 1 a 4, lo Stato, le regioni, le province autonome e gli enti locali esercitano i poteri e le funzioni di rispettiva competenza in materia di gestione dei rifiuti in conformità alle disposizioni di cui alla parte quarta del presente decreto, adottando ogni opportuna azione ed avvalendosi, ove opportuno, mediante accordi, contratti di programma o protocolli d'intesa anche sperimentali, di soggetti pubblici o privati. 6. I soggetti di cui al comma 5 costituiscono, altresì, un sistema compiuto e sinergico che armonizza, in un contesto unitario, relativamente agli obiettivi da perseguire, la redazione delle norme tecniche, i sistemi di accreditamento e i sistemi di certificazione attinenti direttamente o indirettamente le materie ambientali, con particolare riferimento alla gestione dei rifiuti, secondo i criteri e con le modalità di cui all'articolo 195, comma 2, lettera a), e nel rispetto delle procedure di informazione nel settore delle norme e delle regolazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione, previste dalle direttive comunitarie e relative norme di attuazione, con particolare riferimento alla legge 21 giugno 1986, n. 317.	metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente e, in particolare: a) senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, nonché per la fauna e la flora; b) senza causare inconvenienti da rumori o odori; c) senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente. 5. Per conseguire le finalità e gli obiettivi di cui ai commi da 1 a 4, lo Stato, le regioni, le province autonome e gli enti locali esercitano i poteri e le funzioni di rispettiva competenza in materia di gestione dei rifiuti in conformità alle disposizioni di cui alla parte quarta del presente decreto, adottando ogni opportuna azione ed avvalendosi, ove opportuno, mediante accordi, contratti di programma o protocolli d'intesa anche sperimentali, di soggetti pubblici o privati. 6. I soggetti di cui al comma 5 costituiscono, altresì, un sistema compiuto e sinergico che armonizza, in un contesto unitario, relativamente agli obiettivi da perseguire, la redazione delle norme tecniche, i sistemi di accreditamento e i sistemi di certificazione attinenti direttamente o indirettamente le materie ambientali, con particolare riferimento alla gestione dei rifiuti, secondo i criteri e con le modalità di cui all'articolo 195, comma 2, lettera a), e nel rispetto delle procedure di informazione nel settore delle norme e delle regolazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione, previste dalle direttive comunitarie e relative norme di attuazione, con particolare riferimento alla legge 21 giugno 1986, n. 317. 7. Le regioni e le province autonome adeguano i rispettivi ordinamenti alle disposizioni di
--	---	---

BOZZA DI TESTO COORDINATO – RECEPIMENTO DIRETTIVA (UE) 2018/851 e (UE) 2018/852

	7. Le regioni e le province autonome adeguano i rispettivi ordinamenti alle disposizioni di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema contenute nella parte quarta del presente decreto entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. 8. Ai fini dell'attuazione dei principi e degli obiettivi stabiliti dalle disposizioni di cui alla parte quarta del presente decreto, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare può avvalersi del supporto tecnico dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.	tutela dell'ambiente e dell'ecosistema contenute nella parte quarta del presente decreto entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. 8. Ai fini dell'attuazione dei principi e degli obiettivi stabiliti dalle disposizioni di cui alla parte quarta del presente decreto, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare può avvalersi del supporto tecnico dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.	
--	--	--	--

Articolo 8 Responsabilità estesa del produttore 1. Per rafforzare il riutilizzo, la prevenzione, il riciclaggio e l'altro recupero dei rifiuti, gli Stati membri possono adottare misure legislative o non legislative volte ad assicurare che qualsiasi persona fisica o giuridica che professionalmente sviluppi, fabbrichi, trasformi, tratti, venda o importi prodotti (produttore del prodotto) sia soggetto ad una responsabilità estesa del produttore. Tali misure possono includere l'accettazione dei prodotti restituiti e dei rifiuti che restano dopo l'utilizzo di tali prodotti, nonché la successiva gestione dei rifiuti e la responsabilità finanziaria per tali attività. Tali misure possono includere l'obbligo di mettere a disposizione del pubblico informazioni relative alla misura in cui il prodotto è riutilizzabile e riciclabile. Laddove tali misure includano l'istituzione di regimi di responsabilità estesa del produttore, si applicano i requisiti minimi generali di cui all'articolo 8 bis. Gli Stati membri possono decidere che i produttori di prodotti che si impegnano in termini finanziari o che si assumono, di loro iniziativa, responsabilità finanziarie e organizzative per la gestione della fase del ciclo di vita in cui il prodotto è un rifiuto, applichino alcuni dei requisiti generali minimi di cui all'articolo 8 bis o la loro totalità. 2. Gli Stati membri possono adottare misure appropriate per incoraggiare una progettazione dei prodotti e dei loro componenti volta a ridurre i loro impatti	Articolo 178-bis Responsabilità estesa del produttore 1. Al fine di rafforzare la prevenzione e facilitare l'utilizzo efficiente delle risorse durante l'intero ciclo di vita, comprese le fasi di riutilizzo, riciclaggio e recupero dei rifiuti, evitando di compromettere la libera circolazione delle merci sul mercato, possono essere adottati, previa consultazione delle parti interessate con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare aventi natura regolamentare, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, le modalità e i criteri di introduzione della responsabilità estesa del produttore del prodotto, inteso come qualsiasi persona fisica o giuridica che professionalmente sviluppi, fabbrichi, trasformi, tratti, venda o importi prodotti, nell'organizzazione del sistema di gestione dei rifiuti, e nell'accettazione dei prodotti restituiti e dei rifiuti che restano dopo il loro utilizzo. Ai medesimi fini possono essere adottati con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, le modalità e i criteri: a) di gestione dei rifiuti e della relativa responsabilità finanziaria dei produttori del prodotto. I decreti della presente lettera sono adottati di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze; b) di pubblicazione delle informazioni relative alla misura in cui il prodotto è riutilizzabile e riciclabile; c) della progettazione dei prodotti volta a	Responsabilità estesa del produttore 1. Al fine di rafforzare il riutilizzo, la prevenzione, il riciclaggio e il recupero dei rifiuti, con uno o più decreti adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata, sono istituiti, anche su istanza di parte, regimi di responsabilità estesa del produttore. Con il medesimo decreto sono definiti, per singolo regime di responsabilità estesa del produttore, i requisiti, nel rispetto dei requisiti di cui all'articolo 178-ter, e sono altresì determinate le misure che includono l'accettazione dei prodotti restituiti e dei rifiuti che restano dopo l'utilizzo di tali prodotti e la successiva gestione dei rifiuti, nonché misure volte ad assicurare che qualsiasi persona fisica o giuridica che professionalmente sviluppi, fabbrichi, trasformi, tratti, venda o importi prodotti (produttore del prodotto) sia soggetto ad una responsabilità estesa del produttore. Sono fatte salve le discipline di responsabilità estesa del produttore di cui agli articoli 217 e seguenti del presente decreto. 2. La responsabilità estesa del produttore del prodotto è applicabile fatta salva la responsabilità della gestione dei rifiuti di cui all'articolo 188, comma 1, e fatta salva la legislazione esistente concernente flussi di rifiuti e prodotti specifici. 3. I regimi di responsabilità estesa del
--	---	--

BOZZA DI TESTO COORDINATO – RECEPIMENTO DIRETTIVA (UE) 2018/851 e (UE) 2018/852

ambientali e la produzione di rifiuti durante la produzione e il successivo utilizzo dei prodotti e tesa ad assicurare che il recupero e lo smaltimento dei prodotti che sono diventati rifiuti avvengano in conformità degli articoli 4 e 13. Tali misure possono incoraggiare, tra l'altro, lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti e componenti dei prodotti adatti all'uso multiplo, contenenti materiali riciclati, tecnicamente durevoli e facilmente riparabili e che, dopo essere diventati rifiuti, sono adatti a essere preparati per il riutilizzo e riciclati per favorire la corretta attuazione della gerarchia dei rifiuti. Le misure tengono conto dell'impatto dell'intero ciclo di vita dei prodotti, della gerarchia dei rifiuti e, se del caso, della potenzialità di riciclaggio multiplo.	ridurre i loro impatti ambientali; d) di progettazione dei prodotti volta a diminuire o eliminare i rifiuti durante la produzione e il successivo utilizzo dei prodotti, assicurando che il recupero e lo smaltimento dei prodotti che sono diventati rifiuti avvengano in conformità ai criteri di cui agli articoli 177 e 179; e) volti a favorire e incoraggiare lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti adatti all'uso multiplo, tecnicamente durevoli, e che, dopo essere diventati rifiuti, sono adatti ad un recupero adeguato e sicuro e a uno smaltimento compatibile con l'ambiente. 2. La responsabilità estesa del produttore del prodotto è applicabile fatta salva la responsabilità della gestione dei rifiuti di cui all'articolo 188, comma 1, e fatta salva la legislazione esistente concernente flussi di rifiuti e prodotti specifici.	<u>produttore istituiti con i decreti di cui al comma 1 adottano misure appropriate per incoraggiare una progettazione dei prodotti e dei loro componenti volta a ridurre gli impatti ambientali e la produzione di rifiuti durante la produzione e il successivo utilizzo dei prodotti e tesa ad assicurare che il recupero e lo smaltimento dei prodotti che sono diventati rifiuti avvengano secondo i criteri di priorità di cui all'articolo 179 e nel rispetto del comma 4 dell'articolo 177. Tali misure incoraggiano, tra l'altro, lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti e componenti dei prodotti adatti all'uso multiplo, contenenti materiali riciclati, tecnicamente durevoli e facilmente riparabili e che, dopo essere diventati rifiuti, sono adatti a essere preparati per il riutilizzo e riciclati per favorire la corretta attuazione della gerarchia dei rifiuti. Le misure tengono conto dell'impatto dell'intero ciclo di vita dei prodotti, della gerarchia dei rifiuti e, se del caso, della potenzialità di riciclaggio multiplo.</u>
3. Nell'applicare la responsabilità estesa del produttore, gli Stati membri tengono conto della fattibilità tecnica e della praticabilità economica nonché degli impatti complessivi sociali, sanitari e ambientali, rispettando l'esigenza di assicurare il corretto funzionamento del mercato interno. 4. La responsabilità estesa del produttore è applicata fatta salva la responsabilità della gestione dei rifiuti di cui all'articolo 15, paragrafo 1, e fatta salva la legislazione esistente concernente flussi di rifiuti e prodotti specifici. 5. La Commissione organizza uno scambio di informazioni tra gli Stati membri e i soggetti interessati dai regimi di	3. I decreti di cui al comma 1 possono prevedere altresì che i costi della gestione dei rifiuti siano sostenuti parzialmente o interamente dal produttore del prodotto causa dei rifiuti. Nel caso il produttore del prodotto partecipi parzialmente, il distributore del prodotto concorre per la differenza fino all'intera copertura di tali costi. 4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.	<u>3 bis. I decreti di cui al comma 1, a) tengono conto della fattibilità tecnica e della praticabilità economica nonché degli impatti complessivi sanitari, ambientali e sociali, rispettando l'esigenza di assicurare il corretto funzionamento del mercato interno;</u> <u>b) disciplinano le eventuali modalità di riutilizzo dei prodotti nonché di gestione dei rifiuti che ne derivano ed includono l'obbligo di mettere a disposizione del pubblico le informazioni relative alla modalità di riutilizzo e riciclo;</u> <u>c) prevedono specifici obblighi per gli aderenti al sistema.</u> <u>4. Nelle materie di competenza del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, i regimi di responsabilità estesa del produttore</u>

BOZZA DI TESTO COORDINATO – RECEPIMENTO DIRETTIVA (UE) 2018/851 e (UE) 2018/852

responsabilità estesa del produttore sull'attuazione pratica dei requisiti minimi generali di cui all'articolo 8 bis. Lo scambio di informazioni verte anche sulle migliori pratiche volte a garantire una governance adeguata, sulla cooperazione transfrontaliera in materia di regimi di responsabilità estesa del produttore e sul corretto funzionamento del mercato interno, sugli aspetti organizzativi e sul controllo delle organizzazioni che attuano, per conto dei produttori di prodotti, gli obblighi derivanti dalla responsabilità estesa di questi ultimi, sulla modulazione dei contributi finanziari, sulla selezione dei gestori di rifiuti e sulla prevenzione della dispersione di rifiuti. La Commissione pubblica i risultati dello scambio di informazioni e può fornire linee guida su tali aspetti e altri aspetti pertinenti. La Commissione pubblica linee guida, in consultazione con gli Stati membri, in materia di cooperazione transfrontaliera per quanto concerne i regimi di responsabilità estesa del produttore e in materia di modulazione dei contributi finanziari di cui all'articolo 8 bis, paragrafo 4, lettera b). Laddove necessario, per evitare distorsioni del mercato interno, la Commissione può adottare atti di esecuzione al fine di stabilire i criteri in vista dell'applicazione uniforme dell'articolo 8 bis, paragrafo 4, lettera b), ma escludendo qualsiasi precisa determinazione del livello dei contributi. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 39, paragrafo 2.	<u>sono istituiti e disciplinati, ai sensi del comma 1, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata</u>	
--	---	--

Articolo 8 bis Requisiti generali minimi in materia di responsabilità estesa del produttore 1. Laddove i regimi di responsabilità estesa del produttore siano istituiti in conformità dell'articolo 8, paragrafo 1, e anche per effetto di altri atti legislativi dell'Unione, gli Stati membri: a) definiscono in maniera chiara i ruoli e le responsabilità di tutti i pertinenti attori coinvolti, compresi i produttori che immettono prodotti sul mercato dello Stato membro, le organizzazioni che attuano, per conto dei produttori di prodotti, gli obblighi derivanti dalla responsabilità estesa di questi ultimi, i gestori pubblici o privati di rifiuti, le autorità locali e, ove applicabile, gli operatori per il riutilizzo e la preparazione per il riutilizzo e le imprese dell'economia sociale; b) definizione in linea con la gerarchia dei rifiuti degli obiettivi di gestione dei rifiuti, volti a conseguire almeno gli obiettivi quantitativi rilevanti per il regime di responsabilità estesa del produttore e per il raggiungimento degli obiettivi di cui al presente decreto ed alle direttive 94/62/CE, 2000/53/CE, 2006/66/CE e 2012/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, e definiscono, ove opportuno, altri obiettivi quantitativi e/o qualitativi considerati rilevanti per il regime di responsabilità estesa del produttore; c) adozione di un sistema di comunicazione delle informazioni relative ai prodotti immessi sul mercato e dei dati sulla raccolta e sul trattamento di rifiuti risultanti da tali prodotti, specificando i flussi dei materiali di rifiuto e di altri dati pertinenti ai fini della lettera b), da parte dei produttori, tramite il Registro di cui al comma 6; d) adempimento degli oneri amministrativi a carico dei produttori e importatori di prodotti, nel rispetto del principio di equità e	(Requisiti generali minimi in materia di responsabilità estesa del produttore) 1. I regimi di responsabilità estesa del produttore rispettano i seguenti requisiti: a) definizione dei ruoli e delle responsabilità di tutti i pertinenti attori coinvolti nelle diverse filiere di riferimento, compresi i produttori che immettono prodotti sul mercato nazionale, le organizzazioni che attuano, per conto dei produttori di prodotti, gli obblighi derivanti dalla responsabilità estesa di questi ultimi, i gestori pubblici o privati di rifiuti, le autorità locali e, ove applicabile, gli operatori per il riutilizzo e la preparazione per il riutilizzo e le imprese dell'economia sociale. b) definizione in linea con la gerarchia dei rifiuti degli obiettivi di gestione dei rifiuti, volti a conseguire almeno gli obiettivi quantitativi rilevanti per il regime di responsabilità estesa del produttore e per il raggiungimento degli obiettivi di cui al presente decreto ed alle direttive 94/62/CE, 2000/53/CE, 2006/66/CE e 2012/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, e definiscono, ove opportuno, altri obiettivi quantitativi e/o qualitativi considerati rilevanti per il regime di responsabilità estesa del produttore; c) adozione di un sistema di comunicazione delle informazioni relative ai prodotti immessi sul mercato e dei dati sulla raccolta e sul trattamento di rifiuti risultanti da tali prodotti, specificando i flussi dei materiali di rifiuto e di altri dati pertinenti ai fini della lettera b), da parte dei produttori, tramite il Registro di cui al comma 6; d) adempimento degli oneri amministrativi a carico dei produttori e importatori di prodotti, nel rispetto del principio di equità e
--	---

opportuno, i flussi dei materiali di rifiuto e di altri dati pertinenti ai fini della lettera b); d) assicurano un trattamento equo dei produttori di prodotti indipendentemente dalla loro origine o dimensione, senza imporre un onere regolamentare sproporzionato sui produttori, comprese le piccole e medie imprese, di piccole quantità di prodotti. 2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che i detentori di rifiuti interessati dai regimi di responsabilità estesa del produttore istituiti in conformità dell'articolo 8, paragrafo 1, siano informati circa le misure di prevenzione dei rifiuti, i centri per il riutilizzo e la preparazione per il riutilizzo, i sistemi di ritiro e di raccolta dei rifiuti e la prevenzione della dispersione dei rifiuti. Gli Stati membri adottano inoltre misure per incentivare i detentori di rifiuti ad assumersi la responsabilità di conferire i rifiuti ai sistemi esistenti di raccolta differenziata, in particolare, se del caso, mediante norme o incentivi economici. 3. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che il produttore di prodotti o le organizzazioni che attuano, per conto dei produttori di prodotti, gli obblighi derivanti dalla responsabilità estesa di quest'ultimo: a) abbiano una copertura geografica di prodotti e di materiali chiaramente definita senza limitare tali zone alle aree in cui la raccolta e la gestione dei rifiuti sono più proficue; b) forniscano un'adeguata disponibilità di sistemi di raccolta dei rifiuti nelle zone di cui	<u>proporzionalità in relazione alla quota di mercato e indipendentemente dalla loro provenienza;</u> <u>e) assicurazione che i produttori del prodotto garantiscono la corretta informazione ai detentori di rifiuti interessati circa le misure di prevenzione dei rifiuti, i centri per il riutilizzo e la preparazione per il riutilizzo, i sistemi di ritiro e di raccolta dei rifiuti e la prevenzione della dispersione dei rifiuti nonché le misure per incentivare i detentori di rifiuti a conferire i rifiuti ai sistemi esistenti di raccolta differenziata, in particolare, se del caso, mediante incentivi economici.</u> <u>2. I regimi di responsabilità estesa assicurano:</u> <u>a) una copertura geografica della rete di raccolta dei rifiuti corrispondente alla copertura geografica della distribuzione dei prodotti, senza limitare la raccolta alle aree in cui la raccolta stessa e gestione dei rifiuti sono più proficue e fornendo un'adeguata disponibilità dei sistemi di raccolta dei rifiuti anche nelle zone più svantaggiate;</u> <u>b) idonei mezzi finanziari o mezzi finanziari e organizzativi per soddisfare gli obblighi derivanti dalla responsabilità estesa del produttore;</u> <u>c) meccanismi adeguati di autosorveglianza supportati da regolari verifiche indipendenti, e inviate al soggetto di cui al comma 4, per valutare:</u> <u>1) la loro gestione finanziaria, compreso il rispetto degli obblighi di cui al comma 3, lettere a) e b);</u> <u>2) la qualità dei dati raccolti e comunicati in conformità del comma 1, lettera c) e delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1013/2006;</u> <u>d) pubblicità delle informazioni sul conseguimento degli obiettivi di gestione dei</u>
---	--

BOZZA DI TESTO COORDINATO – RECEPIMENTO DIRETTIVA (UE) 2018/851 e (UE) 2018/852

alla lettera a); c) dispongono dei mezzi finanziari o dei mezzi finanziari e organizzativi per soddisfare gli obblighi derivanti dalla responsabilità estesa del produttore; d) istituiscano un meccanismo adeguato di autosorveglianza supportato, ove pertinente, da regolari verifiche indipendenti, per valutare: i) la loro gestione finanziaria, compreso il rispetto degli obblighi di cui al paragrafo 4, lettere a) e b); ii) la qualità dei dati raccolti e comunicati in conformità del paragrafo 1, lettera c), del presente articolo e delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1013/2006; e) rendano pubbliche le informazioni sul conseguimento degli obiettivi di gestione dei rifiuti di cui al paragrafo 1, lettera b), e, nel caso di adempimento collettivo degli obblighi in materia di responsabilità estesa del produttore, informazioni altresì su: i) proprietà e membri; ii) contributi finanziari versati da produttori di prodotti per unità venduta o per tonnellata di prodotto immessa sul mercato; e iii) procedura di selezione dei gestori di rifiuti. 4. Gli Stati membri adottano le misure necessarie ad assicurare che i contributi finanziari versati dai produttori di prodotti in adempimento ai propri obblighi derivanti dalla responsabilità estesa del produttore: a) coprano i seguenti costi per i prodotti che il produttore immette sul mercato nello Stato membro interessato: — costi della raccolta differenziata di rifiuti e del loro successivo trasporto, compreso il trattamento necessario per raggiungere gli obiettivi dell'Unione in materia di gestione dei rifiuti;	<u>rifiuti di cui al comma 1, lettera b), e, nel caso di adempimento collettivo degli obblighi in materia di responsabilità estesa del produttore, informazioni altresì su:</u> <u>1) proprietà e membri;</u> <u>2) contributi finanziari versati da produttori di prodotti per unità venduta o per tonnellata di prodotto immessa sul mercato;</u> <u>3) procedura di selezione dei gestori di rifiuti.</u> <u>3. I produttori, in adempimento ai propri obblighi derivanti dalla responsabilità estesa del produttore, versano un contributo finanziario affinché lo stesso:</u> <u>a) copra i seguenti costi per i prodotti che il produttore immette sul mercato nazionale:</u> <u>1) costi della raccolta differenziata di rifiuti e del loro successivo trasporto;</u> <u>2) costi della cernita e del trattamento necessario per raggiungere gli obiettivi dell'Unione in materia di gestione dei rifiuti tenendo conto degli introiti ricavati dal riutilizzo, dalla vendita dei rifiuti derivanti dai propri prodotti, dalla vendita delle materie prime secondarie ottenute dai propri prodotti e da cauzioni di deposito non reclamatione;</u> <u>3) costi necessari a raggiungere altri traguardi e obiettivi di cui al comma 1, lettera b);</u> <u>4) costi di una congrua informazione ai detentori di rifiuti a norma del comma 1, lettera e);</u> <u>5) costi della raccolta e della comunicazione dei dati a norma del comma 1, lettera c).</u> <u>La lettera a) non si applica ai regimi di responsabilità estesa del produttore di cui alle direttive 2000/53/CE, 2006/66/CE e 2012/19/UE.</u> <u>b) nel caso di adempimento collettivo degli obblighi in materia di responsabilità estesa del produttore, sia modulato, ove possibile, per</u>
--	---

BOZZA DI TESTO COORDINATO – RECEPIMENTO DIRETTIVA (UE) 2018/851 e (UE) 2018/852

necessari a raggiungere altri traguardi e obiettivi di cui al paragrafo 1, lettera b), tenendo conto degli introiti ricavati dal riutilizzo, dalla vendita delle materie prime secondarie ottenute dai propri prodotti e da cauzioni di deposito non reclamatione; — costi di una congrua informazione ai detentori di rifiuti a norma del paragrafo 2; — costi della raccolta e della comunicazione dei dati a norma del paragrafo 1, lettera c). Il presente punto non si applica ai regimi di responsabilità estesa del produttore di cui alle direttive 2000/53/CE, 2006/66/CE e 2012/19/UE. b) nel caso di adempimento collettivo degli obblighi in materia di responsabilità estesa del produttore, siano modulati, ove possibile, per singoli prodotti o gruppi di prodotti simili, in particolare tenendo conto della loro durevolezza, riparabilità, riutilizzabilità e riciclabilità e della presenza di sostanze pericolose, adottando in tal modo un approccio basato sul ciclo di vita e in linea con gli obblighi fissati dalla pertinente normativa dell'Unione e, se del caso, sulla base di criteri armonizzati al fine di garantire il buon funzionamento del mercato interno; c) non superano i costi che sono necessari per fornire servizi di gestione dei rifiuti in modo efficiente in termini di costi. Tali costi sono stabiliti in modo trasparente tra i soggetti interessati.	<u>singoli prodotti o gruppi di prodotti simili, in particolare tenendo conto della loro durevolezza, riparabilità, riutilizzabilità e riciclabilità e della presenza di sostanze pericolose, adottando in tal modo un approccio basato sul ciclo di vita e in linea con gli obblighi fissati dalla pertinente normativa dell'Unione e, se del caso, sulla base di criteri armonizzati al fine di garantire il buon funzionamento del mercato interno;</u> <u>c) non superi i costi che sono necessari per fornire servizi di gestione dei rifiuti in modo efficiente in termini di costi. Tali costi sono stabiliti in modo trasparente tra i soggetti interessati.</u>
Il principio della copertura finanziaria dei costi, così come declinato alla lettera a) può essere derogato, previa autorizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ove ricorra la necessità di garantire la corretta gestione dei rifiuti e la sostenibilità economica, a condizione che: a) nel caso di regimi di responsabilità estesa del produttore istituiti con direttive europee, per raggiungere gli obiettivi in materia di gestione dei rifiuti, i produttori di prodotti sostengano almeno l'80 % dei costi necessari; b) nel caso di regimi di responsabilità estesa del produttore istituiti dopo il 4 luglio 2018 per raggiungere gli obiettivi in materia di gestione dei rifiuti, i produttori di prodotti sostengano almeno l'80 % dei costi necessari; c) nel caso di regimi di responsabilità estesa del produttore istituiti prima del 4 luglio 2018 per raggiungere gli obiettivi in materia di gestione dei rifiuti, i produttori sostengano almeno il 50% dei costi necessari; d) e a condizione che i rimanenti costi siano sostenuti da produttori originali di rifiuti o	<u>Il principio della copertura finanziaria dei costi, così come declinato alla lettera a) può essere derogato, previa autorizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ove ricorra la necessità di garantire la corretta gestione dei rifiuti e la sostenibilità economica, a condizione che:</u> <u>a) nel caso di regimi di responsabilità estesa del produttore istituiti con direttive europee, per raggiungere gli obiettivi in materia di gestione dei rifiuti, i produttori di prodotti sostengano almeno l'80 % dei costi necessari;</u> <u>b) nel caso di regimi di responsabilità estesa del produttore istituiti dopo il 4 luglio 2018 per raggiungere gli obiettivi in materia di gestione dei rifiuti, i produttori di prodotti sostengano almeno l'80 % dei costi necessari;</u> <u>c) nel caso di regimi di responsabilità estesa del produttore istituiti prima del 4 luglio 2018 per raggiungere gli obiettivi in materia di gestione dei rifiuti, i produttori sostengano almeno il 50% dei costi necessari;</u> <u>d) e a condizione che i rimanenti costi siano sostenuti da produttori originali di rifiuti o</u>

BOZZA DI TESTO COORDINATO – RECEPIMENTO DIRETTIVA (UE) 2018/851 e (UE) 2018/852

discostarsi dalla ripartizione della responsabilità finanziaria di cui alla lettera a), a condizione che: i) nel caso di regimi di responsabilità estesa del produttore istituiti per raggiungere gli obiettivi in materia di gestione dei rifiuti e gli obiettivi stabiliti a norma degli atti legislativi dell'Unione, i produttori di prodotti sostengano almeno l'80 % dei costi necessari; ii) nel caso di regimi di responsabilità estesa del produttore istituiti entro o dopo il 4 luglio 2018 per raggiungere i traguardi in materia di gestione dei rifiuti e gli obiettivi stabiliti esclusivamente nella legislazione dello Stato membro, i produttori di prodotti sostengano almeno l'80 % dei costi necessari; iii) nel caso di regimi di responsabilità estesa del produttore istituiti prima del 4 luglio 2018 per raggiungere i traguardi in materia di gestione dei rifiuti e gli obiettivi stabiliti esclusivamente nella legislazione dello Stato membro, i produttori di prodotti sostengano almeno l'50 % dei costi necessari; e a condizione che i rimanenti costi siano sostenuti da produttori originali di rifiuti o distributori. La deroga non può essere utilizzata per ridurre la quota dei costi sostenuti dai produttori di prodotti nell'ambito dei regimi di responsabilità estesa del produttore istituiti prima del 4 luglio 2018. 5. Gli Stati membri istituiscono un adeguato quadro di controllo e garanzia dell'attuazione, al fine di assicurare che i produttori dei prodotti e le organizzazioni che attuano, per conto dei produttori di prodotti, gli obblighi derivanti dalla	<u>distributori.</u> <u>La deroga non può essere utilizzata per ridurre la quota dei costi sostenuti dai produttori di prodotti nell'ambito dei regimi di responsabilità estesa del produttore istituiti prima del 4 luglio 2018.</u> <u>4. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare esercita la funzione di vigilanza e controllo sul rispetto degli obblighi derivanti dalla responsabilità estesa del produttore e, in particolare:</u> <u>1) raccoglie in formato elettronico i dati di cui al comma 7 nel Registro nazionale di cui al comma 6 e ne verifica la correttezza e la provenienza;</u> <u>2) analizza i bilanci di esercizio ed effettua analisi comparative tra i diversi sistemi collettivi evidenziando eventuali anomalie;</u> <u>3) analizza la determinazione del contributo ambientale di cui al comma 3;</u> <u>4) controlla che vengano raggiunti gli obiettivi previsti negli accordi di programma stipulati dai sistemi di gestione volti a favorire la prevenzione, il riciclaggio e il recupero dei rifiuti e ne monitora l'attuazione;</u> <u>5) verifica la corretta attuazione delle previsioni del presente articolo per ciascun sistema istituito e per tutti i soggetti responsabili;</u> <u>5. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sono definite le modalità di vigilanza e controllo di cui al comma 4.</u> <u>6. Al fine dello svolgimento della funzione di vigilanza e controllo di cui al comma 4, presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è istituito il Registro nazionale dei produttori al quale i soggetti sottoposti ad un regime di responsabilità estesa</u>
--	---

responsabilità estesa di questi ultimi, eseguano i loro obblighi in materia di responsabilità estesa del produttore, anche in caso di vendite a distanza, che gli strumenti finanziari siano utilizzati correttamente e che tutti i soggetti coinvolti nell'attuazione dei regimi di responsabilità estesa del produttore comunicino dati affidabili. Se sul territorio di uno Stato membro vi sono varie organizzazioni che attuano, per conto dei produttori dei prodotti, gli obblighi derivanti dalla responsabilità estesa di questi ultimi, lo Stato membro nomina almeno un organismo indipendente da interessi privati o incarica un'autorità pubblica di sorvegliare l'attuazione degli obblighi derivanti da tale regime. Ogni Stato membro consente ai produttori di prodotti istituiti in un altro Stato membro e che immettono prodotti sul suo territorio di designare una persona giuridica o fisica stabilita nel proprio territorio quale rappresentante autorizzato per l'adempimento degli obblighi di un produttore relativi a regimi di responsabilità estesa del produttore sul proprio territorio. Ai fini del controllo e della verifica della conformità con gli obblighi del produttore di prodotti in relazione ai regimi di responsabilità estesa del produttore, gli Stati membri possono stabilire i requisiti, quali i requisiti di registrazione, informazione e comunicazione, che devono essere soddisfatti da una persona fisica o giuridica da designare quale rappresentante autorizzato sul proprio territorio. 6. Gli Stati membri assicurano un dialogo regolare tra i pertinenti soggetti coinvolti nell'attuazione dei regimi di responsabilità estesa del produttore, ivi compresi i	del produttore sono tenuti ad iscriversi secondo le modalità definite con il decreto di cui al comma 5; in caso di produttori con sede legale in altro Stato Membro dell'Unione che immettono prodotti sul territorio nazionale, ai fini di adempiere agli obblighi derivanti dall'istituzione di un regime di responsabilità estesa, questi designano una persona giuridica o fisica stabilita sul territorio nazionale quale rappresentante autorizzato per l'adempimento degli obblighi e l'iscrizione al Registro. 7. I soggetti di cui al comma 6 trasmettono al Registro, secondo le modalità stabilite con il decreto di cui al comma 5; i dati relativi all'immissione sul mercato nazionale dei propri prodotti e le modalità con cui intendono adempiere ai propri obblighi; i sistemi attraverso i quali i produttori adempiono ai propri obblighi, in forma individuale e associata, con statuto e annessa documentazione relativa al proprio progetto; entro il 31 ottobre di ogni anno il bilancio in caso di sistemi collettivi, il rendiconto dell'attività di gestione in caso di sistemi individuali; entro il 31 ottobre di ogni anno una relazione sulla gestione relativa all'anno precedente contenente gli obiettivi raggiunti ovvero le ragioni che, eventualmente, impediscono il raggiungimento degli obiettivi di recupero e riciclo previsti e le relative soluzioni, le modalità di raccolta e di trattamento implementate, le voci di costo relative alle diverse operazioni di gestione, inclusa la prevenzione, i ricavi dalla commercializzazione dei materiali e dal riutilizzo e le entrate da contributo ambientale; entro il 31 ottobre di ogni anno un piano specifico di prevenzione e gestione relativo all'anno successivo; entro il 31 ottobre di ogni anno l'entità del contributo ambientale per
---	--

BOZZA DI TESTO COORDINATO – RECEPIMENTO DIRETTIVA (UE) 2018/851 e (UE) 2018/852

produttori e i distributori, i gestori pubblici o privati di rifiuti, le autorità locali, le organizzazioni della società civile e, se del caso, gli attori della società civile, le reti di riutilizzo e riparazione e gli operatori della preparazione per il riutilizzo. 7. Gli Stati membri adottano misure affinché i regimi di responsabilità estesa del produttore istituiti prima del 4 luglio 2018 siano conformi al presente articolo entro il 5 gennaio 2023. 8. La comunicazione di informazioni al pubblico a norma del presente articolo non pregiudica il mantenimento della riservatezza delle informazioni commercialmente sensibili in conformità del pertinente diritto dell'Unione e nazionale.	Articolo 4 Gerarchia dei rifiuti 1. La seguente gerarchia dei rifiuti si applica quale ordine di priorità della normativa e della politica in materia di prevenzione e gestione dei rifiuti: - prevenzione; - preparazione per il riutilizzo; - riciclaggio; - recupero di altro tipo, per esempio il recupero di energia; e - smaltimento. 2. Nell'applicare la gerarchia dei rifiuti di cui al paragrafo 1, gli Stati membri adottano misure volte a incoraggiare le opzioni che danno il miglior risultato ambientale complessivo. A tal fine può essere necessario che flussi di rifiuti specifici si discostino dalla gerarchia laddove ciò sia giustificato dall'impostazione in termini di ciclo di vita in relazione agli impatti complessivi della	<u>l'anno successivo dettagliando le voci di costo che lo compongono.</u>	
Articolo 179 Criteri di priorità nella gestione dei rifiuti 1. La gestione dei rifiuti avviene nel rispetto della seguente gerarchia: - prevenzione; - preparazione per il riutilizzo; - riciclaggio; - recupero di altro tipo, per esempio il recupero di energia; - smaltimento. 2. La gerarchia stabilisce, in generale, un ordine di priorità di ciò che costituisce la migliore opzione ambientale. Nel rispetto della gerarchia di cui al comma 1, devono essere adottate le misure volte a incoraggiare le opzioni che garantiscono, nel rispetto degli articoli 177, commi 1 e 4, e 178, il miglior risultato complessivo, tenendo conto degli impatti sanitari, sociali ed economici, ivi compresa la fattibilità tecnica e la praticabilità economica.	Criteri di priorità nella gestione dei rifiuti 1. La gestione dei rifiuti avviene nel rispetto della seguente gerarchia: - prevenzione; - preparazione per il riutilizzo; - riciclaggio; - recupero di altro tipo, per esempio il recupero di energia; - smaltimento. 2. La gerarchia stabilisce, in generale, un ordine di priorità di ciò che costituisce la migliore opzione ambientale. Nel rispetto della gerarchia di cui al comma 1, devono essere adottate le misure volte a incoraggiare le opzioni che garantiscono, nel rispetto degli articoli 177, commi 1 e 4, e 178, il miglior risultato complessivo, tenendo conto degli impatti sanitari, sociali ed economici, ivi compresa la fattibilità tecnica e la praticabilità economica.	Criteri di priorità nella gestione dei rifiuti 1. La gestione dei rifiuti avviene nel rispetto della seguente gerarchia: - prevenzione; - preparazione per il riutilizzo; - riciclaggio; - recupero di altro tipo, per esempio il recupero di energia; - smaltimento. 2. La gerarchia stabilisce, in generale, un ordine di priorità di ciò che costituisce la migliore opzione ambientale. Nel rispetto della gerarchia di cui al comma 1, devono essere adottate le misure volte a incoraggiare le opzioni che garantiscono, nel rispetto degli articoli 177, commi 1 e 4, e 178, il miglior risultato complessivo, tenendo conto degli impatti sanitari, sociali ed economici, ivi compresa la fattibilità tecnica e la praticabilità economica. 3. Con riferimento a <u>singoli flussi di rifiuti a flussi di rifiuti specifici</u> è consentito discostarsi, in via	

BOZZA DI TESTO COORDINATO – RECEPIMENTO DIRETTIVA (UE) 2018/851 e (UE) 2018/852

produzione e della gestione di tali rifiuti. Gli Stati membri garantiscono che l'elaborazione della normativa e della politica dei rifiuti avvenga in modo pienamente trasparente, nel rispetto delle norme nazionali vigenti in materia di consultazione e partecipazione dei cittadini e dei soggetti interessati. Conformemente agli articoli 1 e 13, gli Stati membri tengono conto dei principi generali in materia di protezione dell'ambiente di precauzione e sostenibilità, della fattibilità tecnica e praticabilità economica, della protezione delle risorse nonché degli impatti complessivi sociali, economici, sanitari e ambientali.	3. Con riferimento a singoli flussi di rifiuti è consentito discostarsi, in via eccezionale, dall'ordine di priorità di cui al comma 1 qualora ciò sia giustificato, nel rispetto del principio di precauzione e sostenibilità, in base ad una specifica analisi degli impatti complessivi della produzione e della gestione di tali rifiuti sia sotto il profilo ambientale e sanitario, in termini di ciclo di vita, che sotto il profilo sociale ed economico, ivi compresi la fattibilità tecnica e la protezione delle risorse. 4. Con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro della salute, possono essere individuate, con riferimento a singoli flussi di rifiuti specifici, le opzioni che garantiscono, in conformità a quanto stabilito dai commi da 1 a 3, il miglior risultato in termini di protezione della salute umana e dell'ambiente. 5. Le pubbliche amministrazioni perseguono, nell'esercizio delle rispettive competenze, iniziative dirette a favorire il rispetto della gerarchia del trattamento dei rifiuti di cui al comma 1 in particolare mediante: a) la promozione dello sviluppo di tecnologie pulite, che permettano un uso più razionale e un maggiore risparmio di risorse naturali; b) la promozione della messa a punto tecnica e dell'immissione sul mercato di prodotti concepiti in modo da non contribuire o da contribuire il meno possibile, per la loro fabbricazione, il loro uso o il loro smaltimento, ad incrementare la quantità o la nocività dei rifiuti e i rischi di inquinamento; c) la promozione dello sviluppo di tecniche appropriate per l'eliminazione di sostanze pericolose contenute nei rifiuti al fine di favorirne il recupero;	eccezionale, dall'ordine di priorità di cui al comma 1 qualora ciò sia espressamente consentito dall'autorità che rilascia l'autorizzazione ai sensi del Titolo III-bis della Parte II o del Titolo I, Capo IV, della Parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ovvero dall'autorità destinataria della comunicazione di cui all'articolo 216 del medesimo decreto, nel rispetto del principio di precauzione e sostenibilità, in base ad una specifica analisi degli impatti complessivi della produzione e della gestione di tali rifiuti sia sotto il profilo ambientale e sanitario, in termini di ciclo di vita, che sotto il profilo sociale ed economico, ivi compresi la fattibilità tecnica e la protezione delle risorse. 4. Con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro della salute, possono essere individuate, con riferimento a singoli flussi di rifiuti specifici, le opzioni che garantiscono, in conformità a quanto stabilito dai commi da 1 a 3, il miglior risultato in termini di protezione della salute umana e dell'ambiente. 5. Le pubbliche amministrazioni perseguono, nell'esercizio delle rispettive competenze, iniziative dirette a favorire il rispetto della gerarchia del trattamento dei rifiuti di cui al comma 1 in particolare mediante: a) la promozione dello sviluppo di tecnologie pulite, che permettano un uso più razionale e un maggiore risparmio di risorse naturali; b) la promozione della messa a punto tecnica e dell'immissione sul mercato di prodotti concepiti in modo da non contribuire o da contribuire il meno possibile, per la loro fabbricazione, il loro uso o il loro smaltimento, ad incrementare la quantità o la nocività dei rifiuti e i rischi di inquinamento; c) la promozione dello sviluppo di tecniche appropriate per l'eliminazione di sostanze
3. Gli Stati membri ricorrono a strumenti economici e ad altre misure per incentivare l'applicazione della gerarchia dei rifiuti, come quelli di cui all'allegato IV bis o altri strumenti e misure appropriati.		

BOZZA DI TESTO COORDINATO – RECEPIMENTO DIRETTIVA (UE) 2018/851 e (UE) 2018/852

ARTICOLO 29 Gli Stati membri adottano misure volte a evitare la produzione di rifiuti. Tali misure quanto meno: a) promuovono e sostengono modelli di produzione e consumo sostenibili; b) incoraggiano la progettazione, la	d) la determinazione di condizioni di appalto che prevedano l'impiego dei materiali recuperati dai rifiuti e di sostanze e oggetti prodotti, anche solo in parte, con materiali recuperati dai rifiuti al fine di favorire il mercato dei materiali medesimi; e) l'impiego dei rifiuti per la produzione di combustibili e il successivo utilizzo e, più in generale, l'impiego dei rifiuti come altro mezzo per produrre energia. 6. Nel rispetto della gerarchia del trattamento dei rifiuti le misure dirette al recupero dei rifiuti mediante la preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio o ogni altra operazione di recupero di materia sono adottate con priorità rispetto all'uso dei rifiuti come fonte di energia. 7. Le pubbliche amministrazioni promuovono l'analisi del ciclo di vita dei prodotti sulla base di metodologie uniformi per tutte le tipologie di prodotti stabilite mediante linee guida dall'ISPRA, eco-bilanci, la divulgazione di informazioni anche ai sensi del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, l'uso di strumenti economici, di criteri in materia di evidenza pubblica, e di altre misure necessarie. 8. Le Amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Art 180 1. Al fine di promuovere in via prioritaria la prevenzione e la riduzione della produzione e della nocività dei rifiuti, le iniziative di cui all'articolo 179 riguardano in particolare: a) la promozione di strumenti economici, eco-	pericolose contenute nei rifiuti al fine di favorire il recupero; d) la determinazione di condizioni di appalto che prevedano l'impiego dei materiali recuperati dai rifiuti e di sostanze e oggetti prodotti, anche solo in parte, con materiali recuperati dai rifiuti al fine di favorire il mercato dei materiali medesimi; e) l'impiego dei rifiuti per la produzione di combustibili e il successivo utilizzo e, più in generale, l'impiego dei rifiuti come altro mezzo per produrre energia. 6. Nel rispetto della gerarchia del trattamento dei rifiuti le misure dirette al recupero dei rifiuti mediante la preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio o ogni altra operazione di recupero di materia sono adottate con priorità rispetto all'uso dei rifiuti come fonte di energia. 7. Le pubbliche amministrazioni promuovono l'analisi del ciclo di vita dei prodotti sulla base di metodologie uniformi per tutte le tipologie di prodotti stabilite mediante linee guida dall'ISPRA, eco-bilanci, la divulgazione di informazioni anche ai sensi del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, l'uso di strumenti economici, di criteri in materia di procedure di evidenza pubblica, e di altre misure necessarie. 8. Le Amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.	(Prevenzione della produzione di rifiuti) 1. <u>Al fine di promuovere in via prioritaria la prevenzione dei rifiuti, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero delle</u>
--	--	---	---

BOZZA DI TESTO COORDINATO – RECEPIMENTO DIRETTIVA (UE) 2018/851 e (UE) 2018/852

fabbricazione e l'uso di prodotti efficienti sotto il profilo delle risorse, durevoli (anche in termini di durata di vita e di assenza di obsolescenza programmata), riparabili, riutilizzabili e aggiornabili; c) riguardano prodotti che contengono materie prime critiche onde evitare che tali materie diventino rifiuti; d) incoraggiano il riutilizzo di prodotti e la creazione di sistemi che promuovano attività di riparazione e di riutilizzo, in particolare per le apparecchiature elettroniche ed elettroniche, i tessili e i mobili, nonché imballaggi e materiali e prodotti da costruzione; e) incoraggiano, se del caso e fatti salvi i diritti di proprietà intellettuale, la disponibilità di pezzi di ricambio, i manuali di istruzioni, le informazioni tecniche o altri strumenti, attrezzature o software che consentano la riparazione e il riutilizzo dei prodotti senza comprometterne la qualità e la sicurezza; f) riducono la produzione di rifiuti nei processi inerenti alla produzione industriale, all'estrazione di minerali, alla costruzione e alla demolizione, tenendo in considerazione le migliori tecniche disponibili; g) riducono la produzione di rifiuti alimentari nella produzione primaria, nella trasformazione e nella fabbricazione, nella vendita e in altre forme di distribuzione degli alimenti, nei ristoranti e nei servizi di ristorazione, nonché nei nuclei domestici come contributo all'obiettivo di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite di ridurre del 50% i rifiuti	bilanci, sistemi di certificazione ambientale, utilizzo delle migliori tecniche disponibili, analisi del ciclo di vita dei prodotti, azioni di informazione e di sensibilizzazione dei consumatori, l'uso di sistemi di qualità, nonché lo sviluppo del sistema di marchio ecologico ai fini della corretta valutazione dell'impatto di uno specifico prodotto sull'ambiente durante l'intero ciclo di vita del prodotto medesimo; b) la previsione di clausole di bandi di gara o lettere d'invito che valorizzino le capacità e le competenze tecniche in materia di prevenzione della produzione di rifiuti; c) la promozione di accordi e contratti di programma o protocolli d'intesa anche sperimentali finalizzati alla prevenzione ed alla riduzione della quantità e della pericolosità dei rifiuti; 1-bis. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare adotta entro il 31 dicembre 2012, a norma degli articoli 177, 178, 178-bis e 179, un programma nazionale di prevenzione dei rifiuti ed elabora indicazioni affinché tale programma sia integrato nei piani di gestione dei rifiuti di cui all'articolo 199. In caso di integrazione nel piano di gestione, sono chiaramente identificate le misure di prevenzione dei rifiuti. Entro il 31 dicembre di ogni anno, a decorrere dal 2013, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare presenta alle Camere una relazione recante l'aggiornamento del programma nazionale di prevenzione dei rifiuti e contenente anche l'indicazione dei risultati raggiunti e delle eventuali criticità registrate nel perseguimento degli obiettivi di prevenzione dei rifiuti.	<u>politiche agricole, alimentari e forestali e del turismo, adotta il Programma nazionale di prevenzione dei rifiuti.</u> <u>Il Programma nazionale di prevenzione dei rifiuti fissa idonei indicatori e obiettivi qualitativi e/o quantitativi per la valutazione dell'attuazione delle misure di prevenzione dei rifiuti in esso stabilite.</u> <u>2. Fatto salvo le misure già in essere, il Programma nazionale di prevenzione dei rifiuti comprende misure che quanto meno:</u> <u>a) promuovono e sostengono modelli di produzione e consumo sostenibili;</u> <u>b) incoraggiano la progettazione, la fabbricazione e l'uso di prodotti efficienti sotto il profilo delle risorse, durevoli (anche in termini di durata di vita e di assenza di obsolescenza programmata), riparabili, riutilizzabili e aggiornabili;</u> <u>c) riguardano prodotti che contengono materie prime critiche onde evitare che tali materie diventino rifiuti;</u> <u>d) incoraggiano il riutilizzo di prodotti e la creazione di sistemi che promuovano attività di riparazione e di riutilizzo, in particolare per le apparecchiature elettroniche ed elettroniche, i tessili e i mobili, nonché imballaggi e materiali e prodotti da costruzione;</u> <u>e) incoraggiano, se del caso e fatti salvi i diritti di proprietà intellettuale, la disponibilità di pezzi di ricambio, i manuali di istruzioni, le informazioni tecniche o altri strumenti, attrezzature o software che consentano la riparazione e il riutilizzo dei prodotti senza comprometterne la qualità e la sicurezza;</u> <u>f) riducono la produzione di rifiuti nei processi inerenti alla produzione industriale, all'estrazione di minerali, all'industria</u>
---	--	--

BOZZA DI TESTO COORDINATO – RECEPIMENTO DIRETTIVA (UE) 2018/851 e (UE) 2018/852

alimenti globali pro capite a livello di vendita al dettaglio e di consumatori e di ridurre le perdite alimentari lungo le catene di produzione e di approvvigionamento entro il 2030; h) incoraggiano la donazione di alimenti e altre forme di redistribuzione per il consumo umano, dando priorità all'utilizzo umano rispetto ai mangimi e al ritrattamento per ottenere prodotti non alimentari; i) promuovono la riduzione del contenuto di sostanze pericolose in materiali e prodotti, fatti salvi i requisiti giuridici armonizzati relativi a tali materiali e prodotti stabiliti a livello dell'Unione e garantiscono che qualsiasi fornitore di un articolo quale definito al punto 33 dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (1) fornisca le informazioni di cui all'articolo 33, paragrafo 1, del suddetto regolamento all'Agenzia europea per le sostanze chimiche a decorrere dal 5 gennaio 2021; j) riducono la produzione di rifiuti, in particolare dei rifiuti che non sono adatti alla preparazione per il riutilizzo o al riciclaggio; k) identificano i prodotti che sono le principali fonti della dispersione di rifiuti, in particolare negli ambienti naturali e marini, e adottano le misure adeguate per prevenire e ridurre la dispersione di rifiuti da tali prodotti; laddove gli Stati membri decidano di attuare tale obbligo mediante restrizioni di mercato, provvedono affinché tali restrizioni siano proporzionate e non discriminatorie;	d) LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 3 DICEMBRE 2010, N. 205. l-bis. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare adotta entro il 31 dicembre 2012, a norma degli articoli 177, 178, 178-bis e 179, un programma nazionale di prevenzione dei rifiuti ed elabora indicazioni affinché tale programma sia integrato nei piani di gestione dei rifiuti di cui all'articolo 199. In caso di integrazione nel piano di gestione, sono chiaramente identificate le misure di prevenzione dei rifiuti. Entro il 31 dicembre di ogni anno, a decorrere dal 2013, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare presenta alle Camere una relazione recante l'aggiornamento del programma nazionale di prevenzione dei rifiuti e contenente anche l'indicazione dei risultati raggiunti e delle eventuali criticità registrate nel perseguimento degli obiettivi di prevenzione dei rifiuti l-ter. I programmi di cui al comma l-bis fissano gli obiettivi di prevenzione. Il Ministero descrive le misure di prevenzione esistenti e valuta l'utilità degli esempi di misure di cui all'allegato L o di altre misure adeguate. l-quater. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare individua gli appropriati specifici parametri qualitativi o quantitativi per le misure di prevenzione dei rifiuti, adottate per monitorare e valutare i progressi realizzati nell'attuazione delle misure di prevenzione e può stabilire specifici traguardi e indicatori qualitativi o quantitativi. l-quinquies. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare assicura la	manifatturiera, alla costruzione e alla demolizione, tenendo in considerazione le migliori tecniche disponibili; g) <u>riducono la produzione di rifiuti alimentari nella produzione primaria, nella trasformazione e nella fabbricazione, nella vendita e in altre forme di distribuzione degli alimenti, nei ristoranti e nei servizi di ristorazione, nonché nei nuclei domestici come contributo all'obiettivo di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite di ridurre del 50% i rifiuti alimentari globali pro capite a livello di vendita al dettaglio e di consumatori e di ridurre le perdite alimentari lungo le catene di produzione e di approvvigionamento entro il 2030. Il Programma nazionale di prevenzione dei rifiuti comprende una specifica sezione dedicata al Programma di prevenzione dei rifiuti alimentari che favorisce l'impiego degli strumenti e delle misure finalizzate alla riduzione degli sprechi secondo le disposizioni di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166;</u> h) <u>incoraggiano la donazione di alimenti e altre forme di redistribuzione per il consumo umano, dando priorità all'utilizzo umano rispetto ai mangimi e al ritrattamento per ottenere prodotti non alimentari;</u> i) <u>promuovono la riduzione del contenuto di sostanze pericolose in materiali e prodotti, fatti salvi i requisiti giuridici armonizzati relativi a tali materiali e prodotti stabiliti a livello dell'Unione;</u> j) <u>riducono la produzione di rifiuti, in particolare dei rifiuti che non sono adatti alla preparazione per il riutilizzo o al riciclaggio;</u> k) <u>identificano i prodotti che sono le principali fonti della dispersione di rifiuti, in particolare negli ambienti naturali e marini, e adottano le</u>
---	--	--

BOZZA DI TESTO COORDINATO – RECEPIMENTO DIRETTIVA (UE) 2018/851 e (UE) 2018/852

1) mirano a porre fine alla dispersione di rifiuti in ambiente marino come contributo all'obiettivo di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite per prevenire e ridurre in modo significativo l'inquinamento marino di ogni tipo; 2. L'Agenzia europea per le sostanze chimiche istituisce una banca dati per i dati che le devono essere trasmessi ai sensi del paragrafo 1, lettera i), entro il 5 gennaio 2020 e la mantiene. L'Agenzia europea per le sostanze chimiche fornisce ai gestori del trattamento dei rifiuti l'accesso a tale banca dati. Essa fornisce inoltre ai consumatori, su richiesta, l'accesso a tale banca dati 3. Gli Stati membri controllano e valutano l'attuazione delle misure di prevenzione dei rifiuti. A tal fine, essi utilizzano idonei indicatori e obiettivi qualitativi o quantitativi, in special modo per quanto riguarda la quantità di rifiuti prodotti. 4. Gli Stati membri controllano e valutano l'attuazione delle loro misure sul riutilizzo misurando il riutilizzo sulla base della metodologia comune stabilita dall'atto di esecuzione di cui al paragrafo 7 a decorrere dal primo anno civile completo successivo all'adozione di tale atto di esecuzione. 5. Gli Stati membri controllano e valutano l'attuazione delle misure di prevenzione dei rifiuti alimentari misurando i livelli di rifiuti alimentari sulla base della metodologia stabilita dall'atto delegato di	disponibilità di informazioni sulle migliori pratiche in materia di prevenzione dei rifiuti e, se del caso, elabora linee guida per assistere le regioni nella preparazione dei programmi di cui all'articolo 199, comma 3, lett. r). l-sexies. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. l-septies. Al fine di ridurre la produzione di rifiuti organici e gli impatti sull'ambiente derivanti dalla gestione degli stessi, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, le regioni ed i comuni, nell'ambito delle rispettive competenze, incentivano le pratiche di compostaggio di rifiuti organici effettuate sul luogo stesso di produzione, come l'autocompostaggio e il compostaggio di comunità, anche attraverso gli strumenti di pianificazione di cui all'articolo 199 del presente decreto. I comuni possono applicare una riduzione sulla tassa di cui all'articolo 1, comma 641, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, alle utenze che effettuano pratiche di riduzione dei rifiuti di cui al presente comma. l-octies. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro della salute, sono stabiliti i criteri operativi e le procedure autorizzative semplificate per il compostaggio di comunità di rifiuti organici. Le attività di compostaggio di comunità che, alla data di entrata in vigore del decreto di cui al presente comma, risultano già autorizzate ai sensi degli articoli 208 o 214 del presente decreto,	misure adeguate per prevenire e ridurre la dispersione di rifiuti da tali prodotti; l) mirano a porre fine alla dispersione di rifiuti in ambiente marino come contributo all'obiettivo di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite per prevenire e ridurre in modo significativo l'inquinamento marino di ogni tipo; m) sviluppano e supportano campagne di informazione per sensibilizzare alla prevenzione dei rifiuti e alla dispersione dei rifiuti. 3. A decorrere dal 5 gennaio 2021, il fornitore di un articolo, quale definito al punto 33 dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio trasmette le informazioni di cui all'articolo 33, paragrafo 1, del suddetto regolamento all'Agenzia europea per le sostanze chimiche tramite la banca dati stabilita dalla medesima Agenzia ai sensi dell'art. 9 comma 2 della Direttiva 2008/98/CE. ISPRA monitora l'attuazione della presente disposizione e fornisce al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare i relativi dati ed informazioni. 4. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare valuta l'attuazione delle misure di prevenzione di cui al comma 2. 5. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sulla base della metodologia stabilita ai sensi dell'art. 9, paragrafo 7, della direttiva 2008/98/CE, valuta l'attuazione delle misure sul riutilizzo. 6. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministero delle	disponibilità di informazioni sulle migliori pratiche in materia di prevenzione dei rifiuti e, se del caso, elabora linee guida per assistere le regioni nella preparazione dei programmi di cui all'articolo 199, comma 3, lett. r). l-sexies. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. l-septies. Al fine di ridurre la produzione di rifiuti organici e gli impatti sull'ambiente derivanti dalla gestione degli stessi, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, le regioni ed i comuni, nell'ambito delle rispettive competenze, incentivano le pratiche di compostaggio di rifiuti organici effettuate sul luogo stesso di produzione, come l'autocompostaggio e il compostaggio di comunità, anche attraverso gli strumenti di pianificazione di cui all'articolo 199 del presente decreto. I comuni possono applicare una riduzione sulla tassa di cui all'articolo 1, comma 641, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, alle utenze che effettuano pratiche di riduzione dei rifiuti di cui al presente comma. l-octies. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro della salute, sono stabiliti i criteri operativi e le procedure autorizzative semplificate per il compostaggio di comunità di rifiuti organici. Le attività di compostaggio di comunità che, alla data di entrata in vigore del decreto di cui al presente comma, risultano già autorizzate ai sensi degli articoli 208 o 214 del presente decreto,
---	--	--	--

BOZZA DI TESTO COORDINATO – RECEPIMENTO DIRETTIVA (UE) 2018/851 e (UE) 2018/852

cui al paragrafo 8, a decorrere dal primo anno civile completo successivo all'adozione di tale atto delegato.	possono continuare ad operare sulla base dell'autorizzazione vigente sino alla scadenza della stessa. l-octies. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro della salute, sono stabiliti i criteri operativi e le procedure autorizzative semplificate per il compostaggio di comunità di rifiuti organici. Le attività di compostaggio di comunità che, alla data di entrata in vigore del decreto di cui al presente comma, risultano già autorizzate ai sensi degli articoli 208 o 214 del presente decreto, possono continuare ad operare sulla base dell'autorizzazione vigente sino alla scadenza della stessa)	<u>politiche agricole, alimentari e forestali controllano e valutano l'attuazione delle misure di prevenzione dei rifiuti alimentari, misurando i livelli di rifiuti alimentari sulla base della metodologia stabilita ai sensi dell'art. 9 paragrafi 5 e 8 della direttiva 2008/98/CE."</u>	
	Art. 180-bis Articolo 180-bis (Riutilizzo di prodotti e preparazione per il riutilizzo dei rifiuti) 1. Le pubbliche amministrazioni promuovono, nell'esercizio delle rispettive competenze, iniziative dirette a favorire il riutilizzo dei prodotti e la preparazione per il riutilizzo dei rifiuti. Tali iniziative possono consistere anche in: a) uso di strumenti economici; b) misure logistiche, come la costituzione ed il sostegno di centri e reti accreditati di riparazione/riutilizzo; c) adozione, nell'ambito delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, di idonei criteri, ai sensi dell'articolo 83, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e previsione delle condizioni di cui agli articoli 68, comma 3, lettera b), e 69 del medesimo decreto; a tale fine il Ministro dell'ambiente e della tutela del		

	territorio e del mare adotta entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione i decreti attuativi di cui all'articolo 2 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in data 11 aprile 2008, pubblicato nella G.U. n. 107 dell'8 maggio 2008; d) definizione di obiettivi quantitativi; e) misure educative; f) promozione di accordi di programma. ((1-bis. Ai fini di cui al comma 1, i comuni possono individuare anche appositi spazi, presso i centri di raccolta di cui all'articolo 183, comma 1, lettera mm), per l'esposizione temporanea, finalizzata allo scambio tra privati, di beni usati e funzionanti direttamente idonei al riutilizzo. Nei centri di raccolta possono altresì essere individuate apposite aree adibite al deposito preliminare alla raccolta dei rifiuti destinati alla preparazione per il riutilizzo e alla raccolta di beni riutilizzabili. Nei centri di raccolta possono anche essere individuati spazi dedicati alla prevenzione della produzione di rifiuti, con l'obiettivo di consentire la raccolta di beni da destinare al riutilizzo, nel quadro di operazioni di intercettazione e schemi di filiera degli operatori professionali dell'usato autorizzati dagli enti locali e dalle aziende di igiene urbana)). 2. Con uno o più decreti del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono adottate le ulteriori misure necessarie per promuovere il riutilizzo dei prodotti e la preparazione dei rifiuti per il riutilizzo, anche attraverso l'introduzione della responsabilità estesa del produttore del prodotto. Con uno o	
--	--	--

Articolo 11 Preparazione per il riutilizzo e riciclaggio 1. Gli Stati membri adottano misure volte a promuovere la preparazione per il riutilizzo, in particolare incoraggiando la creazione e il sostegno di reti per la preparazione per il riutilizzo e per la riparazione, facilitando, ove compatibile con la corretta gestione dei rifiuti, il loro accesso ai rifiuti detenuti dai sistemi o dalle infrastrutture di raccolta che possono essere preparati per il riutilizzo, ma non sono destinati alla preparazione per il riutilizzo da parte degli stessi sistemi o infrastrutture, e promuovendo l'uso di strumenti economici, criteri in materia di appalti, di obiettivi quantitativi o di altre misure.	più decreti del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le modalità operative per la costituzione e il sostegno di centri e reti accreditati di cui al comma 1, lett. b), ivi compresa la definizione di procedure autorizzative semplificate, e di un catalogo esemplificativo di prodotti e rifiuti di prodotti che possono essere sottoposti, rispettivamente, a riutilizzo o a preparazione per il riutilizzo. 3. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.		
Articolo 11 Preparazione per il riutilizzo e riciclaggio 1. Gli Stati membri adottano misure volte a promuovere la preparazione per il riutilizzo, in particolare incoraggiando la creazione e il sostegno di reti per la preparazione per il riutilizzo e per la riparazione, facilitando, ove compatibile con la corretta gestione dei rifiuti, il loro accesso ai rifiuti detenuti dai sistemi o dalle infrastrutture di raccolta che possono essere preparati per il riutilizzo, ma non sono destinati alla preparazione per il riutilizzo da parte degli stessi sistemi o infrastrutture, e promuovendo l'uso di strumenti economici, criteri in materia di appalti, di obiettivi quantitativi o di altre misure.	Articolo 181 Riciclaggio e recupero dei rifiuti 1. Al fine di promuovere il riciclaggio di alta qualità e di soddisfare i necessari criteri qualitativi per i diversi settori del riciclaggio, sulla base delle indicazioni fornite dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, le regioni stabiliscono i criteri con i quali i comuni provvedono a realizzare la raccolta differenziata in conformità a quanto previsto dall'articolo 205. Le autorità competenti realizzano, altresì, entro il 2015 la raccolta differenziata almeno per la carta, metalli, plastica e vetro, e ove possibile, per il legno, nonché adottano le misure necessarie per conseguire i seguenti obiettivi: a) entro il 2020, la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio di rifiuti quali, come minimo,	Articolo 181 (Preparazione per il riutilizzo, riciclaggio e recupero dei rifiuti) 1. <u>Nell'ambito delle rispettive competenze, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, le regioni, gli Enti di governo d'ambito territoriale ottimale, o, laddove queste non siano state costituite, i comuni, adottano le misure necessarie per promuovere la preparazione per il riutilizzo dei rifiuti, il riciclaggio o altre operazioni di recupero, in particolare incoraggiando lo sviluppo di reti di operatori per facilitare le operazioni di preparazione per il riutilizzo e riparazione, agevolando, ove compatibile con la corretta gestione dei rifiuti, il loro accesso ai rifiuti adatti allo scopo, detenuti dai sistemi o dalle</u>	

	carta, metalli, plastica e vetro provenienti dai nuclei domestici, e possibilmente di altra origine, nella misura in cui tali flussi di rifiuti sono simili a quelli domestici, sarà aumentata complessivamente almeno al 50% in termini di peso; b) entro il 2020 la preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio e altri tipi di recupero di materiale, incluse operazioni di colmatazione che utilizzano i rifiuti in sostituzione di altri materiali, di rifiuti da costruzione e demolizione non pericolosi, escluso il materiale allo stato naturale definito alla voce 17 05 04 dell'elenco dei rifiuti, sarà aumentata almeno al 70 per cento in termini di peso. 2. Fino alla definizione, da parte della Commissione europea, delle modalità di attuazione e calcolo degli obiettivi di cui al comma 1, il Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare può adottare decreti che determinino tali modalità. 3. Con uno o più decreti del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono adottate misure per promuovere il recupero dei rifiuti in conformità ai criteri di priorità di cui all'articolo 179 e alle modalità di cui all'articolo 177, comma 4, nonché misure intese a promuovere il riciclaggio di alta qualità, privilegiando la raccolta differenziata, eventualmente anche monomateriale, dei rifiuti. 4. Per facilitare o migliorare il recupero, i rifiuti sono raccolti separatamente, laddove ciò sia realizzabile dal punto di vista tecnico, economico e ambientale, e non sono miscelati	<u>infrastrutture di raccolta, sempre che tali operazioni non siano svolte da parte degli stessi sistemi o infrastrutture.</u> <u>2.1 regimi di responsabilità estesa del produttore adottano le misure necessarie per garantire la preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio e il recupero dei rifiuti di rispettiva competenza.</u> <u>3. Ove necessario per ottemperare al comma 1 e per facilitare o migliorare il recupero, gli operatori e gli enti competenti adottano le misure necessarie, prima o durante il recupero, laddove tecnicamente possibile, per eliminare le sostanze pericolose, le miscele e i componenti dai rifiuti pericolosi in vista della loro gestione conformemente alla gerarchia dei rifiuti ed alla tutela della salute umana e dell'ambiente.</u> <u>4. Al fine di rispettare le finalità del presente decreto e avanzare verso un'economia circolare con un alto livello di efficienza delle risorse, le autorità competenti adottano le misure necessarie per conseguire i seguenti obiettivi:</u> <u>a) entro il 2020, la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio di rifiuti quali, come minimo, carta, metalli, plastica e vetro provenienti dai nuclei domestici, e possibilmente di altra origine, nella misura in cui tali flussi di rifiuti sono simili a quelli domestici, sarà aumentata complessivamente almeno al 50 % in termini di peso;</u> <u>b) entro il 2020 la preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio e altri tipi di recupero di materiale, incluse operazioni di colmatazione che utilizzano i rifiuti in sostituzione di altri materiali, di rifiuti da costruzione e demolizione non pericolosi, escluso il materiale allo stato naturale</u>
--	--	--

BOZZA DI TESTO COORDINATO – RECEPIMENTO DIRETTIVA (UE) 2018/851 e (UE) 2018/852

Articolo 22 Rifiuti organici 1. Gli Stati membri assicurano che, entro il 31 dicembre 2023 e fatto salvo l'articolo 10, paragrafi 2 e 3, i rifiuti organici siano differenziati e riciclati alla fonte o siano raccolti in modo differenziato e non miscelati con altri tipi di rifiuti. Gli Stati membri possono consentire che i rifiuti aventi analoghe proprietà di biodegradabilità e compostabilità che rispettino le norme europee o le norme nazionali equivalenti, per imballaggi recuperabili mediante compostaggio e	con altri rifiuti o altri materiali aventi proprietà diverse. 5. Per le frazioni di rifiuti urbani oggetto di raccolta differenziata destinati al riciclaggio ed al recupero e' sempre ammessa la libera circolazione sul territorio nazionale tramite enti o imprese iscritti nelle apposite categorie dell'Albo nazionale gestori ambientali ai sensi dell'articolo 212, comma 5, al fine di favorire il più possibile il loro recupero privilegiando il principio di prossimità agli impianti di recupero. 6. Al fine di favorire l'educazione ambientale e contribuire alla raccolta differenziata dei rifiuti, i sistemi di raccolta differenziata di carta e plastica negli istituti scolastici sono esentati dall'obbligo di autorizzazione in quanto presentano rischi non elevati e non sono gestiti su base professionale. 7. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica	definito alla voce 17 05 04 dell'elenco dei rifiuti, sarà aumentata almeno al 70 % in termini di peso; c) entro il 2025, la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio dei rifiuti urbani saranno aumentati almeno al 55 % in peso; d) entro il 2030, la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio dei rifiuti urbani saranno aumentati almeno al 60 % in peso; e) entro il 2035, la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio dei rifiuti urbani saranno aumentati almeno al 65 % in peso.
Articolo 182-ter Rifiuti organici 1. La raccolta separata dei rifiuti organici deve essere effettuata con contenitori a svuotamento riutilizzabili o con sacchetti compostabili certificati a norma UNI EN 13432-2002. 2. Ai fini di quanto previsto dal comma 1, le regioni e le province autonome, i comuni e gli ATO, ciascuno per le proprie competenze e nell'ambito delle risorse disponibili allo scopo a legislazione vigente, adottano entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto misure	(Rifiuti organici) 1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, le regioni e province autonome incentivano il riciclaggio ivi compresi il compostaggio e la digestione dei rifiuti organici in modo da rispettare un elevato livello di protezione dell'ambiente e che dia luogo ad un output che soddisfi pertinenti standard di elevata qualità. 2. Al fine di incrementarne il riciclaggio, entro il 31 dicembre 2023, i rifiuti organici sono	definito alla voce 17 05 04 dell'elenco dei rifiuti, sarà aumentata almeno al 70 % in termini di peso; c) entro il 2025, la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio dei rifiuti urbani saranno aumentati almeno al 55 % in peso; d) entro il 2030, la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio dei rifiuti urbani saranno aumentati almeno al 60 % in peso; e) entro il 2035, la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio dei rifiuti urbani saranno aumentati almeno al 65 % in peso.

BOZZA DI TESTO COORDINATO – RECEPIMENTO DIRETTIVA (UE) 2018/851 e (UE) 2018/852

biodegradazione, siano raccolti insieme ai rifiuti organici. 2. Gli Stati membri adottano a norma degli articoli 4 e 13, misure volte a: a) incoraggiare il riciclaggio, ivi compreso il compostaggio e la digestione, dei rifiuti organici, in modo da rispettare un livello elevato di protezione dell'ambiente e che dia luogo a un output che soddisfi pertinenti standard di elevata qualità; b) incoraggiare il compostaggio domestico; e c) promuovere l'utilizzo dei materiali ottenuti dai rifiuti organici. 3. Entro il 31 dicembre 2018 la Commissione chiede alle organizzazioni europee di normazione di definire norme europee per i rifiuti organici immessi nei processi di riciclaggio organico, per il compost e per il digestato, sulla base delle migliori pratiche disponibili.	volte a incoraggiare: a) la raccolta separata dei rifiuti organici; b) il trattamento dei rifiuti organici in modo da realizzare un livello elevato di protezione ambientale; c) l'utilizzo di materiali sicuri per l'ambiente ottenuti dai rifiuti organici, ciò al fine di proteggere la salute umana e l'ambiente.	<u>differenziati e riciclati alla fonte, a titolo esemplificativo mediante attività di compostaggio sul luogo di produzione, oppure raccolti in modo differenziato, con contenitori a svuotamento riutilizzabili o con sacchetti compostabili certificati a norma UNI EN 13432-2002, senza miscelarli con altri tipi di rifiuti e inviati agli impianti di riciclaggio.</u> <u>3. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, le regioni e le province autonome, gli enti di governo d'ambito ed i comuni, nell'ambito delle rispettive competenze, promuovono le attività di compostaggio sul luogo di produzione, anche attraverso gli strumenti di pianificazione di cui all'articolo 199 e la pianificazione urbanistica.</u> <u>4. Le regioni e le province autonome promuovono la produzione e l'utilizzo di materiali ottenuti dai rifiuti.</u>
Articolo 3 Definizioni 3) l'articolo 3 è così modificato: a) sono inseriti i punti seguenti: «2 bis. «rifiuto non pericoloso», rifiuto non contemplato dal punto 2; 2 ter. «rifiuti urbani»: a) rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche,	Articolo 183 Definizioni 1. Ai fini della parte quarta del presente decreto e fatte salve le ulteriori definizioni contenute nelle disposizioni speciali, si intende per: a) "rifiuto": qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi; b) "rifiuto pericoloso": rifiuto che presenta una o più caratteristiche di cui all'allegato I della parte quarta del presente decreto;	Definizioni 1. Ai fini della parte quarta del presente decreto e fatte salve le ulteriori definizioni contenute nelle disposizioni speciali, si intende per: a) "rifiuto": qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi; b) "rifiuto pericoloso": rifiuto che presenta una o più caratteristiche di cui all'allegato I della parte quarta del presente decreto; <u>b-bis) "rifiuto non pericoloso": rifiuto non contemplato dalla lettera b);</u> <u>b-ter) "rifiuti urbani":</u> <u>a) i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche,</u>

rifiuti di pile e accumulatori, e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili; b) rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti e che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici. I rifiuti urbani non includono i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, delle reti fognarie e degli impianti di trattamento delle acque reflue, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione. Tale definizione non pregiudica la ripartizione delle responsabilità in materia di gestione dei rifiuti tra gli attori pubblici e privati;	c) "oli usati": qualsiasi olio industriale o lubrificante, minerale o sintetico, divenuto improprio all'uso cui era inizialmente destinato, quali gli oli usati dei motori a combustione e dei sistemi di trasmissione, nonché gli oli usati per turbine e comandi idraulici; d) "rifiuto organico" rifiuti biodegradabili di	<u>rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;</u> b) <u>i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato M prodotti dalle attività riportate nell'allegato N;</u> c) <u>i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;</u> d) <u>i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;</u> e) <u>i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;</u> f) <u>i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere c), d) ed e);</u> g) <u>i rifiuti urbani non includono i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, delle reti fognarie e degli impianti di trattamento delle acque reflue, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione.</u> b-quater) <u>"rifiuti da costruzione e demolizione" i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione;</u> c) <u>"oli usati": qualsiasi olio industriale o lubrificante, minerale o sintetico, divenuto</u>
2 quater. «rifiuti da costruzione e demolizione», rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione;»;		

BOZZA DI TESTO COORDINATO – RECEPIMENTO DIRETTIVA (UE) 2018/851 e (UE) 2018/852

b) il punto 4 è sostituito dal seguente: «4. «rifiuti organici», rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, uffici, ristoranti, attività all'ingrosso, mense, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio e rifiuti equiparabili prodotti dagli impianti dell'industria alimentare;»; c) è inserito il punto seguente: «4 bis. «rifiuti alimentari», tutti gli alimenti secondo la definizione di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (*) che sono diventati rifiuti;	giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio e rifiuti simili prodotti dall'industria alimentare raccolti in modo differenziato; e) "autocompostaggio": compostaggio degli scarti organici dei propri rifiuti urbani, effettuato da utenze domestiche e non domestiche, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto. f) "produttore di rifiuti": il soggetto la cui attività produce rifiuti e il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti (nuovo produttore) g): "produttore del prodotto": qualsiasi persona fisica o giuridica che professionalmente sviluppi, fabbrichi, trasformi, tratti, venda o importi prodotti; h) "detentore": il produttore dei rifiuti o la	improprio all'uso cui era inizialmente destinato, quali gli oli usati dei motori a combustione e dei sistemi di trasmissione, nonché gli oli usati per turbine e comandi idraulici; d) "rifiuti organici": rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti, uffici, attività all'ingrosso, mense, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio e rifiuti equiparabili prodotti dagli impianti dell'industria alimentare; d-bis) "rifiuti alimentari": tutti gli alimenti di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio che sono diventati rifiuti; e) "autocompostaggio": compostaggio degli scarti organici dei propri rifiuti urbani, effettuato da utenze domestiche e non domestiche, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto; (lettera modificata dall'art. 38, comma 2, legge n. 221 del 2015) f) "produttore di rifiuti": il soggetto la cui attività produce rifiuti e il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti (nuovo produttore); g) "produttore del prodotto": qualsiasi persona fisica o giuridica che professionalmente sviluppi, fabbrichi, trasformi, tratti, venda o importi prodotti; g-bis) "regime di responsabilità estesa del produttore": le misure volte ad assicurare che ai produttori di prodotti spetti la responsabilità finanziaria o la responsabilità finanziaria e organizzativa della gestione
--	---	---

d) il punto 9 è sostituito dal seguente: «9. «gestione dei rifiuti», la raccolta, il trasporto, il recupero (compresa la cernita), e lo smaltimento dei rifiuti, compresi la supervisione di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento nonché le operazioni effettuate in qualità di commercianti o intermediari;»;	persona fisica o giuridica che ne è in possesso i) commerciante... l) intermediario... m) "prevenzione": n) "gestione": la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compresi il controllo di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediario. Non costituiscono attività di gestione dei rifiuti le operazioni di prelievo, raggruppamento, cernita e deposito preliminari alla raccolta di materiali o sostanze naturali derivanti da eventi atmosferici o meteorici, ivi incluse mareggiate e piene, anche ove frammisti ad altri materiali di origine antropica effettuate, nel tempo tecnico strettamente necessario, presso il medesimo sito nel quale detti eventi li hanno	<u>della fase del ciclo di vita in cui il prodotto diventa un rifiuto;</u> h) "detentore": il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso; i) "commerciante": qualsiasi impresa che agisce in qualità di committente, al fine di acquistare e successivamente vendere rifiuti, compresi i commercianti che non prendono materialmente possesso dei rifiuti; l) "intermediario" qualsiasi impresa che dispone il recupero o lo smaltimento dei rifiuti per conto di terzi, compresi gli intermediari che non acquisiscono la materiale disponibilità dei rifiuti; m) "prevenzione": misure adottate prima che una sostanza, un materiale o un prodotto diventi rifiuto che riducono: 1) la quantità dei rifiuti, anche attraverso il riutilizzo dei prodotti o l'estensione del loro ciclo di vita; 2) gli impatti negativi dei rifiuti prodotti sull'ambiente e la salute umana; 3) il contenuto di sostanze pericolose in materiali e prodotti; n) <u>"gestione dei rifiuti": la raccolta, il trasporto, il recupero, compresa la cernita, e lo smaltimento dei rifiuti, compresi la supervisione di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediari. Non costituiscono attività di gestione dei rifiuti le operazioni di prelievo, raggruppamento, selezione e deposito preliminari alla raccolta di materiali o sostanze naturali derivanti da eventi atmosferici o meteorici, ivi incluse mareggiate e piene, anche ove frammisti ad altri materiali di origine antropica</u>
--	---	---

h) è aggiunto il punto seguente: «21. «regime di responsabilità estesa del produttore», una serie di misure adottate dagli Stati membri volte ad assicurare che ai produttori di prodotti spetti la responsabilità finanziaria o la responsabilità finanziaria e organizzativa della gestione della fase del ciclo di vita in cui il prodotto diventa un rifiuto.»;	depositati; o) "raccolta": il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito preliminare alla raccolta, ivi compresa la gestione dei centri di raccolta di cui alla lettera "mm", ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento; p) "raccolta differenziata": la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti al fine di facilitare il trattamento specifico; q) "preparazione per il riutilizzo": le operazioni di controllo, pulizia, smontaggio e riparazione attraverso cui prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono preparati in modo da poter essere reimpiegati senza altro pretrattamento; r) "riutilizzo": qualsiasi operazione attraverso la quale prodotti o componenti che non sono rifiuti sono reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti; s) "trattamento": operazioni di recupero o di recupero o dello smaltimento; t) "recupero": qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale. L'allegato C della parte IV del presente decreto riporta un elenco non esaustivo di operazioni di recupero;	<u>effettuate, nel tempo tecnico strettamente necessario, presso il medesimo sito nel quale detti eventi li hanno depositati;</u> o) "raccolta": il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito preliminare alla raccolta, ivi compresa la gestione dei centri di raccolta di cui alla lettera "mm", ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento; p) "raccolta differenziata": la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti al fine di facilitare il trattamento specifico; q) "preparazione per il riutilizzo": le operazioni di controllo, pulizia, smontaggio e riparazione attraverso cui prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono preparati in modo da poter essere reimpiegati senza altro pretrattamento; r) "riutilizzo": qualsiasi operazione attraverso la quale prodotti o componenti che non sono rifiuti sono reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti; s) "trattamento": operazioni di recupero o di recupero o dello smaltimento; t) "recupero": qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale. L'allegato C della parte IV del presente decreto riporta un elenco non esaustivo di operazioni di recupero; t-bis) "recupero di materia": qualsiasi operazione di recupero diversa dal recupero di energia e dal ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o altri mezzi per produrre energia. Esso
--	--	--

f) è inserito il punto seguente: «15 bis. «recupero di materia», qualsiasi operazione di recupero diversa dal recupero di energia e dal ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o altri mezzi per produrre energia. Esso comprende, tra l'altro, la preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio e il riempimento.»; g) è inserito il punto seguente: «17 bis. «riempimento», qualsiasi operazione di recupero in cui rifiuti idonei non pericolosi sono utilizzati a fini di ripristino in aree escavate o per scopi ingegneristici nei rimodellamenti morfologici. I rifiuti usati per il riempimento devono sostituire i materiali che non sono rifiuti, essere idonei ai fini summenzionati ed essere limitati alla quantità strettamente necessaria a perseguire tali fini;	u) "riciclaggio": qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento; v) "rigenerazione degli oli usati";	<u>comprende, tra l'altro la preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio e il riempimento;</u> u) "riciclaggio": qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento; <u>u-bis) "riempimento": qualsiasi operazione di recupero in cui rifiuti non pericolosi idonei ai sensi della normativa UNI sono utilizzati a fini di ripristino in aree escavate o per scopi ingegneristici nei rimodellamenti morfologici. I rifiuti usati per il riempimento devono sostituire i materiali che non sono rifiuti, essere idonei ai fini summenzionati ed essere limitati alla quantità strettamente necessaria a perseguire tali fini;</u> v) "rigenerazione degli oli usati" qualsiasi operazione di riciclaggio che permetta di produrre oli di base mediante una raffinazione degli oli usati, che comporti in particolare la separazione dei contaminanti, dei prodotti di ossidazione e degli additivi contenuti in tali oli; z) "smaltimento": qualsiasi operazione diversa dal recupero anche quando l'operazione ha come conseguenza secondaria il recupero di sostanze o di energia. L'Allegato B alla parte IV del presente decreto riporta un elenco non esaustivo delle operazioni di smaltimento; aa) "stoccaggio": le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti di cui al punto D15 dell'allegato B alla parte quarta del presente decreto, nonché le attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva
--	--	--

Considerando (15) È necessario operare una distinzione tra il deposito preliminare dei rifiuti in attesa della loro raccolta, la raccolta di rifiuti e il deposito di rifiuti in attesa del trattamento.	z) "smaltimento": aa) "stoccaggio": bb) "deposito temporaneo": il raggruppamento dei rifiuti e il deposito preliminare alla raccolta ai fini del trasporto di detti rifiuti in un impianto di cc) "combustibile solido secondario (CSS)":; dd) "rifiuto biostabilizzato"; ee) "compost di qualità": prodotto, ottenuto dal	di rifiuti di cui al punto R13 dell'allegato C alla medesima parte quarta; bb) <u>"deposito temporaneo prima della raccolta": il raggruppamento dei rifiuti ai fini del trasporto degli stessi in un impianto di recupero e/o smaltimento trattamento, effettuato, prima della raccolta;</u> cc) <u>"combustibile solido secondario (CSS)": il combustibile solido prodotto da rifiuti che rispetta le caratteristiche di classificazione e di specificazione individuate delle norme tecniche UNI CEN/TS 15359 e successive modifiche ed integrazioni; fatta salva l'applicazione dell'articolo 184-ter, il combustibile solido secondario, è classificato come rifiuto speciale;</u> dd) <u>"rifiuto biostabilizzato": rifiuto ottenuto dal trattamento biologico aerobico o anaerobico dei rifiuti indifferenziati, nel rispetto di apposite norme tecniche, da adottarsi a cura dello Stato, finalizzate a definire contenuti e usi compatibili con la tutela ambientale e sanitaria e, in particolare, a definire i gradi di qualità;</u> ee) <u>"compost da rifiuti": prodotto, ottenuto dal compostaggio di rifiuti organici raccolti separatamente, che rispetti i requisiti e le caratteristiche stabilite dall'allegato 2 del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, e successive modificazioni;</u> ff) <u>"digestato da rifiuti": prodotto ottenuto dalla digestione anaerobica di rifiuti organici raccolti separatamente, che rispetti i requisiti contenuti in norme tecniche da emanarsi con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;</u> gg) <u>"emissioni": le emissioni in atmosfera di cui all'articolo 268, comma 1, lettera b);</u>
--	--	---

	compostaggio di rifiuti organici raccolti separatamente, che rispetti i requisiti e le caratteristiche stabilite dall'allegato 2 del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, e successive modificazioni; ff) digestato di qualità: prodotto ottenuto dalla digestione anaerobica di rifiuti organici raccolti separatamente, che rispetti i requisiti contenuti in norme tecniche da emanarsi con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali; gg) "emissioni": le emissioni in atmosfera di cui all'articolo 268, comma 1, lettera b); hh) "scarichi idrici": le immissioni di acque reflue di cui all'articolo 74, comma 1, lettera ff); ii) "inquinamento atmosferico": ogni modifica atmosferica di cui all'articolo 268, comma 1, lettera a); ll) "gestione integrata dei rifiuti": il complesso delle attività, ivi compresa quella di spazzamento delle strade come definita alla lettera oo), volte ad ottimizzare la gestione dei rifiuti; mm) "centro di raccolta": area presidiata ed allestita, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento. La disciplina dei centri di raccolta è data con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza unificata, di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; nn) "migliori tecniche disponibili": le migliori tecniche disponibili quali definite all'articolo 5, comma 1, lett. l-ter) del presente decreto; oo) "spazzamento delle strade": modalità di raccolta dei rifiuti mediante operazione di pulizia delle strade, aree pubbliche e aree private ad uso pubblico escluse le operazioni di sgombero della neve dalla sede stradale e sue pertinenze, effettuate al solo scopo di garantire la loro fruibilità e la sicurezza del transito; pp) "circuito organizzato di raccolta": sistema di raccolta di specifiche tipologie di rifiuti organizzato dai Consorzi di cui ai titoli II e III della parte quarta del presente decreto e alla normativa settoriale, o organizzato sulla base di un accordo di programma stipulato tra la pubblica amministrazione ed associazioni imprenditoriali rappresentative sul piano	hh) "scarichi idrici": le immissioni di acque reflue di cui all'articolo 74, comma 1, lettera ff); ii) "inquinamento atmosferico": ogni modifica atmosferica di cui all'articolo 268, comma 1, lettera a); ll) "gestione integrata dei rifiuti": il complesso delle attività, ivi compresa quella di spazzamento delle strade come definita alla lettera oo), volte ad ottimizzare la gestione dei rifiuti; mm) "centro di raccolta": area presidiata ed allestita, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento. La disciplina dei centri di raccolta è data con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza unificata, di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; nn) "migliori tecniche disponibili": le migliori tecniche disponibili quali definite all'articolo 5, comma 1, lett. l-ter) del presente decreto; oo) "spazzamento delle strade": modalità di raccolta dei rifiuti mediante operazione di pulizia delle strade, aree pubbliche e aree private ad uso pubblico escluse le operazioni di sgombero della neve dalla sede stradale e sue pertinenze, effettuate al solo scopo di garantire la loro fruibilità e la sicurezza del transito; pp) "circuito organizzato di raccolta": sistema di raccolta di specifiche tipologie di rifiuti organizzato dai Consorzi di cui ai titoli II e III della parte quarta del presente decreto e alla normativa settoriale, o organizzato sulla base di un accordo di programma stipulato tra la pubblica amministrazione ed associazioni imprenditoriali rappresentative sul piano
--	--	---

BOZZA DI TESTO COORDINATO – RECEPIMENTO DIRETTIVA (UE) 2018/851 e (UE) 2018/852

	nn) "migliori tecniche disponibili";; oo) spazzamento delle strade; ; pp) "circuito organizzato di raccolta"; ; qq) "sottoprodotto": qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfa le condizioni di cui all'articolo 184-bis, comma 1, o che rispetta i criteri stabiliti in base all'articolo 184-bis, comma 2; qq-bis) "compostaggio di comunità": compostaggio effettuato collettivamente da più conferenti.	nazionale, o loro articolazioni territoriali, oppure sulla base di una convenzione-quadro stipulata tra le medesime associazioni ed i responsabili della piattaforma di conferimento, o dell'impresa di trasporto dei rifiuti, dalla quale risulti la destinazione definitiva dei rifiuti. All'accordo di programma o alla convenzione-quadro deve seguire la stipula di un contratto di servizio tra il singolo produttore ed il gestore della piattaforma di conferimento, o dell'impresa di trasporto dei rifiuti, in attuazione del predetto accordo o della predetta convenzione; qq) "sottoprodotto": qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfa le condizioni di cui all'articolo 184-bis, comma 1, o che rispetta i criteri stabiliti in base all'articolo 184-bis, comma 2; qq-bis) "compostaggio di comunità": compostaggio effettuato collettivamente da più utenze domestiche e non domestiche della frazione organica dei rifiuti urbani prodotti dalle medesime, al fine dell'utilizzo del compost prodotto da parte delle utenze conferenti.
--	---	--

6. La raccolta, il trasporto, l'avvio al recupero e lo smaltimento dei rifiuti di cui al comma 2, lettera a) sono effettuati dal servizio pubblico di gestione integrata (dei rifiuti urbani) ai sensi dell'articolo 200. Per i medesimi rifiuti raccolti in maniera differenziata anche l'attività di recupero è effettuata dal servizio di gestione integrata.	utenze domestiche e non domestiche della frazione organica dei rifiuti urbani prodotti dalle medesime, al fine dell'utilizzo del compost prodotto da parte delle utenze conferenti;		
6. La raccolta, il trasporto, l'avvio al recupero e lo smaltimento dei rifiuti di cui al comma 2, lettera a) sono effettuati dal servizio pubblico di gestione integrata (dei rifiuti urbani) ai sensi dell'articolo 200. Per i medesimi rifiuti raccolti in maniera differenziata anche l'attività di recupero è effettuata dal servizio di gestione integrata.	Articolo 184 Classificazione 1. Ai fini dell'attuazione della parte quarta del presente decreto i rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi. 2. Sono rifiuti urbani: a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione; b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell'articolo 198, comma 2, lettera g); c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade; d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua; e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree	Classificazione 1. Ai fini dell'attuazione della parte quarta del presente decreto i rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi. 2. Sono rifiuti urbani i rifiuti di cui all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter) 3. Sono rifiuti speciali: a) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agro-industriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2135 c.c., e della pesca;" b) i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis; c) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali se diversi da quelli di cui al comma 2, lettera b; d) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali se diversi da quelli di cui al comma 2, lettera b; e) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività	

	cimiteriali; f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché' gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e). 3. Sono rifiuti speciali: a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2135 c.c.; b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché' i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis; c) i rifiuti da lavorazioni industriali,; d) i rifiuti da lavorazioni artigianali,; e) i rifiuti da attività commerciali,; f) i rifiuti da attività di servizio; g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi; h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie; 4. Sono rifiuti pericolosi quelli che recano le caratteristiche di cui all'allegato I della parte quarta del presente decreto. 5. L'elenco dei rifiuti di cui all'allegato D alla parte quarta del presente decreto include i rifiuti pericolosi e tiene conto dell'origine e della composizione dei rifiuti e, ove necessario, dei valori limite di concentrazione delle sostanze pericolose. Esso è vincolante per quanto concerne la determinazione dei rifiuti da considerare pericolosi. L'inclusione di una sostanza o di un oggetto nell'elenco non significa che esso sia un rifiuto in tutti i casi, ferma restando la definizione di cui all'articolo 183. Con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, possono essere emanate specifiche linee guida per agevolare l'applicazione della classificazione dei rifiuti introdotta agli allegati D e I. La corretta attribuzione dei Codici dei Rifiuti e delle caratteristiche di pericolo dei rifiuti è effettuata dal produttore sulla base delle Linee Guida redatte, entro il 31 dicembre 2020, dal Sistema nazionale per la protezione e la ricerca ambientale ed approvate con decreto del Ministero dell'ambiente. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, notifica immediatamente alla Commissione europea i casi di cui all'articolo 7	<u>commerciali se diversi da quelli di cui al comma 2, lettera b); f) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di servizio se diversi da quelli di cui al comma 2, lettera b); g) fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie.</u> 4. Sono rifiuti pericolosi quelli che recano le caratteristiche di cui all'allegato I della parte quarta del presente decreto. 5. L'elenco dei rifiuti di cui all'allegato D alla parte quarta del presente decreto include i rifiuti pericolosi e tiene conto dell'origine e della composizione dei rifiuti e, ove necessario, dei valori limite di concentrazione delle sostanze pericolose. Esso è vincolante per quanto concerne la determinazione dei rifiuti da considerare pericolosi. L'inclusione di una sostanza o di un oggetto nell'elenco non significa che esso sia un rifiuto in tutti i casi, ferma restando la definizione di cui all'articolo 183. Con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, possono essere emanate specifiche linee guida per agevolare l'applicazione della classificazione dei rifiuti introdotta agli allegati D e I. La corretta attribuzione dei Codici dei Rifiuti e delle caratteristiche di pericolo dei rifiuti è effettuata dal produttore sulla base delle Linee Guida redatte, entro il 31 dicembre 2020, dal Sistema nazionale per la protezione e la ricerca ambientale ed approvate con decreto del Ministero dell'ambiente. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, notifica immediatamente alla Commissione europea i casi di cui all'articolo 7
--	---	---

	vigore dalla presente disposizione, possono essere emanate specifiche linee guida per agevolare l'applicazione della classificazione dei rifiuti introdotta agli allegati D e I. 5-bis. Con uno o più decreti del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il Ministro della salute, con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate, nel rispetto delle norme dell'Unione europea e del presente decreto legislativo, le speciali procedure per la gestione, lo stoccaggio, la custodia, nonchè per l'autorizzazione e i nulli osta all'esercizio degli impianti per il trattamento dei rifiuti prodotti dai sistemi d'arma, dai mezzi, dai materiali e dalle infrastrutture direttamente destinati alla difesa militare ed alla sicurezza nazionale, così come individuati con decreto del Ministro della difesa, compresi quelli per il trattamento e lo smaltimento delle acque reflue navali e oleose di sentina delle navi militari da guerra, delle navi militari ausiliarie e del naviglio dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della Guardia di Finanza e del Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia costiera iscritti nel quadro e nei ruoli speciali del naviglio militare dello Stato. 5-bis.1. Presso ciascun poligono militare delle Forze armate è tenuto, sotto la responsabilità del comandante, il registro delle attività a fuoco. Nel registro sono annotati, immediatamente dopo la conclusione di ciascuna attività: a) l'arma o il sistema d'arma utilizzati; b) il munizionamento utilizzato; c) la data dello sparo e i luoghi di partenza e di arrivo dei proiettili. 5-bis.2. Il registro di cui al comma 9-bis.1 è conservato per almeno dieci anni dalla data dell'ultima annotazione. Lo stesso è esibito agli	<u>della direttiva 2008/98 e fornisce alla stessa tutte le informazioni pertinenti.</u> 5-bis. Con uno o più decreti del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il Ministro della salute, con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate, nel rispetto delle norme dell'Unione europea e del presente decreto legislativo, le speciali procedure per la gestione, lo stoccaggio, la custodia, nonchè per l'autorizzazione e i nulli osta all'esercizio degli impianti per il trattamento dei rifiuti prodotti dai sistemi d'arma, dai mezzi, dai materiali e dalle infrastrutture direttamente destinati alla difesa militare ed alla sicurezza nazionale, così come individuati con decreto del Ministro della difesa, compresi quelli per il trattamento e lo smaltimento delle acque reflue navali e oleose di sentina delle navi militari da guerra, delle navi militari ausiliarie e del naviglio dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della Guardia di Finanza e del Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia costiera iscritti nel quadro e nei ruoli speciali del naviglio militare dello Stato. 5-bis.1. Presso ciascun poligono militare delle Forze armate è tenuto, sotto la responsabilità del comandante, il registro delle attività a fuoco. Nel registro sono annotati, immediatamente dopo la conclusione di ciascuna attività: a) l'arma o il sistema d'arma utilizzati; b) il munizionamento utilizzato; c) la data dello sparo e i luoghi di partenza e di arrivo dei proiettili. 5-bis.2. Il registro di cui al comma 9-bis.1 è conservato per almeno dieci anni dalla data dell'ultima annotazione. Lo stesso è esibito agli
--	---	--

BOZZA DI TESTO COORDINATO – RECEPIMENTO DIRETTIVA (UE) 2018/851 e (UE) 2018/852

	b) il munizionamento utilizzato; c) la data dello sparo e i luoghi di partenza e di arrivo dei proiettili. 5-bis.2. Il registro di cui al comma 9-bis.1 è conservato per almeno dieci anni dalla data dell'ultima annotazione. Lo stesso è esibito agli organi di vigilanza e di controllo ambientali e di sicurezza e igiene del lavoro, su richiesta degli stessi, per gli accertamenti di rispettiva competenza. 5-bis.3. Entro trenta giorni dal termine del periodo esercitativo, il direttore del poligono avvia le attività finalizzate al recupero dei residuati del munizionamento impiegato. Tali attività devono concludersi entro centottanta giorni al fine di assicurare i successivi adempimenti previsti dagli articoli 1 e seguenti del decreto del Ministro della difesa 22 ottobre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 15 aprile 2010. 5-ter. La declassificazione da rifiuto pericoloso a rifiuto non pericoloso non può essere ottenuta attraverso una diluizione o una miscelazione del rifiuto che comporti una riduzione delle concentrazioni iniziali di sostanze pericolose sotto le soglie che definiscono il carattere pericoloso del rifiuto. 5-quater. L'obbligo di etichettatura dei rifiuti pericolosi di cui all'articolo 193 e l'obbligo di tenuta dei registri di cui all'art. 190 non si applicano alle frazioni separate di rifiuti pericolosi prodotti da nuclei domestici fino a che siano accettate per la raccolta, lo smaltimento o il recupero da un ente o un'impresa che abbiano ottenuto l'autorizzazione o siano registrate in conformità agli articoli 208, 212, 214 e 216.	organi di vigilanza e di controllo ambientali e di sicurezza e igiene del lavoro, su richiesta degli stessi, per gli accertamenti di rispettiva competenza. 5-bis.3. Entro trenta giorni dal termine del periodo esercitativo, il direttore del poligono avvia le attività finalizzate al recupero dei residuati del munizionamento impiegato. Tali attività devono concludersi entro centottanta giorni al fine di assicurare i successivi adempimenti previsti dagli articoli 1 e seguenti del decreto del Ministro della difesa 22 ottobre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 15 aprile 2010. 5-ter. La declassificazione da rifiuto pericoloso a rifiuto non pericoloso non può essere ottenuta attraverso una diluizione o una miscelazione del rifiuto che comporti una riduzione delle concentrazioni iniziali di sostanze pericolose sotto le soglie che definiscono il carattere pericoloso del rifiuto. 5-quater. L'obbligo di etichettatura dei rifiuti pericolosi di cui all'articolo 193 e l'obbligo di tenuta dei registri di cui all'art. 190 non si applicano alle frazioni separate di rifiuti pericolosi prodotti da nuclei domestici fino a che siano accettate per la raccolta, lo smaltimento o il recupero da un ente o un'impresa che abbiano ottenuto l'autorizzazione o siano registrate in conformità agli articoli 208, 212, 214 e 216.
--	---	---

articolo 5 paragrafo 1: «1. Gli Stati membri adottano misure appropriate per garantire che una sostanza o un oggetto derivante da un processo di produzione il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto non sia considerato rifiuto, bensì sottoprodotto se sono soddisfatte le seguenti condizioni:.....»;		Articolo 184-bis (Sottoprodotto) 1. E' un sottoprodotto e non un rifiuto ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera a), qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfa tutte le seguenti condizioni: a) la sostanza o l'oggetto e' originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario non e' la produzione di tale sostanza od oggetto; b) e' certo che la sostanza o l'oggetto sarà utilizzato, nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi; c) la sostanza o l'oggetto può essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale; d) l'ulteriore utilizzo e' legale, ossia la sostanza o l'oggetto soddisfa, per l'utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell'ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o la salute umana. 2. Sulla base delle condizioni previste al comma 1, possono essere adottate misure per stabilire criteri qualitativi o quantitativi da soddisfare affinché specifiche tipologie di sostanze o oggetti siano considerati sottoprodotti e non rifiuti <u>garantendo un elevato livello di protezione dell'ambiente e della salute umana agevolando, altresì, l'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali dando priorità alle pratiche replicabili di simbiosi industriale</u>. All'adozione di tali criteri si provvede con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, in conformità a quanto previsto dalla disciplina comunitaria. 2-bis. ((COMMA ABROGATO DAL D.P.R.	(Sottoprodotto) 1. E' un sottoprodotto e non un rifiuto ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera a), qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfa tutte le seguenti condizioni: a) la sostanza o l'oggetto è originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto; b) è certo che la sostanza o l'oggetto sarà utilizzato, nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi; c) la sostanza o l'oggetto può essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale; d) l'ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l'oggetto soddisfa, per l'utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell'ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o la salute umana. 2. Sulla base delle condizioni previste al comma 1, possono essere adottate misure per stabilire criteri qualitativi o quantitativi da soddisfare affinché specifiche tipologie di sostanze o oggetti siano considerati sottoprodotti e non rifiuti <u>garantendo un elevato livello di protezione dell'ambiente e della salute umana agevolando, altresì, l'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali dando priorità alle pratiche replicabili di simbiosi industriale</u>. All'adozione di tali criteri si provvede con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, in conformità a quanto previsto dalla disciplina comunitaria.
articolo 6 paragrafo 2: «2. La Commissione può adottare atti di esecuzione per stabilire i criteri dettagliati sull'applicazione uniforme delle condizioni di cui al paragrafo 1 a sostanze o oggetti specifici.	Tali criteri dettagliati garantiscono un elevato livello di protezione dell'ambiente e della salute umana e agevolano l'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 39, paragrafo 2. In sede di adozione di tali atti di esecuzione, la Commissione prende come punto di partenza i più rigorosi criteri di protezione		

BOZZA DI TESTO COORDINATO – RECEPIMENTO DIRETTIVA (UE) 2018/851 e (UE) 2018/852

ambientale adottati dagli Stati membri a norma del paragrafo 3 del presente articolo e dà priorità alle pratiche replicabili di simbiosi industriale nello sviluppo dei criteri dettagliati.»;	13 GIUGNO 2017, N. 120)).		
--	---------------------------	--	--

Articolo 6 Cessazione della qualifica di rifiuto ~~1. Tutti i rifiuti specifici cessano di essere tali ai sensi dell'articolo 3, punto 1, quando siano sottoposti a un'operazione di recupero, incluso il riciclaggio, e soddisfino criteri specifici da elaborare conformemente alle seguenti condizioni:~~ ~~1. Gli Stati membri adottano misure appropriate per garantire che i rifiuti sottoposti a un'operazione di riciclaggio o di recupero di altro tipo cessino di essere considerati tali se soddisfano le seguenti condizioni:~~ ~~a) la sostanza o l'oggetto è destinata/o a essere utilizzata/o per scopi specifici;~~ ~~a) la sostanza o l'oggetto è comunemente utilizzata/o per scopi specifici;~~ ~~b) esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto~~ ~~c) la sostanza o l'oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti;~~ ~~d) l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana.~~ ~~2. L'operazione di recupero può consistere semplicemente nel controllare i rifiuti per verificare se soddisfano i criteri elaborati conformemente alle predette condizioni. I criteri di cui al comma 1 sono adottati in conformità a quanto stabilito dalla disciplina comunitaria ovvero, in mancanza di criteri comunitari, caso per caso per specifiche tipologie di rifiuto attraverso uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. I criteri includono, se necessario, valori limite per le sostanze inquinanti e tengono conto di tutti i possibili effetti negativi sull'ambiente della sostanza o dell'oggetto.~~ ~~3. In mancanza di criteri specifici adottati ai sensi del comma 2, le autorizzazioni di cui agli articoli 208, 209 e 211 e di cui al titolo III-bis della parte seconda del presente decreto, per lo~~	Articolo 184-ter Cessazione della qualifica di rifiuto 1. Un rifiuto cessa di essere tale, quando è stato sottoposto a un'operazione di recupero, incluso il riciclaggio e la preparazione per il riutilizzo, e soddisfatti i criteri specifici, da adottare nel rispetto delle seguenti condizioni: a) la sostanza o l'oggetto sono destinati a essere utilizzati per scopi specifici; b) esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto; c) la sostanza o l'oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti; d) l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana. 2. L'operazione di recupero può consistere semplicemente nel controllare i rifiuti per verificare se soddisfano i criteri elaborati conformemente alle predette condizioni. I criteri di cui al comma 1 sono adottati in conformità a quanto stabilito dalla disciplina comunitaria ovvero, in mancanza di criteri comunitari, caso per caso per specifiche tipologie di rifiuto attraverso uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. I criteri includono, se necessario, valori limite per le sostanze inquinanti e tengono conto di tutti i possibili effetti negativi sull'ambiente della sostanza o dell'oggetto. 3. In mancanza di criteri specifici adottati ai sensi del comma 2, le autorizzazioni di cui agli articoli 208, 209 e 211 e di cui al titolo III-bis della parte seconda del presente decreto, per lo	ARTICOLO 184-ter Cessazione della qualifica di rifiuto 1. Un rifiuto cessa di essere tale, quando è stato sottoposto a un'operazione di recupero, incluso il riciclaggio e la preparazione per il riutilizzo, e soddisfatti i criteri specifici da adottare nel rispetto delle seguenti condizioni: a) la sostanza o l'oggetto sono destinati a essere utilizzati per scopi specifici; b) esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto; c) la sostanza o l'oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti; d) l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana. 2. L'operazione di recupero può consistere semplicemente nel controllare i rifiuti per verificare se soddisfano i criteri elaborati conformemente alle predette condizioni. I criteri di cui al comma 1 sono adottati in conformità a quanto stabilito dalla disciplina comunitaria ovvero, in mancanza di criteri comunitari, caso per caso per specifiche tipologie di rifiuto attraverso uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e, ove necessario per i fini di cui all'articolo 214, modificano il decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 1998, nonché i regolamenti di cui ai decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 12 giugno 2002, n. 161, e 17 novembre 2003, n. 269. I criteri includono, se necessario, valori limite per le sostanze
---	--	---

BOZZA DI TESTO COORDINATO – RECEPIMENTO DIRETTIVA (UE) 2018/851 e (UE) 2018/852

elevato livello di protezione dell'ambiente e della salute umana e agevolano l'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali. Essi includono: a) materiali di rifiuto in entrata ammissibili ai fini dell'operazione di recupero; b) processi e tecniche di trattamento consentiti; c) criteri di qualità per i materiali di cui è cessata la qualifica di rifiuto ottenuti dall'operazione di recupero in linea con le norme di prodotto applicabili, compresi i valori limite per le sostanze inquinanti, se necessario; d) requisiti affinché i sistemi di gestione dimostrino il rispetto dei criteri relativi alla cessazione della qualifica di rifiuto, compresi il controllo della qualità, l'automonitoraggio e l'accreditamento, se del caso; e) un requisito relativo alla dichiarazione di conformità. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 39, paragrafo 2. In sede di adozione di tali atti di esecuzione, la Commissione tiene conto dei criteri pertinenti stabiliti dagli Stati membri a norma del paragrafo 3 e adotta come punto di partenza quelli più rigorosi e più protettivi dal punto di vista ambientale. 3. Laddove non siano stati stabiliti criteri a livello di Unione ai sensi del paragrafo 2, gli Stati membri possono stabilire criteri dettagliati sull'applicazione delle condizioni di cui al paragrafo 1 a determinati tipi di rifiuti. Tali criteri	svolgimento di operazioni di recupero ai sensi del presente articolo, sono rilasciate o rinnovate nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, e sulla base di criteri dettagliati, definiti nell'ambito dei medesimi procedimenti autorizzatori, che includono: a) materiali di rifiuto in entrata ammissibili ai fini dell'operazione di recupero; b) processi e tecniche di trattamento consentiti; c) criteri di qualità per i materiali di cui è cessata la qualifica di rifiuto ottenuti dall'operazione di recupero in linea con le norme di prodotto applicabili, compresi i valori limite per le sostanze inquinanti, se necessario; d) requisiti affinché i sistemi di gestione dimostrino il rispetto dei criteri relativi alla cessazione della qualifica di rifiuto, compresi il controllo della qualità, l'automonitoraggio e l'accreditamento, se del caso; e) un requisito relativo alla dichiarazione di conformità. In mancanza di criteri specifici adottati ai sensi del comma 2, continuano ad applicarsi, quanto alle procedure semplificate per il recupero dei rifiuti, le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 1998, e ai regolamenti di cui ai decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 12 giugno 2002, n. 161, e 17 novembre 2005, n. 269. 3-bis. Le autorità competenti al rilascio delle autorizzazioni di cui al comma 3 comunicano all'ISPRa i nuovi provvedimenti autorizzatori	inquinanti e tengono conto di tutti i possibili effetti negativi sull'ambiente della sostanza o dell'oggetto. 3. In mancanza di criteri specifici adottati ai sensi del comma 2, le autorizzazioni di cui agli articoli 208, 209 e 211 e di cui al titolo III-bis della parte seconda del presente decreto, per lo svolgimento di operazioni di recupero ai sensi del presente articolo, sono rilasciate o rinnovate nel rispetto delle condizioni di cui al comma 1, e sulla base di criteri dettagliati, definiti nell'ambito dei medesimi procedimenti autorizzatori, che includono: a) materiali di rifiuto in entrata ammissibili ai fini dell'operazione di recupero; b) processi e tecniche di trattamento consentiti; c) criteri di qualità per i materiali di cui è cessata la qualifica di rifiuto ottenuti dall'operazione di recupero in linea con le norme di prodotto applicabili, compresi i valori limite per le sostanze inquinanti, se necessario; d) requisiti affinché i sistemi di gestione dimostrino il rispetto dei criteri relativi alla cessazione della qualifica di rifiuto, compresi il controllo della qualità, l'automonitoraggio e l'accreditamento, se del caso; e) un requisito relativo alla dichiarazione di conformità. In mancanza di criteri specifici adottati ai sensi del comma 2, continuano ad applicarsi, quanto alle procedure semplificate per il recupero dei rifiuti, le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 1998, e ai regolamenti di cui ai decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 12 giugno 2002, n. 161, e 17 novembre 2005, n. 269.
---	--	---

BOZZA DI TESTO COORDINATO – RECEPIMENTO DIRETTIVA (UE) 2018/851 e (UE) 2018/852

dettagliati tengono conto di tutti i possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute umana della sostanza o dell'oggetto e soddisfano i requisiti di cui al paragrafo 2, lettere da a) a e). Gli Stati membri notificano alla Commissione tali criteri in applicazione della direttiva (UE) 2015/1535 ove quest'ultima lo imponga. 4. Laddove non siano stati stabiliti criteri a livello di Unione o a livello nazionale ai sensi, rispettivamente, del paragrafo 2 o del paragrafo 3, gli Stati membri possono decidere caso per caso o adottare misure appropriate al fine di verificare che determinati rifiuti abbiano cessato di essere tali in base alle condizioni di cui al paragrafo 1, rispecchiando, ove necessario, i requisiti di cui al paragrafo 2, lettere da a) a e), e tenendo conto dei valori limite per le sostanze inquinanti e di tutti i possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute umana. Tali decisioni adottate caso per caso non devono essere notificate alla Commissione in conformità della direttiva (UE) 2015/1535. Gli Stati membri possono rendere pubbliche tramite strumenti elettronici le informazioni sulle decisioni adottate caso per caso e sui risultati della verifica eseguita dalle autorità competenti. 5. La persona fisica o giuridica che: a) utilizza, per la prima volta, un materiale che ha cessato di essere considerato rifiuto e che non è stato immesso sul mercato; o b) immette un materiale sul mercato per la prima volta dopo che cessa di essere	adottati, riesaminati o rinnovati, entro dieci giorni dalla notifica degli stessi al soggetto istante. 3-ter. L'ISPRA, o l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente territorialmente competente delegata dal predetto Istituto, controlla a campione, sentita l'autorità contraddittoria con il soggetto interessato, la conformità delle modalità operative e gestionali degli impianti, ivi compresi i rifiuti in ingresso, i processi di recupero e le sostanze o oggetti in uscita, agli atti autorizzatori rilasciati nonché alle condizioni di cui al comma 1, redigendo, in caso di non conformità, apposita relazione. Il procedimento di controllo si conclude entro sessanta giorni dall'inizio della verifica. L'ISPRA o l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente delegata comunica entro quindici giorni gli esiti della verifica al Ministero del territorio e del mare. Al fine di assicurare l'armonizzazione, l'efficacia e l'omogeneità dei controlli di cui al presente comma sul territorio nazionale, si applicano gli articoli 4, comma 4, e 6 della legge 28 giugno 2016, n. 132. 3-quater. Ricevuta la comunicazione di cui al comma 3-ter, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nei sessanta giorni successivi, adotta proprie conclusioni, motivando l'eventuale mancato recepimento degli esiti dell'istruttoria contenuti nella relazione di cui al comma 3-ter, e le trasmette all'autorità competente. L'autorità competente avvia un procedimento finalizzato all'adeguamento degli impianti, da parte del soggetto interessato, alle conclusioni di cui al presente comma, disponendo, in caso di	3-bis. Le autorità competenti al rilascio delle autorizzazioni di cui al comma 3 comunicano all'ISPRA i nuovi provvedimenti autorizzatori adottati, riesaminati o rinnovati, entro dieci giorni dalla notifica degli stessi al soggetto istante. 3-ter. L'ISPRA o l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente territorialmente competente delegata dal predetto Istituto controlla a campione, sentita l'autorità contraddittoria con il soggetto interessato, la conformità di cui al comma 3-bis, in contraddittorio con il soggetto interessato, la conformità delle modalità operative e gestionali degli impianti, ivi compresi i rifiuti in ingresso, i processi di recupero e le sostanze o oggetti in uscita, agli atti autorizzatori rilasciati nonché alle condizioni di cui al comma 1, redigendo, in caso di non conformità, apposita relazione. Il procedimento di controllo si conclude entro sessanta giorni dall'inizio della verifica. L'ISPRA o l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente delegata comunica entro quindici giorni gli esiti della verifica al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Al fine di assicurare l'armonizzazione, l'efficacia e l'omogeneità dei controlli di cui al presente comma sul territorio nazionale, si applicano gli articoli 4, comma 4, e 6 della legge 28 giugno 2016, n. 132. 3-quater. Ricevuta la comunicazione di cui al comma 3-ter, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nei sessanta giorni successivi, adotta proprie conclusioni, motivando l'eventuale mancato recepimento degli esiti dell'istruttoria contenuti nella relazione di cui al comma 3-ter, e le trasmette all'autorità competente. L'autorità competente avvia un procedimento finalizzato all'adeguamento degli impianti, da parte del
--	--	--

BOZZA DI TESTO COORDINATO – RECEPIMENTO DIRETTIVA (UE) 2018/851 e (UE) 2018/852

considerato un rifiuto, provvede affinché il materiale soddisfi i pertinenti requisiti ai sensi della normativa applicabile in materia di sostanze chimiche e prodotti collegati. Le condizioni di cui al paragrafo 1 devono essere soddisfatte prima che la normativa sulle sostanze chimiche e sui prodotti si applichi al materiale che ha cessato di essere considerato un rifiuto	mancato adeguamento, la revoca dell'autorizzazione e dando tempestiva comunicazione della conclusione del procedimento al Ministero medesimo. Resta salva la possibilità per l'autorità competente di adottare provvedimenti di natura cautelare.	soggetto interessato, alle conclusioni di cui al presente comma, disponendo, in caso di mancato adeguamento, la revoca dell'autorizzazione e dando tempestiva comunicazione della conclusione del procedimento al Ministero medesimo. Resta salva la possibilità per l'autorità competente di adottare provvedimenti di natura cautelare.
1. I criteri includono, se necessario, valori limite per le sostanze inquinanti e tengono conto di tutti i possibili effetti negativi sull'ambiente della sostanza o dell'oggetto.	risultati avviato o concluso, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare può provvedere, in via sostitutiva e previa diffida, anche mediante un commissario ad acta, all'adozione dei provvedimenti di cui al comma 3-quater. Al commissario non è dovuto alcun compenso per lo svolgimento delle funzioni attribuite ai sensi del presente comma e il medesimo commissario non ha diritto a gettoni, rimborsi di spese o altri emolumenti, comunque denominati.	3-quinquies. Decorsi centotanta giorni dalla comunicazione all'autorità competente, ove il procedimento di cui al comma 3-quater non risulti avviato o concluso, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare può provvedere, in via sostitutiva e previa diffida, anche mediante un commissario ad acta, all'adozione dei provvedimenti di cui al comma 3-quater. Al commissario non è dovuto alcun compenso per lo svolgimento delle funzioni attribuite ai sensi del presente comma e il medesimo commissario non ha diritto a gettoni, rimborsi di spese o altri emolumenti, comunque denominati.
2. Le misure intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, completandola, che riguardano l'adozione dei criteri di cui al paragrafo 1 e specificano il tipo di rifiuti ai quali si applicano tali criteri, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 39, paragrafo 2. Criteri volti a definire quando un rifiuto cessa di essere tale dovrebbero essere considerati, tra gli altri, almeno per gli aggregati, i rifiuti di carta e di vetro, i metalli, i pneumatici e i rifiuti tessili.	3-sexies. Con cadenza annuale, l'ISPRa redige una relazione sulle verifiche e i controlli effettuati nel corso dell'anno ai sensi del comma 3-ter e la comunica al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare entro il 31 dicembre.	3-sexies. Con cadenza annuale, l'ISPRa redige una relazione sulle verifiche e i controlli effettuati nel corso dell'anno ai sensi del comma 3-ter e la comunica al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare entro il 31 dicembre.
3. I rifiuti che cessano di essere tali conformemente al paragrafo 1 e 2 cessano di essere tali anche ai fini degli obiettivi di recupero e riciclaggio stabiliti nelle direttive 94/62/CE, 2000/53/CE, 2002/96/CE e 2006/66/CE e nell'altra normativa comunitaria pertinente quando sono soddisfatti i requisiti in materia di riciclaggio o recupero di tale legislazione.	3-septies. Al fine del rispetto dei principi di trasparenza e di pubblicità, è istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare il registro nazionale per la raccolta delle autorizzazioni rilasciate e delle procedure semplificate concluse ai sensi del presente articolo. Le autorità competenti, al momento del rilascio, comunicano al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare i nuovi provvedimenti autorizzatori emessi, riesaminati e rinnovati nonché gli esiti delle procedure semplificate avviate per l'inizio di operazioni di recupero di rifiuti ai fini del	3-septies. Al fine del rispetto dei principi di trasparenza e di pubblicità, è istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare il registro nazionale per la raccolta delle autorizzazioni rilasciate e delle procedure semplificate concluse ai sensi del presente articolo. Le autorità competenti, al momento del rilascio, comunicano al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare i nuovi provvedimenti autorizzatori emessi, riesaminati e rinnovati nonché gli esiti
4. Se non sono stati stabiliti criteri a livello comunitario in conformità della		

BOZZA DI TESTO COORDINATO – RECEPIMENTO DIRETTIVA (UE) 2018/851 e (UE) 2018/852

~~procedura di cui ai paragrafi 1 e 2, gli Stati membri possono decidere, caso per caso, se un determinato rifiuto abbia cessato di essere tale tenendo conto della giurisprudenza applicabile. Essi notificano tali decisioni alla Commissione in conformità della direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998 che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione⁽¹⁾, o, ove quest'ultima lo imponga.~~	presente articolo. Con decreto non avente natura regolamentare del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sono definite le modalità di funzionamento e di organizzazione del registro di cui al presente comma. A far data dall'effettiva operatività del registro di cui al presente comma, la comunicazione di cui al comma 3-bis si intende assolta con la sola comunicazione al registro. Alle attività di cui al presente comma le amministrazioni provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. 4. Un rifiuto che cessa di essere tale ai sensi e per gli effetti del presente articolo è da computarsi ai fini del calcolo del raggiungimento degli obiettivi di recupero e riciclaggio stabiliti dal presente decreto, dal decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, dal decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, e dal decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, ovvero dagli atti di recepimento di ulteriori normative comunitarie, qualora e a condizione che siano soddisfatti i requisiti in materia di riciclaggio o recupero in essi stabiliti. 5. La disciplina in materia di gestione dei rifiuti si applica fino alla cessazione della qualifica di rifiuto.	delle procedure semplificate avviate per l'inizio di operazioni di recupero di rifiuti ai fini del presente articolo. Con decreto non avente natura regolamentare del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sono definite le modalità di funzionamento e di organizzazione del registro di cui al presente comma. A far data dall'effettiva operatività del registro di cui al presente comma, la comunicazione di cui al comma 3-bis si intende assolta con la sola comunicazione al registro. Alle attività di cui al presente comma le amministrazioni provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. 4. Un rifiuto che cessa di essere tale ai sensi e per gli effetti del presente articolo è da computarsi ai fini del calcolo del raggiungimento degli obiettivi di recupero e riciclaggio stabiliti dal presente decreto, dal decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, dal decreto legislativo 14 marzo 2014, n.49 e dal decreto legislativo 120 novembre 2008, n. 188, ovvero dagli atti di recepimento di ulteriori normative comunitarie, qualora e a condizione che siano soddisfatti i requisiti in materia di riciclaggio o recupero in essi stabiliti. 5. La disciplina in materia di gestione dei rifiuti si applica fino alla cessazione della qualifica di rifiuto. 5.bis. La persona fisica o giuridica che: a) utilizza, per la prima volta, un materiale che ha cessato di essere considerato rifiuto e che non è stato immesso sul mercato o che utilizza o immette un materiale sul mercato per la prima volta dopo che cessa di essere considerato rifiuto, provvede affinché il materiale soddisfi i pertinenti requisiti ai sensi della normativa applicabile in materia
---	--	---

BOZZA DI TESTO COORDINATO – RECEPIMENTO DIRETTIVA (UE) 2018/851 e (UE) 2018/852

	<u>di sostanze chimiche e prodotti collegati. Le condizioni di cui al comma 1, devono essere soddisfatte prima che la normativa sulle sostanze chimiche e sui prodotti si applichi al materiale che ha cessato di essere considerato un rifiuto.</u>	

Articolo 2 Esclusioni dall'ambito di applicazione	Articolo 185 esclusioni dal campo di applicazione	esclusioni dal campo di applicazione
1. Sono esclusi dall'ambito di applicazione della presente direttiva: a) effluenti gassosi emessi in atmosfera; b) terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non escavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno; c) suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che il materiale sarà utilizzato a fini di costruzione allo stato naturale nello stesso sito in cui è stato escavato; d) rifiuti radioattivi; e) materiali esplosivi in disuso; f) materie fecali, se non contemplate dal paragrafo 2, lettera b), paglia e altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati nell'attività agricola, nella silvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana. 2. Sono esclusi dall'ambito di applicazione della presente direttiva nella misura in cui sono contemplati da altra normativa	1. Non rientrano nel campo di applicazione della parte quarta del presente decreto: a) le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera e il biossido di carbonio catturato e trasportato ai fini dello stoccaggio geologico e stoccato in formazioni geologiche prive di scambio di fluidi con altre formazioni a norma del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio; b) il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno, fermo restando quanto previsto dagli artt. 239 e ss. relativamente alla bonifica di siti contaminati; c) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato; d) i rifiuti radioattivi; e) i materiali esplosivi in disuso; f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), del presente articolo, la paglia e altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, gli sfalci e le potature effettuati nell'ambito delle buone pratiche colturali, nonché gli sfalci e le potature derivanti dalla manutenzione del verde pubblico dei comuni, utilizzati in agricoltura, nella silvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa, anche al di fuori del luogo di produzione ovvero con cessione a terzi, mediante processi o metodi che non	1. Non rientrano nel campo di applicazione della parte quarta del presente decreto: a) le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera e il biossido di carbonio catturato e trasportato ai fini dello stoccaggio geologico e stoccato in formazioni geologiche prive di scambio di fluidi con altre formazioni a norma del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio; b) il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno, fermo restando quanto previsto dagli artt. 239 e ss. relativamente alla bonifica di siti contaminati; c) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato; d) i rifiuti radioattivi; e) i materiali esplosivi in disuso; f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), del presente articolo, la paglia e altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, gli sfalci e le potature effettuati nell'ambito delle buone pratiche colturali, nonché gli sfalci e le potature derivanti dalla manutenzione del verde pubblico dei comuni, utilizzati in agricoltura, nella silvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa, anche al di fuori del luogo di produzione ovvero con cessione a terzi, mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana. 2. Sono esclusi dall'ambito di applicazione della

BOZZA DI TESTO COORDINATO – RECEPIMENTO DIRETTIVA (UE) 2018/851 e (UE) 2018/852

comunitaria: a) acque di scarico; b) sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati contemplati dal regolamento (CE) n. 1774/2002, eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio; c) carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare epizootie, e smaltite in conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002; d) rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento e dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave contemplati dalla direttiva 2006/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive e) <u>sostanze destinate a essere utilizzate come materie prime per mangimi di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera g), del regolamento (CE) n. 767/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) e che non sono costituite da né contengono sottoprodotti di origine animale.</u> 3. Fatti salvi gli obblighi derivanti dalle normative comunitarie pertinenti, sono esclusi dall'ambito di applicazione della presente direttiva i sedimenti spostati all'interno di acque superficiali o nell'ambito delle pertinenze idrauliche ai fini della gestione delle acque e dei corsi d'acqua o della prevenzione di inondazioni o siccità o ripristino dei suoli, se è provato che i	danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana)). 2. Sono esclusi dall'ambito di applicazione della parte quarta del presente decreto, in quanto regolati da altre disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimento: a) le acque di scarico; b) i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento (CE) n. 1774/2002, eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio; c) le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare epizootie, e smaltite in conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002; d) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117; e) <u>sostanze destinate a essere utilizzate come materie prime per mangimi di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera g), del regolamento (CE) n. 767/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) e che non sono costituite da né contengono sottoprodotti di origine animale.</u> 3. Fatti salvi gli obblighi derivanti dalle normative comunitarie specifiche, sono esclusi dall'ambito di applicazione della Parte Quarta del presente decreto i sedimenti spostati all'interno di acque superficiali o nell'ambito delle pertinenze idrauliche ai fini della gestione delle acque e dei corsi d'acqua o della prevenzione di inondazioni o siccità o ripristino dei suoli se è provato che i sedimenti non sono pericolosi ai sensi della decisione 2000/532/CE della Commissione del 3 maggio 2000, e successive modificazioni. 4. Il suolo escavato non contaminato e altro materiale allo stato naturale, utilizzati in siti diversi	parte quarta del presente decreto, in quanto regolati da altre disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimento: a) le acque di scarico; b) i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento (CE) n. 1774/2002, eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio; c) le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare epizootie, e smaltite in conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002; d) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117; e) <u>sostanze destinate a essere utilizzate come materie prime per mangimi di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera g), del regolamento (CE) n. 767/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) e che non sono costituite da né contengono sottoprodotti di origine animale.</u> 3. Fatti salvi gli obblighi derivanti dalle normative comunitarie specifiche, sono esclusi dall'ambito di applicazione della Parte Quarta del presente decreto i sedimenti spostati all'interno di acque superficiali o nell'ambito delle pertinenze idrauliche ai fini della gestione delle acque e dei corsi d'acqua o della prevenzione di inondazioni o siccità o ripristino dei suoli se è provato che i sedimenti non sono pericolosi ai sensi della decisione 2000/532/CE della Commissione del 3 maggio 2000, e successive modificazioni. 4. Il suolo escavato non contaminato e altro materiale allo stato naturale, utilizzati in siti diversi
---	--	--

BOZZA DI TESTO COORDINATO – RECEPIMENTO DIRETTIVA (UE) 2018/851 e (UE) 2018/852

sedimenti non sono pericolosi. 4. Disposizioni specifiche particolari o complementari a quelle della presente direttiva per disciplinare la gestione di determinate categorie di rifiuti possono essere fissate da direttive particolari.	prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti di inondazioni o siccità o ripristino dei suoli se e' provato che i sedimenti non sono pericolosi ai sensi della decisione 2000/532/CE della Commissione del 3 maggio 2000, e successive modificazioni. 4. Il suolo escavato non contaminato e altro materiale allo stato naturale, utilizzati in siti diversi da quelli in cui sono stati escavati, devono essere valutati ai sensi, nell'ordine, degli articoli 183, comma 1, lettera a), 184-bis e 184-ter.	da quelli in cui sono stati escavati, devono essere valutati ai sensi, nell'ordine, degli articoli 183, comma 1, lettera a), 184-bis e 184-ter.
Considerando (15) E' necessario operare una distinzione tra il deposito preliminare dei rifiuti in attesa della loro raccolta, la raccolta di rifiuti e il deposito di rifiuti in attesa		Deposito temporaneo prima della raccolta <u>1. Il raggruppamento dei rifiuti ai fini del trasporto degli stessi in un impianto di recupero e/o smaltimento o trattamento, è effettuato come deposito temporaneo, prima della raccolta, nel rispetto delle seguenti condizioni:</u> a) nel luogo in cui i rifiuti sono prodotti, da intendersi quale l'intera area in cui si svolge l'attività che ha determinato la produzione dei rifiuti o, per gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, presso il sito che sia nella disponibilità giuridica della cooperativa agricola, ivi compresi i consorzi agrari, di cui gli stessi sono soci; <u>2. Il deposito temporaneo prima della raccolta è effettuato alle seguenti condizioni:</u> a. i rifiuti contenenti gli inquinanti organici persistenti di cui al regolamento (CE) 850/2004, e successive modificazioni, sono depositati nel rispetto delle norme tecniche che regolano lo stoccaggio e l'imballaggio dei rifiuti contenenti sostanze pericolose e gestiti conformemente al suddetto regolamento; b. i rifiuti sono raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento

		<u>secondo una delle seguenti modalità alternative, a scelta del produttore dei rifiuti: con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito; quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 30 metri cubi di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi. In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti non superi il predetto limite all'anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno;</u> <u>c. i rifiuti sono raggruppati per categorie omogenee identificate dal codice EER, nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute;</u> <u>d. nel rispetto delle norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura delle sostanze pericolose.</u> <u>3. Il deposito temporaneo prima della raccolta è effettuato alle condizioni di cui ai commi 1 e 2 e non necessita di autorizzazione da parte dell'autorità competente."</u>
Articolo 35 Tenuta di registri 4. Gli Stati membri istituiscono un registro elettronico o registri coordinati su cui riportare i dati riguardanti i rifiuti pericolosi di cui al paragrafo 1 per l'intero territorio geografico dello Stato membro interessato. Gli Stati membri possono istituire tali registri per altri flussi di rifiuti, in particolare quelli per i quali sono stati fissati obiettivi negli atti	Articolo 188-bis (Controllo della tracciabilità dei rifiuti) 1. In attuazione di quanto stabilito all'articolo 177, comma 4, la tracciabilità dei rifiuti deve essere garantita dalla loro produzione sino alla loro destinazione finale. 2. A tale fine, la gestione dei rifiuti deve avvenire: a) nel rispetto degli obblighi istituiti attraverso il sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 14-bis del decreto-legge 1° luglio 2009, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3	(Sistema di tracciabilità dei rifiuti) <u>1. Il sistema di tracciabilità dei rifiuti si compone delle procedure e degli strumenti di tracciabilità dei rifiuti integrati nel "Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti" istituito ai sensi dell'articolo 6 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135 e gestito con il supporto tecnico operativo dell'Albo nazionale dei gestori di cui all'articolo 212. Per consentire la lettura integrata dei dati, gli adempimenti relativi alle modalità di compilazione e tenuta del registro di carico e scarico e del formulario</u>

BOZZA DI TESTO COORDINATO – RECEPIMENTO DIRETTIVA (UE) 2018/851 e (UE) 2018/852

legislativi dell'Unione. Gli Stati membri utilizzano i dati sui rifiuti comunicati dai gestori industriali in linea con il registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti istituito a norma del regolamento (CE) n. 166/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio. 5. La Commissione può adottare atti di esecuzione per stabilire le condizioni minime di funzionamento di tali registri. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 39, paragrafo 2	agosto 2009, n. 102, e al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in data 17 dicembre 2009; oppure b) nel rispetto degli obblighi relativi alla tenuta dei registri di carico e scarico nonché' del formulario di identificazione di cui agli articoli 190 e 193. 3. Il soggetto che aderisce al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTR) di cui al comma 2, lett. a), non e' tenuto ad adempiere agli obblighi relativi alla tenuta dei registri di carico e scarico di cui all'articolo 190, nonché' dei formulari di identificazione dei rifiuti di cui all'articolo 193. Durante il trasporto effettuato da enti o imprese i rifiuti sono accompagnati dalla copia cartacea della scheda di movimentazione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTR) di cui al comma 2, lett. a). Il registro cronologico e le schede di movimentazione del predetto sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTR) sono resi disponibili all'autorità di controllo in qualsiasi momento ne faccia richiesta e sono conservate in formato elettronico da parte del soggetto obbligato per almeno tre anni dalla rispettiva data di registrazione o di movimentazione dei rifiuti, ad eccezione dei quelli relativi alle operazioni di smaltimento dei rifiuti in discarica, che devono essere conservati a tempo indeterminato ed al termine dell'attività devono essere consegnati all'autorità che ha rilasciato l'autorizzazione. Per gli impianti di discarica, fermo restando quanto disposto dal decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, il registro cronologico deve essere conservato fino al termine della	<u>identificativo di trasporto dei rifiuti, di cui agli articoli 190 e 193, sono effettuati secondo le modalità dettate con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro della Pubblica amministrazione, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti nonché, per gli aspetti di competenza, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.</u> <u>2. In relazione alle esigenze organizzative e operative delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, connesse rispettivamente alla difesa e alla sicurezza militare dello Stato, alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, al soccorso pubblico e alla difesa civile, le procedure e le modalità con le quali il sistema di tracciabilità dei rifiuti si applica alle corrispondenti Amministrazioni centrali sono individuate con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro dell'economia e delle finanze e, per quanto di competenza, del Ministro della difesa e del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.</u> <u>3. Il Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti, collocato presso la competente struttura organizzativa del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, è articolato in: a) una sezione Anagrafica, comprensiva dei dati dei soggetti iscritti e delle informazioni relative</u>
--	--	---

	fase di gestione post operativa della discarica. 4. Il soggetto che non aderisce al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui al comma 2, lett. a), deve adempiere agli obblighi relativi alla tenuta dei registri di carico e scarico di cui all'articolo 190, nonché dei formulari di identificazione dei rifiuti nella misura stabilita dall'articolo 193. ((4-bis. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare si procede periodicamente, sulla base dell'evoluzione tecnologica e comunque nel rispetto della disciplina comunitaria, alla semplificazione e all'ottimizzazione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, anche alla luce delle proposte delle associazioni rappresentative degli utenti, ovvero delle risultanze delle rilevazioni di soddisfazione dell'utenza; le semplificazioni e l'ottimizzazione sono adottate previa verifica tecnica e della congruità dei relativi costi da parte dell'Agenzia per l'Italia Digitale. Le semplificazioni e l'ottimizzazione sono finalizzate ad assicurare un'efficace tracciabilità dei rifiuti e a ridurre i costi di esercizio del sistema, laddove ciò non intralci la corretta tracciabilità dei rifiuti né i compiti un aumento di rischio ambientale o sanitario, anche mediante integrazioni con altri sistemi che trattano dati di logistica e mobilità delle merci e delle persone ed innovazioni di processo che consentano la delega della gestione operativa alle associazioni di utenti, debitamente accreditate dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sulla base dei requisiti tecnologici ed organizzativi individuati con il decreto di cui al	<u>alle specifiche autorizzazioni rilasciate agli stessi per l'esercizio di attività inerenti alla gestione dei rifiuti; b) una sezione Tracciabilità, comprensiva dei dati ambientali relativi agli adempimenti di cui agli articoli 190 e 193 e dei dati afferenti ai percorsi dei mezzi di trasporto nei casi stabiliti dal decreto di cui al comma 1.</u> <u>4. I decreti di cui ai commi 1 e 2 disciplinano anche l'organizzazione ed il funzionamento del sistema di tracciabilità di cui al presente articolo, consentendo l'interoperabilità dei dati con i sistemi gestionali delle imprese, favorendone la semplificazione amministrativa, garantendo un periodo preliminare di sperimentazione e la sostenibilità dei costi a carico degli aderenti al sistema, disponendo in particolare:</u> <u>a) i modelli ed i formati relativi al registro di carico e scarico dei rifiuti ed al formulario di identificazione di cui agli articoli 190 e 193 con l'indicazione altresì delle modalità di compilazione, vidimazione e tenuta in formato digitale degli stessi;</u> <u>b) le modalità di iscrizione al Registro elettronico nazionale, e relativi adempimenti, da parte dei soggetti obbligati ovvero di coloro che intendano volontariamente aderirvi, ai sensi del comma 3, dell'articolo 6 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, con la previsione di criteri di gradualità per la progressiva partecipazione degli operatori;</u> <u>c) il funzionamento del Registro elettronico nazionale, ivi incluse le modalità di trasmissione dei dati relativi ai documenti di cui alla lettera a), nonché dei dati relativi ai percorsi dei mezzi di trasporto;</u>
--	---	---

	presente comma, e ad assicurare la modifica, la sostituzione o l'evoluzione degli apparati tecnologici, anche con riferimento ai dispositivi periferici per la misura e certificazione dei dati. Al fine della riduzione dei costi e del miglioramento dei processi produttivi degli utenti, il concessionario del sistema informativo, o altro soggetto subentrante, può essere autorizzato dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previo parere del Garante per la privacy, a rendere disponibile l'informazione territoriale, nell'ambito della integrazione dei sistemi informativi pubblici, a favore di altri enti pubblici o società interamente a capitale pubblico, opportunamente elaborata in conformità alle regole tecniche recate dai regolamenti attuativi della direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, anche al fine di fornire servizi aggiuntivi agli utenti, senza nuovi o maggiori oneri per gli stessi. Sono comunque assicurate la sicurezza e l'integrità dei dati di tracciabilità. Con il decreto di cui al presente comma sono, altresì, rideterminati i contributi da porre a carico degli utenti in relazione alla riduzione dei costi conseguita, con decorrenza dall'esercizio fiscale successivo a quello di emanazione del decreto, o determinate le remunerazioni dei fornitori delle singole componenti dei servizi).	<u>d) le modalità per la condivisione dei dati del Registro elettronico con l'Istituto Superiore per la Ricerca Ambientale (ISPRA) al fine del loro inserimento nel Catasto di cui all'articolo 189;</u> <u>e) le modalità di interoperabilità per l'acquisizione della documentazione di cui al regolamento 1013/2006/CE, nonché le modalità di coordinamento tra le comunicazioni di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 70 e gli adempimenti trasmessi al Registro elettronico nazionale;</u> <u>f) le modalità di svolgimento delle funzioni da parte dell'Albo nazionale indicate al comma 1;</u> <u>g) le modalità di accesso ai dati del Registro elettronico nazionale da parte degli organi di controllo.</u> <u>5. Gli adempimenti relativi agli articoli 190 e 193 sono effettuati digitalmente da parte dei soggetti obbligati ovvero di coloro che intendano volontariamente aderirvi ai sensi del comma 3, dell'articolo 6 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135; negli altri casi i suddetti adempimenti possono essere assolti mediante il formato cartaceo. In entrambi i casi la modulistica è scaricabile direttamente dal Registro elettronico nazionale.</u> <u>6. Al fine di garantire tempestivi adeguamenti dei modelli di cui alla lettera a) del comma 2, in caso di intervenute novità tecniche o operative, gli aggiornamenti sono adottati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di natura non regolamentare, sentiti i Ministri indicati al comma 1.</u> <u>7. Fino all'entrata in vigore del decreto previsto al comma 1 continuano ad</u>
--	--	---

BOZZA DI TESTO COORDINATO – RECEPIMENTO DIRETTIVA (UE) 2018/851 e (UE) 2018/852

Tenuta di registri 1. Gli enti e le imprese di cui all'articolo 23, paragrafo 1, i produttori di rifiuti pericolosi e gli enti o le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale, o che operano in qualità di commercianti e intermediari di rifiuti pericolosi, tengono un registro cronologico in cui sono indicati: a) la quantità, la natura e l'origine di tali rifiuti e la quantità dei prodotti e dei materiali ottenuti dalle operazioni di preparazione per il riutilizzo e di riciclaggio e da altre operazioni di recupero, nonché b) se opportuno, la destinazione, la frequenza di raccolta, il modo di trasporto e il metodo di trattamento previsti per i rifiuti. Essi mettono tali dati a disposizione delle autorità competenti attraverso il o i registri elettronici da istituire in applicazione del paragrafo 4 del presente articolo. 2. Per i rifiuti pericolosi i registri sono conservati per un periodo minimo di tre anni, salvo il caso degli enti e delle imprese che trasportano rifiuti pericolosi, che devono conservare tali registri per almeno dodici mesi.	Art. 190 1. I soggetti di cui all'articolo 189, comma 3 hanno l'obbligo di tenere un registro di carico e scarico su cui devono annotare le informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti, da utilizzare ai fini della comunicazione annuale al Catasto. I soggetti che producono rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g), hanno l'obbligo di tenere un registro di carico e scarico su cui devono annotare le informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti. Le annotazioni devono essere effettuate: a) per i produttori, almeno entro dieci giorni lavorativi dalla produzione del rifiuto e dallo scarico del medesimo; b) per i soggetti che effettuano la raccolta e il trasporto, almeno entro dieci giorni lavorativi dalla effettuazione del trasporto; c) per i commercianti, gli intermediari e i consorzi, almeno entro dieci giorni lavorativi dalla effettuazione della transazione relativa; d) per i soggetti che effettuano le operazioni di recupero e di smaltimento, entro due giorni lavorativi dalla presa in carico dei rifiuti.	applicarsi i decreti del Ministro dell'ambiente numeri 145 e 148, adottati in data 1 aprile 1998, recanti i modelli di registro di carico e scarico e di formulario di identificazione del rifiuto.	
		(Registri di carico e scarico) 1. Gli enti e le imprese che effettuano trattamento dei rifiuti, i produttori di rifiuti pericolosi e gli enti e le imprese che trasportano rifiuti pericolosi e titolo professionale, o che operano in qualità di commercianti e intermediari di rifiuti pericolosi, hanno l'obbligo di tenere un registro cronologico di carico e scarico su cui sono indicati: la data del carico e dello scarico dei rifiuti, la quantità, la natura e l'origine dei rifiuti e la quantità dei prodotti e dei materiali ottenuti dalle operazioni di preparazione per il riutilizzo e di riciclaggio e da altre operazioni di recupero, da utilizzare ai fini della comunicazione annuale al Catasto. I soggetti che producono rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g), hanno l'obbligo di tenere un registro di carico e scarico in cui sono indicati: la data del carico e dello scarico dei rifiuti, la quantità, la natura e l'origine dei rifiuti e la quantità dei prodotti e dei materiali ottenuti dalle operazioni di preparazione per il riutilizzo e di riciclaggio e da altre operazioni di recupero. Le	

I documenti che comprovano l'esecuzione delle operazioni di gestione sono forniti su richiesta delle autorità competenti o dei precedenti detentori. 3. Gli Stati membri possono esigere che i produttori di rifiuti non pericolosi si conformino ai paragrafi 1 e 2. 4. Gli Stati membri istituiscono un registro elettronico o registri coordinati su cui riportare i dati riguardanti i rifiuti pericolosi di cui al paragrafo 1 per l'intero territorio geografico dello Stato membro interessato. Gli Stati membri possono istituire tali registri per altri flussi di rifiuti, in particolare quelli per i quali sono stati fissati obiettivi negli atti legislativi dell'Unione. Gli Stati membri utilizzano i dati sui rifiuti comunicati dai gestori industriali in linea con il registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti istituito a norma del regolamento (CE) n. 166/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio. 5. La Commissione può adottare atti di esecuzione per stabilire le condizioni minime di funzionamento di tali registri. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 39, paragrafo 2.	2. Il registro tenuto dagli stabilimenti e dalle imprese che svolgono attività di smaltimento e di recupero di rifiuti deve, inoltre, contenere: a) l'origine, la quantità, le caratteristiche e la destinazione specifica dei rifiuti; b) la data del carico e dello scarico dei rifiuti ed il mezzo di trasporto utilizzato; c) il metodo di trattamento impiegato. 3. I registri sono tenuti presso ogni impianto di produzione, di stoccaggio, di recupero e di smaltimento di rifiuti, nonché presso la sede delle imprese che effettuano attività di raccolta e trasporto, nonché presso la sede dei commercianti e degli intermediari. I registri integrati con i formulari di cui all'articolo 193 relativi al trasporto dei rifiuti sono conservati per cinque anni dalla data dell'ultima registrazione, ad eccezione dei registri relativi alle operazioni di smaltimento dei rifiuti in discarica, che devono essere conservati a tempo indeterminato ed al termine dell'attività devono essere consegnati all'autorità che ha rilasciato l'autorizzazione. 3-bis. I registri di carico e scarico relativi ai rifiuti prodotti dalle attività di manutenzione delle reti relative al servizio idrico integrato e degli impianti a queste connessi possono essere tenuti presso le sedi di coordinamento	<u>annotazioni devono essere effettuate:</u> a) <u>per i produttori, almeno entro dieci giorni lavorativi dalla produzione del rifiuto e dallo scarico del medesimo;</u> b) <u>per i soggetti che effettuano la raccolta e il trasporto, almeno entro dieci giorni lavorativi dalla effettuazione del trasporto;</u> c) <u>per i commercianti, gli intermediari e i consorzi, almeno entro dieci giorni lavorativi dalla effettuazione della transazione relativa;</u> d) <u>per i soggetti che effettuano le operazioni di recupero e di smaltimento, entro due giorni lavorativi dalla presa in carico dei rifiuti.</u> 2. Il registro tenuto dagli stabilimenti e dalle imprese che svolgono attività di smaltimento e di recupero di rifiuti deve, inoltre, contenere: a) l'origine, la quantità, le caratteristiche e la destinazione specifica dei rifiuti; b) la data del carico e dello scarico dei rifiuti ed il mezzo di trasporto utilizzato; c) il metodo di trattamento impiegato. 3. I registri sono tenuti presso ogni impianto di produzione, di stoccaggio, di recupero e di smaltimento di rifiuti, nonché presso la sede delle imprese che effettuano attività di raccolta e trasporto, nonché presso la sede dei commercianti e degli intermediari. I registri integrati con i formulari di cui all'articolo 193 relativi al trasporto dei rifiuti sono conservati per cinque anni dalla data dell'ultima registrazione, ad eccezione dei registri relativi alle operazioni di smaltimento dei rifiuti in discarica, che devono essere conservati a tempo indeterminato ed al termine dell'attività devono essere consegnati all'autorità che ha rilasciato l'autorizzazione. 3-bis. I registri di carico e scarico relativi ai rifiuti prodotti dalle attività di manutenzione delle reti relative al servizio idrico integrato e degli impianti
--	---	--

BOZZA DI TESTO COORDINATO – RECEPIMENTO DIRETTIVA (UE) 2018/851 e (UE) 2018/852

	organizzativo del gestore, o altro centro equivalente, previa comunicazione all'autorità di controllo e vigilanza. 4. I soggetti la cui produzione annua di rifiuti non eccede le dieci tonnellate di rifiuti non pericolosi e le due tonnellate di rifiuti pericolosi possono adempiere all'obbligo della tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti anche tramite le organizzazioni di categoria interessate o loro società di servizi che provvedono ad annotare i dati presso la sede dell'impresa mensilmente, mantenendo presso dell'impresa copia dei dati trasmessi. 5. Le informazioni contenute nel registro sono rese disponibili in qualunque momento all'autorità di controllo che ne faccia richiesta. 6. I registri sono numerati, vidimati e gestiti con le procedure e le modalità fissate dalla normativa sui registri IVA. Gli obblighi connessi alla tenuta dei registri di carico e scarico si intendono correttamente adempiuti anche qualora sia utilizzata carta formata A4, regolarmente numerata e vidimati dalle Camere di commercio territorialmente competenti. 6-bis Per le attività di gestione dei rifiuti costituiti da rottami ferrosi e non ferrosi, gli obblighi connessi alla tenuta dei registri di carico e scarico si intendono correttamente adempiuti anche qualora vengano utilizzati i registri IVA di acquisto e di vendita, secondo le procedure e le modalità fissate dall'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni ed integrazioni. 7. La disciplina di carattere nazionale relativa al presente articolo è definita con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della parte quarta del presente decreto. Sino all'emanazione del predetto decreto continuano ad	a queste connessi possono essere tenuti presso le sedi di coordinamento organizzativo del gestore, o altro centro equivalente, previa comunicazione all'autorità di controllo e vigilanza. 4. I soggetti la cui produzione annua di rifiuti non eccede le dieci tonnellate di rifiuti non pericolosi e le due tonnellate di rifiuti pericolosi possono adempiere all'obbligo della tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti anche tramite le organizzazioni di categoria interessate o loro società di servizi che provvedono ad annotare i dati presso la sede dell'impresa mensilmente, mantenendo presso la sede dell'impresa copia dei dati trasmessi. 5. Le informazioni contenute nel registro sono rese disponibili in qualunque momento all'autorità di controllo che ne faccia richiesta. 6. I registri sono numerati, vidimati e gestiti con le procedure e le modalità fissate dalla normativa sui registri IVA. Gli obblighi connessi alla tenuta dei registri di carico e scarico si intendono correttamente adempiuti anche qualora sia utilizzata carta formata A4, regolarmente numerata e vidimati dalle Camere di commercio territorialmente competenti. 6-bis Per le attività di gestione dei rifiuti costituiti da rottami ferrosi e non ferrosi, gli obblighi connessi alla tenuta dei registri di carico e scarico si intendono correttamente adempiuti anche qualora vengano utilizzati i registri IVA di acquisto e di vendita, secondo le procedure e le modalità fissate dall'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni ed integrazioni. 7. La disciplina di carattere nazionale relativa al presente articolo è definita con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della parte quarta del presente decreto. Sino all'emanazione del predetto decreto continuano ad
--	---	---

BOZZA DI TESTO COORDINATO – RECEPIMENTO DIRETTIVA (UE) 2018/851 e (UE) 2018/852

	vigore della parte quarta del presente decreto. Sino all'emanazione del predetto decreto continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 1° aprile 1998, n. 148, come modificato dal comma 9, e di cui alla circolare del Ministro dell'ambiente del 4 agosto 1998. 8. Sono esonerati dall'obbligo di cui al comma 1 le organizzazioni di cui agli articoli 221, comma 3, lettere a) e e), 223, 224, 228, 233, 234, 235 e 236, a condizione che dispongano di evidenze documentali o contabili con analoghe funzioni e fermi restando gli adempimenti documentali e contabili previsti a carico dei predetti soggetti dalle vigenti normative. 9. Nell'Allegato 6.CI, sezione III, lettera c), del decreto del Ministro dall'ambiente 1° aprile 1998, n. 148, dopo le parole: «in litri» la congiunzione: «e» è sostituita dalla disgiunzione: «o».	applicarsi le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 1° aprile 1998, n. 148, come modificato dal comma 9, e di cui alla circolare del Ministro dell'ambiente del 4 agosto 1998. 8. Sono esonerati dall'obbligo di cui al comma 1 le organizzazioni di cui agli articoli 221, comma 3, lettere a) e e), 223, 224, 228, 233, 234, 235 e 236, a condizione che dispongano di evidenze documentali o contabili con analoghe funzioni e fermi restando gli adempimenti documentali e contabili previsti a carico dei predetti soggetti dalle vigenti normative. 9. Nell'Allegato 6.CI, sezione III, lettera c), del decreto del Ministro dall'ambiente 1° aprile 1998, n. 148, dopo le parole: «in litri» la congiunzione: «e» è sostituita dalla disgiunzione: «o».	
Articolo 194-bis Semplificazione del procedimento di tracciabilità dei rifiuti e per il recupero dei contributi dovuti per il SISTRI 1. In attuazione delle disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e per consentire la lettura integrata dei dati riportati, gli adempimenti relativi alle modalità di compilazione e tenuta del registro di carico e scarico e del formulario di trasporto dei rifiuti di cui agli articoli 190e 193 del presente decreto possono essere effettuati in formato digitale. 2. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare può, sentiti il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero dello sviluppo economico, l'Agenzia per l'Italia	Articolo 194-bis Semplificazione del procedimento di tracciabilità dei rifiuti e per il recupero dei contributi dovuti per il SISTRI 1. In attuazione delle disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e per consentire la lettura integrata dei dati riportati, gli adempimenti relativi alle modalità di compilazione e tenuta del registro di carico e scarico e del formulario di trasporto dei rifiuti di cui agli articoli 190e 193 del presente decreto possono essere effettuati in formato digitale. 2. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare può, sentiti il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero dello sviluppo economico, l'Agenzia per l'Italia		

	digitale e l'Unioncamere, con proprio decreto, predisporre il formato digitale degli adempimenti di cui al comma 1. 3. E' consentita la trasmissione della quarta copia del formulario di trasporto dei rifiuti prevista dal comma 2 dell'articolo 193, anche mediante posta elettronica certificata. 4. Al contributo previsto dall'articolo 7 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 30 marzo 2016, n. 78, si applicano i termini di prescrizione ordinaria previsti dall'articolo 2946 del codice civile. 5. Per il recupero dei contributi per il SISTRI dovuti e non corrisposti e delle richieste di rimborso o di conguaglio da parte di utenti del SISTRI, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare stabilisce, con proprio decreto di natura non regolamentare, una o più procedure, nel rispetto dei seguenti criteri: a) comunicazione di avvio del procedimento con l'invio del sollecito di pagamento, prima di procedere alla riscossione coattiva del credito vantato dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per i contributi per il SISTRI dovuti e non corrisposti o corrisposti parzialmente; b) determinazione unitaria del debito o del credito, procedendo alla compensazione dei crediti maturati a titolo di rimborso con quanto dovuto a titolo di contributo; c) previsione di modalità semplificate per la regolarizzazione della posizione contributiva degli utenti obbligati al pagamento dei contributi per il SISTRI, fino all'annualità in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione, che non vi abbiano	
--	--	--

l'articolo 28 è così modificato: a) il paragrafo 3 è così modificato: i) le lettere b) e c) sono sostituite dalle seguenti: «b) grandi impianti esistenti di smaltimento e recupero, inclusi eventuali sistemi speciali per oli usati, rifiuti pericolosi, rifiuti contenenti quantità importanti di materie prime critiche o flussi di rifiuti disciplinati da una normativa unionale specifica; c) una valutazione della necessità di chiudere impianti per i rifiuti esistenti e di ulteriori infrastrutture impiantistiche per i rifiuti ai sensi dell'articolo 16. Gli Stati membri provvedono affinché sia effettuata una valutazione degli investimenti e di altri mezzi finanziari, anche per le autorità locali, necessari per soddisfare tali	provveduto o vi abbiano provveduto parzialmente, mediante ravvedimento operoso, acquiescenza o accertamento concordato in contraddittorio; d) definizione di strumenti di conciliazione giudiziale, al fine di favorire il raggiungimento di accordi, in sede processuale, tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e gli utenti del SISTRI per i profili inerenti al pagamento o al rimborso dei contributi per il SISTRI. 6. L'esperimento delle procedure di cui al comma 2 del presente articolo determina, all'esito della regolarizzazione della posizione contributiva, l'estinzione della sanzione di cui all'articolo 260 bis, comma 2, e non comporta il pagamento di interessi.		
		Programma nazionale per la gestione dei rifiuti <u>1. Il Ministero dell'Ambiente della tutela del territorio e del mare predispone, con il supporto di ISPRA, il Programma nazionale per la gestione dei rifiuti. Il Programma nazionale è sottoposto a verifica di assoggettabilità a VAS, ai sensi dell'articolo 12 del presente decreto, ed è approvato, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, con decreto del Ministro dell'Ambiente della tutela del territorio e del mare.</u> <u>2. Il Programma nazionale definisce i criteri e le linee strategiche cui le Regioni e Province autonome si attengono nella elaborazione dei Piani regionali di gestione</u>	

esigenze. Tale valutazione è inserita nei pertinenti piani di gestione dei rifiuti o in altri documenti strategici che coprono l'intero territorio dello Stato membro in questione»; IT 14.6.2018 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 150/133 ii) sono inserite le lettere seguenti: «c bis) informazioni sulle misure volte a conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 5, paragrafo 3 bis), della direttiva 1999/31/CE o in altri documenti strategici che coprono l'intero territorio dello Stato membro interessato; c ter) una valutazione dei sistemi di raccolta dei rifiuti esistenti, fra cui la copertura materiale e territoriale della raccolta differenziata e misure volte a migliorarne il funzionamento, delle eventuali deroghe concesse a norma dell'articolo 10, paragrafo 3, e della necessità di nuovi sistemi di raccolta.»; iii) sono aggiunte le lettere seguenti: «f) misure per contrastare e prevenire tutte le forme di dispersione di rifiuti e per rimuovere tutti i tipi di rifiuti dispersi; g) idonei indicatori e obiettivi qualitativi o quantitativi, anche per quanto riguarda la quantità di rifiuti prodotti e il relativo trattamento nonché i rifiuti urbani che sono smaltiti o sottoposti a recupero di energia.»; b) il paragrafo 5 è sostituito dal seguente: «5. I piani di gestione dei rifiuti si conformano alle prescrizioni in materia di	<u>dei rifiuti di cui all'art. 199 del presente decreto.</u> <u>3. Il Programma nazionale contiene almeno:</u> <u>a) i dati inerenti alla produzione, su scala nazionale, dei rifiuti per tipo, quantità, e fonte;</u> <u>b) la ricognizione impiantistica nazionale, per tipologia di impianti e per regione;</u> <u>c) l'adozione di criteri generali per la redazione di piani di settore concernenti specifiche tipologie di rifiuti, finalizzati alla riduzione, il riciclaggio, il recupero e l'ottimizzazione dei flussi stessi;</u> <u>d) l'indicazione dei criteri generali per l'individuazione di distretti interregionali, definiti tramite accordi tra regioni ai sensi dell'articolo 117, ottavo comma, della Costituzione, che consentano la razionalizzazione degli impianti dal punto di vista localizzativo, ambientale ed economico, sulla base del principio di prossimità;</u> <u>e) la descrizione del conseguimento degli obiettivi derivanti dal diritto dell'Unione europea in relazione alla gestione dei rifiuti e l'individuazione delle politiche e degli obiettivi intermedi cui le Regioni devono tendere ai fini del pieno raggiungimento dei medesimi;</u> <u>f) l'individuazione dei flussi omogenei di produzione dei rifiuti, che presentano le maggiori difficoltà di smaltimento o particolari possibilità di recupero sia per le sostanze impiegate nei prodotti base sia per la quantità complessiva dei rifiuti medesimi, i relativi fabbisogni impiantistici da soddisfare, anche per macroaree, tenendo conto della pianificazione regionale, e con finalità di progressivo riequilibrio socio-economico fra le aree del territorio</u>
---	--

BOZZA DI TESTO COORDINATO – RECEPIMENTO DIRETTIVA (UE) 2018/851 e (UE) 2018/852

pianificazione di cui all'articolo 14 della direttiva 94/62/CE, agli obiettivi di cui all'articolo 11, paragrafi 2 e 3, della presente direttiva e alle prescrizioni di cui all'articolo 5 della direttiva 1999/31/CE e, ai fini della prevenzione della dispersione di rifiuti, alle prescrizioni di cui all'articolo 13 della direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (*) e all'articolo 11 della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (**).		<u>nazionale.</u> <u>g) la definizione di un Piano nazionale di comunicazione e conoscenza ambientale in tema di rifiuti e di economia circolare;</u> <u>h) il piano di gestione delle macerie e dei materiali derivanti dal crollo e dalla demolizione di edifici ed infrastrutture a seguito di un evento sismico, definito d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sulla base dell'istruttoria presentata da ciascuna Regione e Provincia Autonoma;</u> <u>4. Il Programma nazionale può, inoltre, contenere:</u> <u>a) l'indicazione delle misure atte ad incoraggiare la razionalizzazione della raccolta, della cernita e del riciclaggio dei rifiuti;</u> <u>b) la definizione di meccanismi vincolanti di solidarietà tra regioni finalizzata alla gestione di eventuali emergenze;</u> <u>5. In sede di prima applicazione, il Programma nazionale per la gestione dei rifiuti è approvato entro 18 mesi dalla entrata in vigore della presente disposizione. Il Ministero dell'Ambiente della tutela del territorio e del mare aggiorna il Programma almeno ogni 6 anni, tenendo conto, tra l'altro, delle modifiche normative, organizzative e tecnologiche intervenute nello scenario nazionale e sovranazionale.”</u>
Articolo 28 - Piani di gestione dei rifiuti 1. Gli Stati membri provvedono affinché le rispettive autorità competenti predispongano, a norma degli articoli 1, 4, 13 e 16, uno o più piani di gestione dei rifiuti. Tali piani coprono, singolarmente o in combinazione tra loro, l'intero territorio	199. - Piani regionali (articolo così sostituito dall'art. 20 del d.lgs. n. 205 del 2010) 1. Le regioni, sentite le province, i comuni e, per quanto riguarda i rifiuti urbani, le Autorità d'ambito di cui all'articolo 201, nel rispetto dei principi e delle finalità di cui agli articoli 177,	[REDACTED] (Piani regionali) 1. Le regioni, sentite le province, i comuni e, per quanto riguarda i rifiuti urbani, le Autorità d'ambito di cui all'articolo 201 nel rispetto dei principi e delle finalità di cui agli articoli 177, 178, 179, 180, 181, 182 e 182-bis ed in

BOZZA DI TESTO COORDINATO – RECEPIMENTO DIRETTIVA (UE) 2018/851 e (UE) 2018/852

geografico dello Stato membro interessato. 2. I piani di gestione dei rifiuti comprendono un'analisi della situazione della gestione dei rifiuti esistente nell'ambito geografico interessato nonché le misure da adottare per migliorare una preparazione per il riutilizzo, un riciclaggio, un recupero e uno smaltimento dei rifiuti corretti dal punto vista ambientale e una valutazione del modo in cui i piani contribuiranno all'attuazione degli obiettivi e delle disposizioni della presente direttiva. 3. I piani di gestione dei rifiuti contengono, se opportuno e tenuto conto del livello e della copertura geografici dell'area oggetto di pianificazione, almeno i seguenti elementi: a) tipo, quantità e fonte dei rifiuti prodotti all'interno del territorio, rifiuti che saranno prevedibilmente spediti da o verso il territorio nazionale e valutazione dell'evoluzione futura dei flussi di rifiuti; ▼M4 b) grandi impianti esistenti di smaltimento e recupero, inclusi eventuali sistemi speciali per oli usati, rifiuti pericolosi, rifiuti contenenti quantità importanti di materie prime critiche o flussi di rifiuti disciplinati da una normativa unionale specifica; c) una valutazione della necessità di chiudere impianti per i rifiuti esistenti e di ulteriori infrastrutture impiantistiche per i rifiuti ai sensi dell'articolo 16. Gli Stati membri provvedono affinché sia effettuata una valutazione degli investimenti e di altri mezzi finanziari, anche per le autorità locali, necessari per soddisfare tali esigenze. Tale valutazione è inserita nei pertinenti piani di gestione dei rifiuti o in altri documenti strategici che coprano	178, 179, 180, 181, 182 e 182-bis ed in conformità ai criteri generali stabiliti dall'articolo 195, comma 1, lettera m), ed a quelli previsti dal presente articolo, predispongono e adottano piani regionali di gestione dei rifiuti. Per l'approvazione dei piani regionali si applica la procedura di cui alla Parte II del presente decreto in materia di VAS. Presso i medesimi uffici sono inoltre rese disponibili informazioni relative alla partecipazione del pubblico al procedimento e alle motivazioni sulle quali si è fondata la decisione, anche in relazione alle osservazioni scritte presentate. 2. I piani di gestione dei rifiuti di cui al comma 1 comprendono l'analisi della gestione dei rifiuti esistente nell'ambito geografico interessato, le misure da adottare per migliorare l'efficacia ambientale delle diverse operazioni di gestione dei rifiuti, nonché una valutazione del modo in cui i piani contribuiscono all'attuazione degli obiettivi e delle disposizioni della parte quarta del presente decreto. 3. I piani regionali di gestione dei rifiuti prevedono inoltre: a) tipo, quantità e fonte dei rifiuti prodotti all'interno del territorio, suddivisi per ambito territoriale ottimale per quanto riguarda i rifiuti urbani, rifiuti che saranno prevedibilmente spediti da o verso il territorio nazionale e valutazione dell'evoluzione futura dei flussi di rifiuti, nonché la fissazione degli obiettivi di raccolta differenziata da raggiungere a livello regionale, fermo restando quanto disposto dall'articolo 205;	conformità ai criteri generali stabiliti dall'articolo 195, comma 1, lettera m) ed a quelli previsti dal presente articolo, predispongono e adottano piani regionali di gestione dei rifiuti. Per l'approvazione dei piani regionali ~~avviene~~ <u>L'approvazione dei piani regionali avviene tramite atto amministrativo</u> e si applica la procedura di cui alla Parte II del presente decreto in materia di VAS. Presso i ~~medesimi uffici~~ <u>gli uffici competenti</u> sono inoltre rese disponibili informazioni relative alla partecipazione del pubblico al procedimento e alle motivazioni sulle quali si è fondata la decisione, anche in relazione alle osservazioni scritte presentate. 2. I piani di gestione dei rifiuti di cui al comma 1 comprendono l'analisi della gestione dei rifiuti esistente nell'ambito geografico interessato, le misure da adottare per migliorare l'efficacia ambientale delle diverse operazioni di gestione dei rifiuti, nonché una valutazione del modo in cui i piani contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi e delle disposizioni della parte quarta del presente decreto. 3. I piani regionali di gestione dei rifiuti prevedono inoltre: a) <u>l'indicazione del tipo, quantità e fonte dei rifiuti prodotti all'interno del territorio, suddivisi per ambito territoriale ottimale per quanto riguarda i rifiuti urbani, rifiuti che saranno prevedibilmente spediti da o verso il territorio nazionale e valutazione dell'evoluzione futura dei flussi di rifiuti, nonché la fissazione degli obiettivi di raccolta differenziata da raggiungere a livello regionale, fermo restando quanto disposto dall'articolo 205;</u> b) <u>la ricognizione degli impianti di trattamento, smaltimento e recupero esistenti, inclusi eventuali sistemi speciali per oli usati, rifiuti</u>
---	--	--

BOZZA DI TESTO COORDINATO – RECEPIMENTO DIRETTIVA (UE) 2018/851 e (UE) 2018/852

l'intero territorio dello Stato membro in questione; c bis) informazioni sulle misure volte a conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 5, paragrafo 3 bis), della direttiva 1999/31/CE o in altri documenti strategici che coprano l'intero territorio dello Stato membro interessato; ▼M4 c ter) una valutazione dei sistemi di raccolta dei rifiuti esistenti, fra cui la copertura materiale e territoriale della raccolta differenziata e misure volte a migliorare il funzionamento, delle eventuali deroghe concesse a norma dell'articolo 10, paragrafo 3, e della necessità di nuovi sistemi di raccolta; ▼B d) informazioni sufficienti sui criteri di riferimento per l'individuazione dei siti e la capacità dei futuri impianti di smaltimento o dei grandi impianti di recupero, se necessario; e) politiche generali di gestione dei rifiuti, incluse tecnologie e metodi di gestione pianificata dei rifiuti, o altre politiche per i rifiuti che pongono problemi particolari di gestione; ▼M4 f) misure per contrastare e prevenire tutte le forme di dispersione di rifiuti e per rimuovere tutti i tipi di rifiuti dispersi; g) idonei indicatori e obiettivi qualitativi o quantitativi, anche per quanto riguarda la quantità di rifiuti prodotti e il relativo trattamento nonché i rifiuti urbani che sono smaltiti o sottoposti a recupero di energia. ▼B 4. Il piano di gestione dei rifiuti può	b) i sistemi di raccolta dei rifiuti e impianti di smaltimento e recupero esistenti, inclusi eventuali sistemi speciali per oli usati, rifiuti pericolosi o flussi di rifiuti disciplinati da una normativa comunitaria specifica; c) una valutazione della necessità di nuovi sistemi di raccolta, della chiusura degli impianti esistenti per i rifiuti, di ulteriori infrastrutture per i rifiuti, di ulteriori conformità del principio di autosufficienza e prossimità di cui agli articoli 181, 182 e 182-bis e se necessario degli investimenti correlati; d) informazioni sui criteri di riferimento per l'individuazione dei siti e la capacità dei futuri impianti di smaltimento o dei grandi impianti di recupero, se necessario; e) l'individuazione delle politiche generali di gestione dei rifiuti, incluse tecnologie e metodi di gestione pianificata dei rifiuti, o altre politiche per i rifiuti che pongono problemi particolari di gestione; f) la delimitazione di ogni singolo ambito territoriale ottimale sul territorio regionale, nel rispetto delle linee guida di cui all'articolo 195, comma 1, lettera m); g) il complesso delle attività e dei fabbisogni degli impianti necessari a garantire la gestione dei rifiuti urbani secondo criteri di trasparenza, efficacia, efficienza, economicità e autosufficienza della gestione dei rifiuti urbani	<u>pericolosi, rifiuti contenenti quantità importanti di materie prime critiche o flussi di rifiuti disciplinati da una normativa unionale specifica;</u> c) una valutazione della necessità di nuovi sistemi di raccolta, della chiusura degli impianti esistenti per i rifiuti, di ulteriori infrastrutture per gli impianti per i rifiuti in conformità del principio di autosufficienza e prossimità di cui agli articoli 181, 182 e 182-bis e se necessario degli investimenti correlati; d) informazioni sui criteri di riferimento per l'individuazione dei siti e la capacità dei futuri impianti di smaltimento o dei grandi impianti di recupero, se necessario; e) l'individuazione delle politiche generali di gestione dei rifiuti, incluse tecnologie e metodi di gestione pianificata dei rifiuti, o altre politiche per i rifiuti che pongono problemi particolari di gestione; f) la delimitazione di ogni singolo ambito territoriale ottimale sul territorio regionale, nel rispetto delle linee guida <u>del Programma Nazionale di cui all'articolo 198-bis;</u> g) il complesso delle attività e dei fabbisogni degli impianti necessari a garantire la gestione dei rifiuti urbani secondo criteri di trasparenza, efficacia, efficienza, economicità e autosufficienza della gestione dei rifiuti urbani non pericolosi all'interno di ciascuno degli ambiti territoriali ottimali di cui all'articolo 200, nonché ad assicurare lo smaltimento e il recupero dei rifiuti speciali in luoghi prossimi a quelli di produzione al fine di favorire la riduzione della movimentazione di rifiuti; <u>h) prevedono, per gli ambiti territoriali ottimali più meritevoli, un sistema di premialità tenuto conto delle risorse disponibili a legislazione vigente;</u> i) la stima dei costi delle operazioni di recupero e
---	---	---

contenere, tenuto conto del livello e della copertura geografici dell'area oggetto di pianificazione, i seguenti elementi: a) aspetti organizzativi connessi alla gestione dei rifiuti, inclusa una descrizione della ripartizione delle competenze tra i soggetti pubblici e privati che provvedono alla gestione dei rifiuti; b) valutazione dell'utilità e dell'idoneità del ricorso a strumenti economici e di altro tipo per la soluzione di vari problemi riguardanti i rifiuti, tenuto conto della necessità di continuare ad assicurare il buon funzionamento del mercato interno; c) campagne di sensibilizzazione e diffusione di informazioni destinate al pubblico in generale o a specifiche categorie di consumatori; d) siti contaminati, un tempo destinati allo smaltimento dei rifiuti, e misure per la loro bonifica. ▼ M4 5. I piani di gestione dei rifiuti si conformano alle prescrizioni in materia di pianificazione di cui all'articolo 14 della direttiva 94/62/CE, agli obiettivi di cui all'articolo 11, paragrafi 2 e 3, della presente direttiva e alle prescrizioni di cui all'articolo 5 della direttiva 1999/31/CE e, ai fini della prevenzione della dispersione di rifiuti, alle prescrizioni di cui all'articolo 13 della direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (1) e all'articolo 11 della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2). ▼ B	non pericolosi all'interno di ciascuno degli ambiti territoriali ottimali di cui all'articolo 200, nonché ad assicurare lo smaltimento e il recupero dei rifiuti speciali in luoghi prossimi a quelli di produzione al fine di favorire la riduzione della movimentazione di rifiuti; h) la promozione della gestione dei rifiuti per ambiti territoriali ottimali, attraverso strumenti quali una adeguata disciplina delle incentivazioni, prevedendo per gli ambiti più meritevoli, tenuto conto delle risorse disponibili a legislazione vigente, una maggiorazione di contributi; a tal fine le regioni possono costituire nei propri bilanci un apposito fondo; i) la stima dei costi delle operazioni di recupero e di smaltimento dei rifiuti urbani; l) i criteri per l'individuazione, da parte delle province, delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti nonché per l'individuazione dei luoghi o impianti adatti allo smaltimento dei rifiuti, nel rispetto dei criteri generali di cui all'articolo 195, comma 1, lettera p); m) le iniziative volte a favorire, il riutilizzo, il riciclaggio ed il recupero dai rifiuti di materiale ed energia, ivi incluso il recupero e lo smaltimento dei rifiuti che ne derivino; n) le misure atte a promuovere la regionalizzazione dello smaltimento dei rifiuti urbani; o) la determinazione, nel rispetto delle norme tecniche di cui all'articolo 195, comma 2, lettera a), di disposizioni speciali per specifiche tipologie di rifiuto; p) le prescrizioni in materia di prevenzione e gestione degli imballaggi e rifiuti di imballaggio di cui all'articolo 225, comma 6; q) il programma per la riduzione dei rifiuti biodegradabili da collocare in discarica di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36; r) un programma di prevenzione della produzione dei rifiuti, elaborato sulla base del programma nazionale di prevenzione dei rifiuti di cui all'art. 180, che descriva le misure di prevenzione esistenti e fissi ulteriori misure adeguate anche per la riduzione dei rifiuti alimentari nella produzione primaria, nella trasformazione e nella fabbricazione. Il programma fissa anche gli obiettivi di prevenzione. Le misure e gli obiettivi sono finalizzati a dissociare la crescita economica dagli impatti ambientali connessi alla produzione dei rifiuti. Il programma deve contenere specifici parametri qualitativi e quantitativi per le misure di prevenzione al fine di monitorare e valutare i	di smaltimento dei rifiuti urbani; l) i criteri per l'individuazione delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti nonché per l'individuazione dei luoghi o impianti adatti allo smaltimento dei rifiuti, nel rispetto dei criteri generali di cui all'articolo 198-bis; m) le iniziative volte a favorire, il riutilizzo, il riciclaggio ed il recupero dai rifiuti di materiale ed energia, ivi incluso il recupero e lo smaltimento dei rifiuti che ne derivino; n) le misure atte a promuovere la regionalizzazione della raccolta, della cernita e dello smaltimento dei rifiuti urbani; o) la determinazione, nel rispetto delle norme tecniche di cui all'articolo 195, comma 2, lettera a), di disposizioni speciali per specifiche tipologie di rifiuto; p) le prescrizioni in materia di prevenzione e gestione degli imballaggi e rifiuti di imballaggio di cui all'articolo 225, comma 6;
---	--	--

Articolo 29 Programmi di prevenzione dei rifiuti ▼ M4 1. Gli Stati membri istituiscono programmi di prevenzione dei rifiuti che contemplino almeno le misure di prevenzione dei rifiuti di cui all'articolo 9, paragrafo 1, in conformità degli articoli 1 e 4. Tali programmi sono integrati nei piani di gestione dei rifiuti richiesti a norma dell'articolo 28 o, se opportuno, in altri programmi di politica ambientale oppure costituiscono programmi a sé stanti. In caso di integrazione nel piano di gestione o in tali altri programmi, sono chiaramente identificati gli obiettivi e le misure di prevenzione dei rifiuti. 2. Quando istituiscono tali programmi, gli Stati membri descrivono, se del caso, il contributo alla prevenzione dei rifiuti degli strumenti e delle misure elencate nell'allegato IV bis e valutano l'utilità degli esempi di misure di cui all'allegato IV o di altre misure adeguate. I programmi descrivono anche le misure esistenti di prevenzione dei rifiuti e il loro contributo alla prevenzione dei rifiuti. ▼ B Lo scopo di tali obiettivi e misure è di dissociare la crescita economica dagli impatti ambientali connessi alla produzione dei rifiuti. ▼ M4 2 bis. Gli Stati membri adottano programmi specifici di prevenzione dei rifiuti alimentari nell'ambito dei propri programmi di prevenzione dei rifiuti.	q) il programma per la riduzione dei rifiuti biodegradabili da collocare in discarica di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36; r) un programma di prevenzione della produzione dei rifiuti, elaborato sulla base del programma nazionale di prevenzione dei rifiuti di cui all'art. 180, che descriva le misure di prevenzione esistenti e fissi ulteriori misure adeguate. Il programma fissa anche gli obiettivi di prevenzione. Le misure e gli obiettivi sono finalizzati a dissociare la crescita economica dagli impatti ambientali connessi alla produzione dei rifiuti. Il programma deve contenere specifici parametri qualitativi e quantitativi per le misure di prevenzione al fine di monitorare e valutare i progressi realizzati, anche mediante la fissazione di indicatori. 4. Il piano di gestione dei rifiuti può contenere, tenuto conto del livello e della copertura geografica dell'area oggetto di pianificazione, i seguenti elementi: a) aspetti organizzativi connessi alla gestione dei rifiuti; b) valutazione dell'utilità e dell'ideoneità del ricorso a strumenti economici e di altro tipo per la soluzione di problematiche riguardanti i rifiuti, tenuto conto della necessità di continuare ad assicurare il buon funzionamento del mercato interno; c) campagne di sensibilizzazione e diffusione di informazioni destinate al pubblico in generale o a specifiche categorie di consumatori. 5. Il piano regionale di gestione dei rifiuti è coordinato con gli altri strumenti di pianificazione di competenza regionale previsti dalla normativa vigente. 6. Costituiscono parte integrante del piano regionale i piani per la bonifica delle aree inquinate che devono prevedere: a) l'ordine di priorità degli interventi, basato su un criterio di valutazione del rischio elaborato dall'Istituto Superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA); b) l'individuazione dei siti da bonificare e delle caratteristiche generali degli inquinamenti presenti; c) le modalità degli interventi di bonifica e	progressi realizzati, anche mediante la fissazione di indicatori. r-bis) informazioni sulle misure volte a conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 5, paragrafo 3 bis) della direttiva 1999/31/CE o in altri documenti strategici che coprano l'intero territorio dello Stato membro interessato; r-ter) misure per contrastare e prevenire tutte le forme di dispersione di rifiuti e per rimuovere tutti i tipi di rifiuti dispersi; 4. Il piano di gestione dei rifiuti può contenere, tenuto conto del livello e della copertura geografica dell'area oggetto di pianificazione, i seguenti elementi: a) aspetti organizzativi connessi alla gestione dei rifiuti; b) valutazione dell'utilità e dell'ideoneità del ricorso a strumenti economici e di altro tipo per la soluzione di problematiche riguardanti i rifiuti, tenuto conto della necessità di continuare ad assicurare il buon funzionamento del mercato interno; c) campagne di sensibilizzazione e diffusione di informazioni destinate al pubblico in generale o a specifiche categorie di consumatori. 5. Il piano regionale di gestione dei rifiuti è coordinato con gli altri strumenti di pianificazione di competenza regionale previsti dalla normativa vigente. 6. Costituiscono parte integrante del piano regionale i piani per la bonifica delle aree inquinate che devono prevedere: a) l'ordine di priorità degli interventi, basato su un criterio di valutazione del rischio elaborato dall'Istituto Superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA); b) l'individuazione dei siti da bonificare e delle caratteristiche generali degli inquinamenti presenti; c) le modalità degli interventi di bonifica e
---	--	---

BOZZA DI TESTO COORDINATO – RECEPIMENTO DIRETTIVA (UE) 2018/851 e (UE) 2018/852

▼ B 5. La Commissione crea un sistema per lo scambio di informazioni sulle migliori pratiche in materia di prevenzione dei rifiuti ed elabora orientamenti per assistere gli Stati membri nella preparazione dei programmi. Articolo 30 Valutazione e riesame dei piani e dei programmi 1. Gli Stati membri provvedono affinché i piani di gestione e i programmi di prevenzione dei rifiuti siano valutati almeno ogni sei anni e, se opportuno, riesaminati ai sensi degli articoli 9 e 11. ▼ M4 2. Ogni due anni l'Agenzia europea per l'ambiente pubblica una relazione contenente un riesame dei progressi compiuti nel completamento e nell'attuazione dei programmi di prevenzione dei rifiuti, compresa una valutazione dell'evoluzione, in ogni Stato membro e nell'Unione nel suo insieme, della situazione in fatto di prevenzione della produzione di rifiuti e in fatto di dissociazione tra la produzione dei rifiuti e la crescita economica e la transizione verso un'economia circolare.	6. Costituiscono parte integrante del piano regionale i piani per la bonifica delle aree inquinate che devono prevedere: a) l'ordine di priorità degli interventi, basato su un criterio di valutazione del rischio elaborato dall'Istituto Superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA); b) l'individuazione dei siti da bonificare e delle caratteristiche generali degli inquinamenti presenti; c) le modalità degli interventi di bonifica e risanamento ambientale, che privilegino prioritariamente l'impiego di materiali provenienti da attività di recupero di rifiuti urbani; d) la stima degli oneri finanziari; e) le modalità di smaltimento dei materiali da asportare. 7. L'approvazione del piano regionale o il suo adeguamento è requisito necessario per accedere ai finanziamenti nazionali. 8. La regione approva o adegua il piano entro il 12 dicembre 2013 <u>18 mesi dalla pubblicazione del Programma Nazionale di cui all'articolo 198-bis</u>. Fino a tale momento, restano in vigore i piani regionali vigenti. 9. In caso di inutile decorso del termine di cui al comma 8 e di accertata inattività nell'approvare o adeguare il piano, il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e tutela del territorio e del mare, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, diffida gli organi regionali competenti a provvedere entro un congruo termine e, in caso di ulteriore inerzia, adotta, in via sostitutiva, i provvedimenti necessari alla elaborazione e approvazione o adeguamento del piano regionale. 10. Le regioni, ~~sentite le province interessate, d'intesa tra loro o singolarmente~~, per le finalità di cui alla parte quarta del presente decreto provvedono alla valutazione della necessità dell'aggiornamento del piano almeno ogni sei anni, ~~nonché alla programmazione degli interventi attuativi occorrenti in conformità alle procedure e nei limiti delle risorse previste dalla normativa vigente.~~ 11. Le regioni e le province autonome comunicano tempestivamente al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, <u>esclusivamente tramite la piattaforma telematica MonitorPiani</u>, l'adozione o la revisione dei piani di gestione e di	risanamento ambientale, che privilegino prioritariamente l'impiego di materiali provenienti da attività di recupero di rifiuti urbani; d) la stima degli oneri finanziari; e) le modalità di smaltimento dei materiali da asportare. 7. L'approvazione del piano regionale o il suo adeguamento è requisito necessario per accedere ai finanziamenti nazionali. 8. La regione approva o adegua il piano entro il 12 dicembre 2013 <u>18 mesi dalla pubblicazione del Programma Nazionale di cui all'articolo 198-bis</u>. Fino a tale momento, restano in vigore i piani regionali vigenti. 9. In caso di inutile decorso del termine di cui al comma 8 e di accertata inattività nell'approvare o adeguare il piano, il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e tutela del territorio e del mare, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, diffida gli organi regionali competenti a provvedere entro un congruo termine e, in caso di ulteriore inerzia, adotta, in via sostitutiva, i provvedimenti necessari alla elaborazione e approvazione o adeguamento del piano regionale. 10. Le regioni, ~~sentite le province interessate, d'intesa tra loro o singolarmente~~, per le finalità di cui alla parte quarta del presente decreto provvedono alla valutazione della necessità dell'aggiornamento del piano almeno ogni sei anni, ~~nonché alla programmazione degli interventi attuativi occorrenti in conformità alle procedure e nei limiti delle risorse previste dalla normativa vigente.~~ 11. Le regioni e le province autonome comunicano tempestivamente al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, <u>esclusivamente tramite la piattaforma telematica MonitorPiani</u>, l'adozione o la revisione dei piani di gestione e di
Articolo 33 Informazioni da comunicare alla Commissione 1. Gli Stati membri informano la Commissione dei piani di gestione e dei programmi di prevenzione dei rifiuti di cui agli articoli 28 e 29 che sono stati adottati e delle eventuali revisioni sostanziali ad essi apportate. ▼ M4	8. La regione approva o adegua il piano entro il 12 dicembre 2013. Fino a tale momento, restano in vigore i piani regionali vigenti. 9. In caso di inutile decorso del termine di cui al comma 8 e di accertata inattività nell'approvare o adeguare il piano, il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e tutela del territorio e del mare, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, diffida gli organi regionali competenti a provvedere entro un congruo termine e, in caso di ulteriore inerzia, adotta, in via sostitutiva, i provvedimenti necessari alla elaborazione e approvazione o adeguamento	risanamento ambientale, che privilegino prioritariamente l'impiego di materiali provenienti da attività di recupero di rifiuti urbani; d) la stima degli oneri finanziari; e) le modalità di smaltimento dei materiali da asportare. 7. L'approvazione del piano regionale o il suo adeguamento è requisito necessario per accedere ai finanziamenti nazionali. 8. La regione approva o adegua il piano entro il 12 dicembre 2013 <u>18 mesi dalla pubblicazione del Programma Nazionale di cui all'articolo 198-bis</u>. Fino a tale momento, restano in vigore i piani regionali vigenti. 9. In caso di inutile decorso del termine di cui al comma 8 e di accertata inattività nell'approvare o adeguare il piano, il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e tutela del territorio e del mare, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, diffida gli organi regionali competenti a provvedere entro un congruo termine e, in caso di ulteriore inerzia, adotta, in via sostitutiva, i provvedimenti necessari alla elaborazione e approvazione o adeguamento del piano regionale. 10. Le regioni, ~~sentite le province interessate, d'intesa tra loro o singolarmente~~, per le finalità di cui alla parte quarta del presente decreto provvedono alla valutazione della necessità dell'aggiornamento del piano almeno ogni sei anni, ~~nonché alla programmazione degli interventi attuativi occorrenti in conformità alle procedure e nei limiti delle risorse previste dalla normativa vigente.~~ 11. Le regioni e le province autonome comunicano tempestivamente al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, <u>esclusivamente tramite la piattaforma telematica MonitorPiani</u>, l'adozione o la revisione dei piani di gestione e di

2. La Commissione adotta atti di esecuzione per stabilire il formato della notifica delle informazioni sull'adozione e sulle revisioni sostanziali dei piani di gestione dei rifiuti e dei programmi di prevenzione dei rifiuti. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 39, paragrafo 2.	del piano regionale. 10. Le regioni, sentite le province interessate, d'intesa tra loro o singolarmente, per le finalità di cui alla parte quarta del presente decreto provvedono alla valutazione della necessità dell'aggiornamento del piano almeno ogni sei anni, nonché alla programmazione degli interventi attuativi occorrenti in conformità alle procedure e nei limiti delle risorse previste dalla normativa vigente. 11. Le regioni e le province autonome comunicano tempestivamente al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare l'adozione o la revisione dei piani di gestione e dei programmi di prevenzione dei rifiuti di cui al presente articolo, al fine del successivo invio degli stessi alla Commissione europea. 12. Le regioni e le province autonome assicurano, attraverso propria deliberazione, la pubblicazione annuale nel proprio sito web di tutte le informazioni utili a definire lo stato di attuazione dei piani regionali e dei programmi di cui al presente articolo. (comma così sostituito dall'art. 29, comma 4, legge n. 221 del 2015) 12-bis. L'attività di vigilanza sulla gestione dei rifiuti è garantita almeno dalla fruibilità delle seguenti informazioni: (comma introdotto dall'art. 29, comma 4, legge n. 221 del 2015) a) produzione totale e pro capite dei rifiuti solidi urbani suddivisa per ambito territoriale ottimale, se costituito, ovvero per ogni comune; b) percentuale di raccolta differenziata totale e percentuale di rifiuti effettivamente riciclati; c) ubicazione, proprietà, capacità nominale autorizzata e capacità tecnica delle piattaforme per il conferimento dei materiali raccolti in maniera differenziata, degli impianti di selezione del multimateriale, degli impianti di trattamento meccanico-biologico, degli impianti di compostaggio, di ogni ulteriore tipo di impianto destinato al trattamento di rifiuti solidi urbani indifferenziati e degli inceneritori e co-inceneritori; d) per ogni impianto di trattamento meccanico-biologico e per ogni ulteriore tipo di impianto destinato al trattamento di rifiuti solidi urbani indifferenziati, oltre a quanto previsto alla lettera c), quantità di rifiuti in ingresso e quantità di	<u>altri piani regionali di gestione di specifiche tipologie di rifiuti, dei programmi di prevenzione dei rifiuti di cui al presente articolo, al fine del successivo invio degli stessi alla Commissione europea e comunicano periodicamente idonei indicatori e obiettivi qualitativi o quantitativi che diano evidenza dell'attuazione delle misure previste dai piani.</u> 12. Le regioni e le province autonome assicurano, attraverso propria deliberazione, la pubblicazione annuale nel proprio sito web di tutte le informazioni, utili a definire lo stato di attuazione dei piani regionali e dei <u>piani e programmi</u> di cui al presente articolo. 12-bis. L'attività di vigilanza sulla gestione dei rifiuti è garantita almeno dalla fruibilità delle seguenti informazioni <u>da comunicare esclusivamente tramite la piattaforma telematica di cui al comma 11, alla quale ISPRA avrà accesso per i dati di competenza,</u> a) produzione totale e pro capite dei rifiuti solidi urbani suddivisa per ambito territoriale ottimale, se costituito, ovvero per ogni comune; b) percentuale di raccolta differenziata totale e percentuale di rifiuti effettivamente riciclati; c) ubicazione, proprietà, capacità nominale autorizzata e capacità tecnica delle piattaforme per il conferimento dei materiali raccolti in maniera differenziata, degli impianti di selezione del multimateriale, degli impianti di trattamento meccanico-biologico, degli impianti di compostaggio, di ogni ulteriore tipo di impianto destinato al trattamento di rifiuti solidi urbani indifferenziati e degli inceneritori e co-inceneritori; d) per ogni impianto di trattamento meccanico-biologico e per ogni ulteriore tipo di impianto destinato al trattamento di rifiuti solidi urbani indifferenziati, oltre a quanto previsto alla lettera c), quantità di rifiuti in ingresso e quantità di
---	---	--

BOZZA DI TESTO COORDINATO – RECEPIMENTO DIRETTIVA (UE) 2018/851 e (UE) 2018/852

	per il conferimento dei materiali raccolti in maniera differenziata, degli impianti di selezione del multimateriale, degli impianti di trattamento meccanico-biologico, degli impianti di compostaggio, di ogni ulteriore tipo di impianto destinato al trattamento di rifiuti solidi urbani indifferenziati e degli inceneritori e co-inceneritori; d) per ogni impianto di trattamento meccanico-biologico e per ogni ulteriore tipo di impianto destinato al trattamento di rifiuti solidi urbani indifferenziati, oltre a quanto previsto alla lettera c), quantità di rifiuti in ingresso e quantità di prodotti in uscita, suddivisi per codice CER; e) per gli inceneritori e i co-inceneritori, oltre a quanto previsto alla lettera c), quantità di rifiuti in ingresso, suddivisi per codice CER; f) per le discariche, ubicazione, proprietà, autorizzazioni, capacità volumetrica residua disponibile e quantità di materiale ricevuto per codice CER, nonché quantità di percolato prodotto. 13. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica	prodotti in uscita, suddivisi per codice CER; e) per gli inceneritori e i co-inceneritori, oltre a quanto previsto alla lettera c), quantità di rifiuti in ingresso, suddivisi per codice CER; f) per le discariche, ubicazione, proprietà, autorizzazioni, capacità volumetrica autorizzata, capacità volumetrica residua disponibile e quantità di materiale ricevuto suddiviso per codice CER, nonché quantità di percolato prodotto. <u>f-bis) per ogni impianto di recupero di materia autorizzato con i criteri di cui all'articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, ubicazione, proprietà, capacità nominale autorizzata, quantità di rifiuti in ingresso e quantitativi di materia recuperata suddivisa per codice CER.</u> 13. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.	
--	---	--	--

DIRETTIVA 850/2018 «3 bis. Gli Stati membri si adoperano per garantire che, entro il 2030, tutti i rifiuti idonei al riciclaggio o al recupero di altro tipo, in particolare i rifiuti urbani, non siano ammessi in discarica, a eccezione dei rifiuti per i quali il collocamento in discarica produca il miglior risultato ambientale conformemente all'articolo 4 della direttiva 2008/98/CE.		Articolo 205 Misure per incrementare la raccolta differenziata 1. Fatto salvo quanto previsto al comma 1-bis, in ogni ambito territoriale ottimale, se costituito, ovvero in ogni comune deve essere assicurata una raccolta differenziata dei rifiuti urbani pari alle seguenti percentuali minime di rifiuti prodotti: a) almeno il trentacinque per cento entro il 31 dicembre 2006; b) almeno il quarantacinque per cento entro il 31 dicembre 2008; c) almeno il sessantacinque per cento entro il 31 dicembre 2012.	Misure per incrementare la raccolta differenziata 1. Fatto salvo quanto previsto al comma 1-bis, in ogni ambito territoriale ottimale, se costituito, ovvero in ogni comune deve essere assicurata una raccolta differenziata dei rifiuti urbani pari alle seguenti percentuali minime di rifiuti prodotti: a) almeno il trentacinque per cento entro il 31 dicembre 2006; b) almeno il quarantacinque per cento entro il 31 dicembre 2008; c) almeno il sessantacinque per cento entro il 31 dicembre 2012.	
1-bis. Nel caso in cui, dal punto di vista tecnico, ambientale ed economico, non sia realizzabile raggiungere gli obiettivi di cui al comma 1, il comune può richiedere al Ministro dell'ambiente e del mare una deroga al rispetto degli obblighi di cui al medesimo comma 1. Verificata la sussistenza dei requisiti stabiliti al primo periodo, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare può autorizzare la predetta deroga, previa stipula senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica di un accordo di programma tra Ministero, regione ed enti locali interessati, che stabilisca: a) le modalità attraverso le quali il comune richiedente intende conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 181, comma 1. Le predette modalità possono consistere in compensazioni con gli obiettivi raggiunti in altri comuni; b) la destinazione a recupero di energia della quota	1-bis. Nel caso in cui, dal punto di vista tecnico, ambientale ed economico, non sia realizzabile raggiungere gli obiettivi di cui al comma 1, il comune può richiedere al Ministro dell'ambiente e del mare una deroga al rispetto degli obblighi di cui al medesimo comma 1. Verificata la sussistenza dei requisiti stabiliti al primo periodo, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare può autorizzare la predetta deroga, previa stipula senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica di un accordo di programma tra Ministero, regione ed enti locali interessati, che stabilisca: a) le modalità attraverso le quali il comune richiedente intende conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 181, comma 1. Le predette modalità possono consistere in compensazioni con gli obiettivi raggiunti in altri comuni; b) la destinazione a recupero di energia della quota	1-bis. Nel caso in cui, dal punto di vista tecnico, ambientale ed economico, non sia realizzabile raggiungere gli obiettivi di cui al comma 1, il comune può richiedere al Ministro dell'ambiente e del mare una deroga al rispetto degli obblighi di cui al medesimo comma 1. Verificata la sussistenza dei requisiti stabiliti al primo periodo, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare può autorizzare la predetta deroga, previa stipula senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica di un accordo di programma tra Ministero, regione ed enti locali interessati, che stabilisca: a) le modalità attraverso le quali il comune richiedente intende conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 181, comma 1. Le predette modalità possono consistere in compensazioni con gli obiettivi raggiunti in altri comuni; b) la destinazione a recupero di energia della quota	1-bis. Nel caso in cui, dal punto di vista tecnico, ambientale ed economico, non sia realizzabile raggiungere gli obiettivi di cui al comma 1, il comune può richiedere al Ministro dell'ambiente e del mare una deroga al rispetto degli obblighi di cui al medesimo comma 1. Verificata la sussistenza dei requisiti stabiliti al primo periodo, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare può autorizzare la predetta deroga, previa stipula senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica di un accordo di programma tra Ministero, regione ed enti locali interessati, che stabilisca: a) le modalità attraverso le quali il comune richiedente intende conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 181, comma 1. Le predette modalità possono consistere in compensazioni con gli obiettivi raggiunti in altri comuni; b) la destinazione a recupero di energia della quota	

	modalita' possono consistere in compensazioni con gli obiettivi raggiunti in altri comuni; b) la destinazione a recupero di energia della quota di rifiuti indifferenziati che residua dalla raccolta differenziata e dei rifiuti derivanti da impianti di trattamento dei rifiuti indifferenziati, qualora non destinati al recupero di materia; c) la percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti urbani, da destinare al riciclo, che il comune richiede si obbliga ad effettuare. I-ter. L'accordo di programma di cui al comma precedente puo' stabilire obblighi, in linea con le disposizioni vigenti, per il comune richiedente finalizzati al perseguimento delle finalita' di cui alla parte quarta, titolo I, del presente decreto 3. Nel caso in cui, a livello di ambito territoriale ottimale se costituito, ovvero in ogni comune, non siano conseguiti gli obiettivi minimi previsti dal presente articolo, e' applicata un'addizionale del 20 per cento al tributo di conferimento dei rifiuti in base alle quote di raccolta differenziata raggiunte nei singoli comuni. 3-bis. Al fine di favorire la raccolta differenziata di rifiuti urbani e assimilati, la misura del tributo di cui all'articolo 3, comma 24, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e' modulata in base alla quota percentuale di superamento del livello di raccolta differenziata (RD), fatto salvo l'ammontare minimo fissato dal comma 29 dell'articolo 3 della medesima legge n. 549 del 1995, secondo la tabella seguente: TABELLA (non inserita altrimenti si spagina tutto)	di rifiuti indifferenziati che residua dalla raccolta differenziata e dei rifiuti derivanti da impianti di trattamento dei rifiuti indifferenziati, qualora non destinati al recupero di materia; c) la percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti urbani, da destinare al riciclo, che il comune richiede si obbliga ad effettuare. I-ter. L'accordo di programma di cui al comma precedente puo' stabilire obblighi, in linea con le disposizioni vigenti, per il comune richiedente finalizzati al perseguimento delle finalita' di cui alla parte quarta, titolo I, del presente decreto 3. Nel caso in cui, a livello di ambito territoriale ottimale se costituito, ovvero in ogni comune, non siano conseguiti gli obiettivi minimi previsti dal presente articolo, e' applicata un'addizionale del 20 per cento al tributo di conferimento dei rifiuti in base alle quote di raccolta differenziata raggiunte nei singoli comuni. 3-bis. Al fine di favorire la raccolta differenziata di rifiuti urbani e assimilati, la misura del tributo di cui all'articolo 3, comma 24, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e' modulata in base alla quota percentuale di superamento del livello di raccolta differenziata (RD), fatto salvo l'ammontare minimo fissato dal comma 29 dell'articolo 3 della medesima legge n. 549 del 1995, secondo la tabella seguente: TABELLA (non inserita altrimenti si spagina tutto)
--	--	---

	differenziale (RD), fatto salvo l'ammontare minimo fissato dal comma 29 dell'articolo 3 della medesima legge n. 549 del 1995, secondo la tabella seguente: TABELLA (non inserita altrimenti si spagina tutto) 3-ter. Per la determinazione del tributo si assume come riferimento il valore di RD raggiunto nell'anno precedente. Il grado di efficienza della RD e' calcolato annualmente sulla base dei dati relativi a ciascun comune. 3-quater. La regione, avvalendosi del supporto tecnico-scientifico del gestore del catasto regionale dei rifiuti o di altro organismo pubblico che già svolge tale attività, definisce, con apposita deliberazione, il metodo standard per calcolare e verificare le percentuali di RD dei rifiuti solidi urbani e assimilati raggiunte in ogni comune, sulla base di linee guida definite, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. La regione individua i formati, i termini e le modalità di rilevamento e trasmissione dei dati che i comuni sono tenuti a comunicare ai fini della certificazione della percentuale di RD raggiunta, nonché le modalità di eventuale compensazione o di conguaglio dei versamenti effettuati in rapporto alle percentuali da applicare. 3-quinquies. La trasmissione dei dati di cui al comma 3-quater e' effettuata annualmente dai comuni attraverso l'adesione al sistema informatizzato adottato per la tenuta del catasto regionale dei rifiuti. L'omessa, incompleta o inesatta trasmissione dei dati determina l'esclusione del comune dall'applicazione della modulazione del tributo di cui al comma 3-bis. 3-sexies. L'ARPA o l'organismo di cui al comma 3-quater provvede alla validazione dei dati raccolti e alla loro trasmissione alla regione, che stabilisce annualmente il livello di RD relativo a ciascun comune e a ciascun ambito territoriale ottimale, ai fini dell'applicazione del tributo. 3-septies. L'addizionale di cui al comma 3 non si applica ai comuni che hanno ottenuto la deroga di cui al	3-ter. Per la determinazione del tributo si assume come riferimento il valore di RD raggiunto nell'anno precedente. Il grado di efficienza della RD è calcolato annualmente sulla base dei dati relativi a ciascun comune. 3-quater. La regione, avvalendosi del supporto tecnico-scientifico del gestore del catasto regionale dei rifiuti o di altro organismo pubblico che già svolge tale attività, definisce, con apposita deliberazione, il metodo standard per calcolare e verificare le percentuali di RD dei rifiuti solidi urbani e assimilati raggiunte in ogni comune, sulla base di linee guida definite, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. La regione individua i formati, i termini e le modalità di rilevamento e trasmissione dei dati che i comuni sono tenuti a comunicare ai fini della certificazione della percentuale di RD raggiunta, nonché le modalità di eventuale compensazione o di conguaglio dei versamenti effettuati in rapporto alle percentuali da applicare. 3-quinquies. La trasmissione dei dati di cui al comma 3-quater e' effettuata annualmente dai comuni attraverso l'adesione al sistema informatizzato adottato per la tenuta del catasto regionale dei rifiuti. L'omessa, incompleta o inesatta trasmissione dei dati determina l'esclusione del comune dall'applicazione della modulazione del tributo di cui al comma 3-bis. 3-sexies. L'ARPA o l'organismo di cui al comma 3-quater provvede alla validazione dei dati raccolti e alla loro trasmissione alla regione, che stabilisce annualmente il livello di RD relativo a ciascun comune e a ciascun ambito territoriale ottimale, ai fini dell'applicazione del tributo. 3-septies. L'addizionale di cui al comma 3 non si applica ai comuni che hanno ottenuto la deroga di cui al
--	--	--

BOZZA DI TESTO COORDINATO – RECEPIMENTO DIRETTIVA (UE) 2018/851 e (UE) 2018/852

	modulazione del tributo di cui al comma 3-bis. 3-sexies. L'ARPA o l'organismo di cui al comma 3-quater provvede alla validazione dei dati raccolti e alla loro trasmissione alla regione, che stabilisce annualmente il livello di RD relativo a ciascun comune e a ciascun ambito territoriale ottimale, ai fini dell'applicazione del tributo. 3-septies. L'addizionale di cui al comma 3 non si applica ai comuni che hanno ottenuto la deroga di cui al comma 1-bis oppure che hanno conseguito nell'anno di riferimento una produzione pro capite di rifiuti, come risultante dai dati forniti dal catasto regionale dei rifiuti, inferiore di almeno il 30 per cento rispetto a quella media dell'ambito territoriale ottimale, ai fini dell'applicazione del tributo. 3-octies. L'addizionale di cui al comma 3 e' dovuta alle regioni e affluisce in un apposito fondo regionale destinato a finanziare gli interventi di prevenzione della produzione di rifiuti previsti dai piani regionali di cui all'articolo 199, gli incentivi per l'acquisto di prodotti e materiali riciclati di cui agli articoli 206-quater e 206-quinquies, il cofinanziamento degli impianti e attivita' di informazione ai cittadini in materia di prevenzione e di raccolta differenziata. 4. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro delle attivita' produttive d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, vengono stabilite la metodologia e i criteri di calcolo delle percentuali di cui ai commi 1 e 2, nonche' la nuova determinazione del coefficiente di correzione di cui all'articolo 3, comma 29, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, in relazione al conseguimento degli obiettivi di cui ai commi 1 e 2. 5. Sino all'emanazione del decreto di cui al comma 4 continua ad applicarsi la disciplina attuativa di cui all'articolo 3, commi da 24 a 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549. 6. Fatti salvi gli obiettivi indicati all'articolo 181, comma 1, lettera a), la cui realizzazione e' valutata secondo la metodologia scelta dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ai sensi della decisione 2011/753/UE della	comma 1-bis oppure che hanno conseguito nell'anno di riferimento una produzione pro capite di rifiuti, come risultante dai dati forniti dal catasto regionale dei rifiuti, inferiore di almeno il 30 per cento rispetto a quella media dell'ambito territoriale ottimale di appartenenza, anche a seguito dell'attivazione di interventi di prevenzione della produzione di rifiuti. 3-octies. L'addizionale di cui al comma 3 e' dovuta alle regioni e affluisce in un apposito fondo regionale destinato a finanziare gli interventi di prevenzione della produzione di rifiuti previsti dai piani regionali di cui all'articolo 199, gli incentivi per l'acquisto di prodotti e materiali riciclati di cui agli articoli 206-quater e 206-quinquies, il cofinanziamento degli impianti e attivita' di informazione ai cittadini in materia di prevenzione e di raccolta differenziata. 4. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro delle attivita' produttive d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, vengono stabilite la metodologia e i criteri di calcolo delle percentuali di cui ai commi 1 e 2, nonche' la nuova determinazione del coefficiente di correzione di cui all'articolo 3, comma 29, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, in relazione al conseguimento degli obiettivi di cui ai commi 1 e 2. 5. Sino all'emanazione del decreto di cui al comma 4 continua ad applicarsi la disciplina attuativa di cui all'articolo 3, commi da 24 a 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549. 6. Fatti salvi gli obiettivi indicati all'articolo 181, comma 1, lettera a), la cui realizzazione e' valutata secondo la metodologia scelta dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ai sensi della decisione 2011/753/UE della
--	---	--

l'articolo 11 è così modificato: a) il titolo è sostituito dal seguente: «Preparazione per il riutilizzo e	comma 29, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, in relazione al conseguimento degli obiettivi di cui ai commi 1 e 2. 5. Sino all'emanazione del decreto di cui al comma 4 continua ad applicarsi la disciplina attuativa di cui all'articolo 3, commi da 24 a 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549. 6. Fatti salvi gli obiettivi indicati all'articolo 181, comma 1, lettera a), la cui realizzazione e' valutata secondo la metodologia scelta dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ai sensi della decisione 2011/753/UE della Commissione, del 18 novembre 2011, le regioni tramite apposita legge, e previa intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, possono indicare maggiori obiettivi di riciclo e recupero	Commissione, del 18 novembre 2011, le regioni tramite apposita legge, e previa intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, possono indicare maggiori obiettivi di riciclo e recupero. <u>6-bis. I rifiuti raccolti in modo differenziato non sono miscelati con altri rifiuti o altri materiali che ne possano compromettere le operazioni di preparazione per il riutilizzo, di riciclaggio e di altre operazioni di recupero.</u> <u>6-ter. Alla disposizione di cui al comma 6 bis si può derogare nel caso di raccolta congiunta di più materiali purché ciò sia economicamente sostenibile e non pregiudichi la possibilità che siano preparati per il riutilizzo, il riciclaggio e altre operazioni di recupero e offra, al termine di tali operazioni, un risultato di qualità comparabile a quello ottenuto mediante la raccolta differenziata delle singole frazioni.</u> <u>6-quater. La raccolta differenziata è effettuata almeno per la carta, i metalli, la plastica, il vetro, ove possibile per il legno, nonché per i tessili entro il primo gennaio 2022 e per i rifiuti organici ove, raccolti separatamente per la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio a norma dell'articolo 181 non sono inceneriti, a eccezione dei rifiuti derivanti da successive operazioni di trattamento dei rifiuti raccolti separatamente per i quali l'incenerimento produca il miglior risultato ambientale conformemente a quanto previsto all'articolo 179 comma 3; per imballaggi, rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori, rifiuti ingombranti ivi compresi materassi e mobili.</u> <u>6-quinquies. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare promuove, previa consultazione con le associazioni di categoria, la demolizione selettiva onde</u>
---	--	---

riciclaggio»;omissis....Gli Stati membri adottano misure intese a promuovere la demolizione selettiva onde consentire la rimozione e il trattamento sicuro delle sostanze pericolose e facilitare il riutilizzo e il riciclaggio di alta qualità tramite la rimozione selettiva dei materiali, nonché garantire l'istituzione di sistemi di rifiuti da costruzione e demolizione almeno per legno,, frazioni minerali (cemento, mattoni, piastrelle e ceramica, pietre), metalli, vetro, plastica e gesso.»;	<u>consentire la rimozione e il trattamento sicuro delle sostanze pericolose e facilitare il riutilizzo e il riciclaggio di alta qualità di quanto residua dalle attività di costruzione e demolizione tramite la rimozione selettiva dei materiali, nonché garantire l'istituzione di sistemi di selezione dei rifiuti da costruzione e demolizione almeno per legno, frazioni minerali (cemento, mattoni, piastrelle e ceramica, pietre), metalli, vetro, plastica e gesso.”</u>
<i>Articolo 11 bis</i> Regole per calcolare il conseguimento degli obiettivi 1. Per calcolare se gli obiettivi di cui all'articolo 11, paragrafo 2, lettere c), d) ed e), e all'articolo 11, paragrafo 3, siano stati conseguiti, a) gli Stati membri calcolano il peso dei rifiuti urbani prodotti e preparati per il riutilizzo o riciclati in un determinato anno civile; b) il peso dei rifiuti urbani preparati per il riutilizzo è calcolato come il peso dei prodotti e dei componenti di prodotti che sono divenuti rifiuti urbani e sono stati sottoposti a tutte le necessarie operazioni di controllo, pulizia o riparazione per consentirne il riutilizzo senza ulteriore cernita o pretrattamento; c) il peso dei rifiuti urbani riciclati è calcolato come il peso dei rifiuti che, dopo essere stati sottoposti a tutte le necessarie operazioni di controllo, cernita e altre operazioni preliminari, per eliminare i materiali di scarto che non sono interessati dal successivo ritrattamento e per garantire un riciclaggio di alta qualità, sono immessi nell'operazione di riciclaggio con la quale i materiali di scarto sono effettivamente ritrattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze.	Articolo 11 bis (Regole per il calcolo degli obiettivi) 1. Gli obiettivi di cui all'articolo 181 sono calcolati tramite: a) <u>il peso dei rifiuti urbani prodotti e preparati per il riutilizzo o riciclati in un determinato anno civile;</u> b) <u>il peso dei rifiuti urbani preparati per il riutilizzo calcolato come il peso dei prodotti e dei componenti di prodotti che sono divenuti rifiuti urbani e sono stati sottoposti a tutte le necessarie operazioni di controllo, pulizia o riparazione per consentirne il riutilizzo senza ulteriore cernita o pretrattamento;</u> c) <u>il peso dei rifiuti urbani riciclati calcolato come il peso dei rifiuti che, dopo essere stati sottoposti a tutte le necessarie operazioni di controllo, cernita e altre operazioni preliminari, per eliminare i materiali di scarto che non sono interessati dal successivo ritrattamento e per garantire un riciclaggio di alta qualità, sono immessi nell'operazione di riciclaggio con la quale i materiali di scarto sono effettivamente ritrattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze.</u>

dal successivo ritrattamento e per garantire un riciclaggio di alta qualità, sono immessi nell'operazione di riciclaggio con la quale i materiali di scarto sono effettivamente ritrattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze. 2. Ai fini del paragrafo 1, lettera c), il peso dei rifiuti urbani riciclati è misurato all'atto dell'immissione nell'operazione di riciclaggio. In deroga al primo comma, il peso dei rifiuti urbani riciclati può essere misurato in uscita dopo qualsiasi operazione di cernita a condizione che: a) tali rifiuti in uscita siano successivamente riciclati; b) il peso dei materiali o delle sostanze che sono rimossi con ulteriori operazioni precedenti l'operazione di riciclaggio e che non sono successivamente riciclati non sia incluso nel peso dei rifiuti comunicati come riciclati.	2. Ai fini del comma 1, lettera c), il peso dei rifiuti urbani riciclati è misurato all'atto dell'immissione nell'operazione di riciclaggio. In deroga al primo comma, il peso dei rifiuti urbani riciclati può essere misurato in uscita dopo qualsiasi operazione di selezione a condizione che: a) tali rifiuti in uscita siano successivamente riciclati; b) il peso dei materiali o delle sostanze che sono rimossi con ulteriori operazioni precedenti l'operazione di riciclaggio e che non sono successivamente riciclati, non sia incluso nel peso dei rifiuti comunicati come riciclati. 3. Per calcolare se gli obiettivi di cui all'articolo 181, comma 4, lettere c), d) ed e), siano stati conseguiti, l'Ispra tiene conto delle seguenti disposizioni: a. a. la quantità di rifiuti urbani biodegradabili in ingresso agli impianti di trattamento aerobico o anaerobico è computata come riciclata se il trattamento produce compost, digestato o altro prodotto in uscita con analoga resa di contenuto riciclato rispetto all'apporto, destinato a essere utilizzato come prodotto, materiale o sostanza riciclati. Qualora il prodotto in uscita sia utilizzato sul terreno, lo stesso è computato come riciclato solo se il suo utilizzo comporta benefici per l'agricoltura o un miglioramento dell'ambiente. A partire dal 1 gennaio 2027 sono computati come riciclati i rifiuti urbani organici immessi nel trattamento aerobico o anaerobico solo se sono stati raccolti in modo differenziato o differenziati alla fonte; b. le quantità di materiali di rifiuto che
--	---

		<u>banno cessato di essere rifiuti prima di essere sottoposti ad ulteriore trattamento possono essere computati come riciclati a condizione che tali materiali siano destinati all'ottenimento di prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. I materiali di cui è cessata la qualifica di rifiuti da utilizzare come combustibili o altri mezzi per produrre energia, o da incenerire, da utilizzare in riempimenti o smaltiti in discarica, non sono computati ai fini del conseguimento degli obiettivi di riciclaggio.</u> <u>c. è possibile tener conto del riciclaggio dei metalli separati dopo l'incenerimento di rifiuti urbani, a condizione che i metalli riciclati soddisfino i criteri di qualità stabiliti con la Decisione 2019/1004.</u> <u>d. è possibile computare, ai fini degli obiettivi di cui all'articolo 181, comma 4 lettere a), b), c), d) ed e) i rifiuti raccolti ed inviati in un altro Stato membro per essere preparati per il riutilizzo, per essere riciclati o per operazioni di riempimento.</u> <u>e. è possibile computare i rifiuti esportati fuori dell'Unione per la preparazione per il riutilizzo o il riciclaggio soltanto se gli obblighi di cui all'articolo 188 bis sono soddisfatti e se, in conformità del regolamento (CE) n. 1013/2006, l'esportatore può provare che la spedizione di rifiuti è conforme agli obblighi di tale regolamento e il trattamento dei rifiuti al di fuori dell'Unione ha avuto luogo in condizioni che siano ampiamente equivalenti agli obblighi previsti dal pertinente diritto ambientale dell'Unione.</u>
--	--	--

DIRETTIVA 2018/852	ART. 217 (ambito di applicazione)	Articolo I 1. Fine della presente direttiva è armonizzare le misure nazionali in materia di gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio, sia per prevenirne e ridurre l'impatto sull'ambiente degli Stati membri e dei paesi terzi ed assicurare così un elevato livello di tutela dell'ambiente, sia per garantire il funzionamento del mercato interno e prevenire l'insorgere di ostacoli agli scambi nonché distorsioni e restrizioni alla concorrenza nella Comunità. 2. A tal fine, la presente direttiva prevede misure intese, in via prioritaria, a prevenire la produzione di rifiuti di imballaggio, a cui si affiancano, come ulteriori principi fondamentali, il riutilizzo degli imballaggi, il riciclaggio e altre forme di recupero dei rifiuti di imballaggio e, quindi, la riduzione dello smaltimento finale di tali rifiuti, allo scopo di contribuire alla transizione verso un'economia circolare.
	1. Il presente titolo disciplina la gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio sia per prevenirne e ridurre l'impatto sull'ambiente ((, favorendo, fra l'altro, livelli sostenuti di riduzione dell'utilizzo di borse di plastica,)) ed assicurare un elevato livello di tutela dell'ambiente, sia per garantire il funzionamento del mercato, nonché per evitare discriminazioni nei confronti dei prodotti importati, prevenire l'insorgere di ostacoli agli scambi e distorsioni della concorrenza e garantire il massimo rendimento possibile degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio, in conformità' alla direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 dicembre 1994, come integrata e modificata dalla direttiva 2004/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ((e dalla direttiva (UE) 2015/720 del Parlamento europeo e del Consiglio)), di cui la parte quarta del presente decreto costituisce recepimento nell'ordinamento interno. I sistemi di gestione devono essere aperti alla partecipazione degli operatori economici interessati. 2. La disciplina di cui al comma 1 riguarda la gestione di tutti gli imballaggi immessi sul mercato dell'Unione europea e di tutti i rifiuti di imballaggio derivanti dal loro impiego, utilizzati o prodotti da industrie, esercizi commerciali, uffici, negozi, servizi, nuclei domestici o da qualunque altro soggetto che produce o utilizza imballaggi o rifiuti di imballaggio, qualunque siano i materiali che li compongono. Gli operatori delle rispettive filiere degli imballaggi nel loro complesso	(Ambito di applicazione e finalità) 1. Il presente titolo disciplina la gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio sia per prevenirne e ridurre l'impatto sull'ambiente, favorendo, fra l'altro, livelli sostenuti di riduzione dell'utilizzo di borse di plastica, nonché misure intese, in via prioritaria, a prevenire la produzione di rifiuti di imballaggio, ad incentivare il riutilizzo degli imballaggi, il riciclaggio e altre forme di recupero dei rifiuti di imballaggio e, quindi, la riduzione dello smaltimento finale di tali rifiuti ed assicurare un elevato livello di tutela dell'ambiente, sia per garantire il funzionamento del mercato, nonché per evitare discriminazioni nei confronti dei prodotti importati, prevenire l'insorgere di ostacoli agli scambi e distorsioni della concorrenza e garantire il massimo rendimento possibile degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio, in conformità' alla direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 dicembre 1994, come integrata e modificata dalla direttiva 2004/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e dalla direttiva (UE) 2015/720 del Parlamento europeo e del Consiglio <u>nonché dalla direttiva (UE) 2018/852 del Parlamento europeo e del Consiglio</u>, di cui la parte quarta del presente decreto costituisce recepimento nell'ordinamento interno. I sistemi di gestione devono essere aperti alla partecipazione degli operatori economici interessati. 2. La disciplina di cui al comma 1 riguarda la gestione di tutti gli imballaggi immessi sul mercato dell'Unione europea e di tutti i rifiuti di imballaggio derivanti dal loro impiego, utilizzati o prodotti da industrie, esercizi

BOZZA DI TESTO COORDINATO – RECEPIMENTO DIRETTIVA (UE) 2018/851 e (UE) 2018/852

Direttiva 2018/852 Articolo 1 Modifiche La direttiva 94/62/CE è così modificata: «2. «rifiuti di imballaggio»: ogni imballaggio o materiale di imballaggio rientrante nella definizione di rifiuti di cui all'articolo 3 della direttiva 2008/98/CE, esclusi i residui della produzione»; c) sono inseriti i punti seguenti: «2 bis. «imballaggio riutilizzabile»: un imballaggio concepito, progettato e immesso sul mercato per poter compiere, durante il	garantiscono, secondo i principi della "responsabilità condivisa", che l'impatto ambientale degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio sia ridotto al minimo possibile per tutto il ciclo di vita. 3. Restano fermi i vigenti requisiti in materia di qualità degli imballaggi, come quelli relativi alla sicurezza, alla protezione della salute e all'igiene dei prodotti imballati, nonché le vigenti disposizioni in materia di trasporto e sui rifiuti pericolosi. 3-bis. In attuazione dell'articolo 18 della direttiva 94/62/CE e fatte salve le ipotesi di deroga a tale disposizione previste dalla medesima direttiva o da altre disposizioni dell'ordinamento europeo, e' garantita l'immissione sul mercato nazionale degli imballaggi conformi alle previsioni del presente titolo e ad ogni altra disposizione normativa adottata nel rispetto di quanto previsto dalla direttiva 94/62/CE.	commerciali, uffici, negozi, servizi, nuclei domestici o da qualunque altro soggetto che produce o utilizza imballaggi o rifiuti di imballaggio, qualunque siano i materiali che li compongono. Gli operatori delle rispettive filiere degli imballaggi nel loro complesso garantiscono, secondo i principi della "responsabilità condivisa", che l'impatto ambientale degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio sia ridotto al minimo possibile per tutto il ciclo di vita. 3. Restano fermi i vigenti requisiti in materia di qualità degli imballaggi, come quelli relativi alla sicurezza, alla protezione della salute e all'igiene dei prodotti imballati, nonché le vigenti disposizioni in materia di trasporto e sui rifiuti pericolosi. 3-bis. In attuazione dell'articolo 18 della direttiva 94/62/CE e fatte salve le ipotesi di deroga a tale disposizione previste dalla medesima direttiva o da altre disposizioni dell'ordinamento europeo, e' garantita l'immissione sul mercato nazionale degli imballaggi conformi alle previsioni del presente titolo e ad ogni altra disposizione normativa adottata nel rispetto di quanto previsto dalla direttiva 94/62/CE.
Direttiva 2018/852 Articolo 1 Modifiche La direttiva 94/62/CE è così modificata: «2. «rifiuti di imballaggio»: ogni imballaggio o materiale di imballaggio rientrante nella definizione di rifiuti di cui all'articolo 3 della direttiva 2008/98/CE, esclusi i residui della produzione»; c) sono inseriti i punti seguenti: «2 bis. «imballaggio riutilizzabile»: un imballaggio concepito, progettato e immesso sul mercato per poter compiere, durante il	ART. 218 (definizioni) 1. Ai fini dell'applicazione del presente titolo si intende per: a) imballaggio: il prodotto, composto di materiali di qualsiasi natura, adibito a contenere determinate merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, a proteggerele, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore o all'utilizzatore, ad assicurare la loro	(definizioni) 1. Ai fini dell'applicazione del presente titolo si intende per: a) imballaggio: il prodotto composto di materiali di qualsiasi natura, adibito a contenere determinate merci dalle materie prime ai prodotti finiti, a proteggerle, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore o all'utilizzatore, ad assicurare la loro presentazione, nonché gli articoli a perdere usati allo stesso scopo; b) imballaggio per la vendita o imballaggio primario: imballaggio concepito in modo da

BOZZA DI TESTO COORDINATO – RECEPIMENTO DIRETTIVA (UE) 2018/851 e (UE) 2018/852

suo ciclo di vita, molteplici spostamenti o rotazioni, in quanto è riempito nuovamente o riutilizzato con la stessa finalità per la quale è stato concepito; 2 ter. «imballaggio composito»: un imballaggio costituito da due o più strati di materiali diversi che non possono essere separati manualmente e formano una singola unità, composto da un recipiente interno e da un involucro esterno, e che è riempito, immagazzinato, trasportato e svuotato in quanto tale; 2 quater. si applicano le definizioni di «rifiuto», «gestione dei rifiuti», «raccolta», «raccolta differenziata», «prevenzione», «riutilizzo», «trattamento», «recupero», «riciclaggio», «smaltimento» e «regime di responsabilità estesa del produttore» di cui all'articolo 3 della direttiva 2008/98/CE;»; d) i punti da 3 a 10 sono soppressi;	presentazione, nonché' gli articoli a perdere usati allo stesso scopo; b) imballaggio per la vendita o imballaggio primario: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, un'unità di vendita per l'utente finale o per il consumatore; c) imballaggio multiplo o imballaggio secondario: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, il raggruppamento di un certo numero di unità di vendita, indipendentemente dal fatto che sia venduto come tale all'utente finale o al consumatore, o che serva soltanto a facilitare il rifornimento degli scaffali nel punto di vendita. Esso può essere rimosso dal prodotto senza alterarne le caratteristiche; d) imballaggio per il trasporto o imballaggio terziario: imballaggio concepito in modo da facilitare la manipolazione ed il trasporto di merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, di un certo numero di unità di vendita oppure di imballaggi multipli per evitare la loro manipolazione ed i danni connessi al trasporto, esclusi i container per i trasporti stradali, ferroviari marittimi ed aerei; e) imballaggio riutilizzabile: imballaggio o componente di imballaggio che è stato concepito, progettato e immesso sul mercato per sopportare nel corso del suo ciclo di vita un numero minimo di viaggi o rotazioni all'interno di un circuito di riutilizzo;	costituire, nel punto di vendita, un'unità di vendita per l'utente finale o per il consumatore; c) imballaggio multiplo o imballaggio secondario: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, il raggruppamento di un certo numero di unità di vendita, indipendentemente dal fatto che sia venduto come tale all'utente finale o al consumatore, o che serva soltanto a facilitare il rifornimento degli scaffali nel punto di vendita. Esso può essere rimosso dal prodotto senza alterarne le caratteristiche; d) imballaggio -per il trasporto o imballaggio terziario: imballaggio concepito in modo da facilitare la manipolazione ed il trasporto di merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, di un certo numero di unità di vendita oppure di imballaggi multipli per evitare la loro manipolazione ed i danni connessi al trasporto, esclusi i container per i trasporti stradali, ferroviari marittimi ed aerei; e) imballaggio riutilizzabile: imballaggio o componente di imballaggio che è stato concepito, progettato e immesso sul mercato per sopportare nel corso del suo ciclo di vita un numero minimo di viaggi e rotazioni molteplici spostamenti o rotazioni all'interno di un circuito di riutilizzo, con le stesse finalità per le quali è stato concepito; e-bis) imballaggio composito: un imballaggio costituito da due o più strati di materiali diversi che non possono essere separati manualmente e formano una singola unità, composto da un recipiente interno e da un involucro esterno, e che è riempito, immagazzinato, trasportato e svuotato in quanto tale; f) rifiuto di imballaggio: ogni imballaggio o materiale di imballaggio, rientrante nella definizione di rifiuto di cui all'articolo 183 lett. a) del presente decreto legislativo, esclusi i residui della produzione; g) gestione dei rifiuti di imballaggio: le attività di
--	--	--

f) rifiuto di imballaggio: ogni imballaggio o materiale di imballaggio, rientrante nella definizione di rifiuto di cui all'articolo 183, comma 1, lettera a), esclusi i residui della produzione; g) gestione dei rifiuti di imballaggio: le attività di gestione di cui all'articolo 183, comma 1, lettera d); h) prevenzione: riduzione, in particolare attraverso lo sviluppo di prodotti e di tecnologie non inquinanti, della quantità e della nocività per l'ambiente sia delle materie e delle sostanze utilizzate negli imballaggi e nei rifiuti di imballaggio, sia degli imballaggi e rifiuti di imballaggio nella fase del processo di produzione, nonché in quella della commercializzazione, della distribuzione, dell'utilizzazione e della gestione post-consumo; i) riutilizzo: qualsiasi operazione nella quale l'imballaggio concepito e progettato per poter compiere, durante il suo ciclo di vita, un numero minimo di spostamenti o rotazioni e riempito di nuovo o reimpiiegato per un uso identico a quello per il quale è stato concepito, con o senza il supporto di prodotti ausiliari presenti sul mercato che consentano il riempimento dell'imballaggio stesso; tale imballaggio riutilizzato diventa rifiuto di imballaggio quando cessa di essere reimpiiegato; l) riciclaggio: ritrattamento in un processo di produzione dei rifiuti di imballaggio per la loro funzione originaria o per altri fini, incluso il riciclaggio organico e ad esclusione del recupero di energia;	gestione di cui all'articolo 183, comma 1, lettera d); h) prevenzione: riduzione, in particolare attraverso lo sviluppo di prodotti e di tecnologie non inquinanti, della quantità e della nocività per l'ambiente sia delle materie e delle sostanze utilizzate negli imballaggi e nei rifiuti di imballaggio, sia degli imballaggi e rifiuti di imballaggio nella fase del processo di produzione, nonché in quella della commercializzazione, della distribuzione, dell'utilizzazione e della gestione post-consumo; i) riutilizzo: qualsiasi operazione nella quale l'imballaggio concepito e progettato per poter compiere, durante il suo ciclo di vita, un numero minimo di spostamenti o rotazioni e riempito di nuovo o reimpiiegato per un uso identico a quello per il quale è stato concepito, con o senza il supporto di prodotti ausiliari presenti sul mercato che consentano il riempimento dell'imballaggio stesso; tale imballaggio riutilizzato diventa rifiuto di imballaggio quando cessa di essere reimpiiegato; l) riciclaggio: ritrattamento in un processo di produzione dei rifiuti di imballaggio per la loro funzione originaria o per altri fini, incluso il riciclaggio organico e ad esclusione del recupero di energia; m) recupero dei rifiuti generati da imballaggi: le operazioni che utilizzano rifiuti di imballaggio per generare materie prime secondarie, prodotti o combustibili, attraverso trattamenti meccanici, termici, chimici o biologici, inclusa la cernita, e, in particolare, le operazioni previste nell'Allegato C alla parte quarta del presente decreto; n) recupero di energia: l'utilizzazione di rifiuti di imballaggio combustibili quale mezzo per produrre energia mediante termovalorizzazione con o senza altri rifiuti ma con recupero di calore; o) riciclaggio organico: il trattamento aerobico (compostaggio) o anaerobico (biometanazione), ad
---	--

	m) recupero dei rifiuti generati da imballaggi: le operazioni che utilizzano rifiuti di imballaggio per generare materie prime secondarie, prodotti o combustibili, attraverso trattamenti meccanici, termici, chimici o biologici, inclusa la cernita, e, in particolare, le operazioni previste nell'Allegato C alla parte quarta del presente decreto; n) recupero di energia: l'utilizzazione di rifiuti di imballaggio combustibili quale mezzo per produrre energia mediante termovalorizzazione con o senza altri rifiuti ma con recupero di calore; o) riciclaggio organico: il trattamento aerobico (compostaggio) o anaerobico (biometanazione), ad opera di microrganismi e in condizioni controllate, delle parti biodegradabili dei rifiuti di imballaggio, con produzione di residui organici stabilizzanti o di metano, ad esclusione dell'interramento in discarica, che non può essere considerato una forma di riciclaggio organico; p) smaltimento: ogni operazione finalizzata a sottrarre definitivamente un imballaggio o un rifiuto di imballaggio dal circuito economico e/o di raccolta e, in particolare, le operazioni previste nell'Allegato B alla parte quarta del presente decreto; q) operatori economici: i produttori, gli utilizzatori, i ricuperatori, i riciclatori, gli utenti finali, le pubbliche amministrazioni e i gestori; r) produttori: i fornitori di materiali di imballaggio, i fabbricanti, i trasformatori e gli importatori di imballaggi vuoti e di materiali di imballaggio; s) utilizzatori: i commercianti, i distributori, gli addetti al riempimento, gli utenti di imballaggi e gli importatori di imballaggi pieni; t) pubbliche amministrazioni e gestori: i soggetti e gli enti che provvedono alla organizzazione, controllo e gestione del servizio di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento di rifiuti urbani nelle forme di cui alla parte quarta del presente decreto o loro concessionari; u) utente finale: il soggetto che nell'esercizio della sua attività professionale acquista, come beni strumentali, articoli o merci imballate; v) consumatore: il soggetto che fuori dall'esercizio di una attività professionale acquista o importa per proprio uso imballaggi, articoli o merci imballate; z) accordo volontario: accordo formalmente concluso tra le pubbliche amministrazioni competenti e i settori economici interessati, aperto a tutti i soggetti, che disciplina i mezzi, gli strumenti e le azioni per raggiungere gli obiettivi di cui all'articolo 220;	opera di microrganismi e in condizioni controllate, delle parti biodegradabili dei rifiuti di imballaggio, con produzione di residui organici stabilizzanti o di metano, ad esclusione dell'interramento in discarica, che non può essere considerato una forma di riciclaggio organico; p) smaltimento: ogni operazione finalizzata a sottrarre definitivamente un imballaggio o un rifiuto di imballaggio dal circuito economico e/o di raccolta e, in particolare, le operazioni previste nell'Allegato B alla parte quarta del presente decreto; q) operatori economici: i produttori, gli utilizzatori, i ricuperatori, i riciclatori, gli utenti finali, le pubbliche amministrazioni e i gestori; r) produttori: i fornitori di materiali di imballaggio, i fabbricanti, i trasformatori e gli importatori di imballaggi vuoti e di materiali di imballaggio; s) utilizzatori: i commercianti, i distributori, gli addetti al riempimento, gli utenti di imballaggi e gli importatori di imballaggi pieni; t) pubbliche amministrazioni e gestori: i soggetti e gli enti che provvedono alla organizzazione, controllo e gestione del servizio di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento di rifiuti urbani nelle forme di cui alla parte quarta del presente decreto o loro concessionari; u) utente finale: il soggetto che nell'esercizio della sua attività professionale acquista, come beni strumentali, articoli o merci imballate; v) consumatore: il soggetto che fuori dall'esercizio di una attività professionale acquista o importa per proprio uso imballaggi, articoli o merci imballate; z) accordo volontario: accordo formalmente concluso tra le pubbliche amministrazioni competenti e i settori economici interessati, aperto a tutti i soggetti, che disciplina i mezzi, gli strumenti e le azioni per raggiungere gli obiettivi di cui all'articolo 220;
--	---	---

	t) pubbliche amministrazioni e gestori: i soggetti e gli enti che provvedono alla organizzazione, controllo e gestione del servizio di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento di rifiuti urbani nelle forme di cui alla parte quarta del presente decreto o loro concessionari; u) utente finale: il soggetto che nell'esercizio della sua attività professionale acquista, come beni strumentali, articoli o merci imballate; v) consumatore: il soggetto che fuori dall'esercizio di una attività professionale acquista o importa per proprio uso imballaggi, articoli o merci imballate; z) accordo volontario: accordo formalmente concluso tra le pubbliche amministrazioni competenti e i settori economici interessati, aperto a tutti i soggetti, che disciplina i mezzi, gli strumenti e le azioni per raggiungere gli obiettivi di cui all'articolo 220; aa) filiera: organizzazione economica e produttiva che svolge la propria attività, dall'inizio del ciclo di lavorazione al prodotto finito di imballaggio, nonché svolge attività di recupero e riciclo a fine vita dell'imballaggio stesso; bb) ritiro: l'operazione di ripresa dei rifiuti di imballaggio primari o comunque conferiti al servizio pubblico, nonché dei rifiuti speciali assimilati, gestita dagli operatori dei servizi di igiene urbana o simili; cc) ripresa: l'operazione di restituzione degli imballaggi usati secondari e terziari dall'utilizzatore o utente finale, escluso il consumatore, al fornitore della merce o distributore e, a ritroso, lungo la catena logistica di fornitura fino al produttore dell'imballaggio stesso; dd) imballaggio usato: imballaggio secondario o terziario già utilizzato e destinato ad essere ritirato o ripreso; ((dd-bis) plastica: un polimero ai sensi dell'articolo 3, punto 5), del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, a cui possono essere stati aggiunti additivi o altre sostanze e che può funzionare come componente strutturale principale delle borse; dd-ter) borse di plastica: borse con o senza manici, in plastica, fornite ai consumatori per il trasporto di merci o prodotti; dd-quater) borse di plastica in materiale leggero: borse di plastica con uno spessore della singola parete inferiore a 50 micron fornite per il trasporto; dd-quinquies) borse di plastica in materiale ultraleggero: borse di plastica con uno spessore della singola parete inferiore a 15 micron richieste a fini di igiene o fornite come imballaggio primario per alimenti sfusi; dd-sexies) borse di plastica oxo-degradabili: borse di plastica composte da materie plastiche contenenti additivi che catalizzano la	aa) filiera: organizzazione economica e produttiva che svolge la propria attività, dall'inizio del ciclo di lavorazione al prodotto finito di imballaggio, nonché svolge attività di recupero e riciclo a fine vita dell'imballaggio stesso; bb) ritiro: l'operazione di ripresa dei rifiuti di imballaggio primari o comunque conferiti al servizio pubblico, nonché dei rifiuti speciali assimilati, gestita dagli operatori dei servizi di igiene urbana o simili; cc) ripresa: l'operazione di restituzione degli imballaggi usati secondari e terziari dall'utilizzatore o utente finale, escluso il consumatore, al fornitore della merce o distributore e, a ritroso, lungo la catena logistica di fornitura fino al produttore dell'imballaggio stesso; dd) imballaggio usato: imballaggio secondario o terziario già utilizzato e destinato ad essere ritirato o ripreso. ((dd-bis) plastica: un polimero ai sensi dell'articolo 3, punto 5), del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, a cui possono essere stati aggiunti additivi o altre sostanze e che può funzionare come componente strutturale principale delle borse; dd-ter) borse di plastica: borse con o senza manici, in plastica, fornite ai consumatori per il trasporto di merci o prodotti; dd-quater) borse di plastica in materiale leggero: borse di plastica con uno spessore della singola parete inferiore a 50 micron fornite per il trasporto; dd-quinquies) borse di plastica in materiale ultraleggero: borse di plastica con uno spessore della singola parete inferiore a 15 micron richieste a fini di igiene o fornite come imballaggio primario per alimenti sfusi; dd-sexies) borse di plastica oxo-degradabili: borse di plastica composte da materie plastiche contenenti additivi che catalizzano la
--	--	---

	o terziario già utilizzato e destinato ad essere ritirato o ripreso. ((dd-bis) plastica: un polimero ai sensi dell'articolo 3, punto 5), del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, a cui possono essere stati aggiunti additivi o altre sostanze e che può funzionare come componente strutturale principale delle borse; dd-ter) borse di plastica: borse con o senza manici, in plastica, fornite ai consumatori per il trasporto di merci o prodotti; dd-quater) borse di plastica in materiale leggero: borse di plastica con uno spessore della singola parete inferiore a 50 micron fornite per il trasporto; dd-quinques) borse di plastica in materiale ultraleggero: borse di plastica con uno spessore della singola parete inferiore a 15 micron richieste a fini di igiene o fornite come imballaggio primario per alimenti sfusi; dd-sexies) borse di plastica oxo-degradabili: borse di plastica composte da materie plastiche contenenti additivi che catalizzano la scomposizione della materia plastica in microframmenti; dd-septies) borse di plastica biodegradabili e compostabili: borse di plastica certificate da organismi accreditati e rispondenti ai requisiti di biodegradabilità e di compostabilità, come stabiliti dal Comitato europeo di normazione ed in particolare dalla norma EN 13432 recepita con la norma nazionale UNI EN 13432:2002; dd-octies) commercializzazione di borse di plastica: fornitura di borse di plastica a pagamento o a titolo gratuito da parte dei produttori e dei distributori, nonché da parte dei commercianti nei punti vendita di merci o	scomposizione della materia plastica in microframmenti; dd-septies) borse di plastica biodegradabili e compostabili: borse di plastica certificate da organismi accreditati e rispondenti ai requisiti di biodegradabilità e di compostabilità, come stabiliti dal Comitato europeo di normazione ed in particolare dalla norma EN 13432 recepita con la norma nazionale UNI EN 13432:2002; dd-octies) commercializzazione di borse di plastica: fornitura di borse di plastica a pagamento o a titolo gratuito da parte dei produttori e dei distributori, nonché da parte dei commercianti nei punti vendita di merci o prodotti)). <u>1-bis. Ai fini del presente titolo si applicano le definizioni di «rifiuto», «gestione dei rifiuti» «raccolta», «raccolta differenziata», «prevenzione», «riutilizzo», «trattamento», «recupero», «riciclaggio» e «smaltimento» di cui all'articolo 183, comma 1, lett. a), g-bis), m), n), o), p), r), s), t), u) e z).</u> 2. La definizione di imballaggio di cui alle lettere da a) ad e) del comma 1 e inoltre basata sui criteri interpretativi indicati nell'articolo 3 della direttiva 94/62/CEE, così come modificata dalla direttiva 2004/12/CE e sugli esempi illustrativi riportati nell'Allegato E alla parte quarta del presente decreto.
--	---	---

	prodotti)).	2. La definizione di imballaggio di cui alle lettere da a) ad e) del comma 1 e' inoltre basata sui criteri interpretativi indicati nell'articolo 3 della direttiva 94/62/CEE, cosi' come modificata dalla direttiva 2004/12/CE e sugli esempi illustrativi riportati nell'Allegato E alla parte quarta del presente decreto.		
	ART. 219 (criteri informativi dell'attivita' di gestione dei rifiuti di imballaggio)	1. L'attivita' di gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio si informa ai seguenti principi generali: a) incentivazione e promozione della prevenzione alla fonte della quantita' e della pericolosita' della fabbricazione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio e dei rifiuti di imballaggio, soprattutto attraverso iniziative, anche di natura economica in conformita' ai principi del diritto comunitario, volte a promuovere lo sviluppo di tecnologie pulite ed a ridurre a monte la produzione e l'utilizzazione degli imballaggi, nonche' a favorire la produzione di imballaggi riutilizzabili ed il loro concreto riutilizzo; b) incentivazione del riciclaggio e del recupero di materia prima, sviluppo della raccolta differenziata di rifiuti di imballaggio e promozione di opportunita' di mercato per incoraggiare l'utilizzazione dei materiali ottenuti da imballaggi riciclati e recuperati; c) riduzione del flusso dei rifiuti di imballaggio destinati allo smaltimento finale attraverso le altre forme di recupero;	(Criteri informativi dell'attivita' di gestione integrata dei rifiuti di imballaggio) 1. L'attivita' di gestione integrata degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio si informa ai seguenti principi generali: a) incentivazione e promozione della prevenzione alla fonte della quantita' e della pericolosita' nella fabbricazione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio, soprattutto attraverso iniziative, anche di natura economica in conformita' ai principi del diritto europeo, volte a promuovere lo sviluppo di tecnologie dirette a diminuire l'impatto ambientale ed a ridurre a monte la produzione e l'utilizzazione degli imballaggi, nonche' a favorire la produzione di imballaggi riutilizzabili ed il loro concreto riutilizzo. b) incentivazione del riciclaggio e del recupero di materia, sviluppo della raccolta differenziata di rifiuti di imballaggio e promozione di opportunita' di mercato per incoraggiare l'utilizzazione dei materiali ottenuti da imballaggi riciclati e recuperati; c) riduzione del flusso dei rifiuti di imballaggio destinati allo smaltimento finale attraverso le altre forme di recupero; d) applicazione di misure di prevenzione consistenti in programmi nazionali o azioni analoghe da adottarsi previa consultazione degli operatori economici interessati.	

	consistenti in programmi nazionali o azioni analoghe da adottarsi previa consultazione degli operatori economici interessati. 2. Al fine di assicurare la responsabilizzazione degli operatori economici conformemente al principio "chi inquina paga" nonché la cooperazione degli stessi secondo i principi della "responsabilità condivisa", l'attività di gestione dei rifiuti di imballaggio si ispira, inoltre, ai seguenti principi: a) individuazione degli obblighi di ciascun operatore economico, garantendo che il costo della raccolta differenziata, della valorizzazione e dell'eliminazione dei rifiuti di imballaggio sia sostenuto dai produttori e dagli utilizzatori in proporzione alle quantità di imballaggi immessi sul mercato nazionale e che la pubblica amministrazione organizzi la raccolta differenziata; b) promozione di forme di cooperazione tra i soggetti pubblici e privati; c) informazione agli utenti degli imballaggi ed in particolare ai consumatori secondo le disposizioni del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, di attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale; d) incentivazione della restituzione degli imballaggi usati e del conferimento dei rifiuti di imballaggio in raccolta differenziata da parte del consumatore. 3. Le informazioni di cui alla lettera c) del comma 2 riguardano in particolare:	<u>d-bis) utilizzo di strumenti economici o altre misure volte ad incentivare l'applicazione della gerarchia dei rifiuti, come quelle elencate nell'allegato L, ter o altri strumenti e misure appropriate.</u> <u>2. Al fine di favorire la transizione verso un'economia circolare conformemente al principio "chi inquina paga", gli operatori economici cooperano secondo il principio di cui all'articolo 3 bis del presente decreto legislativo, promuovendo misure atte a garantire la prevenzione, il riutilizzo, il riciclaggio e il recupero dei rifiuti di imballaggio.</u> <u>3. L'attività di gestione integrata dei rifiuti di imballaggio rispetta i seguenti principi:</u> <u>a) individuazione degli obblighi di ciascun operatore economico, garantendo che i costi di cui all'articolo 221, comma 3, del presente decreto legislativo siano sostenuti dai produttori e dagli utilizzatori in proporzione alle quantità di imballaggi immessi sul mercato nazionale e che le Autorità d'Ambito, ove costituite ed operanti, ovvero i Comuni organizzino la raccolta differenziata;</u> <u>b) promozione di strumenti di cooperazione tra i soggetti pubblici e privati;</u> <u>c) informazione agli utenti finali degli imballaggi ed in particolare ai consumatori. Dette informazioni riguardano:</u> <u>1) i sistemi di restituzione, di raccolta e di recupero disponibili;</u> <u>2) il ruolo degli utenti finali di imballaggi e dei consumatori nel processo di riutilizzazione, di recupero e di riciclaggio degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio;</u> <u>3) il significato dei marchi apposti sugli imballaggi quali si presentano sul mercato;</u> <u>d) gli elementi significativi dei programmi di gestione per gli imballaggi ed i rifiuti di imballaggio, di cui all'articolo 225, comma 1, e gli elementi significativi delle specifiche previsioni</u>
--	---	---

	a) i sistemi di restituzione, di raccolta e di recupero disponibili; b) il ruolo degli utenti di imballaggi e dei consumatori nel processo di riutilizzazione, di recupero e di riciclaggio degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio; c) il significato dei marchi apposti sugli imballaggi quali si presentano sul mercato; d) gli elementi significativi dei programmi di gestione per gli imballaggi ed i rifiuti di imballaggio, di cui all'articolo 225, comma 1, e gli elementi significativi delle specifiche previsioni contenute nei piani regionali ai sensi dell'articolo 225, comma 6. ((d-bis) gli impatti delle borse di plastica sull'ambiente e le misure necessarie al raggiungimento dell'obiettivo di riduzione dell'utilizzo di borse di plastica; d-ter) la sostenibilità dell'utilizzo di borse di plastica biodegradabili e compostabili; d-quater) l'impatto delle borse oxo-degradabili, come definito dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 20-bis, paragrafo 2, della direttiva 94/62/CE)). ((3-bis. Al fine di fornire idonee modalità di informazione ai consumatori e di consentire il riconoscimento delle borse di plastica commercializzabili, i produttori delle borse di cui agli articoli 226-bis e 226-ter, ferme le certificazioni ivi previste, devono apporre su tali borse i propri elementi identificativi, nonche' diciture idonee ad attestare che le borse prodotte rientrano in una delle tipologie commercializzabili. Alle borse biodegradabili e compostabili si applica il disciplinare delle etichette o dei marchi adottato dalla Commissione, ai sensi dell'articolo 8-bis della direttiva 94/62/CE)). 4. In conformità alle determinazioni assunte dalla Commissione dell'Unione europea, con	contenute nei piani regionali ai sensi dell'articolo 225, comma 6. <u>e) gli impatti delle borse di plastica sull'ambiente e le misure necessarie al raggiungimento dell'obiettivo di riduzione dell'utilizzo di borse di plastica;</u> <u>f) la sostenibilità dell'utilizzo di borse di plastica biodegradabili e compostabili;</u> <u>g) l'impatto delle borse oxo-degradabili, come definito dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 20-bis, paragrafo 2, della direttiva 94/62/CE. Le informazioni di cui alla lettera c) del comma 4 sono rese secondo le disposizioni del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, di attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale.”</u> 4. In conformità alle determinazioni assunte dalla Commissione dell'Unione europea, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono adottate le misure tecniche necessarie per l'applicazione delle disposizioni del presente titolo, con particolare riferimento agli imballaggi pericolosi, anche domestici, nonche' agli imballaggi primari di apparecchiature mediche e prodotti farmaceutici, ai piccoli imballaggi ed agli imballaggi di lusso. Qualora siano coinvolti aspetti sanitari, il predetto decreto e' adottato di concerto con il Ministro della salute. 5. Tutti gli imballaggi devono essere opportunamente etichettati secondo le modalità stabilite ~~con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro delle attività produttive dalle norme tecniche UNI applicabili e in~~ conformità alle determinazioni adottate dalla Commissione dell'Unione Europea, per facilitare la raccolta, il riutilizzo, il recupero ed il riciclaggio degli imballaggi, nonche' per dare una corretta informazione ai consumatori sulle destinazioni finali degli imballaggi. ~~Il predetto decreto dev'ra' altresì~~
--	---	--

	decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro delle attività produttive, sono adottate le misure tecniche necessarie per l'applicazione delle disposizioni del presente titolo, con particolare riferimento agli imballaggi pericolosi, anche domestici, nonché agli imballaggi primari di apparecchiature mediche e prodotti farmaceutici, ai piccoli imballaggi ed agli imballaggi di lusso. Qualora siano coinvolti aspetti sanitari, il predetto decreto è adottato di concerto con il Ministro della salute. 5. Tutti gli imballaggi devono essere opportunamente etichettati secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro delle attività produttive in conformità alle determinazioni adottate dalla Commissione dell'Unione europea, per facilitare la raccolta, il riutilizzo, il recupero ed il riciclaggio degli imballaggi, nonché per dare una corretta informazione ai consumatori sulle destinazioni finali degli imballaggi. Il predetto decreto dovrà altresì prescrivere l'obbligo di indicare, ai fini della identificazione e classificazione dell'imballaggio da parte dell'industria interessata, la natura dei materiali di imballaggio utilizzati, sulla base della decisione 97/129/CE della Commissione.	~~prescrivere l'obbligo di indicare, ai fini della identificazione e classificazione dell'imballaggio da parte dell'industria interessata, la natura dei materiali di imballaggio utilizzati, sulla base della decisione 97/129/CE della Commissione. I produttori hanno, altresì, l'obbligo di indicare, ai fini della identificazione e classificazione dell'imballaggio, la natura dei materiali di imballaggio utilizzati, sulla base della decisione 97/129/CE della Commissione.~~ <u>5-bis. Il Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro dello sviluppo economico può stabilire un livello rettificato degli obiettivi di cui all'Allegato E, per un determinato anno, tenendo conto della quota media, nei tre anni precedenti, di imballaggi per la vendita riutilizzabili immessi per la prima volta sul mercato e riutilizzati nell'ambito di un sistema di riutilizzo degli imballaggi, nel rispetto dei criteri ivi definiti.</u>
--	--	---

	Art. 219-bis (Sistema di restituzione di specifiche tipologie di imballaggi destinati all'uso alimentare). (1. Al fine di prevenire la produzione di rifiuti di imballaggio e di favorire il riutilizzo degli imballaggi usati, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e' introdotto, in via sperimentale e su base volontaria del singolo esercente, il sistema del vuoto a rendere su cauzione per gli imballaggi contenenti birra o acqua minerale serviti al pubblico da alberghi e residenze di villeggiatura, ristoranti, bar e altri punti di consumo. 2. La sperimentazione di cui al comma 1 ha una durata di dodici mesi. 3. Ai fini del comma 1, al momento dell'acquisto dell'imballaggio pieno l'utente versa una cauzione con diritto di ripetizione della stessa al momento della restituzione dell'imballaggio usato. 4. Con regolamento adottato, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono disciplinate le modalita' della sperimentazione di cui al presente articolo. Con il medesimo regolamento sono determinate le forme di incentivazione e le loro modalita' di applicazione nonche' i valori cauzionali per ogni singola tipologia di imballaggi di cui al presente articolo. Al termine della fase sperimentale si valuterà, sulla base degli esiti della sperimentazione stessa e sentite le	Articolo 219bis (Sistema di riutilizzo di specifiche tipologie di imballaggi) <u>1. Conformemente alla gerarchia dei rifiuti di cui all'articolo 179, gli operatori economici adottano misure volte ad assicurare l'aumento della percentuale di imballaggi riutilizzabili immessi sul mercato anche attraverso l'utilizzo di sistemi di restituzione con cauzione, nonché dei sistemi per il riutilizzo degli imballaggi senza causare pregiudizio alla salute umana e nel rispetto della normativa europea, senza compromettere l'igiene degli alimenti né la sicurezza dei consumatori, nel rispetto della normativa nazionale in materia. Al fine di perseguire le predette finalità, gli operatori economici possono stipulare appositi accordi e contratti di programma ai sensi dell'articolo 206 del presente decreto.</u> <u>2. Con decreto del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono adottate misure atte ad incentivare forme di riutilizzo attraverso, tra l'altro:</u> <u>1) la fissazione di obiettivi qualitativi e/o quantitativi;</u> <u>2) l'impiego di premialità e di incentivi economici;</u> <u>3) la fissazione di una percentuale minima di imballaggi riutilizzabili immessi sul mercato ogni anno per ciascun flusso di imballaggi.</u>
--	--	--

BOZZA DI TESTO COORDINATO – RECEPIMENTO DIRETTIVA (UE) 2018/851 e (UE) 2018/852

	categorie interessate, se confermare e se estendere il sistema del vuoto a rendere ad altri tipi di prodotto nonche' ad altre tipologie di consumo)).	
	Art. 220 Obiettivi di recupero e di riciclaggio 1. Per conformarsi ai principi di cui all'articolo 219, i produttori e gli utilizzatori devono conseguire gli obiettivi finali di riciclaggio e di recupero dei rifiuti di imballaggio in conformita' alla disciplina comunitaria indicati nell'Allegato E alla parte quarta del presente decreto. 2. Per garantire il controllo del raggiungimento degli obiettivi di riciclaggio e di recupero, il Consorzio nazionale degli imballaggi di cui all'articolo 224 acquisisce da tutti i soggetti che operano nel settore degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggi i dati relativi al riciclaggio e al recupero degli stessi e comunica annualmente alla Sezione nazionale del Catasto dei rifiuti, utilizzando il modello unico di dichiarazione di cui all'articolo 1 della legge 25 gennaio 1994, n. 70, i dati, riferiti all'anno solare precedente, relativi al quantitativo degli imballaggi per ciascun materiale e per tipo di imballaggio immesso sul mercato, nonche', per ciascun materiale, la quantita' degli imballaggi riutilizzati e dei rifiuti di imballaggio riciclati e recuperati provenienti dal mercato nazionale. Le predette comunicazioni possono essere presentate dai soggetti di cui all'articolo 221, comma 3, lettere a) e c), per coloro i quali hanno aderito ai sistemi gestionali ivi previsti ed inviate contestualmente al Consorzio nazionale imballaggi. I rifiuti di imballaggio esportati dalla Comunita' sono presi in	Obiettivi di recupero e di riciclaggio 1. Per conformarsi ai principi di cui all'articolo 219, i produttori e gli utilizzatori devono conseguire gli obiettivi finali di riciclaggio e di recupero dei rifiuti di imballaggio in conformita' alla disciplina comunitaria indicati nell'Allegato E alla parte quarta del presente decreto. 2. Per garantire il controllo del raggiungimento degli obiettivi di riciclaggio e di recupero, il Consorzio nazionale degli imballaggi di cui all'articolo 224 acquisisce da tutti i soggetti che operano nel settore degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggi i dati relativi al riciclaggio e al recupero degli stessi e comunica annualmente alla Sezione nazionale del Catasto dei rifiuti, utilizzando il modello unico di dichiarazione di cui all'articolo 1 della legge 25 gennaio 1994, n. 70, i dati, riferiti all'anno solare precedente, relativi al quantitativo degli imballaggi per ciascun materiale e per tipo di imballaggio immesso sul mercato, nonche', per ciascun materiale, la quantita' degli imballaggi riutilizzati e dei rifiuti di imballaggio riciclati e recuperati provenienti dal mercato nazionale. Le predette comunicazioni possono essere presentate dai soggetti di cui all'articolo 221, comma 3, lettere a) e c), per coloro i quali hanno aderito ai sistemi gestionali ivi previsti ed inviate contestualmente al Consorzio nazionale imballaggi. I rifiuti di imballaggio esportati dalla Comunita' sono presi in

	hanno aderito ai sistemi gestionali ivi previsti ed inviate contestualmente al Consorzio nazionale imballaggi. I rifiuti di imballaggio esportati dalla Comunità sono presi in considerazione, ai fini dell'adempimento degli obblighi e del conseguimento degli obiettivi di cui al comma 1, solo se sussiste idonea documentazione comprovante che l'operazione di recupero e/o di riciclaggio e' stata effettuata con modalità equivalenti a quelle previste al riguardo dalla legislazione comunitaria. L'Autorità di cui all'articolo 207, entro centoventi giorni dalla sua istituzione, redige un elenco dei Paesi extracomunitari in cui le operazioni di recupero e/o di riciclaggio sono considerate equivalenti a quelle previste al riguardo dalla legislazione comunitaria, tenendo conto anche di eventuali decisioni e orientamenti dell'Unione europea in materia. 3. COMMA SOPPRESSO DAL D.LGS. 16 GENNAIO 2008, N. 4 4. Le pubbliche amministrazioni e i gestori incoraggiano, ove opportuno, l'uso di materiali ottenuti da rifiuti di imballaggio riciclati per la fabbricazione di imballaggi e altri prodotti mediante: a) il miglioramento delle condizioni di mercato per tali materiali; b) la revisione delle norme esistenti che impediscono l'uso di tali materiali. 5. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 224, comma 3, lettera e), qualora gli obiettivi complessivi di riciclaggio e di recupero dei rifiuti di imballaggio come fissati al comma 1 non siano raggiunti alla scadenza prevista, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del (Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare)) e del Ministro delle attività produttive, alle diverse tipologie di materiali di imballaggi sono applicate misure di carattere economico, proporzionate al mancato raggiungimento di singoli obiettivi, il cui introito e' versato all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato con decreto del Ministro	considerazione, ai fini dell'adempimento degli obblighi e del conseguimento degli obiettivi di cui al comma 1, solo se sussiste idonea documentazione comprovante che l'operazione di recupero e/o di riciclaggio è stata effettuata con modalità equivalenti a quelle previste al riguardo dalla legislazione comunitaria. L'Autorità di cui all'articolo 207, entro centoventi giorni dalla sua istituzione, redige un elenco dei Paesi extracomunitari in cui le operazioni di recupero e/o di riciclaggio sono considerate equivalenti a quelle previste al riguardo dalla legislazione comunitaria, tenendo conto anche di eventuali decisioni e orientamenti dell'Unione europea in materia. 3. COMMA SOPPRESSO DAL D.LGS. 16 GENNAIO 2008, N. 4 4. Le pubbliche amministrazioni e i gestori incoraggiano, ove opportuno, l'uso di materiali ottenuti da rifiuti di imballaggio riciclati per la fabbricazione di imballaggi e altri prodotti mediante: a) il miglioramento delle condizioni di mercato per tali materiali; b) la revisione delle norme esistenti che impediscono l'uso di tali materiali. 5. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 224, comma 3, lettera e), qualora gli obiettivi complessivi di riciclaggio e di recupero dei rifiuti di imballaggio come fissati al comma 1 non siano raggiunti alla scadenza prevista, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del (Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare)) e del Ministro delle attività produttive, alle diverse tipologie di materiali di imballaggi sono applicate misure di carattere economico, proporzionate al mancato raggiungimento di singoli obiettivi, il cui introito e' versato all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato con decreto del Ministro
--	---	--

	alle diverse tipologie di materiali di imballaggi sono applicate misure di carattere economico, proporzionate al mancato raggiungimento di singoli obiettivi, il cui introito e' versato all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze ad apposito capitolo del ((Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare)). Dette somme saranno utilizzate per promuovere la prevenzione, il riciclaggio e il recupero dei rifiuti di imballaggio. 6. Gli obiettivi di cui al comma 1 sono riferiti ai rifiuti di imballaggio generati sul territorio nazionale, nonche' a tutti i sistemi di riciclaggio e di recupero al netto degli scarti e sono adottati ed aggiornati in conformita' alla normativa comunitaria con decreto del ((Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare)) di concerto con il Ministro delle attivita' produttive.	dell'economia e delle finanze ad apposito capitolo del ((Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare)). Dette somme saranno utilizzate per promuovere la prevenzione, la raccolta differenziata, il riciclaggio e il recupero dei rifiuti di imballaggio. 6. Il Calcolo degli obiettivi di cui al comma 1 è effettuato con le seguenti modalità: a) <u>il peso dei rifiuti di imballaggio prodotti e riciclati in un determinato anno civile, rapportato all'anno solare. La quantità di rifiuti di imballaggio prodotti può essere considerata equivalente alla quantità di imballaggi immessi sul mercato nel corso dello stesso anno;</u> b) <u>il peso dei rifiuti di imballaggio riciclati è calcolato come il peso degli imballaggi diventati rifiuti che, dopo essere stati sottoposti a tutte le necessarie operazioni di controllo, cernita e altre operazioni preliminari, per eliminare i materiali di scarto che non sono interessati dal successivo ritrattamento e per garantire un riciclaggio di elevata qualità, sono immessi nell'operazione di riciclaggio con la quale i materiali di scarto sono effettivamente ritrattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze;</u> c) <u>ai fini della lettera a), il peso dei rifiuti di imballaggio riciclati è misurato all'atto dell'immissione dei rifiuti nell'operazione di riciclaggio. In deroga il peso dei rifiuti di imballaggio riciclati può essere misurato in uscita dopo qualsiasi operazione di cernita, a condizione che:</u> 1) <u>tali rifiuti in uscita siano successivamente riciclati;</u> 2) <u>il peso dei materiali o delle sostanze che sono rimossi con ulteriori operazioni precedenti l'operazione di riciclaggio e che non sono successivamente riciclati non sia incluso nel peso dei rifiuti comunicati come riciclati. Il</u>
--	--	--

		<u>controllo della qualità e di tracciabilità dei rifiuti di imballaggio è assicurata dal sistema previsto dall'articolo 188-bis.</u> <u>6-bis. Per il raggiungimento degli obiettivi di cui a presente articolo la quantità di rifiuti di imballaggio biodegradabili in ingresso al trattamento aerobico o anaerobico può essere considerata come riciclata se il trattamento produce compost, digestato o altro prodotto in uscita con analoga quantità di contenuto riciclato rispetto ai rifiuti immessi, destinato a essere utilizzato come prodotto, materiale o sostanza riciclati. Quando il prodotto in uscita è utilizzato sul terreno, può essere considerato come riciclato solo se il suo utilizzo comporta benefici per l'agricoltura o un miglioramento sul piano ecologico.</u> <u>6-ter. La quantità di materiali dei rifiuti di imballaggio che hanno cessato di essere rifiuti a seguito di un'operazione preparatoria prima di essere ritrattati può essere considerata riciclata, purché tali materiali siano destinati al successivo ritrattamento al fine di ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Tuttavia, i materiali che hanno cessato di essere rifiuti e che devono essere utilizzati come combustibili o altri mezzi per produrre energia o devono essere inceneriti, usati per operazioni di riempimento o smaltiti in discarica non possono essere considerati ai fini del conseguimento degli obiettivi di riciclaggio.</u> <u>6-quater. Per il calcolo degli obiettivi di cui al comma 1, il riciclaggio dei metalli separati dopo l'incenerimento dei rifiuti, proporzionalmente alla quota di rifiuti di imballaggio inceneriti, può essere computato ai fini del raggiungimento a condizione che i metalli riciclati soddisfino determinati criteri di qualità stabiliti dalla</u>
--	--	---

	7. Il ((Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare)) e il Ministro delle attività produttive notificano alla Commissione dell'Unione europea, ai sensi e secondo le modalità di cui agli articoli 12, 16 e 17 della	<u>decisione di esecuzione UE 2019/665 della Commissione del 17 aprile 2019.</u> <u>6-quinquies. I rifiuti di imballaggio inviati in un altro Stato membro per essere riciclati in quello stesso Stato possono essere considerati ai fini del conseguimento degli obiettivi di cui al comma 1 esclusivamente dallo Stato membro in cui sono stati raccolti tali rifiuti di imballaggio.</u> <u>6-sexies. I rifiuti di imballaggio esportati fuori dell'Unione europea sono considerati ai fini del conseguimento degli obiettivi di cui al comma 1 da parte dello Stato membro nel quale sono stati raccolti soltanto se i requisiti di cui all'articolo 188-bis sono soddisfatti e se, in conformità del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, l'esportatore può provare che la spedizione di rifiuti è conforme agli obblighi di tale regolamento e il trattamento dei rifiuti di imballaggio al di fuori dell'Unione europea ha avuto luogo in condizioni sostanzialmente equivalenti agli obblighi previsti dal pertinente diritto ambientale dell'Unione.</u> 7. Il ((Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare)) e il Ministro delle attività produttive notificano alla Commissione dell'Unione europea, ai sensi e secondo le modalità di cui agli articoli ~~42, 16 e 17~~ 12 e 16 della direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 dicembre 1994, la relazione sull'attuazione delle disposizioni del presente titolo accompagnata dai dati acquisiti ai sensi del comma 2 e i progetti delle misure che si intendono adottare nell'ambito del titolo medesimo. 8. Il ((Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare)) e il Ministro delle attività produttive forniscono periodicamente all'Unione europea e agli altri Paesi membri i dati sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio secondo le tabelle e gli
--	---	---

BOZZA DI TESTO COORDINATO – RECEPIMENTO DIRETTIVA (UE) 2018/851 e (UE) 2018/852

L'articolo 222 recepisce l'indicazione espressa al considerando (7) della direttiva UE 2018/851, confermando l'impianto normativo vigente aggiornandolo agli obiettivi di riciclo e recupero dalla stessa disposti.	direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 dicembre 1994, la relazione sull'attuazione delle disposizioni del presente titolo accompagnata dai dati acquisiti ai sensi del comma 2 e i progetti delle misure che si intendono adottare nell'ambito del titolo medesimo. 8. Il ((Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare)) e il Ministro delle attività produttive forniscono periodicamente all'Unione europea e agli altri Paesi membri i dati sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio secondo le tabelle e gli schemi adottati dalla Commissione dell'Unione europea con la decisione 2005/270/CE del 22 marzo 2005.	schemi adottati dalla Commissione dell'Unione europea con la decisione 2005/270/CE del 22 marzo 2005.
L'articolo 222 recepisce l'indicazione espressa al considerando (7) della direttiva UE 2018/851, confermando l'impianto normativo vigente aggiornandolo agli obiettivi di riciclo e recupero dalla stessa disposti.	Art. 222 Raccolta differenziata e obblighi della pubblica amministrazione 1. La pubblica amministrazione deve organizzare sistemi adeguati di raccolta differenziata in modo da permettere al consumatore di conferire al servizio pubblico rifiuti di imballaggio selezionati dai rifiuti domestici e da altri tipi di rifiuti di imballaggio. In particolare: a) deve essere garantita la copertura omogenea del territorio in ciascun ambito territoriale ottimale, tenuto conto del contesto geografico; b) la gestione della raccolta differenziata deve	(Raccolta differenziata e obblighi della pubblica amministrazione) 1. Gli Enti di governo d'ambito territoriale ottimale, ove costituiti ed operanti, ovvero i Comuni, organizzano sistemi adeguati di raccolta differenziata in modo da permettere il raggiungimento dei nuovi obiettivi di recupero e di riciclaggio riportati nell'allegato E, e da consentire al consumatore di conferire al servizio pubblico i rifiuti di imballaggio e le altre particolari categorie di rifiuti selezionati dai rifiuti domestici e da altri tipi di rifiuti di imballaggio. In particolare: a) garantiscono la copertura della raccolta differenziata in maniera omogenea in ciascun ambito territoriale ottimale su tutto il suo territorio; b) garantiscono la gestione della raccolta differenziata, del trasporto nonché delle operazioni di cernita o di altre operazioni preliminari di cui all'Allegato C del presente decreto legislativo, nonché il coordinamento con la gestione di altri rifiuti prodotti all'interno

	essere effettuata secondo criteri che privilegino l'efficacia, l'efficienza e l'economicità del servizio, nonché il coordinamento con la gestione di altri rifiuti. 2. Nel caso in cui osservatorio nazionale sui rifiuti accerti che le pubbliche amministrazioni non abbiano attivato sistemi adeguati di raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio, anche per il raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 205, ed in particolare di quelli di recupero e riciclaggio di cui all'articolo 220, può richiedere al Consorzio nazionale imballaggi di sostituirsi ai gestori dei servizi di raccolta differenziata, anche avvalendosi di soggetti pubblici o privati individuati dal Consorzio nazionale imballaggi medesimo mediante procedure trasparenti e selettive, in via temporanea e d'urgenza, comunque per un periodo non superiore a ventiquattro mesi, sempre che ciò avvenga all'interno di ambiti ottimali opportunamente identificati, per l'organizzazione e/o integrazione del servizio ritenuto insufficiente. Qualora il Consorzio nazionale imballaggi, per raggiungere gli obiettivi di recupero e riciclaggio previsti dall'articolo 220, decida di aderire alla richiesta, verrà al medesimo corrisposto il valore della tariffa applicata per la raccolta dei rifiuti urbani corrispondente, al netto dei ricavi conseguiti dalla vendita dei materiali e del corrispettivo dovuto sul ritiro dei rifiuti di	<u>del l'Ente di governo d'ambito territoriale ottimale, ove costituito ed operante, ovvero i Comuni.</u> <u>2. I servizi di cui alla lett. b) sono prestati secondo i criteri di efficacia, efficienza ed economicità nonché dell'effettiva riciclabilità, sulla base delle determinazioni in merito ai costi efficienti dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA). I costi necessari per fornire tali servizi di gestione di rifiuti sono posti a carico dei produttori e degli utilizzatori nella misura almeno dell'80 per cento. Tali somme sono versate nei bilanci dei Comuni ed iscritte nel Titolo III delle entrate e non soggette alle previsioni di cui all'allegato n. 4/2 punto 3.3. del decreto legislativo n. 118 del 2011.</u> <u>3. Gli Enti di governo d'ambito territoriale ottimale, ove costituiti e operanti, ovvero i Comuni, trasmettono annualmente entro il 31 ottobre alla Regione competente e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare un resoconto delle voci di costo sostenute per ciascun materiale, di cui all'allegato E, nonché per ciascuna tipologia di rifiuto, dimostrando l'effettivo riciclo, nonché l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dei servizi resi.</u> <u>4. Gli Enti di governo d'ambito territoriale ottimale, ove costituiti ed operanti, ovvero i Comuni, garantiscono la gestione completa della raccolta differenziata relativa a tutte le categorie di rifiuti indicate nell'articolo 183 comma 1 lettera b-ter), tramite specifici accordi di programma, da sottoscrivere con i sistemi collettivi.</u> <u>5. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio di concerto con il Ministro delle attività produttive cura la pubblicazione delle norme</u>
--	---	--

BOZZA DI TESTO COORDINATO – RECEPIMENTO DIRETTIVA (UE) 2018/851 e (UE) 2018/852

	imballaggio e delle frazioni merceologiche omogenee. Ove il Consorzio nazionale imballaggi non dichiara di accettare entro quindici giorni dalla richiesta, l'Autorità, nei successivi quindici giorni, individua, mediante procedure trasparenti e selettive, un soggetto di comprovata e documentata affidabilità e capacità a cui affidare la raccolta differenziata e conferire i rifiuti di imballaggio in via temporanea e d'urgenza, fino all'espletamento delle procedure ordinarie di aggiudicazione del servizio e comunque per un periodo non superiore a dodici mesi, prorogabili di ulteriori dodici mesi in caso di impossibilità oggettiva e documentata di aggiudicazione (1). 3. Le pubbliche amministrazioni incoraggiano, ove opportuno, l'utilizzazione di materiali provenienti da rifiuti di imballaggio riciclati per la fabbricazione di imballaggi e altri prodotti. 4. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e il Ministro delle attività produttive curano la pubblicazione delle misure e degli obiettivi oggetto delle campagne di informazione di cui all'articolo 224, comma 3, lettera g). 5. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio di concerto con il Ministro delle attività produttive cura la pubblicazione delle norme nazionali che recepiscono le norme armonizzate di cui all'articolo 226, comma 3, e	nazionali che recepiscono le norme armonizzate di cui all'articolo 226, comma 3, e ne dà comunicazione alla Commissione dell'Unione europea.	
--	--	---	--

BOZZA DI TESTO COORDINATO – RECEPIMENTO DIRETTIVA (UE) 2018/851 e (UE) 2018/852

	ne dà comunicazione alla Commissione dell'Unione europea.		
	ART. 227 (rifiuti elettrici ed elettronici, ((rifiuti di pile e accumulatori,)) rifiuti sanitari, veicoli fuori uso e prodotti contenenti amianto) I. Restano ferme le disposizioni speciali, nazionali e comunitarie relative alle altre tipologie di rifiuti, ed in particolare quelle riguardanti: a) rifiuti elettrici ed elettronici: direttiva 2000/53/CE, direttiva 2002/95/CE e direttiva 2003/108/CE e relativo decreto legislativo di attuazione 25 luglio 2005, n. 151. Relativamente alla data di entrata in vigore delle singole disposizioni del citato provvedimento, nelle more dell'entrata in vigore di tali disposizioni, continua ad applicarsi la disciplina di cui all'articolo 44 del	Articolo 227 (Rifiuti elettrici ed elettronici, rifiuti di pile e accumulatori, rifiuti sanitari, veicoli fuori uso e prodotti contenenti amianto) 1. Fatte salve le disposizioni degli articoli 178 bis e 178 ter, ove applicabili, restano in vigore le disposizioni comunitarie e nazionali relative alle altre tipologie di rifiuti, ed in particolare quelle riguardanti: a) rifiuti elettrici ed elettronici: direttiva 2012/19/UE e 2018/849/UE; b) rifiuti sanitari: decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254; c) veicoli fuori uso: direttiva 2000/53/CE e relativo decreto legislativo di attuazione 24 giugno 2003, n. 209 e direttiva 2018/849/UE; d) recupero dei rifiuti dei beni e prodotti contenenti amianto: decreto ministeriale 29	

BOZZA DI TESTO COORDINATO – RECEPIMENTO DIRETTIVA (UE) 2018/851 e (UE) 2018/852

	decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22. b) rifiuti sanitari: decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254; c) veicoli fuori uso: direttiva 2000/53/CE e decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, ferma restando la ripartizione degli oneri, a carico degli operatori economici, per il ritiro e trattamento dei veicoli fuori uso in conformità a quanto previsto dall'articolo 5, comma 4, della citata direttiva 2000/53/CE; d) recupero dei rifiuti dei beni e prodotti contenenti amianto: decreto ministeriale 29 luglio 2004, n. 248; ((d-bis) rifiuti di pile e accumulatori: direttiva 2006/66/CE e relativo decreto legislativo di attuazione 20 novembre 2008, n. 188)).	<u>luglio 2004, n. 248.</u> <u>d-bis) rifiuti di pile e accumulatori: direttiva 2006/66/CE e relativo decreto legislativo di attuazione 15 febbraio 2016, n. 27 e direttiva 2018/849/UE.</u>	
	258. Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari 1. I soggetti di cui all'articolo 190, comma 1, che non abbiano aderito al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTR) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lett. a), e che omettano di tenere ovvero tengano in modo incompleto il registro di carico e scarico di cui al medesimo articolo, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro. 2. I produttori di rifiuti pericolosi che non sono inquadrati in un'organizzazione di ente o di impresa che non adempiano all'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico con le modalità di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 25 gennaio 2006, n. 29, e all'articolo 6, comma 1 del decreto del Ministro dell'ambiente e della	Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari 1. I soggetti di cui all'articolo 190, comma 1, che non abbiano aderito al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTR) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lett. a), e che omettano di tenere ovvero tengano in modo incompleto il registro di carico e scarico di cui al medesimo articolo, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro. 2. I produttori di rifiuti pericolosi che non sono inquadrati in un'organizzazione di ente o di impresa che non adempiano all'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico con le modalità di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 25 gennaio 2006, n. 29, e all'articolo 6, comma 1 del decreto del Ministro dell'ambiente e della	

BOZZA DI TESTO COORDINATO – RECEPIMENTO DIRETTIVA (UE) 2018/851 e (UE) 2018/852

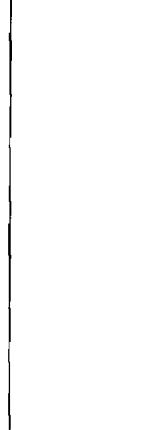
	mare in data 17 dicembre 2009, pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 2010, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimilacinquecento euro a novantatremila euro. 3. Nel caso di imprese che occupino un numero di unità lavorative inferiore a 15 dipendenti, le misure minime e massime di cui al comma 1 sono ridotte rispettivamente da 1.040 euro a 6.200 euro a numero di unità lavorative è calcolato con riferimento al numero di dipendenti occupati mediamente a tempo pieno durante un anno, mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di unità lavorative annue; ai predetti fini l'anno da prendere in considerazione è quello dell'ultimo esercizio contabile approvato, precedente il momento di accertamento dell'infrazione. 4. Le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 212, comma 212, comma 8, che non aderiscono, su base volontaria, al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lettera a), ed effettuano il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 ovvero indicano nel formulario stesso dati incompleti o inesatti sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da millesecento euro a novemilatrecento euro. Si applica la pena di cui all'articolo 483 del codice penale a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.	tutela del territorio e del mare in data 17 dicembre 2009, pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 9 del 13 gennaio 2010, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimilacinquecento euro a novantatremila euro. 3. Nel caso di imprese che occupino un numero di unità lavorative inferiore a 15 dipendenti, le misure minime e massime di cui al comma 1 sono ridotte rispettivamente da 1.040 euro a 6.200 euro. Il numero di unità lavorative è calcolato con riferimento al numero di dipendenti occupati mediamente a tempo pieno durante un anno, mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di unità lavorative annue; ai predetti fini l'anno da prendere in considerazione è quello dell'ultimo esercizio contabile approvato, precedente il momento di accertamento dell'infrazione. 4. Le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 212, comma 8, che non aderiscono, su base volontaria, al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lettera a), ed effettuano il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 ovvero indicano nel formulario stesso dati incompleti o inesatti sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da millesecento euro a novemilatrecento euro. Si applica la pena di cui all'articolo 483 del codice penale a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.
--	---	---

	fa uso di un certificato falso durante il trasporto. 5. Se le indicazioni di cui ai commi 1 e 2 sono formalmente incomplete o inesatte ma i dati riportati nella comunicazione al catasto, nei registri di carico e scarico, nei formulari di identificazione dei rifiuti trasportati e nelle altre scritture contabili tenute per legge consentono di ricostruire le informazioni dovute, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 260 euro a 1.550 euro. La stessa pena si applica se le indicazioni di cui al comma 4 sono formalmente incomplete o inesatte ma contengono tutti gli elementi per ricostruire le informazioni dovute per legge, nonché nei casi di mancata invio alle autorità competenti e di mancata conservazione dei registri di cui all'articolo 190, comma 1, o del formulario di cui all'articolo 193 da parte dei soggetti obbligati. 5-bis. I soggetti di cui all'articolo 220, comma 2, che non effettuino la comunicazione ivi prescritta ovvero la effettuino in modo incompleto o inesatto sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro; se la comunicazione è effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 70, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da ventisei euro a centosessanta euro. 5-ter. Il sindaco del comune che non effettui la comunicazione di cui all'articolo 189, comma 3, ovvero la effettui in modo incompleto o inesatto, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro; se la comunicazione è effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n.	5. Se le indicazioni di cui ai commi 1 e 2 sono formalmente incomplete o inesatte ma i dati riportati nella comunicazione al catasto, nei registri di carico e scarico, nei formulari di identificazione dei rifiuti trasportati e nelle altre scritture contabili tenute per legge consentono di ricostruire le informazioni dovute, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 260 euro a 1.550 euro. La stessa pena si applica se le indicazioni di cui al comma 4 sono formalmente incomplete o inesatte ma contengono tutti gli elementi per ricostruire le informazioni dovute per legge, nonché nei casi di mancata invio alle autorità competenti e di mancata conservazione dei registri di cui all'articolo 190, comma 1, o del formulario di cui all'articolo 193 da parte dei soggetti obbligati. 5-bis. I soggetti di cui all'articolo 220, comma 2, che non effettuino la comunicazione ivi prescritta ovvero la effettuino in modo incompleto o inesatto sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro; se la comunicazione è effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 70, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da ventisei euro a centosessanta euro. 5-ter. Il sindaco del comune che non effettui la comunicazione di cui all'articolo 189, comma 3, ovvero la effettui in modo incompleto o inesatto, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro; se la comunicazione è effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n.
--	---	---

	inesatto, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro; se la comunicazione è effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 70, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da ventisei euro a centosessanta euro. 5-quater. In caso di violazione di uno o più degli obblighi previsti dall'articolo 184, commi 5-bis.1 e 5-bis.2, e dall'articolo 241-bis, commi 4-bis, 4-ter e 4-quater, del presente decreto, il comandante del poligono militare delle Forze armate è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da tremila euro a diecimila euro. In caso di violazione reiterata dei predetti obblighi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila euro a ventimila euro.	70, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da ventisei euro a centosessanta euro. 5-quater. In caso di violazione di uno o più degli obblighi previsti dall'articolo 184, commi 5-bis.1 e 5-bis.2, e dall'articolo 241-bis, commi 4-bis, 4-ter e 4-quater, del presente decreto, il comandante del poligono militare delle Forze armate è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da tremila euro a diecimila euro. In caso di violazione reiterata dei predetti obblighi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila euro a ventimila euro. <u>5-quinquies. Salvo che il fatto costituisca reato e fermo restando l'obbligo di corrispondere i contributi pregressi eventualmente non versati, la mancata o irregolare iscrizione al Registro di cui all'articolo 188-bis, nelle tempistiche e con le modalità definite nel decreto di cui al comma 1 del medesimo articolo, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da cinquecento euro a duemila euro, per i rifiuti non pericolosi, e da mille euro a tremila euro per i rifiuti pericolosi. La mancata o incompleta trasmissione dei dati informativi con le tempistiche e le modalità ivi definite, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da cinquecento euro a duemila euro per i rifiuti non pericolosi e da mille euro a tremila euro per i rifiuti pericolosi. Le sanzioni di cui al presente comma sono ridotte ad un terzo nel caso in cui si proceda all'iscrizione al Registro entro 60 giorni dalla scadenza dei termini previsti dal decreto di cui al comma 1 dell'articolo 188-bis e dalle procedure operative. Non è soggetta alle sanzioni di cui al presente</u>
--	---	---

		<u>comma la mera correzione di dati, comunicata con le modalità previste dal decreto citato.</u>	
	263. Proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie 1. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni di cui alle disposizioni della parte quarta del presente decreto sono devoluti alle province e sono destinati all'esercizio delle funzioni di controllo in materia ambientale, fatti salvi i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 261, comma 3, in divieto di cui all'articolo 226, comma 1, che sono devoluti ai comuni. 2. Le somme derivanti dai proventi delle sanzioni amministrative irrogate ai sensi dell'articolo 261-bis sono versate all'entrata dei bilanci delle autorità competenti e sono destinate a potenziare le ispezioni ambientali straordinarie previste dal presente decreto, in particolare all'articolo 29-decies, comma 4, nonché le ispezioni finalizzate a verificare il rispetto degli obblighi ambientali per impianti ancora privi di autorizzazione. (comma introdotto dall'art. 17 del d.lgs. n. 46	Proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie 1. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni di cui alle disposizioni della parte quarta del presente decreto sono devoluti alle province e sono destinati all'esercizio delle funzioni di controllo in materia ambientale, fatti salvi i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 261, comma 3, in relazione al divieto di cui all'articolo 226, comma 1, che sono devoluti ai comuni. 2. Le somme derivanti dai proventi delle sanzioni amministrative irrogate ai sensi dell'articolo 261-bis sono versate all'entrata dei bilanci delle autorità competenti e sono destinate a potenziare le ispezioni ambientali straordinarie previste dal presente decreto, in particolare all'articolo 29-decies, comma 4, nonché le ispezioni finalizzate a verificare il rispetto degli obblighi ambientali per impianti ancora privi di autorizzazione. 2-bis. Il 50 per cento delle somme derivanti dai	

	del 2014) 2-bis. Il 50 per cento delle somme derivanti dai proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate ai sensi dell'articolo 255, comma 1-bis, è versato all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato ad un apposito Fondo istituito presso lo stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e destinato alle attività di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 232-bis. Il restante 50 per cento dei suddetti proventi è destinato ai comuni nel cui territorio sono state accertate le relative violazioni ed è destinato alle attività di cui al comma 1 dell'articolo 232-bis, ad apposite campagne di informazione da parte degli stessi comuni, volte a sensibilizzare i consumatori sulle conseguenze nocive per l'ambiente derivanti dall'abbandono dei mozziconi dei prodotti da fumo e dei rifiuti di piccolissime dimensioni di cui all'articolo 232-ter, nonché alla pulizia del sistema fognario urbano. Con provvedimento del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero dell'interno e con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità attuative del presente comma. (comma aggiunto dall'art. 40, comma 1, legge n. 221 del 2015)	proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate ai sensi dell'articolo 255, comma 1-bis, è versato all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato ad un apposito Fondo istituito presso lo stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e destinato alle attività di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 232-bis. Il restante 50 per cento dei suddetti proventi è destinato ai comuni nel cui territorio sono state accertate le relative violazioni ed è destinato alle attività di cui al comma 1 dell'articolo 232-bis, ad apposite campagne di informazione da parte degli stessi comuni, volte a sensibilizzare i consumatori sulle conseguenze nocive per l'ambiente derivanti dall'abbandono dei mozziconi dei prodotti da fumo e dei rifiuti di piccolissime dimensioni di cui all'articolo 232-ter, nonché alla pulizia del sistema fognario urbano. Con provvedimento del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero dell'interno e con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità attuative del presente comma. <u>2-ter. Gli importi delle sanzioni sono versati ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, destinati agli interventi di bonifica dei siti di cui all'articolo 252, comma 5, ove ricorrano le condizioni di cui all'articolo 253, comma 5, secondo criteri e modalità di ripartizione fissati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.</u>
--	---	---

 1. I soggetti sottoposti a regimi di responsabilità estesa del produttore istituiti prima dell'entrata in vigore del presente decreto legislativo si conformano alle disposizioni da esso dettate in materia di responsabilità estesa del produttore entro il 5 gennaio 2023. 2. I soggetti di cui al comma 1 comunicano al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare le modifiche statutarie apportate entro il 1 giugno 2022. Nei sessanta giorni successivi alla predetta comunicazione, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare può indicare le modifiche che devono essere apportate dai predetti soggetti nei trenta giorni successivi alla comunicazione 3. In difetto di adeguamento alle modifiche indicate ai sensi del comma 2, ovvero nel caso in cui le modifiche apportate non siano ritenute adeguate, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare apporta d'ufficio le modifiche necessarie nei trenta giorni successivi alla comunicazione di cui al comma 2, in caso di mancato adeguamento, ovvero alla trasmissione delle modifiche, in caso di nuove proposte non ritenute adeguate. 4. Gli statuti si intendono approvati in caso di mancata comunicazione da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare delle modifiche da apportare entro il termine di cui al comma 2 ovvero, in caso di mancata modifica di ufficio,	
--	--

BOZZA DI TESTO COORDINATO – RECEPIMENTO DIRETTIVA (UE) 2018/851 e (UE) 2018/852

		nel termine di cui al comma 3.	
		1. Sono abrogati: a) gli articoli 179, commi 5, 6, 7 e 8, 180-bis, 194-bis, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; b) l'articolo 9 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123; c) l'articolo 6, commi 3-bis e 3-quinquies, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12 2. All'articolo 6, al comma 3-quater, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito con modificazioni dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12 le parole: "dello Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019," sono sostituite con le seguenti: "dello Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020".	

RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA

Le norme del presente Decreto che presentano un impatto finanziario sono relative agli articoli posti in calce alla presente relazione.

Tuttavia gli impatti finanziari derivanti dalla disciplina relativa alla responsabilità estesa del produttore non sono mai riferiti alla finanza pubblica (né statale né locale) in quanto sono in capo ai produttori di prodotti, i quali in applicazione del principio comunitario di responsabilità estesa devono farsi carico dei costi di gestione del fine vita dei loro prodotti immessi sul mercato.

Infine gli strumenti finanziari indicati nell'allegato L ter, sono una trasposizione nell'ordinamento nazionale degli strumenti che l'UE identifica nell'allegato IV bis della direttiva e che ritiene conformi al rispetto della concorrenza del mercato interno. In questo quadro quindi si tratta di recepire solo gli strumenti che sono ritenuti idonei dalla UE per il settore e non già specifiche misure finanziarie o incentivi o regimi di aiuto.

ART. 1 (modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 Parte IV Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati - Titolo I Gestione dei rifiuti - Capo I Disposizioni generali)

Comma 1. In attuazione dell'art. 1, paragrafo 1 è stato modificato il campo di applicazione nel senso di enfatizzare l'indirizzo complessivo della direttiva verso lo sviluppo dell'economia circolare. Si tratta di una disposizione ordinamentale che non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Comma 2 e comma 3. In attuazione dell'art. 1, paragrafi 8 e 9, della c.d. direttiva rifiuti (dir. 2018/851/UE) e dell'art. 1, paragrafi 8 e 9, della c.d. direttiva imballaggi (dir. 2018/852/UE), con la riscrittura dell'articolo 178-bis e l'introduzione del nuovo articolo 178-ter, si è provveduto a riorganizzare la materia, semplificando le procedure per l'istituzione di nuovi sistemi di Responsabilità Estesa del Produttore (EPR) e lasciando spazio alla concorrenza tra i diversi operatori. Il regime di responsabilità estesa pertanto è il principio secondo cui il produttore di un qualsiasi manufatto deve occuparsi del fine vita dello stesso. In particolare i sistemi che operano in modo trasparente, efficace ed efficiente, assumono anche la responsabilità finanziaria o finanziaria/organizzativa dei produttori e la copertura integrale dei costi gestione dei rifiuti da parte degli stessi.

Per come formulati, gli articoli 178 bis e 178 ter, costituiscono disciplina che impone obblighi e oneri in capo ai produttori che immettono nel mercato nazionale i loro prodotti. Pertanto non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Riguardo alla istituzione del registro nazionale dei produttori, funzionale alla vigilanza esercitata dal MATTM, esso può costituire una sezione specifica del medesimo registro elettronico nazionale di cui all'articolo 188 bis, i cui costi di funzionamento sono posti a carico degli operatori. Per le funzioni di vigilanza si fa rinvio alla vigente disciplina di cui all'articolo 206 bis che prevede espressamente l'addebito dei costi ai sistemi collettivi.

Comma 4. Modifica il comma 3 dell'articolo 179. Le modifiche non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Comma 5. In tema di prevenzione dei rifiuti, la revisione della Direttiva quadro sui rifiuti ha introdotto importanti modifiche volte a rafforzare la gerarchia di rifiuti che vede la prevenzione come l'opzione da anteporre a tutte le forme di gestione dei rifiuti. Coerentemente a questo approccio, nel recepimento è stato rafforzato il Programma nazionale di prevenzione dei rifiuti, principale strumento per l'implementazione di misure in questo campo. In particolare, vista l'assoluta trasversalità della materia, il Programma nazionale diventa un decreto interministeriale adottato dal Ministero dell'Ambiente concertato con gli altri ministeri interessati. Avendo la disposizione natura esclusivamente ordinamentale, essa non determina alcun effetto sulla finanza pubblica. Per quanto riguarda i contenuti del nuovo Programma nazionale di prevenzione, si prevede che, fatte salve le misure previste nell'articolo 9 della Direttiva già adottata nella vigente normativa nazionale riguarderanno le ulteriori misure tra cui quelle relative alla prevenzione della dispersione dei rifiuti in ambiente naturale e della riduzione dello spreco alimentare al fine di recepire l'art. 29 comma 2-bis della Direttiva 2018/851 che prevede l'adozione di programmi specifici di prevenzione dei rifiuti alimentari nell'ambito dei programmi di



prevenzione dei rifiuti. La disposizione ha una portata meramente definitoria e, pertanto, non determina alcun effetto sulla finanza pubblica.

Per quanto concerne le campagne di informazione per sensibilizzare alla prevenzione e alla dispersione dei rifiuti si tratta di attività con oneri a carico dei privati (soggetti individuali e sistemi collettivi) rispetto alle quali il Ministero svolge un ruolo di mero stimolo e supporto senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.

Riguarda il recepimento dell'obbligo di comunicazione all'Agenzia europea per le sostanze chimiche da parte dei fornitori ai sensi del regolamento REACH delle sostanze pericolose contenute nei loro prodotti. Sul punto, è prevista una trasmissione diretta dei dati da parte dei fornitori senza attribuire una funzione di raccordo ad un'agenzia nazionale.

Con riferimento all'attività di accertamento delle violazioni, si tratta di compiti che rientrano nelle attribuzioni istituzionali degli organi di polizia amministrativa, pertanto saranno posti in essere con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Comma 6. Il presente articolo viene adeguato alle disposizioni europee di cui al paragrafo 11, punto 1, inserendo la specifica degli obiettivi da conseguire in ordine alle operazioni di preparazione per il riutilizzo e riciclaggio, nonché le modalità per raggiungerli prevedendo che anche i centri di raccolta comunale possano organizzare punti dedicati. Si tratta di una disposizione di tipo ordinamentale che non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Comma 7. Si è ritenuto di dover richiamare le Regioni, gli enti di governo dell'Ambito e i comuni a privilegiare la prevenzione dei rifiuti anche nel campo della gestione dei rifiuti organici come richiesto dalla direttiva in tema di riduzione del food waste e provvedere in secondo luogo al riciclaggio degli stessi. La disposizione ricalca la precedente, con il rinvio alle amministrazioni di cui sopra. Le competenze sono le stesse già in capo ai ministeri e alle regioni e pertanto non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e pertanto è stata mantenuta la previgente clausola di invarianza finanziaria.

Comma 8. In attuazione delle nuove disposizioni dettate dalle direttive sono state introdotte nuove definizioni. La disposizione di tipo ordinamentale è priva di effetti sulla finanza pubblica.

Comma 9. In attuazione delle nuove disposizioni dettate dalla direttiva sono state riformulate alcune classificazioni. La disposizione di tipo ordinamentale è priva di effetti sulla finanza pubblica.

Comma 10. L'articolo 5 della Direttiva 2008/98/CE, come modificato dall'articolo 1, numero 5), della direttiva (UE) 2018/851, reca la disciplina applicabile ai sottoprodotti.

La disposizione è priva di effetti sulla finanza pubblica poiché gli oneri sono posti in capo ai soggetti privati che adottano misure volte a ridurre l'uso delle risorse naturali e ad avviare pratiche replicabili di simbiosi industriale.

Comma 11. L'articolo 6 della direttiva 2008/98/CE, come modificato dall'articolo 1, numero 6), della direttiva (UE) 2018/851, reca la disciplina sulla cessazione della qualifica di rifiuto (End of Waste).

Il tema della cessazione della qualifica di rifiuto afferisce al trattamento di rifiuti per recuperare materia e reinmettere un nuovo "prodotto" o "sostanza" nel ciclo produttivo. Conseguentemente, l'EoW genera percorsi virtuosi di transizione verso l'economia circolare la quale ha, tra i suoi principi cardine, l'incentivazione alla sostituzione di materie prime vergini con materie provenienti da filiere di recupero. La disposizione è priva di effetti sulla finanza pubblica poiché gli oneri sono posti in capo ai soggetti privati.

Comma 12. L'articolo 185 è stato integrato con l'introduzione di una sola lettera al comma 2 nel rispetto dell'articolo 1 della direttiva. Tale disposizione di tipo ordinamentale è priva di effetti sulla finanza pubblica.

Comma 13. Al fine di rendere agevole ed efficiente la raccolta anche da parte di soggetti non gestori del servizio pubblico di raccolta – distributori, produttori che vogliano organizzare uno specifico circuito di raccolta dei loro prodotti divenuti rifiuti – è stata prevista una differenziazione tra il deposito preliminare alla raccolta e il deposito temporaneo, prevedendo che il primo non debba essere sottoposto ad alcuna autorizzazione, purché si rispettino i requisiti attinenti alla sicurezza ambientale e sanitari previsti nel medesimo articolo. La disposizione è priva di effetti sulla finanza pubblica poiché gli oneri sono posti in capo ai soggetti privati.



Comma 14. Con riferimento alle disposizioni introdotte dall'articolo 188-bis si segnala che l'istituzione del registro elettronico nazionale, già disposta ai sensi del decreto legge 14 dicembre 2018 n. 135, è già stata finanziata con le risorse stanziare dall'articolo 6, comma 3 quater del richiamato decreto legge, il quale ha attribuito per gli oneri di istituzione la somma di 1,61 milioni di Euro.

La disposizione, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Comma 15. L'articolo 190 - Registro di carico e scarico, riporta il contenuto della Direttiva relativamente alle indicazioni che devono essere riportate nel Registro di carico e scarico, con particolare riferimento alle quantità dei prodotti e dei materiali ottenuti dalle operazioni di preparazione per il riutilizzo e di riciclaggio e da altre operazioni di recupero. Tale disposizione inerisce gli obblighi delle imprese e degli operatori, pertanto non costituisce un onere a carico della finanza pubblica.

ART. 2 (modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 Parte IV Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati - Capo III Servizio di gestione integrata dei rifiuti)

Il testo delle modifiche, in data 04 dicembre 2019, è stato sottoposto a una consultazione pubblica rivolta a Regioni, Province, Comuni, ISPRA, e stakeholder. I destinatari hanno formulato delle osservazioni di cui si è tenuto conto nella stesura definitiva dei contenuti.

Comma 1. In particolare, nell'esercizio della delega, il Governo è chiamato a riformare la legislazione relativa alla Pianificazione in materia di rifiuti. Tale disposizione, di tipo ordinamentale, non comporta oneri a carico del bilancio dello Stato. Per quanto riguarda le funzioni che sono state attribuite all'ISPRA, le stesse rientrano nell'ambito della convenzione già in essere con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Comma 2. Le modifiche apportate ampliano la platea dei contenuti di ogni singolo piano regionale, anche in considerazione di alcune nuove competenze assegnate alle Amministrazioni regionali, tra cui la riforma relativa all'individuazione delle aree idonee o meno allo smaltimento, la valutazione dei sistemi di raccolta dei rifiuti esistenti, le misure per contrastare e prevenire le forme di dispersione dei rifiuti nonché quelle per garantire che, entro il 2030, tutti i rifiuti idonei al riciclaggio o al recupero non siano ammessi in discarica. Tale disposizione di tipo ordinamentale non comporta spese a carico dello Stato poiché costituisce una competenza specifica delle amministrazioni regionali. Per quanto riguarda le funzioni che sono state attribuite all'ISPRA, le stesse rientrano nell'ambito della convenzione stipulata con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Comma 3. Al fine di incentivare la raccolta di rifiuti che ad oggi non sono gestiti virtuosamente, è stato inserito l'obbligo di raccolta differenziata per i rifiuti tessili, gli organici, anche se l'ordinamento italiano già lo prevedeva, nonché modalità di trattamento che privilegino la salvaguardia della salute umana e ambientale tramite il divieto di miscelazione dei rifiuti raccolti separatamente, e l'incentivazione, con finalità di recupero, della demolizione selettiva. Tale disposizione, di tipo ordinamentale, non comporta oneri a carico del bilancio dello Stato.

Comma 4. In ordine alle modalità di calcolo degli obiettivi, l'intervento si è attenuto rigorosamente alle disposizioni di cui al paragrafo 11 bis della direttiva, né si sarebbe potuto fare diversamente. Tale disposizione di tipo ordinamentale non comporta spese a carico dello Stato. Per quanto riguarda le funzioni che sono state attribuite all'ISPRA, le stesse rientrano nell'ambito della convenzione stipulata con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

ART. 3 (modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 Parte IV Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati - Titolo II - Gestione degli imballaggi)

Commi 1 e 2. Si tratta rispettivamente di una modifica nella rubrica dell'articolo 217 e dell'elencazione di tutte le definizioni afferenti alla gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio, tenuto conto delle nuove definizioni previste dalla Direttiva (UE) 2018/ 852. Tale disposizione, di tipo ordinamentale, non comporta oneri a carico della finanza pubblica.



Comma 3. Modifica l'articolo 218, con l'elencazione di tutte le definizioni afferenti alla gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio, tenuto conto delle nuove definizioni previste dalla Direttiva (UE) 2018/ 852.

Comma 4. Con l'art. 219 sono stabiliti i criteri informativi su cui si fonda l'attività di gestione integrata degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio. Tra questi, in particolare, vi rientrano i nuovi mercati per incoraggiare l'utilizzo dei materiali ottenuti da imballaggi riciclati e recuperati, la cooperazione tra i soggetti pubblici e privati, i sistemi di restituzione disponibili e l'utilizzo di borse di plastica biodegradabili e compostabili, tenendo conto delle disposizioni della direttiva (UE) 2018/852. Inoltre, è stato posto in capo ai produttori ed utilizzatori l'obbligo di informazione ai consumatori.

Comma 5. Con l'art. 219 bis vengono riconosciuti i sistemi di restituzione anche con cauzione al fine di assicurare l'aumento della percentuale di imballaggi riutilizzabili immessi sul mercato. La vigente disposizione stabilisce che tale sistema sia esclusivamente di carattere sperimentale e solo per imballaggi destinati all'uso alimentare. Con la nuova disposizione, che non innova, nella sostanza, la previsione passata, detti sistemi possono applicarsi a tutti gli imballaggi, introducendo, inoltre, la possibilità per tutti gli operatori economici, di stipulare appositi accordi di programma. Le disposizioni di cui al comma 2 non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto le misure di incentivazione sono poste in carico agli operatori economici.

Comma 6. L'art. 220 recepisce l'articolo 6 bis della Direttiva 2018/852, integrando le nuove disposizioni europee dettate in merito al calcolo degli obiettivi di recupero e riciclaggio, come recepiti all'allegato E. Tale disposizione incidendo su obiettivi posti a carico degli operatori non determina oneri a carico della finanza pubblica.

Comma 7. Con l'art. 222 vengono disciplinati gli obblighi della Pubblica Amministrazione afferenti alle operazioni di raccolta differenziata. Tale previsione contempla oneri in capo ai soggetti privati a supporto dei costi di raccolta differenziata sostenuti integralmente dalle amministrazioni locali. Per i rifiuti urbani soggetti alla raccolta differenziata, i produttori dovranno sostenere almeno l'80% dei costi oggi sostenuti dai Comuni e coperti tramite la TARI. Quindi, rispetto alla normativa vigente, rappresentano una nuova entrata per le amministrazioni locali ed hanno un effetto perequativo nei confronti dei cittadini che sino ad oggi si trovano a sostenere il 100% di tali costi. Tale disposizione non determina pertanto oneri a carico della finanza pubblica in quanto anche l'eventuale 20% sarà posto a carico, come oggi, della tassazione generale (TARI).

Comma 8. Con l'art. 227 si rimanda alla disciplina specifica di alcune tipologie di rifiuto come ad esempio i RAEE e le Pile, rifiuti sanitari e ELV ove non siano applicabili le disposizioni contenute nel presente Titolo. Rispetto all'articolo vigente sono stati aggiornati i riferimenti normativi in esso contenuti. Si rimanda alle disposizioni di cui alla normativa nazionale vigente, che restano in vigore, fatti salvi gli artt. 178-bis e ter del codice Ambiente. La disposizione è di tipo ordinamentale e non comporta oneri a carico della finanza pubblica.

ART. 4 (Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 Parte IV Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati – Titolo VI Sistema sanzionatorio e disposizioni finali – Capo I Sanzioni)

L'articolo apporta modifiche all'articolo 258 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, inserendo il comma 5-quinquies in materia di sanzioni. Le sanzioni, riferite agli adempimenti relativi al registro i cui all'articolo 188 bis, sono dunque nuove e, allo stato, il loro gettito non può essere quantificato, neanche in via presuntiva. Alla norma non si ascrivono effetti di gettito.

ART. 5 (Disposizioni finali)

Il comma 1 dell'articolo 5 prevede che i soggetti sottoposti a regimi di responsabilità estesa del produttore, istituiti prima dell'entrata in vigore del presente decreto legislativo, si conformino alle disposizioni da esso dettate in materia di responsabilità estesa del produttore entro il 5 gennaio 2023.

Con il comma 2 si prevede che i soggetti di cui al comma 1 devono comunicare al Ministero dell'ambiente le modifiche statutarie apportate entro il 1° giugno 2022. Nei sessanta giorni successivi alla predetta comunicazione, il Ministero può indicare le modifiche che devono essere apportate dai predetti soggetti nei successivi trenta giorni successivi alla comunicazione.



Il comma 3 stabilisce che in difetto di adeguamento alle modifiche indicate ai sensi del comma 2, ovvero nel caso in cui le modifiche apportate non siano ritenute adeguate, il Ministero apporta d'ufficio le modifiche necessarie nei trenta giorni successivi alla comunicazione, in caso di mancato adeguamento, ovvero alla trasmissione delle modifiche, in caso di nuove proposte non ritenute adeguate.

Infine il comma 4 stabilisce che gli statuti si intendono approvati in caso di mancata comunicazione da parte del Ministero delle modifiche da apportare entro il termine di cui al comma 2 ovvero, in caso di mancata modifica di ufficio, nel termine di cui al comma 3.

Tali disposizioni, di tipo ordinamentale, sono prive di effetti sulla finanza pubblica.

ART. 6 (ABROGAZIONI)

L'articolo 6 dispone l'abrogazione di alcune disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, del d.l. 20 giugno 2017, n. 91 e del d.l. 14 dicembre 2018, n. 135.

Tali disposizioni, di tipo ordinamentale, sono prive di effetti sulla finanza pubblica.

ART. 7 (Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 Parte IV Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati - Allegati)

Apporta modifiche agli Allegati del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 in attuazione delle direttive.

In particolare:

Comma 1. Allegato C - Sono riportate esclusivamente le modifiche apportate dalla direttiva all'elenco delle operazioni di recupero dei rifiuti.

Comma 2. ALLEGATO D - Elenco dei rifiuti. È stato sostituito con il nuovo elenco di cui alla Decisione 955/2014. Inoltre l'elenco è stato aggiornato con le recenti modifiche apportate dalla Commissione europea alla versione italiana della traduzione della predetta Decisione.

Comma 3. Apporta modifiche all'allegato E, della parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Comma 4. Sostituisce l'allegato F, della parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Comma 5. L'allegato I alla parte IV è sostituito al fine di adeguarlo alle disposizioni di cui al Regolamento 1357/2014 e al Regolamento 2017/997. Inoltre al fine di correggere un errore nella traduzione del predetto regolamento sono state modificate alcune parole sotto la voce HP6 "Tossicità acuta.

Comma 6. Introduce l'allegato L ter alla direttiva.

Comma 7. Introduce l'allegato L quater alla direttiva.

Comma 8. Introduce l'allegato L quinquies alla direttiva.

ART. 8 (Clausola di invarianza finanziaria)

L'articolo 8 reca la clausola di invarianza finanziaria. Per quanto sopra, il presente decreto non reca oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 191, ha avuto esito

☒ POSITIVO

☐ NEGATIVO

Il Ragioniere Generale dello Stato

- 5 MAR. 2020







*Al Ministro
per i rapporti con il Parlamento*

DRP/II/XVIII/D82/20

Roma, 2 luglio 2020

Caro Presidente

facendo seguito alla nota del 5 marzo 2020, con la quale Le ho trasmesso lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/851, che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti, e della direttiva (UE) 2018/852, che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (atto Governo n. 169), Le invio copia del parere reso dalla Conferenza unificata, nonché l'intesa sancita dalla medesima, limitatamente all'articolo 2, commi 1 e 2, e articolo 3, comma 7, del summenzionato schema di decreto legislativo, nella seduta straordinaria del 26 giugno 2020.

Grato Le r/c

Federico D'Incà

Sen. Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI
Presidente del Senato della Repubblica
ROMA



Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA UNIFICATA

Parere ai sensi dell'articolo 16, comma 2, della legge 4 ottobre 2019 n. 117 sullo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/851, che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e della direttiva (UE) 2018/852, che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, nonché intesa, limitatamente all'articolo 2, commi 1 e 2 e articolo 3, comma 7, del medesimo schema di decreto legislativo.

Repertorio n. *71/20* del 26 giugno 2020

LA CONFERENZA UNIFICATA

nell'odierna seduta del 26 giugno 2020.

VISTA la direttiva (UE) 2018/851 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti;

VISTA la direttiva (UE) 2018/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio;

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni;

VISTA la legge 4 ottobre 2019, n. 117, recante "Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2018;

VISTO l'articolo 16, della predetta legge, ed in particolare il comma 2, che dispone che i decreti legislativi di attuazione delle direttive (UE) 2018/851 e 2018/852 sono adottati previa acquisizione del parere della Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, su proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia, dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico e, per quanto riguarda il recepimento della direttiva in materia di imballaggi, del Ministro della salute. I medesimi decreti, limitatamente alle disposizioni del comma 1, lettera m), del presente articolo, sono adottati previa intesa in sede di Conferenza Unificata, ai sensi dell'articolo 9 del citato decreto legislativo n. 281 del 1997;

CONSIDERATO pertanto che alla luce delle disposizioni del soprarichiamato articolo 16, questa Conferenza è chiamata ad esprimere parere sullo schema di decreto legislativo di cui trattasi relativamente agli artt. 1, 2 (commi 3 e 4), art. 3 (commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8), artt. 4, 5, 6, 7 e 8 e intesa relativamente all'art. 2 (commi 1 e 2) e art. 3 (comma 7);



21



Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA UNIFICATA

VISTA la nota DAGL n. 2912 del 5 marzo 2020 con la quale il Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ha trasmesso, ai fini dell'acquisizione del parere di questa Conferenza, nonché dell'intesa limitatamente alle disposizioni del comma 1, lettera m), dell'articolo 16 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/851, che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e della direttiva (UE) 2018/852, che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, approvato dal Consiglio dei Ministri, in esame preliminare, nella seduta del 5 marzo 2020;

VISTA la nota prot.n. DAR 0004308 dell'11 marzo 2020 con la quale è stato diramato, ai soggetti interessati, il provvedimento di cui trattasi, con richiesta, in ragione dell'emergenza COVID-19, di far pervenire osservazioni o eventuale assenso tecnico entro il 24 marzo 2020;

VISTA la nota prot.n. DAR 0006483 del 21 aprile 2020 con la quale è stato sollecitato l'invio delle osservazioni da parte delle Regioni, dell'ANCI e dell'UPI;

VISTA la nota prot.n. 8358 del 24 aprile 2020 con la quale il Coordinamento tecnico della Commissione ambiente ed energia della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano, ha trasmesso un documento contenente talune osservazioni e proposte di modifiche allo schema di decreto legislativo di cui trattasi, diramato ai soggetti interessati il 4 maggio 2020 con nota prot.n. DAR 0007190;

CONSIDERATO che il 26 maggio 2020 l'Ufficio Legislativo del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha trasmesso un documento, contenente le valutazioni di accoglibilità riguardo alle proposte emendative formulate dalle Regioni, diramato il 27 maggio 2020 con nota prot.n. DAR 0008674;

VISTA la nota del 27 maggio 2020 inviata dall'UPI contenente una proposta emendativa ed una osservazione, diramata il 29 maggio 2020 con nota prot.n. DAR 0008810;

CONSIDERATO che il 16 giugno 2020 il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha trasmesso un documento recante l'accoglimento delle richieste formulate dall'UPI, diramato in pari data con nota prot.n. DAR 0009812;

CONSIDERATO che il punto iscritto all'ordine del giorno della seduta del 18 giugno 2020 è stato rinviato per ulteriori approfondimenti tecnici su richiesta dell'ANCI, nonché per il parere contrario della Ragioneria Generale dello Stato, su tre proposte emendative formulate dalle Regioni rispettivamente all'articolo 1, comma 4 e 5, e articolo 3, comma 5 ed accolte dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

VISTA la nota prot.n. 0046414, del 19 giugno 2020, con la quale il Capo del Dipartimento per la transizione ecologica e gli investimenti verdi del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ha convocato una riunione al fine di procedere agli approfondimenti tecnici, a seguito della richiesta avanzata dall'ANCI nella seduta del 18 giugno 2020;





Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA UNIFICATA

CONSIDERATO che l'Ufficio di Gabinetto del Ministero dell'economia e delle finanze, il 23 giugno 2020 con nota prot.n. 9985, ha trasmesso le osservazioni rese dalla Ragioneria Generale dello Stato, in merito alle proposte emendative formulate dalle Regioni rispettivamente all'articolo 1, commi 4 e 5, e articolo 3, comma 5, diramate in pari data con nota prot.n. DAR 0010274;

VISTA la nota del 24 giugno 2020 con la quale l'Ufficio Legislativo del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha trasmesso una versione aggiornata dello schema di decreto legislativo e dei relativi allegati a seguito del confronto svoltosi il 22 giugno 2020, diramata in pari data con nota prot.n. DAR 0010347;

CONSIDERATO che il punto iscritto all'ordine del giorno della seduta del 25 giugno 2020 è stato ulteriormente rinviato in ragione del mancato approfondimento tecnico da parte della Ragioneria Generale dello Stato, con riguardo alle proposte emendative formulate dalle Regioni rispettivamente all'articolo 1, commi 4 e 5, e articolo 3, comma 5;

CONSIDERATI gli esiti dell'odierna seduta, nell'ambito della quale:

- le Regioni e le Province autonome hanno espresso parere favorevole e intesa con le richieste di cui al documento allegato (allegato 1),
- l'ANCI e l'UPI hanno espresso parere favorevole e intesa,
- il Ministero dell'economia e delle finanze ha espresso parere favorevole e intesa a seguito di quanto concordato con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare riguardo alle proposte emendative avanzate dalle Regioni e dalle Province autonome, nel merito: nulla osta riguardo alle richieste di cui all'articolo 1, comma 5 e articolo 3, comma 5 e rinuncia all'accoglimento, da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, della richiesta emendativa relativa all'articolo 1, comma 4;

ACQUISITO nell'odierna seduta di questa Conferenza l'assenso del Governo, delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano, dell'ANCI e dell'UPI;

ESPRIME

nei termini di cui in premessa, parere ai sensi dell'articolo 16, comma 2, della legge 4 ottobre 2019 n. 117 sullo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/851, che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e della direttiva (UE) 2018/852, che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, relativamente agli artt. 1, 2 (commi 3 e 4), art. 3 (commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8), artt. 4, 5, 6, 7 e 8 nonché intesa, limitatamente all'art. 2 (commi 1 e 2) e art. 3 (comma 7), del medesimo schema di decreto legislativo, approvato in Consiglio dei Ministri, in esame preliminare, nella seduta del 5 marzo 2020 e diramato con nota prot.n. DAR 0004308 dell'11 marzo 2020 e dell'allegato documento parte integrante del presente atto.

Il Segretario
Cons. Elisa Grande



Il Presidente
On. Francesco Rocca

20/115/CU2/C5

**POSIZIONE SULLO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO
RECANTE ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA (UE) 2018/851, CHE
MODIFICA LA DIRETTIVA 2008/98/CE RELATIVA AI RIFIUTI E
DELLA DIRETTIVA (UE) 2018/852, CHE MODIFICA LA DIRETTIVA
1994/62/CE SUGLI IMBALLAGGI E I RIFIUTI DI IMBALLAGGIO,
NONCHÉ INTESA, LIMITATAMENTE ALL'ARTICOLO 2, COMMI 1
E 2 E ARTICOLO 3, COMMA 7, DEL MEDESIMO SCHEMA DI
DECRETO LEGISLATIVO**

Parere ai sensi dell'articolo 16, comma 2, della legge 4 ottobre 2019 n. 117

Punto 2) O.d.g. Conferenza Unificata

La Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome verificato che il MATTM nel corso del confronto svolto il 22 giugno scorso ha accolto le richieste:

a) di recepimento integrale delle proposte sugli articoli 198-bis e 222 del d. lgs 152/2006 (nella versione trasmessa inizialmente, priva dei commi 6, 7 e 8, che sono stati successivamente aggiunti da parte del Ministero dell'Ambiente) soggetti ad Intesa, in particolare per quanto riguarda il nuovo Programma nazionale rifiuti, che dovrà acquisire la previa intesa della Conferenza Stato Regioni;

b) di recepimento delle proposte segnalate come di particolare importanza: deposito temporaneo (art. 183 e 185 bis), definizione dei rifiuti speciali (art. 184) coinvolgimento nello sviluppo del REN e della tracciabilità rifiuti (art. 188 bis, 190), possibilità di emanare criteri per garanzie finanziarie (art. 195) e introduzione di un regime transitorio dovuto alla soppressione dell'assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani (nuovo comma 4-bis dell'art. 5 dello schema di decreto in esame).

esprime parere favorevole ed intesa sul testo concordato col MATTM, salvo verifica del recepimento delle proposte concordate nel testo definitivo.

Roma, 25 giugno 2020

D.LGS. RECANTE ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA (UE) 2018/851, CHE MODIFICA LA DIRETTIVA 2008/98/CE RELATIVA AI RIFIUTI E DELLA DIRETTIVA (UE) 2018/852, CHE MODIFICA LA DIRETTIVA 1994/62/CE SUGLI IMBALLAGGI E I RIFIUTI DI IMBALLAGGIO <i>In rosso e grassetto le modifiche apportate dalla legge, a seguito delle proposte legislative.</i>	Proposte Regioni/Province autonome Legenda: sole baratto: proposte di eliminazione sole grassetto: proposte di inserimento sole normale: testo in vigore di diritto: proposta di modifica degli articoli del M.C.I.T.M.	Motivazioni e osservazioni in rosso faccigliamento o in nero delle proposte in blu la posizione della Commissione ambiente e energia	PARERE MATIM
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76, 87 e 117 della Costituzione. Vista la legge 15 dicembre 2004 n. 308 recante delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l'integrazione nella legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione; Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri; Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59; Vista la direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente; Vista la direttiva (UE) 2018/851, che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti; Vista la direttiva (UE) 2018/852, che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio; Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 452, e successive modificazioni; Vista la legge 4 ottobre 2019, n. 117, recante "Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2018 e, in particolare, l'articolo 16, comma 1, lettera m), dell'articolo 16 della legge n. 117 del 2019; Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del ... Sul proposito del Ministro per gli affari europei e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del clima, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia, dell'economia e delle finanze, dello			



ambientali e la produzione di rifiuti durante la produzione e il successivo utilizzo dei prodotti e testi ad assicurare che il recupero e lo smaltimento dei prodotti che sono diventati rifiuti avvengano secondo i criteri di cui all'articolo 179 e nel rispetto del comma 4 dell'articolo 177. Tali misure incoraggiano, tra l'altro, lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti e componenti dei prodotti adatti al riuso multiplo contenenti materiali riciclati, l'incorporazione di materiali riciclati e che, dopo essere diventati rifiuti, sono adatti a essere preparati per il riutilizzo e riciclati per favorire la corretta attuazione della gerarchia dei rifiuti. Le misure tengono conto dell'impatto dell'intero ciclo di vita dei prodotti, della gerarchia dei rifiuti e, se del caso, della potenzialità di riciclaggio multiplo.	vita	vita a ridurre gli impatti ambientali e la produzione di rifiuti durante la produzione e il successivo utilizzo dei prodotti e testi ad assicurare che il recupero e lo smaltimento dei prodotti che sono diventati rifiuti avvengano secondo i criteri di cui all'articolo 179 e nel rispetto del comma 4 dell'articolo 177. Tali misure incoraggiano, tra l'altro, lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti e componenti dei prodotti adatti al riuso multiplo contenenti materiali riciclati, l'incorporazione di materiali riciclati e che, dopo essere diventati rifiuti, sono adatti a essere preparati per il riutilizzo e riciclati per favorire la corretta attuazione della gerarchia dei rifiuti. Le misure tengono conto dell'impatto dell'intero ciclo di vita e dell'utilizzo dei prodotti, della gerarchia dei rifiuti e, se del caso, della potenzialità di riciclaggio multiplo.	
3-bis. I decreti citati al comma 1: a) tengono conto della fattibilità tecnica e della praticabilità economica nonché degli impatti complessivi sanitari, ambientali e sociali, rispettando l'esigenza di assicurare il corretto funzionamento del mercato interno; b) descrivono le eventuali modalità di riutilizzo dei prodotti nonché di gestione dei rifiuti che ne derivano ed includono l'obbligo di mettere a disposizione del pubblico le informazioni relative alla modalità di riutilizzo e riciclo; c) prevedono specifici obblighi per gli utenti di sistemi". 4. Nelle materie di competenza del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, i regimi di responsabilità evasa del produttore sono istituiti e disciplinati, ai sensi del comma 1, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sulla base del parere espresso dall'ANAP. 5. Dopo l'articolo 178-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è inserito il seguente: "Articolo 178-ter. (Responsabilità evasa del produttore) 1. I regimi di responsabilità evasa del produttore rispettano i seguenti requisiti: a) definizione dei ruoli e delle responsabilità di tutti i portatori attori coinvolti nelle diverse filiere di riferimento, compresi i produttori che immettono prodotti sul mercato nazionale, le organizzazioni che ottengono, per conto dei produttori di prodotti, gli obblighi derivanti dalla responsabilità evasa di questi ultimi, i gestori pubblici o privati di rifiuti, le autorità locali e, ove applicabile, gli operatori per il riutilizzo e la preparazione per il riutilizzo e le imprese dell'economia sociale; b) definizione in linea con la gerarchia dei rifiuti degli obiettivi di gestione dei rifiuti, volti a conseguire almeno gli obiettivi quantitativi individuati per il regime di responsabilità evasa del produttore e per il raggiungimento degli obiettivi di cui al presente decreto ed alle direttive 94/62/CE, 2000/53/CE, 2006/66/CE e 2012/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, e definizione, ove opportuno, altri obiettivi quantitativi e/o qualitativi considerati rilevanti per il regime di responsabilità evasa del produttore; c) adozione di un sistema di comunicazione delle informazioni relative ai			

prodotti immessi sul mercato e dei dati sulla raccolta e sul trattamento di rifiuti risultanti da tali prodotti, specificando i flussi dei materiali di rifiuto e di altri dati pertinenti ai fini della lettera b), da parte dei produttori, tenute il Registro di cui al comma 6; di adempimento degli oneri connessi con il carico dei produttori e importatori di prodotti, nel rispetto del principio di equità e proporzionalità in relazione alla quota di mercato e indipendentemente dalla loro provenienza;			
e) associazione che i produttori del prodotto garantiscono la corretta informazione agli utilizzatori del loro prodotto in relazione ai rifiuti generati dai rifiuti, i cui interessi dei produttori sono le misure di prevenzione dei rifiuti, i centri per il riutilizzo e la preparazione per il riutilizzo, i sistemi di ritiro e di raccolta dei rifiuti e la prevenzione della dispersione dei rifiuti nonché le misure per incentivare i detentori di rifiuti a conferire i rifiuti ai sistemi esistenti di raccolta differenziata, in particolare, se del caso, mediante incentivi economici;	si assicurano che i produttori del prodotto garantiscono la corretta informazione agli utilizzatori del loro prodotto e ai detentori di rifiuti interessati dal regime di responsabilità estesa del produttore circa le misure di prevenzione dei rifiuti, i centri per il riutilizzo e la preparazione per il riutilizzo, i sistemi di ritiro e di raccolta dei rifiuti e la prevenzione della dispersione dei rifiuti nonché le misure per incentivare i detentori di rifiuti a conferire i rifiuti ai sistemi esistenti di raccolta differenziata, in particolare, se del caso, mediante incentivi economici;	ACCOLTA	
2. I regimi di responsabilità estesa assicurano: a) una copertura geografica della rete di raccolta dei rifiuti corrispondente alla copertura geografica della distribuzione dei prodotti, senza limitare la raccolta alle aree in cui la raccolta stessa è gestita dai rifiuti sono più proficue e fornendo un'adeguata disponibilità dei sistemi di raccolta dei rifiuti anche nelle zone più svantaggiate; b) idonei mezzi finanziari o mezzi finanziari e organizzativi per soddisfare gli obblighi derivanti dalla responsabilità estesa del produttore; c) meccanismi delegati di amministrazione supportati da regolatori verifiche indipendenti, e infine al soggetto di cui al comma 4, per valutare: i) la loro gestione finanziaria, compresa il rispetto degli obblighi di cui al comma 3, lettere a) e b); 2) la qualità dei dati raccolti e comunicati in conformità del comma 1, lettera c) e delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1013/2006; di pubblicità delle informazioni sul conseguimento degli obiettivi di gestione dei rifiuti di cui al comma 1, lettera b), e, nel caso di adempimento collettivo degli obblighi in materia di responsabilità estesa del produttore, informazioni altresì su: i) proprietà e membri; 2) contributi finanziari versati dai produttori di prodotti per unità venduta o per tonnellata di prodotto immessa sul mercato; 3) procedura di selezione dei gestori di rifiuti; 3. I produttori, in adempimento ai propri obblighi derivanti dalla responsabilità estesa del produttore, versano un contributo finanziario affinché lo stesso: a) copra i seguenti costi per i produttori che il produttore immette sul mercato nazionale: i) costi della raccolta differenziata di rifiuti e del loro successivo trasporto; 2) costi della cura e del trattamento necessario per raggiungere gli obiettivi dell'Unione in materia di gestione dei rifiuti tenendo conto degli oneri ricaduti dal riutilizzo, dalla raccolta dei rifiuti derivanti dai propri prodotti, dalla vendita delle materie prime secondarie			

obiettivi dei propri prodotti e dei cittadini di scoprire non facilmente: 3) costi necessari a raggiungere detti, irraggiungibili e obiettivi di cui di cui la comunità è lettrice di;				
4) costi di una congrua informazione agli utilizzatori dei prodotti e al diventare di rifiuti a norma del comma 1, lettera c);			ACQUILA	
5) costi della raccolta e della comunicazione dei dati a norma del comma 1, lettera c);			NON ACCREDITABILE	
La lettera c) non si applica al regime di responsabilità estesa del produttore di cui alla direttiva 2002/95/CE, alla direttiva 2002/96/CE e alla direttiva 2002/117/CE, in cui il caso di adempimento collettivo degli obblighi in materia di responsabilità estesa del produttore, sia modulare, ove possibile, per singoli prodotti o gruppi di prodotti simili, in particolare tenendo conto della loro durabilità, riparabilità, riciclabilità, e della loro durabilità, riparabilità, riciclabilità e riciclabilità, e presenza di sostanze pericolose, adottando in tal modo un approccio basato sul ciclo di vita e in linea con gli obblighi fissati dalla direttiva 2002/95/CE e in linea con gli obblighi fissati dalla direttiva 2002/96/CE e in linea con gli obblighi fissati dalla direttiva 2002/117/CE, e, se del caso, sulla base di criteri armonizzati al fine di garantire il pieno funzionamento del mercato interno;			NON ACCREDITABILE	
c) non vengono i costi che sono necessari per fornire servizi di gestione dei rifiuti in modo efficiente in termini di costi. Tali costi sono stabiliti in modo trasparente tra i soggetti interessati.			ACQUILA	
Il principio della copertura finanziaria dei costi, così come declinato alla lettera a) può essere derogato, previa autorizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ove ricorra la necessità di garantire la corretta gestione dei rifiuti e la sostenibilità economica del regime di responsabilità estesa, a condizione che:			NON ACCREDITABILE	
a) nel caso di regimi di responsabilità estesa del produttore istituiti con direttive europee, per raggiungere gli obiettivi in materia di gestione dei rifiuti, i produttori di prodotti sostengono almeno l'80 % dei costi necessari;			Provvisoria della direttiva	
b) nel caso di regimi di responsabilità estesa del produttore istituiti dopo il 4 luglio 2018 per raggiungere gli obiettivi in materia di gestione dei rifiuti, i produttori di prodotti sostengono almeno l'80 % dei costi necessari;			NON ACCREDITABILE	
c) nel caso di regimi di responsabilità estesa del produttore istituiti prima del 4 luglio 2018 per raggiungere gli obiettivi in materia di gestione dei rifiuti, i produttori sostengono almeno il 50% dei costi necessari;			Provvisoria della direttiva	
d) e c) condizione che i responsabili costi sono sostenuti da produttori originali di rifiuti o assorbiti.			NON ACCREDITABILE	
La direttiva non può essere utilizzata per ridurre la quota dei costi sostenuti dai produttori di prodotti nell'ambito dei regimi di responsabilità estesa del produttore istituiti prima del 4 luglio 2018.			Provvisoria della direttiva	
1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare esercita la funzione di vigilanza e controllo sul rispetto degli obblighi derivanti dalla responsabilità estesa del produttore e, in particolare: 1) raccoglie in formato elettronico i dati di cui al comma 7 del Regolamento nazionale di cui al comma 6 e ne verifica la correttezza e la pertinenza; 2) analizza i bilanci di esercizio ed effettua analisi comparative tra i			Provvisoria della direttiva	

AP

diversi sistemi adottati evidenziando eventuali anomalie; 3) analizza la determinazione del contributo ambientale di cui al comma 3; 4) controlla che vengono raggiunti gli obiettivi previsti negli accordi di programma stipulati dai sistemi di gestione volti a favorire la prevenzione, il riciclaggio e il recupero dei rifiuti e ne monitora l'attuazione; 5) verifica la corretta attuazione delle previsioni del presente articolo per ciascun sistema insediato e per tutti i soggetti responsabili; 5. Con decreto del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare sono definite le modalità di vigilanza e controllo di cui al comma 4; 6. Al fine dello svolgimento della funzione di vigilanza e controllo di cui al comma 4, presso il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare è tenuto il Registro nazionale dei produttori di quote i soggetti sottoposti ad un regime di responsabilità estesa del produttore sono tenuti ad iscriversi secondo le modalità definite con il decreto di cui al comma 3, in caso di produttori con sede legale in altro Stato membro dell'Unione che immettono prodotti sul territorio nazionale; ai fini di adempire agli obblighi derivanti dall'istituzione di un regime di responsabilità estesa, questi designano una persona giuridica o fisica stabilita sul territorio nazionale quale rappresentante autorizzato per l'adempimento degli obblighi e l'iscrizione al Registro; 7. I soggetti di cui al comma 6 trasmissioni al Registro, secondo le modalità stabilite con il decreto di cui al comma 3, i dati relativi all'impegno sul mercato nazionale dei propri prodotti e le modalità con cui intendono adempiere ai propri obblighi; i sistemi entreranno a quei i produttori aderiscono ai propri obblighi, in forma individuale e associata, con un unico e univoco denominazione relativa al proprio progetto, entro il 31 ottobre di ogni anno; il sistema in caso di sistemi collettivi, il rendimento dell'attività di gestione in caso di sistemi individuali come il 31 ottobre di ogni anno una relazione sulla gestione relativa all'anno precedente contenente gli obiettivi raggiunti, ovvero le ragioni che, eventualmente, impediscano il raggiungimento degli obiettivi di recupero e riciclo previsti e le relative soluzioni, le modalità di raccolta e di trattamento implementate, le voci di costo relative alle diverse operazioni di gestione, inclusa la prevenzione, i ricavi della commercializzazione dei materiali e del rifiuto e le entrate da contributo ambientale; entro il 31 ottobre di ogni anno un piano specifico di prevenzione e gestione relativo all'anno successivo, entro il 31 ottobre di ogni anno l'entità del contributo ambientale per l'anno successivo dettagliando le voci di costo che lo compongono. 4. L'articolo 179 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, è così modificato: a) Al comma 3, nel primo periodo, le parole "a singoli flussi di rifiuti" sono sostituite dalle seguenti "a flussi di rifiuti specifici" e le parole "qualora ciò sia giustificato" sono sostituite dalle seguenti "qualora ciò sia espressamente previsto nella qualificazione nazionale e regionale, e consentita dall'autorità che rilascia l'autorizzazione ai sensi del Titolo II o del Titolo I, Capo II, della Parte II o del Titolo I, Capo II, della Parte II del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ovvero dall'autorità designata dalla confederazione di cui all'articolo 216 del regolamento del decreto".	ACQUA Loe l'istituzione la garanzia non ha senso, ma alla singola autorizzazione ma deve invece riguardare la livello più generale di pianificazione a) Al comma 3, nel primo periodo, le parole "a singoli flussi di rifiuti" sono sostituite dalle seguenti "a flussi di rifiuti specifici" e le parole "qualora ciò sia giustificato" sono sostituite dalle seguenti "qualora ciò sia espressamente consentito dall'autorità che rilascia l'autorizzazione ai sensi del Titolo II o del Titolo I, Capo II, della Parte II del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ovvero dall'autorità designata dalla confederazione di cui all'articolo 216 del regolamento del decreto".
---	--

b) dopo il comma 2, è inserito il seguente: "2-bis) L'applicazione della gerarchia deve essere incentivata anche attraverso strumenti economici ed altre misure come quelle di cui all'articolo 1, par. 4, altri strumenti e misure appropriate."	b) dopo il comma 2, è inserito il seguente: "2-bis) L'applicazione della gerarchia deve essere incentivata anche attraverso strumenti economici ed altre misure come quelle di cui all'articolo 1, par. 4, altri strumenti e misure appropriate."	ACQUILA	
1. Al fine di promuovere in via prioritaria la prevenzione della produzione dei rifiuti, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e del turismo, adotta il Programma nazionale di prevenzione dei rifiuti. Il Programma nazionale di prevenzione dei rifiuti fissa idonei indicatori e obiettivi qualitativi per la valutazione dell'attuazione delle misure di prevenzione dei rifiuti in caso stabile.	1. Al fine di promuovere in via prioritaria la prevenzione della produzione dei rifiuti, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e del turismo, adotta il Programma nazionale di prevenzione dei rifiuti. Il Programma nazionale di prevenzione dei rifiuti fissa idonei indicatori e obiettivi qualitativi per la valutazione dell'attuazione delle misure di prevenzione dei rifiuti in caso stabile.	ACQUILA	
2. Fatta salva la natura già in essere, il Programma nazionale di prevenzione dei rifiuti comprende misure che hanno natura: a) promozionale e sostegno modelli di produzione e consumo sostenibili; b) incoraggiano la progettazione, la fabbricazione e l'uso di prodotti efficienti sotto il profilo delle risorse, durevoli anche in termini di durata di vita e di assenza di obsolescenza programmata, riparabili, riutilizzabili e aggiornabili; c) riguardano prodotti che convergono in una prima critica che evitare che tali materie diventino rifiuti; d) incoraggiano il riutilizzo di prodotti e la creazione di sistemi che promuovano attività di riparazione e di riutilizzo, in particolare per le apparecchiature elettroniche ed elettroniche, i tessuti e i mobili, nonché i giochi e i materiali e prodotti da costruzione;			
e) incoraggiano, se del caso e fatti salvi i diritti di proprietà intellettuale, la disponibilità di pezzi di ricambio, i manuali di istruzioni e di manutenzione, le informazioni tecniche o altri strumenti, attrezzature o software che consentano la riparazione e il riutilizzo dei prodotti senza compromettere la qualità e la sicurezza;	e) incoraggiano, se del caso e fatti salvi i diritti di proprietà intellettuale, la disponibilità di pezzi di ricambio, i manuali di istruzioni e di manutenzione, le informazioni tecniche o altri strumenti, attrezzature o software che consentano la riparazione e il riutilizzo dei prodotti senza compromettere la qualità e la sicurezza.	ACQUILA	
f) riducono la produzione di rifiuti nel processo umano alla produzione industriale, all'estrazione di minerali, all'industria manifatturiera, alla costruzione e alla demolizione, tenendo in considerazione le migliori tecniche disponibili; g) riducono la produzione di rifiuti dimantati nella produzione primaria, nella trasformazione e nella fabbricazione, nella vendita e in altre forme di distribuzione degli alimenti, nei ristoranti e nei servizi di ristorazione, nonché nei nuclei domestici come contributo all'obiettivo di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite di ridurre del 50% i rifiuti dimantati globali pro capite a livello di vendita al dettaglio e di consumatori e di ridurre le perdite alimentari lungo le catene di produzione e di approvvigionamento entro il 2030. Il Programma nazionale di prevenzione dei rifiuti comprende una specifica sezione dedicata al Programma di prevenzione dei rifiuti alimentari che favorisce il riutilizzo degli alimenti e delle misure finalizzate alla riduzione degli sprechi secondo le disposizioni di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166.			



di autoraggiungimento in dotazione di almeno una delle forme di redistribuzione per il consumo umano, dando priorità all'indirizzo umano rispetto ai mangimi e al riutilizzo per ottenere prodotti non alimentari;			
g) promuovono la riduzione del consumo di sostanze pericolose in materiali e prodotti, fatti salvi i requisiti giuridici armonizzati relativi a tali materiali e prodotti stabiliti a livello dell'Unione;			
h) riducono la produzione di rifiuti, in particolare dei rifiuti che non sono adatti alla preparazione per il riutilizzo o al riciclaggio;			
h) identificano i prodotti che sono le principali fonti della dispersione di rifiuti, in particolare negli ambienti terrestri e acquatici, e adottano le misure adeguate per prevenire e ridurre la dispersione di rifiuti da tali prodotti;	ACCOLTA		
h) mirano a porre fine alla dispersione di rifiuti in ambiente marino, acquatico come contributo all'obiettivo di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite per prevenire e ridurre in modo significativo l'inquinamento marino causato da ogni tipo;	ACCOLTA		
h) sviluppano e supportano campagne di informazione per sensibilizzare alla prevenzione della produzione dei rifiuti e alla prevenzione della loro dispersione da rifiuti;	ACCOLTA		
3. A decorrere dal 5 gennaio 2021, il fornitore di un articolo, quale definito al punto 55 dell'articolo 5 del regolamento (UE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, trasmette le informazioni di cui all'articolo 33, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1907/2006 all'agenzia europea per le sostanze chimiche tramite la banca dati stabilita dalla medesima Agenzia ai sensi dell'art. 9 comma 2 della Direttiva 2008/98/CE; ISPR monitora l'attuazione della presente disposizione e fornisce al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare i relativi dati ed informazioni;			
4. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare controlla e valuta l'attuazione delle misure di prevenzione di cui al comma 3;	ACCOLTA		
5. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sulla base della metodologia stabilita al comma dell'art. 9, paragrafo 7, della direttiva 2008/98/CE, valuta l'attuazione delle misure di prevenzione;			
6. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali controllano e valutano l'attuazione delle misure di prevenzione dei rifiuti alimentari, monitorando i livelli di rifiuti alimentari sulla base della metodologia stabilita ai sensi dell'art. 9 paragrafi 5 e 8 della direttiva 2008/98/CE;			
6. 1. articolo 181 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e sostituito dal seguente: "Articolo 181 (Preparazione per il riutilizzo, riciclaggio e recupero dei rifiuti) 1. Nell'ambito delle rispettive competenze, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministero della politica agricola, alimentare e forestale, le regioni, gli Enti di governo d'ambito territoriale ottimale, o, laddove questi non siano stati costituiti, i comuni, adottano le misure necessarie, comprese quelle relative alla realizzazione della raccolta differenziata, per promuovere la preparazione per il riutilizzo dei rifiuti, il riciclaggio o altre operazioni di recupero, in particolare incoraggiando lo sviluppo di reti di operatori per facilitare le operazioni preparatorie per il riutilizzo o rigenerazione, agevolando, ove	ACCOLTA PARZIALMENTE		

di preparazione per il riutilizzo e riciclaggio, agevolando, ove compatibile con la corretta gestione dei rifiuti, il loro accesso ai rifiuti adatti allo scopo, derivanti dai sistemi o dalle infrastrutture di raccolta, sempre che tali operazioni non siano svolte da parte degli stessi sistemi o infrastrutture.					
2.1 I regimi di responsabilità estesa del produttore adottano le misure necessarie per garantire la preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio e il recupero dei rifiuti di rispettiva competenza.					
3. Ove necessario per ottenere il comma 1 e per facilitare o migliorare il recupero, gli operatori e gli enti competenti adottano le misure necessarie, prima o durante il recupero, tendente a eliminare le sostanze pericolose, le miscele e i componenti dei rifiuti pericolosi in vista della loro gestione conformemente alla gerarchia dei rifiuti ed alla tutela della salute umana e dell'ambiente.					
4. al fine di rispettare le finalità del presente decreto e avanzare verso un'economia circolare con un alto livello di efficienza delle risorse, la autorità competente adottano le misure necessarie per conseguire i seguenti obiettivi:					
di entro il 2020, la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio di rifiuti quali, come minimo, carta, metallo, plastica e vetro ~~preparazione di rifiuti domestici e postume di altri rifiuti in cui tali flussi di rifiuti sono simili a quelli domestici, sarà aumentata complessivamente almeno al 50 % in termini di peso;~~					di entro il 2020, la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio di rifiuti quali, come minimo, carta, metallo, plastica e vetro ~~preparazione di rifiuti domestici e postume di altri rifiuti in cui tali flussi di rifiuti sono simili a quelli domestici, sarà aumentata complessivamente almeno al 50 % in termini di peso;~~
di entro il 2020 la preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio e altri tipi di recupero di materiali, incluse operazioni di esportazione, riutilizzo che utilizzano i rifiuti in operazioni di altri materiali, di rifiuti da costruzione e demolizione non pericolosi, esistano il materiale allo stato naturale definito alla voce 17.03.04 dell'aliquota dei rifiuti, sarà aumentata almeno al 70 % in termini di peso;					
di entro il 2025, la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio dei rifiuti urbani saranno aumentati almeno al 55 % in peso;					
di entro il 2030, la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio dei rifiuti urbani saranno aumentati almeno al 60 % in peso;					
di entro il 2035, la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio dei rifiuti urbani saranno aumentati almeno al 65 % in peso;					
5. Per le frazioni di rifiuti urbani oggetto di raccolta differenziata destinati al riciclaggio ed al recupero è sempre ammessa la libera circolazione tramite enti o imprese iscritte					

nazionale, gestori autorizzati ai sensi dell'articolo 212, comma 3, al fine di favorire il più possibile il loro recupero privilegiando, anche con strumenti economici, il principio di prossimità agli impianti di recupero. 6. Gli Enti di governo d'ambito territoriale adibite ovvero i comuni possono individuare appositi spazi, presso i centri di raccolta di cui all'articolo 183, comma 1, lettera ma), per l'esposizione temporanea, finalizzata alla scambio tra privati, di beni privati e funzionali direttamente idonei al riutilizzo. Nei centri di raccolta possono altresì essere individuate apposite aree adibite al deposito preliminare alla raccolta dei rifiuti destinati alla preparazione per il riutilizzo e alla raccolta di beni riutilizzabili. Nel centri di raccolta possono anche essere individuati spazi dedicati alla prevenzione della produzione di rifiuti, con l'obiettivo di consentire la raccolta di beni da destinare al riutilizzo, nel quadro di operazioni di interconnessione e schemi di filiera degli operatori professionali dell'uso autorizzati dagli enti locali e dalle agenzie di igiene urbana.		
1. articolo 182-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è sostituito dal seguente: "Articolo 182-ter (Rifiuti organici) 1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, le regioni e province autonome favoriscono, nell'ambito delle misure previste a legislazione vigente, il riciclaggio dei composti di compostaggio e la digestione dei rifiuti organici in modo da rispettare un elevato livello di protezione dell'ambiente e che sia luogo ad un output che soddisfi per tutti i standard di elevata qualità. 2. Al fine di incrementare il riciclaggio, entro il 31 dicembre 2023, i rifiuti organici sono differenziati e raccolti alla fonte, a titolo esemplificativo mediante attività di compostaggio sul luogo di produzione, oppure raccolti in modo differenziato, con contenitori a smaltimento riutilizzabili o con sacchetti compostabili certificati a norma UNI EN 13432-2002, senza miscelarli con altri tipi di rifiuti e inviati agli impianti di riciclaggio. 2 bis. L'attività di compostaggio sul luogo di produzione comprende anche il compostaggio di comunità realizzato secondo i criteri operativi e le procedure autorizzative di cui ad apposito decreto del ministro dell'ambiente della tutela del territorio e del mare di concerto con il ministro della salute. 2 ter. Nel rispetto della programmazione regionale e delle province autonome, fatto salvo quanto previsto al comma 3 dell'articolo 179, le regioni e le province autonome hanno la facoltà di non destinare i sottoprodotti di rifiuti organici agli impianti di compostaggio o digestione anaerobica.	ACCOLTA non modificata	
3. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, le regioni e le province autonome, gli enti di governo dell'ambito ad i comuni, secondo le rispettive competenze, promuovono le attività di compostaggio sul luogo di produzione, anche attraverso gli strumenti di		

materiali o sostanze naturali derivanti da eventi atmosferici o meteorici, in incise, maroggiate e pietre, anche ore frammenti ed altri materiali di origine antropica effluenti, nel tempo tecnico strettamente necessario, presso il medesimo sito nel quale detti eventi li hanno depositati." f) Al comma 1) dopo la lettera i) e introdotta la seguente: "i-bis) "recupero di materia": qualsiasi operazione di recupero diversa dal recupero di energia e dal trattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o altri mezzi per produrre energia. Esso comprende, tra l'altro la preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio e il riimpiego;" g) Al comma 1) dopo la lettera vi) è introdotta la seguente: "i-bis) "riempimento": qualsiasi operazione di recupero in cui rifiuti non pericolosi (denoti ai sensi della normativa EN) sono utilizzati a fini di ripristino in aree esaminate o per scopo ingegneristico nei rimodellamenti morfologici. I rifiuti usati per il riempimento devono sostituire i materiali che non sono ritenuti essere idonei ai fini strutturali ed essere limitati alla quantità strettamente necessaria al perseguire tali fini." h) Al comma 1) la lettera hvi) è sostituita dalla seguente: hvi) "Deposito temporaneo prima della raccolta": il raggruppamento dei rifiuti in fine del trasporto degli stessi in un impianto di recupero ex-ante, prima dell'assunzione, effettuato, prima della raccolta.	h) Al comma 1) la lettera hvi) è sostituita dalla seguente: hvi) "Deposito temporaneo prima della raccolta": il raggruppamento dei rifiuti in fine del trasporto degli stessi in un impianto di recupero ex-ante, prima dell'assunzione, effettuato, prima della raccolta.	h) Al comma 1) la lettera hvi) è sostituita dalla seguente: hvi) "Deposito temporaneo prima della raccolta": il raggruppamento dei rifiuti in fine del trasporto degli stessi in un impianto di recupero ex-ante, prima dell'assunzione, effettuato, prima della raccolta.	h) Al comma 1) la lettera hvi) è sostituita dalla seguente: hvi) "Deposito temporaneo prima della raccolta": il raggruppamento dei rifiuti in fine del trasporto degli stessi in un impianto di recupero ex-ante, prima dell'assunzione, effettuato, prima della raccolta.	h) Al comma 1) la lettera hvi) è sostituita dalla seguente: hvi) "Deposito temporaneo prima della raccolta": il raggruppamento dei rifiuti in fine del trasporto degli stessi in un impianto di recupero ex-ante, prima dell'assunzione, effettuato, prima della raccolta.
in All'articolo 183, comma 1, lettere es) e d), le parole "di qualità" sono sostituite con le parole "di rifiuto". 9. L'articolo 184 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è così modificato:	in All'articolo 183, comma 1, lettere es) e d), le parole "di qualità" sono sostituite con le parole "di rifiuto".	in All'articolo 183, comma 1, lettere es) e d), le parole "di qualità" sono sostituite con le parole "di rifiuto".	in All'articolo 183, comma 1, lettere es) e d), le parole "di qualità" sono sostituite con le parole "di rifiuto".	in All'articolo 183, comma 1, lettere es) e d), le parole "di qualità" sono sostituite con le parole "di rifiuto".

2. Il deposito temporaneo prima della raccolta è effettuato alle seguenti condizioni: a. i rifiuti contenuti negli inquinanti organici persistenti di cui al regolamento (CE) 853/2004, e successivamente modificazioni, sono depositati nel rispetto delle norme tecniche che regolano lo stoccaggio e l'imballaggio dei rifiuti contenuti sostanze pericolose e gestiti conformemente al suddetto regolamento; b. i rifiuti sono raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo una delle seguenti modalità alternative, a scelta del produttore dei rifiuti, con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito: quando il quantitativo dei rifiuti in deposito raggiunge complessivamente i 30 metri cubi di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi, in ogni caso, affinché il quantitativo di rifiuti non superi il predetto limite all'anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno; c. i rifiuti sono raggruppati per categorie omogenee (sottocategorie) (art. 17, lett. b) del regolamento delle norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute;	2. i rifiuti sono raggruppati per categorie omogenee identificando, oltre ad altre cose, nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute.	AVVITA	
3. nel rispetto delle norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura delle sostanze pericolose			
3. Il deposito temporaneo prima della raccolta è effettuato alle condizioni di cui ai commi 1 e 2 e non necessita di autorizzazione da parte dell'autorità competente.			
15. L'articolo 183-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 è sostituito del seguente: "Articolo 183-bis (Sistemi di tracciabilità dei rifiuti) 1. Il Sistema di tracciabilità dei rifiuti si compone delle procedure e degli strumenti di tracciabilità dei rifiuti integrati nel "Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti" istituito ai sensi dell'articolo 6 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 133 e gestito con il supporto tecnico operativo dell'Albo nazionale dei gestori di cui all'articolo 212. Per consentire la lettura integrata dei dati, gli adempimenti relativi alle modalità di compilazione e tenuta del registro di carico e scarico e del formulario identificativo di trasporto dei rifiuti, di cui agli articoli 190 e 193, sono effettuati secondo le modalità previste con uno o più decreti del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro della Pubblica Amministrazione, il Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, il Ministro dell'Agricoltura, delle foreste, per gli aspetti di competenza, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentiti la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281	1. Il sistema di tracciabilità dei rifiuti si compone delle procedure e degli strumenti di tracciabilità dei rifiuti integrati nel "Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti" istituito ai sensi dell'articolo 6 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 133 e gestito con il supporto tecnico operativo dell'Albo nazionale dei gestori di cui all'articolo 212. Per consentire la lettura integrata dei dati, gli adempimenti relativi alle modalità di compilazione e tenuta del registro di carico e scarico e del formulario identificativo di trasporto dei rifiuti, di cui agli articoli 190 e 193, sono effettuati secondo le modalità previste con uno o più decreti del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro della Pubblica Amministrazione, il Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, il Ministro dell'Agricoltura, delle foreste, per gli aspetti di competenza, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentiti la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281	AVVITA	AVVITA
2. In relazione alle esigenze organizzative e operative delle forze armate, delle	2. In relazione alle esigenze organizzative e operative delle forze armate, delle	AVVITA	AVVITA

Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, commissariato militare dello Stato, alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, al soccorso pubblico e alla difesa civile, le procedure e le modalità con le quali il sistema di tracciabilità dei rifiuti si applica alle corrispondenti amministrazioni centrali sono individuate con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del Mare e del Ministro dell'economia e delle finanze e, per quanto di competenza, del Ministro della difesa e del Ministro dell'interno, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.	Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, commissariato militare dello Stato, alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, al soccorso pubblico e alla difesa civile, le procedure e le modalità con le quali il sistema di tracciabilità dei rifiuti si applica alle corrispondenti amministrazioni centrali sono individuate con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del Mare e del Ministro dell'economia e delle finanze e, per quanto di competenza, del Ministro della difesa e del Ministro dell'interno, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.	Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, commissariato militare dello Stato, alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, al soccorso pubblico e alla difesa civile, le procedure e le modalità con le quali il sistema di tracciabilità dei rifiuti si applica alle corrispondenti amministrazioni centrali sono individuate con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del Mare e del Ministro dell'economia e delle finanze e, per quanto di competenza, del Ministro della difesa e del Ministro dell'interno, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.	Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, commissariato militare dello Stato, alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, al soccorso pubblico e alla difesa civile, le procedure e le modalità con le quali il sistema di tracciabilità dei rifiuti si applica alle corrispondenti amministrazioni centrali sono individuate con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del Mare e del Ministro dell'economia e delle finanze e, per quanto di competenza, del Ministro della difesa e del Ministro dell'interno, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
3. Il Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti, collocato presso la competente struttura organizzativa del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, è articolato in: a) una sezione di gestione, comprensiva dei dati dei soggetti nati e delle informazioni relative alle specifiche autorizzazioni rilasciate agli stessi per l'esercizio di attività inerenti alla gestione dei rifiuti; b) una sezione di tracciabilità, comprensiva dei dati emendati relativi agli adempimenti di cui agli articoli 196 e 197 e dei dati afferenti ai percorsi dei mezzi di trasporto nei casi stabiliti dal decreto di cui al comma 1.	3. Il Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti, collocato presso la competente struttura organizzativa del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, è articolato in: a) una sezione di gestione, comprensiva dei dati dei soggetti nati e delle informazioni relative alle specifiche autorizzazioni rilasciate agli stessi per l'esercizio di attività inerenti alla gestione dei rifiuti; b) una sezione di tracciabilità, comprensiva dei dati emendati relativi agli adempimenti di cui agli articoli 196 e 197 e dei dati afferenti ai percorsi dei mezzi di trasporto nei casi stabiliti dal decreto di cui al comma 1.	3. Il Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti, collocato presso la competente struttura organizzativa del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, è articolato in: a) una sezione di gestione, comprensiva dei dati dei soggetti nati e delle informazioni relative alle specifiche autorizzazioni rilasciate agli stessi per l'esercizio di attività inerenti alla gestione dei rifiuti; b) una sezione di tracciabilità, comprensiva dei dati emendati relativi agli adempimenti di cui agli articoli 196 e 197 e dei dati afferenti ai percorsi dei mezzi di trasporto nei casi stabiliti dal decreto di cui al comma 1.	3. Il Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti, collocato presso la competente struttura organizzativa del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, è articolato in: a) una sezione di gestione, comprensiva dei dati dei soggetti nati e delle informazioni relative alle specifiche autorizzazioni rilasciate agli stessi per l'esercizio di attività inerenti alla gestione dei rifiuti; b) una sezione di tracciabilità, comprensiva dei dati emendati relativi agli adempimenti di cui agli articoli 196 e 197 e dei dati afferenti ai percorsi dei mezzi di trasporto nei casi stabiliti dal decreto di cui al comma 1.
4. I decreti di cui ai commi 1 e 2 disciplinano anche l'organizzazione ed il funzionamento del sistema di tracciabilità di cui al presente articolo, assicurando l'interoperabilità dei dati con i sistemi gestionali delle imprese, favorendo la semplificazione amministrativa, garantendo un periodo preliminare di sperimentazione e la sostenibilità dei costi a carico degli aderenti al sistema di sistema, disponendo in particolare:	4. I decreti di cui ai commi 1 e 2 disciplinano anche l'organizzazione ed il funzionamento del sistema di tracciabilità di cui al presente articolo, assicurando l'interoperabilità dei dati con i sistemi gestionali delle imprese, favorendo la semplificazione amministrativa, garantendo un periodo preliminare di sperimentazione e la sostenibilità dei costi a carico degli aderenti al sistema di sistema, disponendo in particolare:	4. I decreti di cui ai commi 1 e 2 disciplinano anche l'organizzazione ed il funzionamento del sistema di tracciabilità di cui al presente articolo, assicurando l'interoperabilità dei dati con i sistemi gestionali delle imprese, favorendo la semplificazione amministrativa, garantendo un periodo preliminare di sperimentazione e la sostenibilità dei costi a carico degli aderenti al sistema di sistema, disponendo in particolare:	4. I decreti di cui ai commi 1 e 2 disciplinano anche l'organizzazione ed il funzionamento del sistema di tracciabilità di cui al presente articolo, assicurando l'interoperabilità dei dati con i sistemi gestionali delle imprese, favorendo la semplificazione amministrativa, garantendo un periodo preliminare di sperimentazione e la sostenibilità dei costi a carico degli aderenti al sistema di sistema, disponendo in particolare:
a) i modelli ed i formati relativi al registro di carico e scarico dei rifiuti ed al formulario di identificazione di cui agli articoli 191 e 193 con l'indicazione altresì delle modalità di compilazione, validazione e tenuta in formato digitale degli stessi;	a) i modelli ed i formati relativi al registro di carico e scarico dei rifiuti ed al formulario di identificazione di cui agli articoli 191 e 193 con l'indicazione altresì delle modalità di compilazione, validazione e tenuta in formato digitale degli stessi;	a) i modelli ed i formati relativi al registro di carico e scarico dei rifiuti ed al formulario di identificazione di cui agli articoli 191 e 193 con l'indicazione altresì delle modalità di compilazione, validazione e tenuta in formato digitale degli stessi;	a) i modelli ed i formati relativi al registro di carico e scarico dei rifiuti ed al formulario di identificazione di cui agli articoli 191 e 193 con l'indicazione altresì delle modalità di compilazione, validazione e tenuta in formato digitale degli stessi;
b) le modalità di iscrizione al Registro elettronico nazionale, e relativi	b) le modalità di iscrizione al Registro elettronico nazionale, e relativi	b) le modalità di iscrizione al Registro elettronico nazionale, e relativi	b) le modalità di iscrizione al Registro elettronico nazionale, e relativi

AP

operazioni di preparazione per il riutilizzo e di riciclaggio e da altre operazioni di recupero. Le operazioni devono essere efficienti:	carico e dello scarico dei rifiuti, la quantità, la natura e l'origine dei rifiuti e la quantità dei prodotti e dei materiali ottenuti dalle operazioni di preparazione per il riutilizzo e di riciclaggio e da altre operazioni di recupero. Le operazioni devono essere efficienti.	La quantità dei rifiuti e la quantità dei prodotti e dei materiali ottenuti dalle operazioni di preparazione per il riutilizzo e di riciclaggio e da altre operazioni di recupero.	La quantità dei rifiuti e la quantità dei prodotti e dei materiali ottenuti dalle operazioni di preparazione per il riutilizzo e di riciclaggio e da altre operazioni di recupero.
a) per i produttori, almeno entro dieci giorni lavorativi dalla produzione del rifiuto e dello scarico del medesimo; b) per i soggetti che effettuano la raccolta e il trasporto, almeno entro dieci giorni lavorativi dalla effettuazione del trasporto; c) per i trasportatori, gli intermediari e i empori, almeno entro dieci giorni lavorativi dalla effettuazione della transazione relativa; d) per i soggetti che effettuano le operazioni di recupero e di smaltimento entro due giorni lavorativi dalla prima in carico dei rifiuti.			
16. All'art. 195 è aggiunto il comma: "6. Nelle more dell'esercizio dello Stato delle competenze di cui al comma 1, lettera a) le Regioni e le Province autonome possono disciplinare comunque tali aspetti, con l'obbligo di adeguamento alle sopravvenute norme nazionali entro 6 mesi."	16. All'art. 195 è aggiunto il comma: "6. Nelle more dell'esercizio da parte dello Stato delle competenze di cui al comma 1, lettere a), c) e d), le Regioni e le Province autonome possono disciplinare comunque tali aspetti, con l'obbligo di adeguamento alle sopravvenute norme nazionali entro 6 mesi."	16. All'art. 195 è aggiunto il comma: "6. Nelle more dell'esercizio da parte dello Stato delle competenze di cui al comma 1, lettere a) e d), le Regioni e le Province autonome possono disciplinare comunque tali aspetti, con l'obbligo di adeguamento alle sopravvenute norme nazionali entro 6 mesi."	16. All'art. 195 è aggiunto il comma: "6. Nelle more dell'esercizio da parte dello Stato delle competenze di cui al comma 1, lettere a) e d), le Regioni e le Province autonome possono disciplinare comunque tali aspetti, con l'obbligo di adeguamento alle sopravvenute norme nazionali entro 6 mesi."
ARTICOLO 2 (Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 Parte IV Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati - Titolo I Gestione dei rifiuti - Capo III Servizio di gestione integrata dei rifiuti)			
1. Dopo l'articolo 198 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è inserito il seguente: "Articolo 198-bis. Programma nazionale per la gestione dei rifiuti 1. Il Ministro dell'Ambiente, della tutela del territorio e del mare, previa consultazione del Consiglio superiore dei rifiuti, il programma nazionale per la gestione dei rifiuti. Il programma nazionale è sottoposto a verifica di attuabilità a 145, ai sensi dell'articolo 12 del presente decreto, ed è approvato, sentito l'interessato, con la Conferenza parlamentare per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano di cui			

al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 251, con decreto del Ministro dell'Ambiente della tutela del territorio e del mare. 2. Il Programma nazionale definisce i criteri e le linee strategiche cui le Regioni e Province autonome si adeguano nella elaborazione dei Piani regionali di gestione dei rifiuti di cui all'art. 159 del presente decreto. 3. Il Programma nazionale contiene almeno: a) i dati inerenti alla produzione, su scala nazionale, dei rifiuti per tipo, quantità e fonte; b) la ricognizione impiantistica nazionale, per tipologia di impianti e per regione; c) l'adozione di criteri generali per la redazione di piani di settore concernenti specifiche tipologie di rifiuti, finalizzati alla riduzione, il riciclaggio, il recupero e l'utilizzazione dei flussi stessi; d) l'indicazione dei criteri generali per l'individuazione di macro aree, definiti tramite accordi tra Regioni ai sensi dell'articolo 117, ottava comma, della Costituzione, che consentano la razionalizzazione degli impianti del punto di vista localizzativo, ambientale ed economico, sulla base del principio di prossimità; e) la descrizione del grado di soddisfacimento degli obiettivi derivanti dal diritto dell'Unione europea in relazione alla gestione dei rifiuti e l'individuazione delle politiche e degli obiettivi intermedi cui le Regioni devono tendere al fine del pieno raggiungimento dei medesimi; f) l'individuazione dei flussi omogenei di produzione dei rifiuti, che presentino le maggiori difficoltà di smaltimento o particolari possibilità di recupero sia per le sostanze impiegate nei prodotti base sia per la quantità complessiva dei rifiuti necessari a realizzare l'intero ciclo produttivo, anche per macro aree, tenendo conto della pianificazione regionale e con finalità di progressiva riequilibrio socio-economico fra le aree del territorio nazionale; g) la definizione di un Piano nazionale di comunicazione e conoscenza ambientale in tema di rifiuti e di economia circolare; h) il piano di gestione delle incenerie e dei materiali derivanti dal riutilizzo e dalle demolizioni di edifici ed infrastrutture ai seguito di un evento sismico, dell'attuazione di misure con la l. 47/92 e la partecipazione per i rifiuti tra Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sulla base dell'assunzione predefinita dal decreto 1997 e l'articolo 118 del presente decreto. 4. Il Programma nazionale può inoltre, contenere: a) l'individuazione delle misure atte ad incoraggiare la razionalizzazione della raccolta, della cura e del riciclaggio dei rifiuti; b) la definizione di meccanismi vincolanti di solidarietà tra Regioni finalizzati alla gestione di eventuali emergenze. 5. In sede di prima applicazione, il Programma nazionale per la gestione dei rifiuti è approvato entro 18 mesi dalla entrata in vigore della presente disposizione. Il Ministero dell'Ambiente della tutela del territorio e del mare agevola il Programma almeno ogni 5 anni, tenendo conto, tra l'altro, delle modifiche normative, organizzative e tecnologiche intervenute nello scenario nazionale e sovranazionale.	di impianti e per regione di cui all'articolo 35, commi 1 e 2 del d.l. 133/2014 (l. 164/2014); macro area f) l'individuazione dei flussi omogenei di produzione dei rifiuti, che presentino le maggiori difficoltà di smaltimento o particolari possibilità di recupero sia per le sostanze impiegate nei prodotti base sia per la quantità complessiva dei rifiuti necessari a realizzare l'intero ciclo produttivo, anche per macro aree, tenendo conto della pianificazione regionale e con finalità di progressiva riequilibrio socio-economico fra le aree del territorio nazionale; sui quali le pianificazioni regionali devono individuare i fabbisogni impiantistici da soddisfare, anche mediante accordi di cui alla lettera d);	NON ACQUIRIRLI 1997, n. 251, con decreto del Ministro dell'Ambiente della tutela del territorio e del mare. 2. Il Programma nazionale definisce i criteri e le linee strategiche cui le Regioni e Province autonome si adeguano nella elaborazione dei Piani regionali di gestione dei rifiuti di cui all'art. 159 del presente decreto. 3. Il Programma nazionale contiene almeno: a) i dati inerenti alla produzione, su scala nazionale, dei rifiuti per tipo, quantità e fonte; b) la ricognizione impiantistica nazionale, per tipologia di impianti e per regione; c) l'adozione di criteri generali per la redazione di piani di settore concernenti specifiche tipologie di rifiuti, finalizzati alla riduzione, il riciclaggio, il recupero e l'utilizzazione dei flussi stessi; d) l'indicazione dei criteri generali per l'individuazione di macro aree, definiti tramite accordi tra Regioni ai sensi dell'articolo 117, ottava comma, della Costituzione, che consentano la razionalizzazione degli impianti del punto di vista localizzativo, ambientale ed economico, sulla base del principio di prossimità; e) la descrizione del grado di soddisfacimento degli obiettivi derivanti dal diritto dell'Unione europea in relazione alla gestione dei rifiuti e l'individuazione delle politiche e degli obiettivi intermedi cui le Regioni devono tendere al fine del pieno raggiungimento dei medesimi; f) l'individuazione dei flussi omogenei di produzione dei rifiuti, che presentino le maggiori difficoltà di smaltimento o particolari possibilità di recupero sia per le sostanze impiegate nei prodotti base sia per la quantità complessiva dei rifiuti necessari a realizzare l'intero ciclo produttivo, anche per macro aree, tenendo conto della pianificazione regionale e con finalità di progressiva riequilibrio socio-economico fra le aree del territorio nazionale; g) la definizione di un Piano nazionale di comunicazione e conoscenza ambientale in tema di rifiuti e di economia circolare; h) il piano di gestione delle incenerie e dei materiali derivanti dal riutilizzo e dalle demolizioni di edifici ed infrastrutture ai seguito di un evento sismico, dell'attuazione di misure con la l. 47/92 e la partecipazione per i rifiuti tra Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sulla base dell'assunzione predefinita dal decreto 1997 e l'articolo 118 del presente decreto. 4. Il Programma nazionale può inoltre, contenere: a) l'individuazione delle misure atte ad incoraggiare la razionalizzazione della raccolta, della cura e del riciclaggio dei rifiuti; b) la definizione di meccanismi vincolanti di solidarietà tra Regioni finalizzati alla gestione di eventuali emergenze. 5. In sede di prima applicazione, il Programma nazionale per la gestione dei rifiuti è approvato entro 18 mesi dalla entrata in vigore della presente disposizione. Il Ministero dell'Ambiente della tutela del territorio e del mare agevola il Programma almeno ogni 5 anni, tenendo conto, tra l'altro, delle modifiche normative, organizzative e tecnologiche intervenute nello scenario nazionale e sovranazionale.	INFORMAZIONE DEL 11 MARZO 2014 1997, n. 251, con decreto del Ministro dell'Ambiente della tutela del territorio e del mare. 2. Il Programma nazionale definisce i criteri e le linee strategiche cui le Regioni e Province autonome si adeguano nella elaborazione dei Piani regionali di gestione dei rifiuti di cui all'art. 159 del presente decreto. 3. Il Programma nazionale contiene almeno: a) i dati inerenti alla produzione, su scala nazionale, dei rifiuti per tipo, quantità e fonte; b) la ricognizione impiantistica nazionale, per tipologia di impianti e per regione; c) l'adozione di criteri generali per la redazione di piani di settore concernenti specifiche tipologie di rifiuti, finalizzati alla riduzione, il riciclaggio, il recupero e l'utilizzazione dei flussi stessi; d) l'indicazione dei criteri generali per l'individuazione di macro aree, definiti tramite accordi tra Regioni ai sensi dell'articolo 117, ottava comma, della Costituzione, che consentano la razionalizzazione degli impianti del punto di vista localizzativo, ambientale ed economico, sulla base del principio di prossimità; e) la descrizione del grado di soddisfacimento degli obiettivi derivanti dal diritto dell'Unione europea in relazione alla gestione dei rifiuti e l'individuazione delle politiche e degli obiettivi intermedi cui le Regioni devono tendere al fine del pieno raggiungimento dei medesimi; f) l'individuazione dei flussi omogenei di produzione dei rifiuti, che presentino le maggiori difficoltà di smaltimento o particolari possibilità di recupero sia per le sostanze impiegate nei prodotti base sia per la quantità complessiva dei rifiuti necessari a realizzare l'intero ciclo produttivo, anche per macro aree, tenendo conto della pianificazione regionale e con finalità di progressiva riequilibrio socio-economico fra le aree del territorio nazionale; g) la definizione di un Piano nazionale di comunicazione e conoscenza ambientale in tema di rifiuti e di economia circolare; h) il piano di gestione delle incenerie e dei materiali derivanti dal riutilizzo e dalle demolizioni di edifici ed infrastrutture ai seguito di un evento sismico, dell'attuazione di misure con la l. 47/92 e la partecipazione per i rifiuti tra Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sulla base dell'assunzione predefinita dal decreto 1997 e l'articolo 118 del presente decreto. 4. Il Programma nazionale può inoltre, contenere: a) l'individuazione delle misure atte ad incoraggiare la razionalizzazione della raccolta, della cura e del riciclaggio dei rifiuti; b) la definizione di meccanismi vincolanti di solidarietà tra Regioni finalizzati alla gestione di eventuali emergenze. 5. In sede di prima applicazione, il Programma nazionale per la gestione dei rifiuti è approvato entro 18 mesi dalla entrata in vigore della presente disposizione. Il Ministero dell'Ambiente della tutela del territorio e del mare agevola il Programma almeno ogni 5 anni, tenendo conto, tra l'altro, delle modifiche normative, organizzative e tecnologiche intervenute nello scenario nazionale e sovranazionale.
---	--	--	--

completati come richiesti e condizione che tutti i materiali siano destinati all'adempimento di prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini i materiali di cui è costituita la qualifica le rifiuti che utilizzano come combustibili o altri mezzi per produrre energia o da incorporare o da utilizzare in riempimenti o materiali di costruzione, non sono compresi al fine del conseguimento degli obiettivi di riciclaggio.	essere considerati come rifiuti di costruzione che tutti i materiali siano destinati all'adempimento di prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini i materiali di cui è costituita la qualifica le rifiuti che utilizzano come combustibili o altri mezzi per produrre energia o da incorporare o da utilizzare in riempimenti o materiali di costruzione, non sono compresi al fine del conseguimento degli obiettivi di riciclaggio.		
--	--	--	--

APD

c. è possibile tener conto del riciclaggio dei metalli separati dopo l'incenerimento di rifiuti urbani, o condizione che i metalli riciclati soddisfaccino i criteri di qualità stabiliti con la Decisione 2019/1044 d. è possibile compiere, ai fini degli obiettivi di cui all'articolo 183, comma 4 lettere a), b), c), d) ed e) i rifiuti raccolti ed usati in un altro Stato membro per essere preparati per la riutilizzo, per essere riciclati e per operazioni di recupero. e. è possibile compiere i rifiuti esportati fuori dell'Unione per la preparazione per il riutilizzo o il riciclaggio soltanto se gli obblighi di cui all'articolo 188 bis sono soddisfatti e se, in conformità del regolamento (CE) n. 1013/2006, l'esportatore può provare che la spedizione di rifiuti è conforme agli obblighi di tale regolamento e al trattamento dei rifiuti al di fuori dell'Unione ha avuto luogo in condizioni che siano comunque equivalenti agli obblighi previsti dal presente diritto ambientale dell'Unione.			
ARTICOLO 3 (Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 Parte IV Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati - Titolo II - Gestione degli imballaggi) 1. Alla rubrica dell'articolo 217 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 dopo le parole: "dotato di applicazione" sono aggiunte le seguenti: "e finalita". 2. All'articolo 217 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al comma 1, dopo le parole: "borse di plastica" sono aggiunte le seguenti: "nonché anche altre, in una prima, o preventivamente in produzione di rifiuti di imballaggio, al momento di smaltimento degli imballaggi, il riciclaggio e altre forme di recupero dei rifiuti di imballaggio e quindi la riduzione della produzione finale di tali rifiuti", e dopo le parole: "dalla direttiva (CE) 2012/27 del Parlamento europeo e del Consiglio, sono aggiunte le seguenti: "nonché dalla direttiva (UE) 2018/852 del Parlamento europeo e del Consiglio". 3. L'articolo 218, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è così modificato: a) al comma 1, lettera c) le parole: "concetto e progettato" sono sostituite dalle parole: "concetto, progettato e immesso sul mercato", le parole: "un numero minimo di viaggi e rotazioni" sono sostituite dalle parole: "multiple spostamenti e rotazioni", e alla fine del periodo sono aggiunte le seguenti parole: "e, con le stesse finalità per le quali è stato concepito"; b) dopo la lettera e) è aggiunta la seguente: "e-bis imballaggio composto; un imballaggio costituito da due o più strati di materiali diversi che non possono essere separati individualmente e formano una singola unità, composto da un recipiente interno e da un involucro esterno, e che è riempito immagazzinando trasportando e smaltendo in quanto tale"; c) al comma 1, le lettere da g) a p) sono soppresse; d) dopo il comma 1 è inserito il seguente: "1-bis. Ai fini del presente titolo si applicano le definizioni di rifiuto, gestione dei rifiuti, raccolta, stracciata differenziata, prevenzione, smaltimento, trattamento, recupero, riciclaggio e smaltimento di cui all'articolo 183, comma 1, lett. a), g-bis), m), n), o), p), c), d), q) e 2).			

4) l'articolo 219 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è così modificato: ai) al comma 1, dopo la lettera d) è aggiunta la seguente: "dalla indice di armonia economici o dare misure volte ad incentivare l'applicazione della gerarchia dei rifiuti, come quelle elencate nell'allegato 1, ter o altri strumenti o misure appropriate." b) i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti: "2. Al fine di favorire la transizione verso un'economia circolare, conformemente al principio "chi inquina paga", gli operatori economici cooperano secondo il principio di cui all'articolo 3 bis del presente decreto legislativo, promuovendo misure che o garantire la prevenzione, il riutilizzo, il riciclaggio e il recupero dei rifiuti di imballaggio. 3. I sistemi di gestione integrati dei rifiuti di imballaggio rispettano i seguenti principi: a) individuazione degli obblighi di ciascuna operazione economica garantendo che i costi di cui all'articolo 221, comma 103, del presente decreto legislativo siano sostenuti dai produttori e dagli utilizzatori in proporzione alle quantità di imballaggi immessi sul mercato nazionale e che le autorità d'Ambito, ora costituite ed operanti, ovvero i Comuni, organizzino la raccolta differenziata; b) promozione di strumenti di cooperazione tra i soggetti pubblici e privati; c) informazione agli utenti finali degli imballaggi ed in particolare ai consumatori. Dette informazioni riguardano: 1) i sistemi di restituzione, di raccolta e di recupero disponibili; 2) il ruolo degli utenti finali di imballaggi e dei consumatori nel processo di riutilizzazione, di recupero e di riciclaggio degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio; 3) il significato dei marchi opposti sugli imballaggi quali si presentano sul mercato; 4) gli elementi significativi dei programmi di gestione per gli imballaggi ed i rifiuti di imballaggio di cui all'articolo 225, comma 1, e gli elementi significativi delle specifiche previste in attuazione del piano regionale in tema dell'articolo 225, comma 6, e gli utenti delle borse di plastica sull'ambiente e le misure necessarie al raggiungimento dell'obiettivo di riduzione dell'utilizzo di borse di plastica; f) la sostenibilità dell'utilizzo di borse di plastica biodegradabili e compostabili; g) l'impatto delle borse non-degradabili, come definito dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 20-bis, paragrafo 2, della direttiva 94/62/CE. Le informazioni di cui alla lettera c) sono rese secondo le disposizioni del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, di attuazione della direttiva 2003/98/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale."		
di dopo il comma 5 è aggiunto il seguente: "5-bis Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il ministro della sanità produttiva" sono sostituite dalle seguenti: "dalle norme tecniche UNI applicabili e" e l'ultimo periodo è sostituito del seguente: "I produttori hanno, altresì, l'obbligo di indicare, ai fini della identificazione e classificazione dell'imballaggio la natura dei materiali di imballaggio utilizzati nella base della decisione 97/129/CE della Commissione." di dopo il comma 5 è aggiunto il seguente: "5-bis Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro dello sviluppo economico può stabilire un livello minimo degli obiettivi di cui all'allegato E, per un determinato anno, tenendo conto della quota media, tra tre anni precedenti, di imballaggi per la vendita radiolizzati ammessi per la prima volta sul mercato e riutilizzati nell'ambito di un sistema di riutilizzo degli imballaggi, nel rispetto dei criteri ivi definiti."	... i costi di cui all'articolo 221, comma 3, costi di cui all'articolo 222, comma 3	ACQUA, L'N il 10/08/2009 10:01:04 e 10:01 222, comma 3

5. L'articolo 219-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 è sostituito con il seguente: "Articolo 219-bis. Sistema di riutilizzo di specifiche tipologie di imballaggio 1. L'implementazione della gestione dei rifiuti di cui all'articolo 179, gli operatori economici adottano misure volte ad assicurare l'innalzamento della percentuale di imballaggi riutilizzabili immessi sul mercato anche attraverso l'utilizzo di sistemi di restituzione con cauzione, nonché dei sistemi per il riutilizzo degli imballaggi senza causare pregiudizio alla salute umana e nel rispetto della normativa europea senza compromettere l'igiene degli alimenti e la sicurezza dei consumatori nel rispetto della normativa nazionale in materia. Al fine di perseguire le predette finalità, gli operatori economici possono stipulare appositi accordi e contratti di programma ai sensi dell'articolo 206 del presente decreto. 2. È un decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 488, sono adottate misure atte ad incentivare forme di riutilizzo quantitativo, tra l'altro: 1) la fissazione di obiettivi qualitativi o quantitativi; 2) l'impegno di premialità e di incentivi economici; 3) la fissazione di una percentuale minima di imballaggi riutilizzabili immessi sul mercato ogni anno per ciascun flusso di imballaggi. 4) La promozione di campagne di sensibilizzazione rivolte ai consumatori."	4) La promozione di campagne di sensibilizzazione rivolte ai consumatori.	ACQUA	
6. L'articolo 220 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 è così modificato: a) il comma 6 è sostituito dal seguente: "6. Il calcolo degli obiettivi di cui al comma 1 è effettuato su base nazionale con le seguenti modalità: a) il peso dei rifiuti di imballaggio prodotti e riciclati in un determinato anno civile. La quantità di rifiuti di imballaggio prodotti può essere considerata equivalente alla quantità di imballaggi immessi sul mercato nel corso dello stesso anno. b) il peso dei rifiuti di imballaggio riciclati è calcolato come il peso degli imballaggi inventati (refill) che, dopo essere stati sottoposti a tutte le necessarie operazioni di controllo, lavaggio, sterilizzazione e altre operazioni preliminari, per eliminare i materiali di scarto che non sono incorporati nel successivo riutilizzo, sono e per garantire un riciclaggio di elevata qualità, sono immessi nell'operazione di packaging con le stesse finalità del nuovo. Sono esclusi dall'operazione di recupero prodotti, materiali o sostanze, e in fine della gestione il peso dei rifiuti di imballaggio riciclati è basato sul dato dell'immissione dei rifiuti nell'operazione di packaging. In deroga al peso dei rifiuti di imballaggio riciclati può essere misurato in modo da qualsiasi operazione di recupero o condizione che, in tali rifiuti, in base alla loro successione, natura, volume, al peso dei materiali e delle sostanze che sono rimossi con ulteriori operazioni precedenti l'operazione di riciclaggio e che non sono successivamente riciclati non sia incluso nel peso dei rifiuti comunicati come rifiuti. Il controllo della qualità e della tracciabilità dei rifiuti di imballaggio è assicurata dal sistema previsto dall'articolo 199-bis." b) dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti: "6-bis. Per il raggiungimento degli obiettivi di cui al presente articolo la quantità di rifiuti di imballaggio biodegradabili in ingresso al trattamento aerobico o anaerobico può essere considerata come riciclati se il trattamento produce compost."	"6. Il calcolo degli obiettivi di cui al comma 1 è effettuato su base nazionale con le seguenti modalità: a) il peso dei rifiuti di imballaggio prodotti e riciclati in un anno civile; b) il peso degli imballaggi riciclati è calcolato come il peso degli imballaggi inventati (refill) che, dopo essere stati sottoposti a tutte le necessarie operazioni di controllo, lavaggio, sterilizzazione e altre operazioni preliminari, per eliminare i materiali di scarto che non sono incorporati nel successivo riutilizzo, sono e per garantire un riciclaggio di elevata qualità, sono immessi nell'operazione di packaging con le stesse finalità del nuovo. Sono esclusi dall'operazione di recupero prodotti, materiali o sostanze, e in fine della gestione il peso dei rifiuti di imballaggio riciclati è basato sul dato dell'immissione dei rifiuti nell'operazione di packaging. In deroga al peso dei rifiuti di imballaggio riciclati può essere misurato in modo da qualsiasi operazione di recupero o condizione che, in tali rifiuti, in base alla loro successione, natura, volume, al peso dei materiali e delle sostanze che sono rimossi con ulteriori operazioni precedenti l'operazione di riciclaggio e che non sono successivamente riciclati non sia incluso nel peso dei rifiuti comunicati come rifiuti. Il controllo della qualità e della tracciabilità dei rifiuti di imballaggio è assicurata dal sistema previsto dall'articolo 199-bis."	ACQUA	
7. Dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti: "6-bis. Per il raggiungimento degli obiettivi di cui al presente articolo la quantità di rifiuti di imballaggio biodegradabili in ingresso al trattamento aerobico o anaerobico può essere considerata come riciclati se il trattamento produce compost."	6-bis. Per il raggiungimento degli obiettivi di cui al presente articolo la quantità di rifiuti di imballaggio biodegradabili in ingresso al trattamento aerobico o anaerobico può essere considerata come riciclati se il trattamento produce compost."	NON ACCUNTABLE	

AP

difficili e altre prodotti in serie con analoghe quantità di contenitori riciclati rispetto ai rifiuti inerte, destinati a essere utilizzati come prodotti, materiali o sostanze riciclate. Quando il prodotto in serie è utilizzato sul terreno, può essere considerato come riciccolato solo se il suo utilizzo comporta benefici per l'agricoltura o un miglioramento nel piano ecologico.	6-ter. La quantità di materiali dei rifiuti di imballaggio che hanno cessato di essere rifiuti al seguito di un'operazione preparatoria considerata riciclati, purché tali materiali siano destinati al successivo trattamento al fine di produrre prodotti, materiali o sostanze riciclate, può essere considerata originaria o per altro fine. Tuttavia, i materiali che hanno cessato di essere rifiuti e che devono essere considerati o altri mezzi per produrre energia o devono essere considerati in discarica non possono essere considerati al fine del conseguimento degli obiettivi di riciclaggio. 6-quater. Per il calcolo degli obiettivi di cui al comma 1, il riciclaggio dei materiali considerati dopo l'operazione dei rifiuti, preparato separatamente alla quota di rifiuti di imballaggio inceneriti, può essere considerato al fine del raggiungimento a condizione che i materiali riciclati soddisfino determinati criteri di qualità stabiliti dalla direttiva di esecuzione (UE) 2019/1005 della Commissione del 17 aprile 2019. 6-quinquies. I rifiuti di imballaggio inseriti in un altro Stato membro per essere trattati in quello stesso Stato possono essere considerati ai fini del conseguimento degli obiettivi di cui al comma 1 esclusivamente dallo Stato membro in cui sono stati trattati tali rifiuti di imballaggio. 6-sexies. I rifiuti di imballaggio esportati fuori dell'Unione europea sono considerati al fine del conseguimento degli obiettivi di cui al comma 1 da parte dello Stato membro nel quale sono stati raccolti soltanto se i requisiti di cui all'articolo 138-bis sono soddisfatti e se, in conformità del regolamento (UE) n. 1013/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, l'esportatore può provare che la spedizione di rifiuti è conforme agli obblighi di tale regolamento e il trattamento dei rifiuti di imballaggio al fuori dell'Unione europea ha avuto luogo in condizioni sostanzialmente equivalenti agli obblighi previsti dal presente diritto ambientale dell'Unione.	22-A) comma 2, le parole "1.2, 1.6 e 1.7" sono sostituite dalle seguenti "1.2 e 1.7". o bis, il comma 16 dell'articolo 221 è così sostituito: "Sono a carico dei produttori e degli utilizzatori, in linea con i criteri di priorità nella gestione rifiuti: a) i costi per il riutilizzo o la ripresa degli imballaggi secondari e terziari usati; b) i costi per la gestione degli imballaggi secondari e terziari, e) i costi per la gestione dei rifiuti in servizio di cui all'art. 222 (quinto), 1. lett. bis; d) i costi del successo o trasposto nonché delle operazioni di raccolta o di altre operazioni preparatorie di cui all'Allegato C del presente decreto legislativo; f) i costi per un adeguato livello di informazione ai destinatari di rifiuti sulle
considerazione viene richiesta se il trattamento produce composti digeribili o altri prodotti in serie con analoghe quantità di contenitori riciclati rispetto ai rifiuti inerte, destinati a essere utilizzati come prodotti, materiali o sostanze riciclate. Quando il prodotto in serie è utilizzato sul terreno, può essere considerato come riciccolato solo se il suo utilizzo comporta benefici per l'agricoltura o un miglioramento nel piano ecologico.	6-ter. La quantità di materiali dei rifiuti di imballaggio che hanno cessato di essere rifiuti al seguito di un'operazione preparatoria considerata riciclati, purché tali materiali siano destinati al successivo trattamento al fine di produrre prodotti, materiali o sostanze riciclate, può essere considerata originaria o per altro fine. Tuttavia, i materiali che hanno cessato di essere rifiuti e che devono essere considerati o altri mezzi per produrre energia o devono essere considerati in discarica non possono essere considerati al fine del conseguimento degli obiettivi di riciclaggio.	6 bis, All'art 221 comma 10 lett. b) le parole "il corrispondente per i maggiori costi relativi alla raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio conferiti al servizio pubblico per i quali l'Autorità d'ambito richiede al Consorzio nazionale imballaggi o per esso ai soggetti di cui al comma 3 di procedere al ritiro" con le parole "adottano l'80% dei costi relativi ai servizi di cui all'art. 222 comma 1 lett. b)";

AP

misure di prevenzione e di riutilizzo, sui sistemi di rifiuto e di raccolta dei rifiuti anche al fine di prevenire la dispersione degli stessi; g) i costi relativi alla raccolta e alla comunicazione dei dati sui prodotti in eccesso sul mercato nazionale, sui rifiuti raccolti e trattati, e sui quantitativi recuperati e riciclati;	Al paragrafo 227 del decreto legislativo 4 aprile 2008, n. 152, i comma 1, 2, 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti: "1. Gli enti di governo d'ambito territoriale attuale, ove costituiti ed operanti, ovvero i Comuni, organizzano sistemi adeguati di raccolta differenziata in modo da permettere il raggiungimento dei obiettivi definiti negli articoli di recupero e di riciclaggio operanti nell'allegato E, e da consentire al consumatore di conferire al servizio pubblico i rifiuti di imballaggio e le altre particolari categorie di rifiuti selezionati dai rifiuti domestici e da altri tipi di rifiuti di imballaggio, in particolare:	...il raggiungimento dei nuovi obiettivi degli obiettivi di recupero e di riciclaggio riportati nell'allegato E, e da consentire al consumatore di conferire al servizio pubblico i rifiuti di imballaggio e le altre particolari categorie di rifiuti selezionati dai rifiuti domestici e da altri tipi di rifiuti di imballaggio—primari e secondari dei rifiuti urbani e assimilati, in particolare	Allegato al decreto del pres. del Consiglio n. 152/2008, art. 152, comma 1, lettera a) e b), approvato dal Consiglio dei Ministri il 22 aprile 2008.	Allegato al decreto del pres. del Consiglio n. 152/2008, art. 152, comma 1, lettera a) e b), approvato dal Consiglio dei Ministri il 22 aprile 2008.
--	---	---	---	---

[illegible]

procedure inopinate e urtanti, in via temporanea e d'urgenza, comunque per un periodo non superiore al ventiquattro mesi, sempre che ciò avvenga all'interno di limiti ottimali, opportunamente giustificati, e l'organizzazione, in base al servizio, sia stata adeguatamente giustificata. Ai sensi dell'articolo 221, è riconosciuta la validità della tariffa applicata per la raccolta dei rifiuti urbani corrispondente, al momento dei ricavi conseguiti dalla vendita dei materiali e del corrispettivo dovuto sul conto dei rifiuti di imballaggio e delle frazioni merceologiche omogenee. Ai soggetti privati, selezionati per concorso e dichiarati affidatari e concessi, a cui è affidata la raccolta differenziata e conferita l'attività di imballaggio in via temporanea e d'urgenza, fino all'esplicitazione delle procedure indicative di aggiudicazione del servizio e comunque per un periodo non superiore a dodici mesi, preesistenti di almeno dodici mesi in caso di impossibilità oggettiva e documentata di aggiudicazione, e riconoscibile il costo del servizio speso in termini di servizi, oggetto dell'azione sostitutiva.				NON ACCORRIBILI
Dopo il comma 6 è inserito il seguente comma: "Le pubbliche amministrazioni incoraggiano, ove opportuno, l'utilizzazione di materiali provenienti da rifiuti di imballaggio riciclati per la fabbricazione di imballaggi e altri prodotti."				NON ACCORRIBILI
Dopo il comma 7 è inserito il seguente comma: "Al Ministro dell'Interno e della Giustizia, del Commercio e del Mare e il Ministro dello Sviluppo Economico, con la pubblicazione delle misure e degli obiettivi oggetto delle campagne di informazione di cui all'articolo 224, comma 3, lettera g)."				NON ACCORRIBILI
7 bis. L'articolo 224, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è così modificato: a) Al comma 3 lett. b) le parole "ripartisce tra i produttori e gli utilizzatori il corrispettivo per i maggiori oneri della raccolta differenziata di cui all'articolo 221, comma 10, lettera b)" con le parole "ripartisce tra i produttori e gli utilizzatori il corrispettivo per gli oneri di cui all'articolo 221, comma 10, lettera b)" b) Al comma 5 lett. a) le parole "l'entità dei maggiori oneri per la raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio, di cui all'articolo 221, comma 10, lettera b)", sono sostituite dalle parole "l'entità degli oneri per i servizi di cui all'art 222 comma 1 lettera b)"	7 bis. L'articolo 224, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è così modificato: a) Al comma 3 lett. b) le parole "ripartisce tra i produttori e gli utilizzatori il corrispettivo per i maggiori oneri della raccolta differenziata di cui all'articolo 221, comma 10, lettera b)" con le parole "ripartisce tra i produttori e gli utilizzatori il corrispettivo per gli oneri di cui all'articolo 221, comma 10, lettera b)" b) Al comma 5 lett. a) le parole "l'entità dei maggiori oneri per la raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio, di cui all'articolo 221, comma 10, lettera b)", sono sostituite dalle parole "l'entità degli oneri per i servizi di cui all'art 222 comma 1 lettera b)"	INSISTENZA DIV. III Sotto la voce "RIFIUTI URBANI" è stato aggiunto il nuovo capitolo "RIFIUTI DI IMBALLAGGIO" e sotto di esso il nuovo articolo 224.	INSISTENZA DIV. III Sotto la voce "RIFIUTI URBANI" è stato aggiunto il nuovo capitolo "RIFIUTI DI IMBALLAGGIO" e sotto di esso il nuovo articolo 224.	NON ACCORRIBILI
8. L'articolo 227, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è sostituito dal seguente: "Articolo 227 (Rifiuti elettronici ed elettrodomestici, rifiuti di pile e accumulatori, rifiuti sanitari, rifiuti fuori uso e prodotti contenenti amianto) 1. Fatto salvo le disposizioni degli articoli 178-bis e 178-ter, ove applicabili, restano in vigore le disposizioni nazionali relative alle altre tipologie di rifiuti, ed in particolare quella riguardante: a) rifiuti elettronici ed elettrodomestici: direttiva 2002/95/CE e direttiva 2002/96/CE e relativi decreti legislativi di attuazione 14 marzo 2003, n. 49 e 4 marzo 2004, n. 27, e direttiva 2002/95/CE; b) rifiuti sanitari: decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254; c) rifiuti fuori uso: direttiva 2002/53/CE e relativo decreto legislativo di attuazione 24 giugno 2003, n. 209 e direttiva 2002/53/CE."	8. L'articolo 227, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è sostituito dal seguente: "Articolo 227 (Rifiuti elettronici ed elettrodomestici, rifiuti di pile e accumulatori, rifiuti sanitari, rifiuti fuori uso e prodotti contenenti amianto) 1. Fatto salvo le disposizioni degli articoli 178-bis e 178-ter, ove applicabili, restano in vigore le disposizioni nazionali relative alle altre tipologie di rifiuti, ed in particolare quella riguardante: a) rifiuti elettronici ed elettrodomestici: direttiva 2002/95/CE e direttiva 2002/96/CE e relativi decreti legislativi di attuazione 14 marzo 2003, n. 49 e 4 marzo 2004, n. 27, e direttiva 2002/95/CE; b) rifiuti sanitari: decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254; c) rifiuti fuori uso: direttiva 2002/53/CE e relativo decreto legislativo di attuazione 24 giugno 2003, n. 209 e direttiva 2002/53/CE."			

Abrogazioni 1. Sono abrogati: a) gli articoli 179, commi 5, 6, 7 e 8, 180-bis, 190-bis, 190, comma 1- quater, 194-bis, comma 1, 2 e 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; b) l'articolo 9 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123; c) l'articolo 6, commi 3-bis e 4, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 125, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12; d) l'articolo 6, al comma 3-quater, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 125, convertito con modificazioni dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, in parte. "Medio Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019." sono sostituite con le seguenti: "dello Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020." ARTICOLO 7 (Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 Parte IV Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati - Allegati) 1. L'allegato C della Parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 è così modificato: a) le operazioni di recupero "R3 - Riciclaggio/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi (compresi le operazioni di compostaggio e altre trasformazioni biologiche); R4 - Riciclaggio/recupero dei metalli e dei composti metallici; R5 - Riciclaggio/recupero di altre sostanze inorganiche;" sono sostituite dalle seguenti "R3 - Riciclaggio/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi (compresi le operazioni di compostaggio e altre trasformazioni biologiche (**)); R4 - Riciclaggio/recupero dei metalli e dei composti metallici (**); R5 - Riciclaggio/recupero di altre sostanze inorganiche (**);" b) dopo l'operazione R13 sono inseriti i seguenti: (**) Sono compresi in preparazione per il riutilizzo, la gasificazione e la pirólisi che utilizzano i componenti come sostanze chimiche e il recupero di materie organiche sotto forma di ricompimento. (***) È compreso la preparazione per il riutilizzo. (****) Sono compresi la preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio di materiali da costruzione inorganici, il recupero di sostanze inorganiche sotto forma di ricompimento e la polverizzazione del suolo risultante da un recupero del suolo." 2. L'allegato D della Parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è sostituito dal seguente: ALLEGATO D - Elenco dei rifiuti Classificazione dei rifiuti DEFINIZIONI 1. «sostanza pericolosa», una sostanza classificata come pericolosa in quanto conforme ai criteri di cui alle parti da 2 a 3 dell'allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008; 2. «metallo pesante», qualunque composto di antimonio, arsenico, cadmio, cromo (VI), rame, piombo, mercurio, nichel, selenio, tellurio, tallo e stagno, anche quando tali metalli appaiono in forme inorganiche nella misura in cui questi sono classificati come pericolosi;		1. Sono abrogati: a) gli articoli 179, commi 5, 6, 7 e 8, 180-bis, 190, comma 1- quater, 194-bis, comma 1, 2 e 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;	ACQUA INIEF
---	--	--	--------------------

Carta e cartone	
04 Rifiuti della lavorazione di pelli e pellicce e dell'industria tessile	
05 Rifiuti della raffinazione del petrolio, purificazione del gas naturale e trattamento pneumatico dell'carbide	
06 Refrui del pro. ex. chimici non ferrosi	
07 Rifiuti del processo chimici organici	
08 Rifiuti della produzione, formulazione, lavorazione ed uso di rivestimenti (pittura, vernici e smalti) vetri, stoffe, argenti, sigillanti, e materiali per stampi	
09 Rifiuti dell'industria fotografica	
10 Rifiuti provenienti da processi termici	
11 Rifiuti prodotti dal trattamento chimico superficiale e dal rivestimento di metalli e di altri materiali, adimensionalmente non ferrosi	
12 Rifiuti prodotti dalla lavorazione o dal trattamento fisico e meccanico superficiale di metalli e plastica	
13 Oli esausti e residui di combustibili liquidi (tranne oli commestibili, 05 e 12)	
14 Solventi organici, refrigeranti e propellenti di scarico (tranne le voci 07 e 08)	
15 Rifiuti di imballaggio, assorbenti, stracci, materiali plastici e indumenti protettivi non specificati altrimenti	
16 Rifiuti non specificati altrimenti nell'elenco	
17 Rifiuti della lavorazione di conduttori e derivazione (compresa il ferroso) prossimamente da tali conduttori	
18 Rifiuti prodotti dal settore minerario e petrolifero o da attività di ricerca collegata (tranne i rifiuti di cui alla voce 01 e di estrazione che non derivano direttamente da trattamento termico)	
19 Rifiuti prodotti da impianti di trattamento dei rifiuti, impianti di trattamento delle acque reflue, fumi, smog, nonché dalla polverizzazione dell'acqua e della sua preparazione per uso industriale	
20 Rifiuti derivanti dalla distillazione e assottigliamento prodotti da attività commerciali e industriali (nonché dalle estrazioni) in cui i rifiuti della voce 01 sono differenziati	
01 Rifiuti derivanti da prospezione, estrazione da miniera o cava, nonché dal trattamento fisico e chimico di minerali	
01 01 Rifiuti da estrazione di minerali metalliferi	
01 01 02 Rifiuti da estrazione di minerali non metalliferi	
01 02 Rifiuti prodotti da trattamento chimico e fisico di minerali metalliferi	
01 02 01 Rifiuti prodotti da trattamento chimico e fisico di minerali metalliferi	
01 02 02 Rifiuti prodotti da trattamento chimico e fisico di minerali metalliferi	
01 02 03 Rifiuti prodotti da trattamento chimico e fisico di minerali metalliferi	
01 02 04 * Rifiuti che possono generare acido prodotti dalla lavorazione di minerale solforato	
01 02 05 * Rifiuti dei contenitori sostanze pericolose	
01 02 06 Rifiuti diversi da quelli di cui alle voci 01 03 04 e 01 03 05	
01 02 07 * Rifiuti liquidi contenenti sostanze pericolose prodotti da trattamenti chimici e fisici di minerali metalliferi	
01 02 08 Rifiuti e residui affini diversi da quelli di cui alla voce 01 02 07	
01 02 09 Rifiuti rossi derivanti dalla produzione di alluminio diversi da quelli di cui alla voce 01 02 07	
01 02 10* Rifiuti rossi derivanti dalla produzione di alluminio contenenti sostanze pericolose, diversi da quelli di cui alla voce 01 02 07	
01 02 99 Rifiuti non specificati altrimenti	
01 04 Rifiuti prodotti da trattamenti chimici e fisici di minerali non metalliferi	

01 04 rifiuti prodotti da trattamenti chimici e fisici di minerali non metalliferi 01 04 07 * rifiuti contenenti sostanze pericolose, prodotti da trattamenti chimici e fisici di minerali non metalliferi 01 04 08 scarti di ghisa e ferroso, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07 01 04 09 scarti di sabbia e argilla 01 04 10 polveri e residui affini, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07 01 04 11 rifiuti della lavorazione di potassa e soda, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07 01 04 12 scarti ed altri residui del lavaggio e della pulitura di minerali, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07 e 01 04 11 01 04 13 rifiuti prodotti dalla lavorazione della pietra, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07 01 04 89 rifiuti non specificati altrimenti 01 05 fanghi di perforazione ed altri rifiuti di perforazione 01 05 01 fanghi e rifiuti di perforazione di pozzi per acque dolci 01 05 05 * fanghi e rifiuti di perforazione contenenti oli 01 05 06 * fanghi di perforazione ed altri rifiuti di perforazione contenenti sostanze pericolose 01 05 07 fanghi e rifiuti di perforazione contenenti bario, diversi da quelli della voce 01 05 06 01 05 08 fanghi e rifiuti di perforazione contenenti cloro, diversi da quelli della voce 01 05 06 01 05 09 rifiuti non specificati altrimenti 02 rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura, acquacoltura, selvicoltura, caccia e pesca, trattamento e preparazione di alimenti 02 01 rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura, acquacoltura, selvicoltura, caccia e pesca 02 01 01 fanghi da operazioni di lavaggio e pulitura 02 01 02 scarti di esseri animali 02 01 03 scarti di esseri vegetali 02 01 04 rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi) 02 01 06 feci animali, urine e letame (comprese le letiere solide), effluenti, raccolti separatamente e trattati fuori sito 02 01 07 rifiuti della silvicoltura 02 01 08 * rifiuti agricoli (compresi i concimi) sostanze pericolose 02 01 09 rifiuti agricoli diversi da quelli della voce 02 01 08 02 01 10 rifiuti metallici 02 01 99 rifiuti non specificati altrimenti 02 02 rifiuti della preparazione e del trattamento di carne, pesce ed altri alimenti di origine animale 02 02 01 fanghi da operazioni di lavaggio e pulitura 02 02 02 scarti di esseri animali 02 02 03 scarti metallici (ad esclusione dei concimi) e la loro preparazione 02 02 04 fanghi prodotti dal trattamento in biossido di ossigeno 02 02 09 rifiuti non specificati altrimenti 02 03 rifiuti della preparazione e del trattamento di frutta, verdura, cereali, oli alimentari, cacao, caffè, tè e tabacco; della produzione di conserve alimentari;																																																																																																																																																				
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



della produzione di lievito ed estratto di lievito; della preparazione e fermentazione di melassa	02 03 01 fanghi prodotti da operazioni di lavaggio, pulizia, smiscelatura, separazione e separazione di componenti 02 03 02 rifiuti liquidi all'impianto di conservazione 02 03 03 rifiuti prodotti dall'estrazione tramite solvente 02 03 04 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione 02 03 05 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti 02 03 99 rifiuti non specificati altrimenti						
	02 04 rifiuti prodotti dalla raffinazione dello zucchero 02 04 01 residuo residuo delle operazioni di pulizia o lavaggio della barbatrattale 02 04 02 carbonio di calce o fuori specifica 02 04 03 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti 02 04 99 rifiuti non specificati altrimenti 02 05 rifiuti dell'industria lattiero-casearia 02 05 01 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione 02 05 02 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti 02 05 99 rifiuti non specificati altrimenti						
	02 06 rifiuti dell'industria dolciaria e della panificazione 02 06 01 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione 02 06 02 rifiuti liquidi all'impianto di conservazione 02 06 03 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti 02 06 99 rifiuti non specificati altrimenti						
	02 07 rifiuti della produzione di bevande alcoliche ed analcoliche (tranne caffè, tè e cacao) 02 07 01 rifiuti prodotti dalle operazioni di lavaggio, pulizia e manutenzione della macerina prima 02 07 02 rifiuti prodotti dalla distillazione di bevande alcoliche 02 07 03 rifiuti prodotti dal trattamento chimico 02 07 04 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione 02 07 05 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti 02 07 99 rifiuti non specificati altrimenti						
	03 Rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di pannelli, mobili, polveri, carta e cartone 03 01 rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di pannelli e mobili 03 01 01 scarti di corteccia e segatura 03 01 02 * segatura, trucioli, restanti da taglio, legno, pannelli di truciolare e pannelli contenenti sostanze pericolose 03 01 03 segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e pannelli diversi da quelli di cui alla voce 03 01 04 03 01 99 rifiuti non specificati altrimenti 03 02 rifiuti dei trattamenti conservativi del legno 03 02 01 * prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti componenti organici non elencati 03 02 02 * prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti inorganici, fluorurati						

03 02 03 * prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti organometallici		
03 02 04 * prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti minerali		
03 02 05 * altri prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti sostanze pericolose		
03 02 99 prodotti per i trattamenti conservativi del legno non specificati altrimenti		
05 03 affini della produzione e della lavorazione di polpa, carta e cartone		
05 03 01 scarti di lavorazione e legumi		
05 03 02 fanghi di recupero dai bagni di macerazione (liquori liquori)		
05 03 03 fanghi prodotti dai processi di disincrostazione nel ciclo di lavorazione della carta		
05 03 04 scarti della separazione meccanica nella produzione di polpa da rifiuti di carta e cartone		
05 03 05 scarti della selezione di carta e cartone destinati ad essere riciclati		
05 03 06 fanghi di scarto contenenti carbonio di colore		
05 03 10 scarti di fibre e fanghi contenenti fibre, minerali e prodotti di rivestimento generati dai processi di separazione meccanica		
05 03 11 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 03 03 10		
03 03 99 rifiuti non specificati altrimenti		
04 01 rifiuti della lavorazione di pelli e pellicce, nonché dell'industria tessile		
04 01 01 caruccio e frammenti di cuoio		
04 01 02 rifiuti di colorazione		
04 01 03 * bagni di sgrassatura acuti contenuti solventi sotto fase liquida		
04 01 04 liquido di concia contenente cromo		
04 01 05 liquido di concia non contenente cromo		
04 01 06 fanghi, prodotti in particolare dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti cromo		
04 01 07 fanghi, prodotti in particolare dal trattamento in loco degli effluenti, non contenenti cromo		
04 01 08 cromo contenuto in acido, cromo, rifiuti prodotti di lavorazione contenenti cromo		
04 01 09 rifiuti delle operazioni di congelamento e fusione		
04 01 99 rifiuti non specificati altrimenti		
04 02 rifiuti dell'industria tessile		
04 02 01 rifiuti da materiali sintetici (fibre sintetiche, elastomeri, plastomeri)		
04 02 10 materiali organici provenienti da prodotti naturali (ad es. gomma, cera)		
04 02 14 * rifiuti provenienti da operazioni di finitura, contenenti solventi organici		
04 02 15 rifiuti da operazioni di finitura, diversi da quelli di cui alla voce 04 02 14		
04 02 16 * tinture e pigmenti, contenenti sostanze pericolose		
04 02 17 tinture e pigmenti, diversi da quelli di cui alla voce 04 02 16		
04 02 19 * fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose		
04 02 20 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 04 02 19		
04 02 21 rifiuti da fibre tessili grezze		
04 02 22 rifiuti da fibre tessili lavorate		

AP

04 02 99 rifiuti non specificati altrimenti		
05 Rifiuti della raffinazione del petrolio, purificazione del gas naturale e trattamento produttivo del carbone 05 01 rifiuti della raffinazione del petrolio 05 01 02 * fanghi da processi di distillazione 05 01 03 * aerosol depositate sui forni dei reattori 05 01 04 * fanghi acidi prodotti da processi di oleificazione 05 01 05 * perdite di olio 05 01 06 * fanghi oleosi prodotti dalla manutenzione di impianti e apparecchiature 05 01 07 * catrami acidi 05 01 08 * altri estratti 05 01 09 * fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti convenuti, sostanze pericolose 05 01 10 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 05 01 09 05 01 11 * rifiuti prodotti dalla purificazione di carburanti tramite basi 05 01 12 * acidi concentrati oli 05 01 13 fanghi residui dell'acqua di dissolvenza delle catene 05 01 14 rifiuti prodotti dalle torri di raffreddamento 05 01 15 * filtri di argilla esausti 05 01 16 rifiuti contenenti zolfo prodotti dalla desolforazione del petrolio 05 01 17 bitumi 05 01 99 rifiuti non specificati altrimenti 05 06 rifiuti prodotti dal trattamento produttivo del carbone 05 06 01 * catrami acidi 05 06 03 * altri carumi 05 06 04 rifiuti prodotti dalle torri di raffreddamento 05 06 99 rifiuti non specificati altrimenti 05 07 rifiuti prodotti dalla purificazione e dal trasporto di gas naturale 05 07 01 * rifiuti contenenti metano 05 07 02 rifiuti contenenti etilici 05 07 99 rifiuti non specificati altrimenti 06 Rifiuti dei processi chimici inorganici 06 01 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di acidi 06 01 01 * acido solforico e di acido ossiforico 06 01 02 * acido cloridrico 06 01 03 * acido fluoridrico 06 01 04 * acido fosforico e fosforoso 06 01 05 * acido nitrico e acido nitroso 06 01 06 * altri acidi 06 01 99 rifiuti non specificati altrimenti 06 02 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di basi 06 02 01 * idrossido di calcio 06 02 03 * idrossido di sodio 06 02 04 * idrossido di sodio e di potassio 06 02 05 * altre basi		

06 02 99 rifiuti non specificati altrimenti		
06 03 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di sali, loro soluzioni e ossidi metallici 06 03 11 * sali e loro soluzioni contenenti cianuri 06 03 13 * sali e loro soluzioni contenenti metalli pesanti 06 03 14 sali e loro soluzioni, diversi da quelli di cui alla voce 06 03 11 e 06 03 13 06 03 15 * ossidi metallici contenenti metalli pesanti 06 03 16 ossidi metallici, diversi da quelli di cui alla voce 06 03 15 06 03 99 rifiuti non specificati altrimenti 06 04 rifiuti contenenti metalli, diversi da quelli di cui alla voce 06 03 06 04 01 * rifiuti contenenti arsenico 06 04 02 * rifiuti contenenti mercurio 06 04 03 * rifiuti contenenti altri metalli pesanti 06 04 99 rifiuti non specificati altrimenti 06 05 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti 06 05 01 * fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose 06 05 02 * fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 06 05 01 06 06 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti chimici contenenti zolfo, dei processi chimici dello zolfo e dei processi di desolforazione 06 06 01 * rifiuti contenenti zolfo pericolosi 06 06 02 rifiuti contenenti zolfo, diversi da quelli di cui alla voce 06 06 01 06 06 03 rifiuti non specificati altrimenti 06 07 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti aborigeni e dei processi chimici degli alogeni 06 07 01 * rifiuti dei processi elettrolitici, contenenti anidride 06 07 02 * carboni attivati dalla produzione di cloro 06 07 03 * fanghi di solfor di bario, contenente mercurio 06 07 04 * soluzioni ed acidi, ad es. acido di sodio 06 07 99 rifiuti non specificati altrimenti 06 08 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso dei silicio e dei suoi derivati 06 08 01 * rifiuti contenenti clorostano pericolosi 06 08 99 rifiuti non specificati altrimenti 06 09 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti fosforosi e dei processi chimici del fosforo 06 09 01 acido fosforico 06 09 02 * rifiuti prodotti da reazioni a base di calcio ossidanti o contenenti da sostanze pericolose 06 09 03 rifiuti prodotti da reazioni a base di calcio, diversi da quelli di cui alla voce 06 09 02 06 09 99 rifiuti non specificati altrimenti		

06 10 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti chimici contenenti azoto, dei processi chimici dell'azoto e della produzione di fertilizzanti		
06 10 02 * rifiuti contenenti azoto percolante		
06 10 99 rifiuti non specificati altrimenti		
06 11 rifiuti della produzione di pigmenti inorganici ed opacificanti		
06 11 01 rifiuti prodotti da reazioni a base di calcio nella produzione di diossido di titanio		
06 11 99 rifiuti non specificati altrimenti		
06 13 rifiuti di processi chimici inorganici non specificati altrimenti		
06 13 01 * prodotti flocculanti, agenti coagulanti del legno ed altri biocidi inorganici		
06 13 02 * carbone attivo esaurito (tranne 06 07 02)		
06 13 03 mercurio		
06 13 04 * rifiuti della lavorazione dell'uranio		
06 13 05 * fanghi		
06 13 99 rifiuti non specificati altrimenti		
07 Rifiuti dei processi chimici organici		
07 01 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti chimici organici di base		
07 01 01 * soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri		
07 01 02 * solventi organici diluanti, soluzioni di lavaggio ed acque madri		
07 01 04 * altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri		
07 01 07 * fondi e residui di reazione, diluenti		
07 01 08 * altri fondi e residui di reazione		
07 01 09 * residui di filtrazione e assorbenti esauriti, diluenti		
07 01 10 * altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti		
07 01 11 * fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose		
07 01 12 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 01 11		
07 01 99 rifiuti non specificati altrimenti		
07 02 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso (PFTU) di plastiche, gomme sintetiche e fibre artificiali		
07 02 01 * soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri		
07 02 03 * solventi organici diluanti, soluzioni di lavaggio ed acque madri		
07 02 04 * altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri		
07 02 07 * fondi e residui di reazione, diluenti		
07 02 08 * altri fondi e residui di reazione		
07 02 09 * residui di filtrazione e assorbenti esauriti, diluenti		
07 02 10 * altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti		
07 02 11 * fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose		
07 02 12 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 02 11		
07 02 13 rifiuti plastici		
07 02 14 * rifiuti prodotti da additivi, contenenti sostanze pericolose		
07 02 15 rifiuti prodotti da additivi, diversi da quelli di cui alla voce 07 02 14		

07 02 16 * rifiuti contenenti sostanze pericolose	
07 02 17 rifiuti contenenti sostanze diverse da quelli di cui alla voce 07 02 16	
07 03 18 scarti di gomma	
07 03 99 rifiuti non specificati altrimenti	
07 03 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di coloranti e pigmenti organici (tranne 06 11)	
07 03 01 * soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri	
07 03 03 * soluzioni organiche alogenate, soluzioni di lavaggio ed acque madri	
07 03 04 * altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri	
07 03 07 * fondi e residui di reazione alogenati	
07 03 08 * altri fondi e residui di reazione	
07 03 09 * residui di filtrazione e assorbenti esauriti alogenati	
07 03 10 * altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti	
07 03 11 * fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	
07 03 12 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 03 11	
07 03 99 rifiuti non specificati altrimenti	
07 04 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti plastici (tranne 02 01 05 e 02 01 09, agenti conservativi del legno (tranne 03 02) ed altri biocidi organici)	
07 04 04 * soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri	
07 04 05 * solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri	
07 04 06 * altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri	
07 04 07 * fondi e residui di reazione alogenati	
07 04 08 * altri fondi e residui di reazione	
07 04 09 * residui di filtrazione e assorbenti esauriti alogenati	
07 04 10 * altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti	
07 04 11 * fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	
07 04 12 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 04 11	
07 04 13 * rifiuti solidi contenenti sostanze pericolose	
07 04 99 rifiuti non specificati altrimenti	
07 05 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti farmaceutici	
07 05 01 * soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri	
07 05 03 * solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri	
07 05 04 * altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri	
07 05 07 * fondi e residui di reazione, alogenati	
07 05 08 * altri fondi e residui di reazione	
07 05 09 * residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati	
07 05 10 * altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti	
07 05 11 * fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	
07 05 12 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 05 11	
07 05 13 * rifiuti solidi contenenti sostanze pericolose	
07 05 14 rifiuti solidi, diversi da quelli di cui alla voce 07 05 13	

07 05 99 rifiuti non specificati altrimenti		
07 06 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di grassi, lubrificanti, saponi, detergenti, disinfectanti e cosmesi		
07 06 01 * soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri		
07 06 03 * solventi organici, diluenti, soluzioni di lavaggio ed acque madri		
07 06 04 * altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri		
07 06 07 * fondi e residui di reazioni, oligomeri		
07 06 08 * altri fondi e residui di reazione		
07 06 09 * residui di filtrazione e assorbenti esauriti, assorbenti		
07 06 10 * altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti		
07 06 11 * fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti contenenti sostanze pericolose		
07 06 12 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti diversi da quelli di cui alla voce 07 06 11		
07 06 29 rifiuti non specificati altrimenti		
07 07 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti della chimica fine e di prodotti chimici non specificati altrimenti		
07 07 01 * soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri		
07 07 03 * solventi organici, diluenti, soluzioni di lavaggio ed acque madri		
07 07 04 * altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri		
07 07 07 * fondi e residui di reazione, oligomeri		
07 07 08 * altri fondi e residui di reazione		
07 07 09 * residui di filtrazione e assorbenti esauriti, assorbenti		
07 07 10 * altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti		
07 07 11 * fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti contenenti sostanze pericolose		
07 07 12 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti diversi da quelli di cui alla voce 07 07 11		
07 07 99 rifiuti non specificati altrimenti		
08 Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di rivestimenti (pittura, vernici e smalti variati), adesivi, agglutanti e inchiostri per stampa		
08 01 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso e della rimozione di pitture e vernici		
08 01 11 * pitture e vernici di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose		
08 01 12 pitture e vernici di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 08 01 11		
08 01 13 * fanghi prodotti da pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose		
08 01 14 fanghi prodotti da pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 08 01 13		
08 01 15 * fanghi acquosi contenenti pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose		
08 01 16 fanghi acquosi contenenti pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 08 01 15		
08 01 17 * fanghi prodotti dalla rimozione di pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose		
08 01 18 fanghi prodotti dalla rimozione di pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 08 01 17		

08 01 19 *	sospensioni acquose, contenenti polveri e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
08 01 20	sospensioni acquose contenenti polveri e vernici, diverse da quelle di cui alla voce 08 01 19
08 01 21 *	residui di vernici o di sverniciatori
08 04 99	reflui non specificati altrimenti
08 02	reflui della produzione, formulazione, fornitura ed uso di altri rivestimenti (inclusi materiali ceramici)
08 02 01	potere di scarto di rivestimenti
08 02 02	fanghi acquosi contenenti materiali ceramici
08 02 03	sospensioni acquose contenenti materiali ceramici
08 02 99	reflui non specificati altrimenti
08 03	reflui della produzione, formulazione, fornitura ed uso di inchiostri per stampa
08 03 07	fanghi acquosi contenenti inchiostro
08 03 08	reflui liquidi acquosi contenenti inchiostro
08 03 12 *	scarti di inchiostro, contenenti sostanze pericolose
08 03 13	scarti di inchiostro, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 12
08 03 14 *	fanghi di inchiostro, contenenti sostanze pericolose
08 03 15	fanghi di inchiostro, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 14
08 03 16 *	residui di soluzioni chimiche per inchiostro
08 03 17 *	toner per stampa esauriti, contenenti sostanze pericolose
08 03 18	toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 17
08 03 19 *	oli dispersi
08 03 99	reflui non specificati altrimenti
08 04	reflui della produzione, formulazione, fornitura ed uso di adesivi e sigillanti (inclusi i prodotti impermeabilizzanti)
08 04 09 *	adesivi e sigillanti di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
08 04 10	adesivi e sigillanti di scarto, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 09
08 04 11 *	fanghi di adesivi e sigillanti, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
08 04 12	fanghi di adesivi e sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 11
08 04 13 *	fanghi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
08 04 14	fanghi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 13
08 04 15 *	reflui liquidi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
08 04 16	reflui liquidi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 15
08 04 17 *	olio di resina
08 04 99	reflui non specificati altrimenti
08 05	reflui non specificati altrimenti alla voce 08
08 05 01 *	iscritti di scarto
09	Reflui dell'industria fotografica

09 01 rifiuti dell'industria fotografica		
09 01 01 * soluzioni di sviluppo e attivanti a base acquosa		
09 01 02 * soluzioni di sviluppo per fusore offset a base acquosa		
09 01 03 * soluzioni di sviluppo a base di solventi		
09 01 04 * soluzioni fissative		
09 01 05 * soluzioni di sbianca e soluzioni di sbianca-fissaggio		
09 01 06 * rifiuti contenenti argento prodotti dal trattamento in loco di rifiuti fotografici		
09 01 07 carta e pellicole per fotografie, contenenti argento o composti dell'argento		
09 01 08 carta e pellicole per fotografie, non contenenti argento o composti dell'argento		
09 01 09 * macchine fotografiche non usate senza batteria		
09 01 10 * macchine fotografiche non usate contenenti batterie in carica nelle voci 10 06 01, 10 06 02 o 10 06 03		
09 01 12 macchinari fotografici non usati diversi da quelli di cui alla voce 09 01 11		
09 01 13 * rifiuti liquidi nocivi prodotti dal recupero in loco dell'argento, diversi da quelli di cui alla voce 09 01 06		
09 01 99 rifiuti non specificati altrimenti		
10 rifiuti prodotti da processi termici		
10 01 rifiuti prodotti da centrali termiche ed altri impianti termici (tranne 19)		
10 01 01 ceneri pesanti, scorie e polveri di cillolite (tranne le polveri di cillolite di cui alla voce 10 01 04)		
10 01 02 ceneri leggere di carbone		
10 01 03 ceneri leggere di torba e di legno non trattato		
10 01 04 * ceneri leggere di olio combustibile e polveri di cillolite		
10 01 05 rifiuti solidi prodotti da reazioni a base di calore nei processi di desolforazione dei fumi		
10 01 07 fumi, fangosi prodotti da reazioni a base di calore nei processi di desolforazione dei fumi		
10 01 09 * acido solforico		
10 01 13 * ceneri leggere prodotte da idrocarburi volatilizzati usati come carburante		
10 01 14 * ceneri pesanti, scorie e polveri di cillolite prodotte dal concenerimento, contenenti sostanze pericolose		
10 01 15 ceneri pesanti, scorie e polveri di cillolite prodotte dal concenerimento, diverse da quelli di cui alla voce 10 01 14		
10 01 16 * ceneri leggere prodotte dal concenerimento, contenenti sostanze pericolose		
10 01 17 ceneri leggere prodotte dal concenerimento, diverse da quelle di cui alla voce 10 01 16		
10 01 18 * rifiuti prodotti dalla depurazione dei fumi contenenti sostanze pericolose		
10 01 19 rifiuti prodotti dalla depurazione dei fumi, diversi da quelli di cui alle voci 10 01 05, 10 01 07 e 10 01 18		
10 01 20 * fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose		
10 01 21 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 10 01 20		
10 01 22 * fanghi acquosi da operazioni di pulizia caldaie, contenenti sostanze pericolose		
10 01 23 fanghi acquosi da operazioni di pulizia caldaie, diversi da quelli di cui alla voce 10 01 22		

10 01 24	scorie dei reattori a letto fluidizzato		
10 01 25	refrati dell'immagazzinamento e della preparazione del combustibile nelle centrali termoelettriche a carbone		
10 01 26	refrati prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento		
10 01 99	refrati non specificati altrimenti		
10 02	refrati dell'industria del ferro e dell'acciaio		
10 02 01	refrati del trattamento delle scorie		
10 02 02	scorie non trattate		
10 02 03	refrati prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose		
10 02 04	refrati prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 02 03		
10 02 10	scorie di laminazione		
10 02 11	refrati prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli		
10 02 12	refrati prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 02 11		
10 02 13	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose		
10 02 14	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 02 13		
10 02 15	altri fanghi e residui di filtrazione		
10 02 99	refrati non specificati altrimenti		
10 03	refrati della metallurgia ferrea dell'alluminio		
10 03 01	frangenti di anodi		
10 03 02	scorie della produzione primaria		
10 03 03	refrati di allumina		
10 03 04	scorie solate dalla produzione secondaria		
10 03 05	scorie nere della produzione secondaria		
10 03 15	schiume infiammabili o che rilasciano, al contatto con l'acqua, gas infiammabili in quantità pericolose		
10 03 16	schiume diverse da quelle di cui alla voce 10 03 15		
10 03 17	refrati contenenti carboni della produzione degli anodi, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 17		
10 03 18	refrati contenenti carboni della produzione degli anodi, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 17		
10 03 19	polveri dei gas di combustione, contenenti sostanze pericolose		
10 03 20	polveri dei gas di combustione, diverse da quelle di cui alla voce 10 03 19		
10 03 21	altre polveri e particelle comprese quelle prodotte da motori a pistone, contenenti sostanze pericolose		
10 03 22	altre polveri e particelle comprese quelle prodotte da motori a pistone, diverse da quelle di cui alla voce 10 03 21		
10 03 23	refrati solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose		
10 03 24	refrati prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 23		
10 03 25	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose		
10 03 26	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 25		
10 03 27	refrati prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti		



oli 10 03 28 rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 27 10 03 29 * rifiuti prodotti dal trattamento di scorie saline e scorie nere, contenenti sostanze pericolose 10 03 30 rifiuti prodotti dal trattamento di scorie saline e scorie nere, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 29 10 03 99 rifiuti non specificati altrimenti 10 04 rifiuti della metallurgia termica del piombo 10 04 01 * scorie della produzione primaria e secondaria 10 04 02 * impianti e schiumature della produzione primaria e secondaria 10 04 03 * residuo di calcio 10 04 04 * polveri dei gas di combustione 10 04 05 * altre polveri e particolato 10 04 06 * rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi 10 04 07 * fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi 10 04 09 * rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli 10 04 10 rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 04 09 10 04 99 rifiuti non specificati altrimenti 10 05 rifiuti della metallurgia termica dello zinco 10 05 01 scorie della produzione primaria e secondaria 10 05 02 * polveri dei gas di combustione 10 05 03 * altri polveri e particolato 10 05 04 * rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi 10 05 05 * fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi 10 05 06 * rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli 10 05 09 rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 05 06 10 05 10 * scorie e schiumature infiammabili o che, rilasciando, al contatto con l'ossigeno, gas infiammabili in quantità pericolose 10 05 11 scorie e schiumature diverse da quelle di cui alla voce 10 05 10 10 05 99 rifiuti non specificati altrimenti 10 06 rifiuti della metallurgia termica del rame 10 06 01 scorie della produzione primaria e secondaria 10 06 02 impianti e schiumature della produzione primaria e secondaria 10 06 03 * polveri dei gas di combustione 10 06 04 * altri polveri e particolato 10 06 05 * rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi 10 06 06 * fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi 10 06 09 * rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli 10 06 10 rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 06 09 10 06 99 rifiuti non specificati altrimenti		
--	--	--

10 07 rifiuti della metallurgia termica di argento, oro e platino 10 07 01 scorie della produzione primaria e secondaria 10 07 02 impurità e schiumature della produzione primaria e secondaria 10 07 03 rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi 10 07 04 altre polveri e particolato 10 07 05 liscivi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi 10 07 07 * rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 07 07 10 07 08 rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 07 07 10 07 09 rifiuti non specificati altrimenti 10 08 rifiuti della metallurgia termica di altri minerali non ferrosi 10 08 04 polveri e particolato 10 08 05 * scorie solide della produzione primaria e secondaria 10 08 09 altre scorie 10 08 10 * impurità e schiumature infiammabili e che ribollono, al contatto con l'acqua, gas infiammabili in quantità pericolose 10 08 11 impurità e schiumature diverse da quelle di cui alla voce 10 08 10 10 08 12 * rifiuti contenenti catrame derivante dalla produzione degli anodi 10 08 13 rifiuti contenenti carbone della produzione degli anodi, diversi da quelli di cui alla voce 10 08 12 10 08 14 frammenti di anodi 10 08 15 * polveri dei gas di combustione, contenenti sostanze pericolose 10 08 16 polveri dei gas di combustione, diverse da quelle di cui alla voce 10 08 15 10 08 17 * fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose 10 08 18 fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 08 17 10 08 19 * rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli 10 08 20 rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 08 19 10 08 99 rifiuti non specificati altrimenti 10 09 rifiuti della fusione di minerali ferrosi 10 09 03 scorie in fusione 10 09 05 * forme e anodi da fonditura non solificati, contenenti sostanze pericolose 10 09 06 forme e anodi da fonditura non solificati, diversi da quelli di cui alla voce 10 09 05 10 09 07 10 09 08 * forme e anodi da fonditura utilizzati, contenenti sostanze pericolose 10 09 09 forme e anodi da fonditura utilizzati, diversi da quelli di cui alla voce 10 09 08 10 09 09 * polveri dei gas di combustione, contenenti sostanze pericolose 10 09 10 polveri dei gas di combustione, diverse da quelle di cui alla voce 10 09 09 10 09 11 * altri prodotti contenuti in contenitori pericolosi 10 09 12 altri prodotti diversi da quelli di cui alla voce 10 09 11 10 09 13 * leganti per rifiuti, contenenti sostanze pericolose 10 09 14 leganti per rifiuti diversi da quelli di cui alla voce 10 09 13 10 09 15 * scorie di prodotti rilevatori di crepe, contenenti sostanze pericolose 10 09 16 scorie di prodotti rilevatori di crepe, diversi da quelli di cui alla voce 10 09 15		
--	--	--

AP

10 09 99 rifiuti non specifici, ad altri materiali		
10 10 rifiuti della fusione di materiali non ferrosi		
10 10 03 scorie di fusione		
10 10 05 * forme e anodi di fonditura non utilizzati, contenenti sostanze pericolose		
10 10 06 forme e anodi di fonditura non utilizzati, diverse da quelle di cui alla voce 10 10 05		
10 10 07 * forme e anodi di fonditura utilizzati, contenenti sostanze pericolose		
10 10 08 forme e anodi di fonditura utilizzati, diversi da quelli di cui alla voce 10 10 07		
10 10 09 * polveri dei gas di combustione, contenenti sostanze pericolose		
10 10 10 polveri dei gas di combustione, diverse da quelle di cui alla voce 10 10 09		
10 10 11 * altri particolari contenenti sostanze pericolose		
10 10 12 altri particolari diversi da quelli di cui alla voce 10 10 11		
10 10 13 * leganti per rifiuti contenenti sostanze pericolose		
10 10 14 leganti per rifiuti diversi da quelli di cui alla voce 10 10 13		
10 10 15 * scarti di prodotti rilevatori di crepe, contenenti sostanze pericolose		
10 10 16 scarti di prodotti rilevatori di crepe, diversi da quelli di cui alla voce 10 10 15		
10 10 99 rifiuti non specifici altrimenti		
10 11 rifiuti della fabbricazione del vetro e di prodotti di vetro		
10 11 03 scarti di materiali in fibra e base di vetro		
10 11 05 polveri e particolato		
10 11 09 * scarti di miscelazione non sottoposti a trattamento termico, contenenti sostanze pericolose		
10 11 10 scarti di miscelazione non sottoposti a trattamento termico, diverse da quelle di cui alla voce 10 11 09		
10 11 11 * rifiuti di vetro in forma di particellato e polveri di vetro contenenti metalli pesanti (pericolosi ad es. da tubi a raggi catodici)		
10 11 12 rifiuti di vetro diversi da quelli di cui alla voce 10 11 11		
10 11 13 * bacillature di vetro e frammenti di lavorazione, contenenti sostanze pericolose		
10 11 14 bacillature di vetro e frammenti di lavorazione, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 13		
10 11 15 * rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose		
10 11 16 rifiuti prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 15		
10 11 17 * fanghi e residui di filtrazione prodotti dai trattamenti dei fumi, contenenti sostanze pericolose		
10 11 18 fanghi e residui di filtrazione prodotti dai trattamenti dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 17		
10 11 19 * rifiuti solidi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose		
10 11 20 rifiuti solidi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 19		
10 11 99 rifiuti non specifici altrimenti		
10 12 rifiuti della fabbricazione di prodotti di ceramica, mattoni, mattonelle e		

materiali da costruzione 10 12 01 scarti di mescolamento non sottoposti a trattamento termico 10 12 03 polveri e particelle 10 12 05 fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi 10 12 06 stampi di acciaio 10 12 08 scarti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione (sottoposti a trattamento termico) 10 12 09 * rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose 10 12 10 rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 12 09 10 12 11 * rifiuti delle operazioni di smaltitura, contenenti metalli pesanti 10 12 12 rifiuti delle operazioni di smaltitura diversi da quelli di cui alla voce 10 12 11 10 12 13 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti 10 12 99 rifiuti non specificati altrimenti 10 13 rifiuti della fabbricazione di cemento, calce e gesso e manufatti di tali materiali 10 13 01 scarti di macinazione non sottoposti a trattamento termico 10 13 04 rifiuti di calcinazione e di idratazione della calce 10 13 06 polveri e particelle versate nelle voci 10 13 12 e 10 13 13 10 13 07 fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi 10 13 09 * rifiuti della idratazione di cemento contenenti additivi 10 13 10 rifiuti della fabbricazione di cemento, cemento diversi da quelli di cui alla voce 10 13 09 10 13 11 rifiuti della produzione di materiali composti a base di cemento, diversi da quelli di cui alla voce 10 13 09 e 10 13 10 10 13 12 * rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose 10 13 13 rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 13 12 10 13 14 rifiuti e fanghi di cemento 10 13 99 rifiuti non specificati altrimenti 10 14 rifiuti prodotti dai forni crematori 10 14 01 * rifiuti prodotti dalla depurazione dei fumi, contenenti mercurio 11 Rifiuti prodotti dal trattamento chimico superficiale e dal rivestimento di metalli ed altri materiali; idrometallurgia non ferrosa 11 01 rifiuti prodotti dal trattamento e ricopertura di metalli (ad esempio, processi galvanici, zincatura, decapaggio, pulitura elettrolitica, fosfatazione, sgrassaggio con alcali, anodizzazione) 11 01 02 * scarti di decapaggio 11 01 06 * scarti non specificati altrimenti 11 01 07 * basi di decapaggio 11 01 08 * fanghi di fosfatazione 11 01 09 * fanghi e residui di filtrazione, contenenti sostanze pericolose 11 01 10 fanghi e residui di filtrazione, diversi da quelli di cui alla voce 11 01 09 11 01 11 * soluzioni acquose di lavaggio, contenenti sostanze pericolose 11 01 12 soluzioni acquose di lavaggio, diverse da quelle di cui alla voce 11 01 11		
---	--	--

11 01 13 * rifiuti di sgusciamento contenenti sostanze pericolose		
12 01 14 rifiuti di sgusciamento diversi da quelli di cui alla voce 12 01 13		
11 01 15 * oli e olii e fanghi di sistemi a membrana e sistemi a scambio ionico contenenti sostanze pericolose		
11 01 16 * resine a scambio ionico, soluzioni o estratti		
11 01 18 * altri rifiuti contenenti sostanze pericolose		
11 01 19 rifiuti non specificati altrimenti		
11 02 rifiuti prodotti dalla lavorazione idrometallurgica di metalli non ferrosi		
11 02 01 * rifiuti della lavorazione idrometallurgica dello zinco (compresi, per esempio, i residui)		
11 02 02 rifiuti della produzione di anodi per processi elettrolitici a quasi periodo		
11 02 03 * rifiuti della lavorazione idrometallurgica del rame, contenente sostanze pericolose		
11 02 04 rifiuti della lavorazione idrometallurgica del rame, diversi da quelli della voce 11 02 03		
11 02 07 * altri rifiuti contenenti sostanze pericolose		
11 02 99 rifiuti non specificati altrimenti		
11 03 rifiuti solidi e fanghi prodotti da processi di rinvenimento		
11 03 01 * rifiuti contenenti cianuro		
11 03 02 * altri rifiuti		
11 05 rifiuti prodotti da processi di galvanizzazione a caldo		
11 05 01 rifiuti solidi		
11 05 02 ceneri di zinco		
11 05 03 * rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi		
11 05 04 * prodotti esauriti		
11 05 99 rifiuti non specificati altrimenti		
12 rifiuti prodotti dalla lavorazione e dal trattamento fisico e meccanico superficiale di metalli e plastiche		
12 01 rifiuti prodotti dalla lavorazione e dal trattamento fisico e meccanico superficiale di metalli e plastiche		
12 01 01 lamiere e trucioli di materiali ferrosi		
12 01 02 polveri e particelle di materiali ferrosi		
12 01 03 lamiere e trucioli di materiali non ferrosi		
12 01 04 polveri e particelle di materiali non ferrosi		
12 01 05 lamiere e trucioli di materiali plastici (3)		
12 01 06 * oli minerali per macchinari, trafilanti, oli per macchine utensili e soluzioni		
12 01 07 * oli minerali per macchinari, non contenenti oli per macchine utensili e soluzioni		
12 01 08 * emulsioni e soluzioni per macchinari, contenenti oli per macchine utensili e soluzioni e additivi per macchinari, non contenenti oli per macchine utensili		
12 01 10 * oli minerali per macchinari		
12 01 12 * cere e grassi esenti		
12 01 13 rifiuti di saldatura		
12 01 14 * fanghi di lavorazione (veramente sostanze pericolose)		
12 01 15 fanghi di lavorazione, diversi da quelli di cui alla voce 12 01 14		
12 01 16 * materiale abrasivo di scarto, contenente sostanze pericolose		
12 01 17 materiale abrasivo di scarto, diverso da quello di cui alla voce 12 01 16		

12 01 18 *	fanghi metallici (fanghi di refilifica, affilatura e lavorazione) contenenti olio
12 01 19 *	oli per macchine, facilmente biodegradabili
12 01 20 *	corpi d'intensità e materiali di refilifica esauriti, contenenti sostanze pericolose
12 01 21 *	corpi d'intensità e materiali di refilifica esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 12 01 20
12 01 99	reflui non specificati altrimenti
12 03 01 *	reflui prodotti da processi di sgrassatura ad acqua e vapore (tranne 11)
12 03 04 *	soluzioni acquose di lavaggio
12 03 02 *	reflui prodotti da processi di sgrassatura a solvente
13 01	esauriti e residui di combustibili liquidi (tranne oli combustibili ed oli di cui ai capitoli 05, 12 e 19)
13 01 scarti di oli per circuiti idraulici	
13 01 01 *	oli per circuiti idraulici contenenti PCB (1)
13 01 04 *	emulsioni clorurate
13 01 05 *	emulsioni non clorurate
13 01 09 *	oli minerali per circuiti idraulici, clorurati
13 01 10 *	oli minerali per circuiti idraulici, non clorurati
13 01 11 *	oli sintetici per circuiti idraulici
13 01 12 *	oli per circuiti idraulici, facilmente biodegradabili
13 01 13 *	altri oli per circuiti idraulici
13 02	scarti di olio motore, olio per engranaggi e oli lubrificanti
13 02 04 *	scarti di olio motore per motori, engranaggi e lubrificazione, clorurati
13 02 05 *	scarti di olio motore per motori, engranaggi e lubrificazione, non clorurati
13 02 06 *	scarti di olio sintetico per motori, engranaggi e lubrificazione
13 02 07 *	olio per motori, engranaggi e lubrificazione, facilmente biodegradabile
13 02 08 *	olio per motori, engranaggi e lubrificazione
13 02 09 *	olio per motori, engranaggi e lubrificazione
13 02 10 *	olio per motori, engranaggi e lubrificazione
13 03 01 *	oli isolanti e termoisolanti, contenenti PCB
13 03 06 *	oli minerali isolanti e termoisolanti clorurati, diversi da quelli di cui alla voce 13 03 01
13 03 07 *	oli minerali isolanti e termoisolanti non clorurati
13 03 08 *	oli sintetici isolanti e termoisolanti
13 03 09 *	oli isolanti e termoisolanti, facilmente biodegradabili
13 03 10 *	altri oli isolanti e termoisolanti 13 04 oli di scarto
13 04 01 *	oli di scarto della navigazione interna
13 04 02 *	oli di scarto delle foggiature dei moli
13 04 03 *	altri oli di scarto della navigazione
13 05	prodotti di separazione idrotermici
13 05 01 *	reflui solari delle scorie e di prodotti di separazione olio acqua
13 05 02 *	fanghi di prodotti di separazione olio acqua
13 05 03 *	fanghi dei coibentori
13 05 04 *	oli isolanti dalla separazione olio acqua
13 05 05 *	acqua di scarto prodotta dalla separazione olio acqua
13 05 06 *	miscugli di rifiuti delle scorie e di prodotti di separazione olio acqua

13.07 rifiuti di combustibili liquidi 13.07.01 * olio combustibile e combustibile diesel 13.07.02 * petrolio 13.07.03 * altri carburanti (comprese le miscele) 13.08 rifiuti di oli non specificati altrimenti 13.08.01 * fanghi ed emulsioni prodotti dal processo di distillazione 13.08.02 * altre emulsioni 13.08.03 * rifiuti non specificati altrimenti 14 Solventi organici, refrigeranti e propellenti di scarico (tranne 07 e 08) 14.06 solventi organici, refrigeranti e propellenti di scarico diversi da metano 14.06.01 * clorofluorocarburi, HCFC, HFC 14.06.02 * altri solventi e miscele di solventi 14.06.03 * altri solventi e miscele di solventi 14.06.04 * fanghi o rifiuti solidi, contenenti solventi clorogeni 14.06.05 * fanghi e rifiuti solidi, contenenti altri solventi 15 Rifiuti di imballaggio, assorbenti, stracci, materiali filtranti e indumenti protettivi (non specificati altrimenti) 15.01 imballaggi (compresi i rifiuti urbani di imballaggio oggetto di raccolta differenziata) 15.01.01 imballaggi in carta e cartone 15.01.02 imballaggi in plastica 15.01.03 imballaggi in legno 15.01.04 imballaggi metallici 15.01.05 imballaggi in materiali compositi 15.01.06 imballaggi in materiali misti 15.01.07 imballaggi in vetro 15.01.08 imballaggi in materia tessile 15.01.09 imballaggi in materia resine 15.01.10 * imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze 15.01.11 * imballaggi metallici contenenti materiali solidi pericolosi per l'ambiente (ad esempio amianto), compresi i contenitori a pressione vuoti 15.02 assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi 15.02.02 * assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio non specificati altrimenti), stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose 15.02.03 assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 15.02.02 16 Rifiuti non specificati altrimenti nell'elenco 16.01 veicoli fuori uso appartenenti a diversi modi di trasporto (comprese le motociclette mobili non stradali) e rifiuti prodotti dallo smantellamento di veicoli fuori uso e dalla manutenzione di veicoli (tranne 13, 14, 15.06 e 16.08) 16.01.03 prodotti fuori uso 16.01.04 * veicoli fuori uso 16.01.05 veicoli fuori uso, non contaminati, inclusi nei rifiuti pericolosi 16.01.07 * filtri dell'olio 16.01.08 * componenti contaminati invecchiati 16.01.09 * componenti contenenti PCB 16.01.10 * componenti esplosivi (ad esempio "boe bag")			
---	--	--	--

16.01.11 * resaglie per fiam. contenenti amianto	
16.01.12 * pastiglie per freni, diverse da quelle di cui alla voce 16.01.11	
16.01.13 * liquidi per freni	
16.01.14 * liquidi antigelo, contenenti sostanze pericolose	
16.01.15 * liquidi antigelo diversi da quelli di cui alla voce 16.01.14	
16.01.16 * solventi per gas liquidi	
16.01.17 * metalli ferrosi	
16.01.18 * metalli non ferrosi	
16.01.19 * elastici	
16.01.20 * vetro	
16.01.21 * componenti periferici diversi da quelli di cui alla voce 16.01.07 a 16.01.20	
16.01.22 * componenti non specificati altrimenti	
16.01.29 * rifiuti non specificati altrimenti	
16.02 * scarti provenienti da apparecchiature elettriche ed elettroniche	
16.02.01 * trasformatori e condensatori contenenti PCB	
16.02.02 * apparecchiature fuori uso contenenti PCB o da essi contaminate, diverse da quelle di cui alla voce 16.02.01	
16.02.03 * apparecchiature fuori uso, contenenti clorofluorocarburi, HCFC, HFC	
16.02.04 * apparecchiature fuori uso, contenenti amianto in fibre libere	
16.02.05 * apparecchiature fuori uso, contenenti componenti pericolosi diversi da quelli di cui alla voce 16.02.03 e 16.02.04	
16.02.06 * apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 16.02.03 a 16.02.05	
16.02.07 * componenti pericolosi rimossi da apparecchiature fuori uso	
16.02.08 * componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 16.02.07	
16.03 * prodotti fuori specifica e prodotti inutilizzati	
16.03.01 * rifiuti inorganici, contenenti sostanze pericolose	
16.03.02 * rifiuti organici, diversi da quelli di cui alla voce 16.03.01	
16.03.03 * rifiuti organici, contenenti sostanze pericolose	
16.03.04 * rifiuti organici, diversi da quelli di cui alla voce 16.03.03	
16.03.05 * e grasso commestibili	
16.04 * esplosivi di scarto	
16.04.01 * munizioni di scarto	
16.04.02 * proiettili inutilizzati di scarto	
16.04.03 * altri esplosivi di scarto	
16.05 * gas e polveri in contenitori a pressione e prodotti chimici di scarto	
16.05.01 * gas in contenitori a pressione (compresi gli isotopi) contenenti sostanze pericolose	
16.05.02 * gas in contenitori a pressione, diversi da quelli di cui alla voce 16.05.01	
16.05.03 * sostanze chimiche di laboratorio contenenti o costituite da sostanze pericolose, comprese le miscele di sostanze chimiche di laboratorio	
16.05.04 * sostanze chimiche inorganiche di scarto contenenti o costituite da sostanze pericolose	
16.05.05 * sostanze chimiche organiche di scarto contenenti o costituite da sostanze pericolose	

16 05 00 sostanze liquide di scarto diverse da quelle di cui alla voce 16 05 00, 16 05 01 e 16 05 03		
16 06 batterie ed accumulatori		
16 06 01 * batterie al piombo		
16 06 02 * batterie al nichel-cadmio		
16 06 03 * batterie contenenti mercurio		
16 06 04 batterie alcaline (tranne 16 06 03)		
16 06 05 altre batterie ed accumulatori		
16 06 06 * elettrodi di batterie ed ex anodi, oggetto di raccolta differenziata		
16 07 rifiuti della pulizia di serbatoi per trasporto e stoccaggio e di fusti (tranne 03 e 13)		
16 07 08 * rifiuti contenenti olio		
16 07 09 * rifiuti contenenti altre sostanze pericolose		
16 07 09 rifiuti non specificati altrimenti		
16 08 catalizzatori esauriti		
16 08 01 catalizzatori esauriti contenenti oro, argento, rame, rodio, palladio, iridio o platino (tranne 16 08 02)		
16 08 02 * catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione pericolosi o composti di metalli di transizione pericolosi		
16 08 03 catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione o composti di metalli di transizione, non specificati altrimenti		
16 08 04 catalizzatori esauriti da cracking catalitico (tranne 16 08 07)		
16 08 05 * catalizzatori esauriti contenenti acido fosforico		
16 08 06 * liquidi esausti usati come catalizzatori		
16 08 07 * catalizzatori esauriti contenenti da sostanze pericolose		
16 09 sostanze ossidanti		
16 09 01 * permanganati, ad esempio permanganato di potassio		
16 09 02 * cianidi, ad esempio cianato di potassio, di sodio o di acido		
16 09 03 * perossidi, ad esempio perossido d'idrogeno		
16 09 04 * sostanze ossidanti non specificate altrimenti		
16 10 rifiuti liquidi acquosi destinati ad essere trattati fuori sito		
16 10 01 * soluzioni acquose di scarto, contenenti sostanze pericolose		
16 10 02 soluzioni acquose di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 16 10 01		
16 10 03 * concenmati acquosi, contenenti sostanze pericolose		
16 10 04 concenmati acquosi, diversi da quelli di cui alla voce 16 10 03		
16 11 scarti di rivestimenti e materiali refrattari		
16 11 01 * rivestimenti e materiali refrattari a base di carbone provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, contenenti sostanze pericolose		
16 11 02 rivestimenti e materiali refrattari a base di carbone provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 01		
16 11 03 * altri rivestimenti e materiali refrattari provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, contenenti sostanze pericolose		
16 11 04 altri rivestimenti e materiali refrattari provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 03		
16 11 05 * rivestimenti e materiali refrattari provenienti da lavorazioni non		

metallurgiche, contenenti sostanze pericolose 16 11 06 rivestimenti e isolanti refrattari provenienti da lavorazioni non metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 05 17 Rifiuti delle operazioni di costruzione e demolizione (compreso il terreno proveniente da siti contaminati) 17 01 cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche 17 01 01 cemento 17 01 02 mattoni 17 01 03 mattonelle e ceramiche 17 01 06 * miscugli a base di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, contenenti sostanze pericolose 17 01 07 miscugli a base di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06 17 02 legno, vetro e plastica 17 02 01 legno 17 02 02 vetro 17 02 03 plastica 17 02 04 * vetro, plastica e legno contenenti sostanze pericolose o da esse contaminati 17 03 miscela bituminosa, catrame di carbone e prodotti contenenti catrame 17 03 01 * miscela bituminosa contenente catrame di carbone 17 03 02 miscela bituminosa diversa da quella di cui alla voce 17 03 01 17 03 03 * catrame di carbone e prodotti contenenti catrame 17 04 metalli (incluso le loro leghe) 17 04 01 rame, bronzo, ottone 17 04 02 alluminio 17 04 03 piombo 17 04 04 zinco 17 04 05 ferro e acciaio 17 04 06 stagno 17 04 07 metalli misti 17 04 09 * rifiuti metallici contaminati da sostanze pericolose 17 04 10 * cavi, impregnati da olio, di catrame di carbone o di altre sostanze pericolose 17 04 11 cavi, diversi da quelli di cui alla voce 17 04 10 17 05 terra, rocce e fanghi di dragaggio 17 05 03 * terra e rocce, contenenti sostanze pericolose 17 05 04 terra e rocce, diverse da quella di cui alla voce 17 05 03 17 05 05 * fanghi di dragaggio, contenente sostanze pericolose 17 05 06 fanghi di dragaggio, diversi da quelli di cui alla voce 17 05 05 17 05 07 * pietrisco per massicciate ferroviarie, contenente sostanze pericolose 17 05 08 pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da quello di cui alla voce 17 05 07		
--	--	--

17.06 materiali isolanti e materiali da costruzione contenenti amianto 17.06.01 * materiali isolanti contenenti amianto 17.06.02 * altri materiali isolanti contenenti o costituiti da sostanze pericolose 17.06.03 * materiali isolanti diversi da quelli di cui alla voce 17.06.01 e 17.06.02 17.06.04 * materiali da costruzione diversi da quelli di cui alla voce 17.06.01 e 17.06.02 17.06.05 * materiali da costruzione contenenti amianto 17.08 materiali da costruzione a base di gesso 17.08.01 * materiali da costruzione a base di gesso contenenti da sostanze pericolose 17.08.02 * materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 17.08.01 17.09 altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione 17.09.01 * rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione, contenenti amianto 17.09.02 * rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione, contenenti PCB nel esempio sigillati contenenti PCB, particellazioni a base di resine contenenti PCB, elementi singoli in vetro contenenti PCB, contenitori contenenti PCB 17.09.03 * altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione (compresi rifiuti misti) contenenti sostanze pericolose 17.09.04 rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alla voce 17.09.01 17.09.02 e 17.09.03 18. Rifiuti prodotti dal settore sanitario e veterinario o da attività di ricerca collegate (tranne i rifiuti di ricerca e di istruzione non direttamente provenienti da trattamenti terapeutici) 18.01 rifiuti dei reparti di medicina e rifiuti legati a diagnosi, trattamento e prevenzione delle malattie negli esseri umani 18.01.01 oggetti da taglio recettivi 18.01.02 18.01.02 parti anatomiche ed organi molli le sacche per il plasma e le urine di sangue umano 18.01.03 18.01.03 * rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni 18.01.04 rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni (ex. bande, impaccature, lenzuola, indumenti monouso, assorbenti igienici) 18.01.05 sostanze chimiche pericolose o contenenti sostanze pericolose 18.01.06 * sostanze chimiche diverse da quelle di cui alla voce 18.01.05 18.01.07 * medicinali citotossici e citostatici 18.01.08 * medicinali citotossici e citostatici 18.01.09 medicinali diversi da quelli di cui alla voce 18.01.08 18.01.10 * rifiuti di ammalgama prodotti da interventi odontoiatrici 18.02 rifiuti legati alle attività di ricerca e diagnosi, trattamento e prevenzione delle malattie negli animali 18.02 Rifiuti legati alle attività di ricerca e diagnosi, trattamento e prevenzione delle malattie negli animali 18.02.01 oggetti da taglio recettivi 18.02.02 18.02.02 * rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni 18.02.03 rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni 18.02.04 * sostanze chimiche pericolose o contenenti sostanze pericolose 18.02.05 * sostanze chimiche diverse da quelle di cui alla voce 18.02.04		
--	--	--

18.02.07 * media inali ciliostatici e ciliostatici		
18.02.08 medicamenti diversi da quelli di cui alla voce 18.02.07		
19. Rifiuti prodotti da impianti di trattamento dei rifiuti, impianti di trattamento delle acque reflue fuori sito, nonché dalla potabilizzazione dell'acqua e dalla sua preparazione per uso industriale		
19.01 rifiuti da incenerimento o pirólisi di rifiuti		
19.01.02 materiali ferrugini estratti dai ceneri pesanti		
19.01.05 * residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi		
19.01.06 * rifiuti liquidi acquosi prodotti dal trattamento dei fumi e di altri rifiuti liquidi acquosi		
19.01.07 * rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi		
19.01.10 * carbone attivo esaurito, impiegato per il trattamento dei fumi		
19.01.11 * ceneri pesanti e scorie, contenenti sostanze pericolose		
19.01.12 ceneri pesanti e scorie, diverse da quelle di cui alla voce 19.01.11		
19.01.13 * ceneri leggere, contenenti sostanze pericolose		
19.01.14 ceneri leggere, diverse da quelle di cui alla voce 19.01.13		
19.01.15 * ceneri di caldaria, contenenti sostanze pericolose		
19.01.16 polveri di caldaria, diverse da quelle di cui alla voce 19.01.15		
19.01.17 * rifiuti della purifica, contenenti sostanze pericolose		
19.01.18 rifiuti della purifica, diversi da quelli di cui alla voce 19.01.17		
19.01.19 sabbie dei reattori a letto fluidizzato		
19.01.99 rifiuti non specificati altrimenti		
19.02 Rifiuti prodotti da specifici trattamenti chimico-fisici di rifiuti industriali (comprese decolorazione, decolorazione, neutralizzazione)		
19.02.03 miscugli di rifiuti composti esclusivamente da rifiuti non pericolosi		
19.02.04 * miscugli di rifiuti contenenti almeno un rifiuto pericoloso		
19.02.05 * fanghi prodotti da trattamenti chimico-fisici, contenenti sostanze pericolose		
19.02.06 fanghi prodotti da trattamenti chimico-fisici, diversi da quelli di cui alla voce 19.02.05		
19.02.07 * oli e concentrati prodotti da processi di separazione		
19.02.08 * rifiuti combustibili liquidi, contenenti sostanze pericolose		
19.02.09 * rifiuti combustibili solidi, contenenti sostanze pericolose		
19.02.10 rifiuti combustibili, diversi da quelli di cui alle voci 19.02.08 e 19.02.09		
19.02.11 * altri rifiuti contenenti sostanze pericolose		
19.02.99 rifiuti non specificati altrimenti		
19.03 Rifiuti stabilizzati/solidificati		
19.03.04 * rifiuti contrassegnati come pericolosi, pericolosamente stabilizzati		
19.03.05 rifiuti stabilizzati diversi da quelli di cui alla voce 19.03.04		
19.03.06 * rifiuti contrassegnati come pericolosi, solidificati		
19.03.07 rifiuti solidificati diversi da quelli di cui alla voce 19.03.06		
19.04 Rifiuti verificati e rifiuti di verifica		
19.04.01 rifiuti verificati		
19.04.02 * ceneri leggere ed altri rifiuti del trattamento dei fumi		
19.04.03 * fase solida non verificata		
19.04.04 rifiuti liquidi acquosi prodotti dalla terapia di rifiuti verificati		

19 10 Rifiuti prodotti da operazioni di frantumazione di rifiuti contenenti metallo 19 10 01 * rifiuti di ferro e acciaio 19 10 02 rifiuti di metalli non ferrosi 19 10 03 * fanghi - frazione leggera e polveri, contenenti sostanze pericolose 19 10 04 fanghi - frazione leggera e polveri, diversi da quelli di cui alla voce 19 10 03 19 10 05 * altre frazioni, contenenti sostanze pericolose 19 10 06 altre frazioni, diverse da quelle di cui alla voce 19 10 05 19 11 Rifiuti prodotti dalla rigenerazione dell'olio 19 11 01 * fanghi di argilla esauriti 19 11 02 * catrami acidi 19 11 03 * rifiuti liquidi acquosi 19 11 04 * rifiuti prodotti dalla purificazione di carburanti irroranti benzina 19 11 05 * fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose 19 11 06 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 19 11 05 19 11 07 * rifiuti prodotti dalla purificazione dei fiumi 19 11 99 rifiuti non specificati altrimenti 19 12 Rifiuti prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti (ad esempio selezione, ritrazione, compattazione, riduzione in pellet) non specificati altrimenti 19 12 01 carta e cartone 19 12 02 metalli ferrosi 19 12 03 metalli non ferrosi 19 12 04 plastica e gomma 19 12 05 vetro 19 12 06 * legno contenente sostanze pericolose 19 12 07 legno diverso da quello di cui alla voce 19 12 06 19 12 08 prodotti testati 19 12 09 minerali (ad esempio sabbia, rocce) 19 12 10 rifiuti combustibili (C/D); combustibile derivato da rifiuti 19 12 11 * altri rifiuti (compresi materiali neri) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, contenenti sostanze pericolose 19 12 12 altri rifiuti (compresi materiali neri) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11 19 13 Rifiuti prodotti dalle operazioni di bonifica di terreni e risanamento delle acque di falda 19 13 01 * rifiuti solidi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, contenenti sostanze pericolose 19 13 02 rifiuti solidi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 01 19 13 03 * fanghi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, contenenti sostanze pericolose 19 13 04 fanghi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 03 19 13 05 * fanghi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, contenenti sostanze pericolose 19 13 06 fanghi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, diversi		
--	--	--

20.03.02 rifiuti dei materiali			
20.03.03 residui della pulizia stradale			
20.03.04 fanghi delle fosse settiche			
20.03.05 rifiuti della pulizia delle fognature			
20.03.07 rifiuti ingombranti			
20.03.09 rifiuti urbani non specificati altrimenti			
3. allegato E, della parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è modificato come segue: dopo le parole "35% in peso per il legno" sono inserite le seguenti: "Entro il 31 dicembre 2025 almeno il 65 % in peso di tutti i rifiuti di imballaggio sarà riciclato entro il 31 dicembre 2025, saranno consegnati i seguenti obiettivi minimi di riciclaggio, in termini di peso, per quanto concerne i seguenti materiali specifici contenuti nei rifiuti di imballaggio:			
50 % per la plastica;			
25 % per il legno;			
70 % per i metalli ferrosi;			
50 % per l'alluminio;			
70 % per il vetro;			
75 % per la carta e il cartone;			
entro il 31 dicembre 2030, saranno consegnati i seguenti obiettivi minimi di riciclaggio, in termini di peso, per quanto concerne i seguenti materiali specifici contenuti nei rifiuti di imballaggio:			
55 % per la plastica;			
30 % per il legno;			
80 % per i metalli ferrosi;			
60 % per l'alluminio;			
75 % per il vetro;			
85 % per la carta e il cartone";			
4 L'allegato F della Parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è sostituito dal seguente:			
"Allegato F - Criteri da applicarsi sono affermati in vigore del decreto ministeriale di cui all'articolo 226, comma 2.			
Requisiti essenziali concernenti la composizione e la riutilizzabilità e la rioperabilità (o particolare riutilizzabilità) degli imballaggi.			
Gli imballaggi sono fabbricati in modo da limitare il volume e il peso al minimo necessario per garantire il necessario livello di sicurezza, igiene e accettabilità tanto per il prodotto imballato quanto per il consumatore.			
Gli imballaggi sono concepiti, prodotti e commercializzati in modo da permettere il recupero riciclatorio o il recupero, compreso il riciclaggio, in linea con la gerarchia dei rifiuti, e da ridurre al minimo l'impatto sull'ambiente derivante dallo smaltimento dei rifiuti di imballaggio o dei residui delle operazioni di gestione dei rifiuti di imballaggio.			
Gli imballaggi sono fabbricati in modo che la presenza di metalli nocivi e di altre sostanze e materiali pericolosi come costituenti del materiale di imballaggio o di qualsiasi componente dell'imballaggio sia limitata al minimo con riferimento alla loro presenza nelle emissioni, nelle cenere o nei residui di lavorazione se gli imballaggi o i residui delle operazioni di gestione dei rifiuti di imballaggio sono inceneriti o interrati.			
Requisiti per la riutilizzabilità di un imballaggio. I seguenti requisiti devono essere soddisfatti simultaneamente:			

NON AUCUN RIFIUT
Le direttive non prevede
preparazione per il riciclaggio
degli imballaggi

...obiettivo minimo di preparazione per il riciclaggio e riciclaggio ...

... obiettivi minimi di preparazione per il riciclaggio e riciclaggio

Gli imballaggi sono concepiti, prodotti e commercializzati in modo
da permettere il riciclaggio o il recupero ...

NON AUCUN RIFIUT
L'allegato prevede
direttiva imballaggi e non è
stato modificato
perché non

1) le proprietà fisiche e le caratteristiche dell'imballaggio devono consentire una serie di spostamenti o relazioni di contatto di impiego normalmente prevedibili; 2) possibilità di riutilizzare gli imballaggi usati per contemporaneamente preventibili di valore e di sicurezza dei lavoratori; 3) osservanza dei requisiti specifici per gli imballaggi recuperabili se l'imballaggio non è più utilizzabile e devono quindi un rifiuto. Requisiti per la recuperabilità di un imballaggio. a) Imballaggi recuperabili sotto forma di riciclaggio del materiale. b) Imballaggio deve essere prodotto in modo tale da consentire il riciclaggio di una determinata percentuale in peso dei materiali usati, nella fabbricazione di prodotti commestibili, rispettando le norme in vigore nella Comunità europea. La determinazione di tale percentuale può variare a seconda del tipo di materiale che costituisce l'imballaggio. c) Imballaggi recuperabili sotto forma di compost. d) Imballaggi trattati a scopi di recupero energetico devono avere un valore calorifico minimo inferiore per permettere di ottenere il recupero energetico. e) Imballaggi recuperabili sotto forma di compost. f) Imballaggi biodegradabili in modo da non ostacolare la raccolta separata differenziata e il processo di attività di compostaggio in cui sono introdotti. g) Imballaggi biodegradabili. h) Imballaggi biodegradabili devono essere di natura tale da subire una decomposizione fisica, chimica, termica o biologica grazie alla quale la maggior parte del compost risultante finisca per scomparire in biogas, di carbonio, biomassa e acqua. Gli imballaggi biodegradabili in plastica non sono considerati biodegradabili.	a) Imballaggi recuperabili tramite compostaggio o digestione anaerobica sotto forma di compost. b) Imballaggi biodegradabili in compostaggio o digestione anaerobica per produrre compost devono essere sufficientemente biodegradabili in modo da potere essere trattati nell'impianto ed essere trasformati integralmente in compost o digerito, gas e acqua, non contenendo in la pericolosa sostanza differenziata e di prodotti di attività di compostaggio in cui sono introdotti. c) Imballaggi biodegradabili. d) Imballaggi biodegradabili devono essere di natura tale da subire una decomposizione fisica, chimica, termica o biologica grazie alla quale la maggior parte del compost risultante finisca per scomparire in biogas, di carbonio, biomassa e acqua. e) Imballaggi biodegradabili in plastica non sono considerati biodegradabili.	1. allegato I della Parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, e sostituito dall'Allegato III della Direttiva 2008/98 come modificata dal Regolamento (CE) n. 1357/2014 e del Regolamento 2017/1097 2. Sotto la voce 1416 "Trasmissione acqua" al secondo capoverso la frase "i seguenti valori limite sono da prendere in considerazione" è sostituita dalla seguente "i seguenti valori soglia sono da prendere in considerazione".	6. Dopo l'Allegato I, bis della Parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 è inserito il seguente "Allegato I, ter esempio di sostanze economiche e altre misure per incentivare l'applicazione della gerarchia dei rifiuti di cui all'articolo 179) 1. Taxa e restrizioni per il collocamento in archivio e l'incenerimento dei rifiuti che incentivano la prevenzione e il riciclaggio, limitando il collocamento in discarica come opzione di gestione dei rifiuti meno preferibile; 2. Tassa di rifiuti prodotti (per esempio) che gravano sui produttori di rifiuti sulla base della quantità effettiva di rifiuti prodotti e forniscono incentivi alla separazione alla fonte dei rifiuti in rifiuti e alla riduzione dei rifiuti differenziati; 3. Incentivi fiscali per la produzione di prodotti, in particolare quelli alimentari, a regime di responsabilità estesa del produttore, per vari tipi di rifiuti e misure per recuperare i rifiuti; l'efficienza sotto il profilo dei costi e la gerarchia e sistemi di gestione, recupero e altre misure per migliorare la raccolta efficiente.
---	--	---	---

di prodotti e materiali riciclati. 6. svolta pianificazione degli investimenti nelle infrastrutture per la gestione dei rifiuti, anche per mezzo dei fondi dell'U.Niceco; 7. appalti pubblici sostenibili per incoraggiare una migliore gestione dei rifiuti e l'uso di prodotti e materiali riciclati; 8. eliminazione graduale delle sovvenzioni in contrasto con la gerarchia dei rifiuti; 9. ricorso ai misure fiscali o altri mezzi per promuovere la diffusione di prodotti e materiali che sono preparati per il riciclaggio o riciclati; 10. sostegno alla ricerca e all'innovazione nella tecnologia avanzata di riciclaggio e nella ricostruzione; 11. utilizzo delle migliori tecniche disponibili per il trattamento dei rifiuti; 12. interventi economici per le autorità locali e regionali, volti in particolare a promuovere la separazione dei rifiuti e ottimizzare i regimi di raccolta differenziata, evitando nel contempo di sostenere il collocamento in discarica e l'incenerimento; 13. sviluppo di sensibilizzazione pubblica, in particolare sulla raccolta differenziata, sulla prevenzione della produzione dei rifiuti e sulla riduzione della dispersione dei rifiuti, e integrazione di tali questioni nell'educazione e nella formazione; 14. sistemi di coordinamento, anche per via digitale, tra tutte le autorità pubbliche competenti che intervengono nella gestione dei rifiuti; 15. promozione di un dialogo e una cooperazione continua tra tutte le parti interessate alla gestione dei rifiuti, incoraggiamento di accordi volontari e dello trasferimento delle informazioni sui rifiuti da parte delle aziende; 7. Dopo l'Allegato 1, ter della Parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, è inserito il seguente "ALLEGATO I, quater - Elenco dei rifiuti assimilabili ex articolo 154, comma 2 lettera b)	Si propone di eliminare gli allegati I, quater e I, quinquies in quanto l'assimilazione è una problematica di rilievo nazionale non sintetizzabile in due allegati. Si sollecita la ripresa della stesura del D.M. prevista dall'art. 195 del D.Lgs. n. 152/2006 sull'assimilazione. In subordine si propongono le seguenti revisioni:	NON ACQUIRIRLI La direttiva non prevede l'assimilazione dei rifiuti per loro natura, ma solo per la loro destinazione d'uso. Il D.M. in questione non si può più fare e quindi servono gli allegati proposti nella norma nazionale
---	--	---

Frizione	Descrizione	EEB
FRAZIONE ORGANICA UMIDA	Rifiuti biodegradabili di cucine e menage	200105
	Rifiuti biodegradabili	200201
	Rifiuti dei mercati	200302
CARTE E CARTONE	Imballaggi in carta e cartone	200401
	Carte e cartone	200401
PLASTICI	Imballaggi in plastica	200102
	Plastica	200139
LEGNO	Imballaggi in legno	150103
	Legno, diverso da quello di cui alla voce 200137*	200138
METALLO	Imballaggi metallici	150104
	Metallo	200140
IMBALLAGGI COMPOSITI	Imballaggi materiali composti	150105
	Imballaggi in materiali misti	150106
VETRO	Imballaggi in vetro	150107
	Vetro	200102
TESSILE	Imballaggi in materia tessile	150109
	Abbigliamento	200110
TONER	Prodotti tessili	200111
	Toner per stampa esauriti diversi da quelli di cui alla voce 080317*	080318
INGOMBRANTI	Rifiuti ingombranti	200307
	Vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce 200127	200128
ADESIVI E RESINE	Adesivi e resine	200129
	Detergenti diversi da quelli di cui alla voce 200129*	200130
ALTRI RIFIUTI	Altri rifiuti non biodegradabili	200203
	Rifiuti urbani indifferenziati	200301
Rinviangono esclusi i rifiuti derivanti da attività agricole e commerciali di cui all'articolo 2135 del codice civile		
8. Dopo l'allegato I, quarto della Parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, e inserito il seguente:		
"ALLEGATO I, quinquies - Elenco attività che producono rifiuti assimilabili ex articolo 184, comma 2, lett. b.		
1. Alise: fabbriche, società, associazioni, luoghi di culto.		
2. Concessionari e negozi.		
3. Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta.		
4. Campi di distribuzione con baracche, impianti sportivi.		
5. Stabilimenti balneari.		
6. Esposizioni temporanee.		

7. Affari e negozi con risparmio. 8. Affari e negozi senza risparmio. 9. Case di cura e riposo. 10. Ospedali. 11. Uffici, agenzie, studi professionali. 12. Banche ed istituti di credito. 13. Negozi obbligazionari, calzature, libreria, orologeria, ferramenta, e altri beni durevoli. 14. Edicola, farmacia, tabaccaio, profumeria. 15. Negozi parafarmaci quali farmacia, erbori e saponi, tappeti, tappeti e mobili, antiquariato. 16. Banche di mercato beni durevoli. 17. Attività artigianali tipo botteghe, parrucchiere, barbiere, estetista. 18. Attività artigianali tipo botteghe: falegnameria, idraulico, fabbro, elettricista. 19. Falegnameria artigianale, elettricista. 20. Attività industriali con vagoni di produzione. 21. Attività artigianali di produzione beni specifici. 22. Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub. 23. Menso, bar, hamburgeria. 24. Bar, caffè, pasticceria. 25. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi di moneta. 26. Pasticceria, alimentari c/o ulive. 27. Ortolani, peschiere fiori e piante, pizza al taglio. 28. Ipocriti di generi vari. 29. Banche di mercato generi alimentari. 30. Discoteca, night club. Rovengono escluse le attività agricole e connesse di cui all'articolo 2135 del codice civile.		
ARTICOLO 8 Clausola di invarianza finanziaria	Attività non elencate, ma ad esse simili per loro natura e per tipologia di rifiuti prodotti, si considerano comprese nel punto a) ed sono analoghe.	ACCETTA
Dalle disposizioni del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le Amministrazioni e le autorità interessate provvedono agli adempimenti previsti dalla presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.		